BIBLIOTECA CATTOLICA

COMPILATA

PER UNA SOCIETA' DI ECCLESIASTICI

DELLE OPERE

VOL. XX.

DELLA ORIGINE
DEL DOMINIO E DELLA SOVRANITA'
DE' ROMANI PONTEFICI

SOPRA GLI STATI LORO TEMPORALMENTE SOGGETTI

DISSERTAZIONE

DI FR. GIUSEPPE AGOSTINO ORSI

DELL' ORDINE DE' PREDICATORI, CARDINALE DI S. SISTO
E ACCADEMICO DELLA CRUSCA

Prima edizione napolitana, eseguita su la 3.ª Romana del 1788, accresciuta di varie note, oltre le note e l'Esame de' Diplomi di Lodovico Pio, Ottone e s. Arrigo, dell'Ab. Gaetano Cenni; con in fine la Dissertazione di Mons. Marino Marini su l'autenticità de' Diplomi suddetti

PER CURA DELLA SOCIETÀ DELLA BIBLIOTECA CATTOLICA

NAPOLI 1849.

INDICE DELLE MATERIE

APPENDICE

FINE

L' EDITORE

(dell' Edizione Romana del 1788)

A CHI LEGGE

La dottissima, e fondatissima Dissertazione della Origine del Dominio, e della Sovranità de' Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti, *Opera breve si, ma per la scelta erudizione, per la singolar modestia, e per la mirabil chiarezza, con cui è distesa, degna al pari di tutte le altre felici produzioni dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Fra Giuseppe Agostino Orsi, uno de' più rinomati scrittori, che in questo secolo abbia dato alla Cattolica Chiesa, e alla repubblica Letteraria l' Ordine de' Predicatori, composta fu nell' anno* 1742 *dal chiarissimo Autore, per compiacere all' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Giuseppe Maria de Thunn Vescovo di Gurck, e con indicibile applauso recitata nella celebre Accademia, che nel Palazzo di quell' illustre Prelato si teneva, e nell' anno stesso colle stampe de' Fratelli Pagliarini in* 12, *a comun vantaggio per la prima volta alla pubblica luce comparve. Indi, essendone divenute rare le copie, atteso il favorevole incontro, che essa ebbe specialmente fuori d' Italia, nell' anno* 1754, *dai medesimi Fratelli Pagliarini fatta ne fu una seconda edizione parimente in* 12, *accresciuta di* 22 *note, e dell' Esame del Diploma di Lodovico Pio del celebre Signor Abate Gaetano Cenni con somma lode rammentata e nel* Giornale *de' Letterati per l' anno* 1754, *stampato in Roma,* articolo XXVI, p. 278 segg. *e nella* Storia Letteraria d' Italia, vol. X, dal Luglio a tutto il Dicembre 1754, lib. II, c. IX, p. 522 segg. *Ma omai anche di questa seconda edizione pochissimi esemplari rimangono. Laonde per soddisfare al desiderio di molti, e particolarmente de' Signori Associati alla nostra Edizione degli* Annali d' Italia *del Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori, che desiderano farne acquisto, abbiamo deliberato di ristamparla nello stesso sesto degli Annali, ed affinchè la nostra ristampa riesca a tutti più gradita, e, se ci è lecito dire, più utile, abbiamo arricchito non meno la Dissertazione, che l' Esame del Diploma* Ego Ludovicus, *di nuove annotazioni, dalle quali acciò distinguer*

si possano quelle del Signor Abate Cenni, si porrà a piè di esse il di lui nome, e s' indicherà il numero, con cui nella prima edizione venivano accennate. In tal guisa a chi nelle note agli Annali d' Italia secondo quella numerazione citate le trova, agevole si renderà il rinvenirle. Non di altro al presente ci occorre di avvertirvi, se non che l' edizione della Raccolta de' Concilii da noi adoperata è la Veneta coll' opera del Sig. D. Niccolò Coleti pubblicata nell' anno 1728 *e seguenti, quella delle Vite de' Romani Pontefici sotto nome di Anastasio Bibliotecario, è la Romana di Monsignor Giovanni Vignoli dal* 1724 *al* 1755, *e quella delle Lettere del Codice Carolino, e de' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone il Grande, e di s. Arrigo, è parimente la Romana del Signor Abate Gaetano Cenni del* 1760 *e* 1761, *con questo titolo*: Monumenta Dominationis Pontificiae, sive Codex Carolinus juxta Autographum Vindobonense, Epistolae Leonis III. Carolo Augusto, Diplomata Ludovici, Ottonis, et Henrici, Chartula Comitissae Mathildae, et Codex Rudolphinus ineditus, Chronologia Dissertationibus et Notis illustrata, opera, et studio Cajetanni Cennj. Romae ex Typographia Palladis. Excudebant Nicolaus, et Marcus Palearini Superiorum facultate. *Vivete felici.*

PREFAZIONE

ALLA

DISSERTAZIONE DELL'ORSI

Che l'Italia, compresavi anche Roma, sia stata nel principio del secolo VIII parte soggetta al dominio de' Greci Imperatori residenti in Costantinopoli, e parte sotto il giogo de' Principi Longobardi, la cui Reggia era nella città di Pavia; niuno, il quale abbia qualche tintura e qualche leggerissima idea della Civile ed Ecclesiastica Istoria di quei tempi, può certamente ignorarlo. Inutilmente adunque faticherebbe chiunque più da lontano e da secoli più rimoti pretendesse tirar l'origine di quel dominio, e di quella sovranità, di cui vediamo in possesso la Santa Sede rispetto agli Stati, che ad essa sono temporalmente soggetti. Benchè non debba negarsi, che anche sotto l'imperio de' Greci Augusti, e prima del predetto secolo VIII, non abbiano i Romani Pontefici in Roma e in altre città dipendenti dal medesimo imperio avuta un grande ingerenza eziandio nei politici affari, ed esercitati molti atti di temporale giurisdizione [1]); confesso nondimeno, non poter essere tutto ciò sufficiente a darci l'idea di quel Principato, e di quella sovranità, di cui adesso trattiamo. Siccome non è stato Pontefice, che abbia avuto l'animo più alieno dalle temporali grandezze e dai civili negozi del gran Gregorio: così può dirsi, non esservene stato alcuno, che più di lui siasi veduto contro sua voglia costretto a mescolarsi negli affari della Republica, e a far non solo le parti di pastore spirituale, ma a provvedere eziandio al governo politico, e alle indigenze temporali e alla difesa del suo carissimo gregge. Onde lagnavasi amaramente [2]) di essere in cotal guisa aggravato dalle cure esteriori, che sovente non sapeva discernere, se piuttosto che quello di Pastore toccasse a lui far l'uffizio di terreno Signore: *Hoc in loco* [3]) *quisquis Pastor dicitur, curis exterioribus graviter*

---

[2]) Lib. I, Epist. XXV, al. XXIV *ad Johan. Ep. Costant. et cet. Orient. Pat.*

[1]) L'erudito P. de Magistris, *Delle Osservazioni sopra di un libro intitolato*, Dell'Origine, e del Commercio della moneta, e dell'Istituzione delle zecche d'Italia all'Haia 1751, *in quanto appartiene alla zecca Pontificia, e a Roma* lib. I, n. III segg. cogli esempi di s. Innocenzo I, di s. Leone il Grande, e di altri sommi Pontefici, mostra quanto abbiano adoperato molti illustri Predecessori del Magno Gregorio negli affari politici, per la salvezza non pure di Roma, ma di tutta l'Italia, e in tal guisa smentisce l'epoca della ingerenza de' Papi ne' politici affari dal suo avversario fissata nel Pontificato di s. Gregorio il Grande. Merita anche di essere letto intorno a questo punto il sig. Conte Alfonso Muzzarelli nell'opera, il cui titolo è: *Il buon uso della Logica in materia di Religione*, t. III, Opusc. XV, *Dominio temporale del Papa*, della edizione di Fuligno, p. 265 segg.

[3]) I Padri Maurini nella nota *c* alla lettera V del lib. I *Oper. s. Gregorii Magni*, edit. Paris. 1705, t. II, col. 491, riportano questo passo, ma con omettere le parole *in hoc loco*, e sulla falsa supposizione, che s.

occupatur; ita ut saepe incertum fiat, utrum Pastoris officium, an terreni Proceris agat. I Longobardi, che dopo estinta la dominazione de' Goti avevano inondato l'Italia, a nulla più aspiravano, che a ridurre in lor potere anche Roma, e le circouvicine provincie. Contro le loro forze ed insidie niuno più dello stesso santo Pontefice o attentamente vegliò, o vigorosamente si oppose; o seppe colle sue dolci maniere mitigare la ferocia de' loro spiriti, e indurli a far sovente la pace senza danno della Repubblica. Onde pel continuo trattar con essi si lamenta di esser quasi non meno divenuto Vescovo dei Longobardi, che dei Romani [a]): *Sicut peccata mea merebantur, non Romanorum, sed Longobardorum Episcopus factus sum.* Da una sua lettera si raccoglie, esser a lui stata raccomandata la cura di provvedere i pubblici granai del frumento necessario al sostentamente della città [b]): *Quaesitum est unde culpabiles videremur, videlicet cur frumenta defuerint, quae in hac Urbe diu multa servari nullatenus possunt.* E in un' altra gravemente si lagna di non dover solo vegliare alla cura spirituale dei Vescovi, dei chierici, dei monasteri, e del popolo; ma eziandio esser sempre sollecito contro le insidie dei nemici, e contro le frodi e le male arti dei governatori [c]): *contra hostium insidias sollicitum vigilare, contra Ducum fallacias atque malitias suspectum semper exsistere.* Nè contento di quanto ei faceva pel buon governo di Roma, stese ancora la sua sollecitudine e vigilanza a quello di altre città. Così egli pensò a provvedere quella di Nepi di governatore, e inviando colà incaricato di un tale uffizio un certo Leonzio, ingiunse a quei cittadini di prestargli un' intiera ubbidienza, dichiarando loro, che il resistere alle ordinazioni di lui, sarebbe stato lo stesso, che un contraddire alle sue proprie disposizioni [d]). Così ancora a quella di Napoli mandò un certo tribuno per nome Costanzo, il quale presedesse alla custodia e difesa di questa insigne Città [e]) : *Magnificum virum Constantium*

[a]) Lib. I, Epist. XXXI al. XXX *ad Iohan. Excons. et Pat.*
[b]) Lib V, Epist. XL, al. lib. IV, Epist. XXXI *ad Maurit. August.*
[c]) Lib. V, Epist. XLII al. lib. IV, Epist. XXXV *ad Sebast. Episc. Rhizin.*
[d]) Lib. II, Epist. XI al. VII *ad Nepesin.*
[e]) Lib. II, Epist. XXXI, al. lib. XII, Epist. XXIV *ad Milit. Neapolit.*

Gregorio ragioni di qualunque sacro Pastore, malamente lo spiegano, soggiungendo: *quippe Christianorum causae olim non apud Laicos Judices, sed apud Episcopum ipsum agebantur.* Ma, come osserva il P. De Magistris, lib. cit. num. XX, p. 32, non intese già s. Gregorio ed altri Vescovi, parlando solo del Romano Pontefice: *Hoc in loco*, dice egli, *quisquis Pastor dicitur* ecc. Il che siccome in altre lettere il s. Pontefice, così scrivendo al Vescovo di Siviglia S. Leandro suo grande amico, più evidentemente ci manifesta. *Tantis quippe*, gli dice, *in hoc loco mundi fluctibus quatior, ut vetustam, ac putrescentem navem... ad portum dirigere nullatenus possim.* (Epist. XLIII, lib. I, t. eod. col. 531) Era dunque alla cura Pastorale de' Romani Pontefici congiunta in que' tempi un'autorità poco meno che sovrana sopra di Roma, e di gran parte d'Italia difesa, e liberata da loro in tante maniere, onde vennero poi con tanto più di ragione ad acquistarne la Signoria, quanto che questa nella divisione dell' Imperio a niun altro dovevasi, come guiderdone assai prima dovuto alle loro fatiche.

tribunum custodiae civitatis deputavimus preaesse[1]).Ma che? quanto grande fosse l' autorità del santo Pontefice nel governo eziandio temporale della Repubblica, nondimeno tanto egli era lontano dal portarsi in essa da principe e da sovrano, che piuttosto in questa parte si comparava quasi ad un Magistrato imperiale. Onde scriveva in una delle sue lettere: Siccome la pietà degl' Imperatori ha nelle parti di Ravenna, appresso il principale esercito dell' Italia, un Tesoriere o Questore, a cui appartiene di far le spese quotidiane per gli occorrenti bisogni: così in questa Città nelle medesime urgenze io sono quasi il Tesoriere delle loro Maestà [2]); *Sicut in Ravennae partibus Dominorum pietas apud principalem exercitum Italiae sacellarium habet, qui caussis supervenientibus quotidianas expensas faciat: ita et in hac urbe in caussis talibus sacellarius eorum ego sum.* Non minore fu la generosità degli altri Pontefici in profondere i lor tesori pel pubblico bene, e per la difesa e l' utilità dell' imperio. Sisinnio nel suo breve Pontificato fece cuocere la calcina per la ristaurazione delle mura della Città: *Calcaria pro restauratione murorum iussit decoquere*; così appresso il Bibliotecario; *verumtamen repentina morte defunctus est.* La stessa fu altresì una delle prime cure di Gregorio II, che dopo Costantino fu successor di Sisinnio: *Hic exordio Pontificatus sui calcarias decoqui iussit.* Ed avendo cominciato a riparar le mura di Roma dalla Porta di san Lorenzo, avrebbe condotta l' opera a perfezione, se pei tumulti che sopravvennero non ne fosse stato impedito: *Et a porta sancti Laurentii inchoans, huius Civitatis muros instaurare decreverat; et aliquam partem faciens, emergentibus incongruis variisque tumultibus, praepeditus est.* Lascio per brevità altri molti argomenti, coi quali apertamente e con una somma evidenza si dimostra, che dopo la espulsione de' Goti dall' Italia, e l' invasione di una parte di essa dai Longobardi, niuno tanto cooperò e coll' autorità e colla vigilanza, e colla profusione d' immensi tesori, a conservare l' altra parte all' imperio, quanto i Romani Pontefici; male però corrisposti dai Greci Imperatori: i quali per lo più o male affetti verso la cattolica Fede, o affatto alieni da essa, non mai lasciavano per mezzo degli Esarchi ed altri loro ministri, di perseguitare i Papi, che, come intrepidi difensori della medesima Fede, si opponevano con grande zelo e vigore ai loro iniqui disegni.

Ma quanto ella è cosa certa, che prima del secolo VIII non può fissarsi l' origine ed il principio del Politico principato della Sede Apostolica, e che epoca più antica di questa non può assegnarsi a quella sovranità, di cui godono di presente i successori del Principe degli Apostoli rispetto agli Stati, che sono loro temporalmente soggetti; altrettanto ella è malagevole impresa il dimostrare, in qual modo, e per quali titoli, e Roma col suo Ducato, e Ravenna coll' Esarcato, ed altre provincie sieno pas-

[1]) Lib.IV,Epist.XXI,al.lib.IV,Ep.XXXIV *ad Constantinam August.*
[2]) Vedi la nota 43 alla III parte dell' Esame del Diploma *Ego Ludovicus.*

sate dal legittimo dominio dei Greci Imperatori sotto quello della Sede Apostolica: Ciò ascrivesi comunemente dagli Scrittori Francesi alla munificenza e liberalità di Pipino e di Carlo Magno, i quali perciò sono da essi meritamente commendati, e con giustizia esaltati fino alle stelle. Ma siccome non mancano Autori, i quali sostengono, che i diritti dei Papi sulle accennate provincie sieno anteriori alle spedizioni di Pipino e di Carlo Magno in Italia; e che però alle loro donazioni piuttosto si debba il titolo di giusta restituzione: così non manca chi per l' opposto ha preteso, essere stati quei Principi liberali dell' altrui, cioè di quello, che legittimamente apparteneva all' imperio; onde alle offerte fatte da essi di tali Stati alla Chiesa non solamente non sia dovuto il titolo di debita e giusta restituzione, ma neppur quello convenga di valida e legittima donazione.

Tanto ha avuto il coraggio di sostenere il celebre e chiarissimo Autore [4]) delle Scritture pubblicate in difesa della sovranità e dei diritti imperiali sulla città di Comacchio, e su quelle di Parma e di Piacenza. « Come mai, *dice egli* [3]),si può provare, che prima di quei tempi il Ducato di Roma dipendesse dalla Santa Sede, quando le storie ci assicurano, che Roma fu sottoposta agl' Imperatori Greci, finchè succedettero le novità de' tempi di Pipino?» *E poco dopo*[5]):«Delle quali cose io ho voluto far memoria, affinchè si vegga, essere tanto lungi, che alla donazione di Pipino convenga il nome di restituzione,che neppure le può competere quello di valida donazione». «Perchè i Longobardi,*siegue egli a dire*, avessero invaso l' Esarcato, e Pipino il ritogliesse loro,non per ciò gl'Imperatori cessarono d'esserne i veri padroni: E se il Re de' Franchi ne fece un dono alla Santa Sede, egli donò quello che non era suo. E ciò tanto più è vero, quanto per attestato degli Storici, e d' Anastasio,l' Imperatore anche esso mandò a Pipino, pregandolo di ricuperargli l' Esarcato; e ricuperato che fu, tornò egli ad inviargli de' Legati, *nimis eum deprecans, et plura spondens munera,ut Ravennatium urbem, vel ceteras eiusdem Exarchatus Civitates et castra imperiali tribuens concederet ditioni.* Che titoli antichi dunque poteano avere (sull' Esarcato) i Sommi Pontefici? Se si ribellarono sotto Gregorio II i popoli dell' Esarcato e della Venezia, non si sa per questo, che si soggettassero al dominio temporale dei Papi. Anzi sappiamo da Anastasio, che quei popoli, *spernentes ordinationem Pauli Exarchi, sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt.* E lo stesso Gregorio II non solo non accettò quel dominio, ma procurò, che i Romani tumultuanti stessero fedeli agli Imperatori: *Ne desisterent ab amore et fide Romani imperii, admonebat.* Così scrive il suddetto Autore. Oltre di ciò gli Esarchi di poi signoreggiarono come prima nelle città del loro governo; e lo stesso Papa Stefano coll' avere, secondo che Anasta-

---

[3]) *Osservazioni sopra una Lettera*, num. II.

[4]) Lodovico Antonio Muratori,il quale negli *Annali d'Italia* di nuovo produsse,e si sforzò di confermare le strane opinioni in altre sue Opere,e specialmente nella *Piena Esposizione* ecc.avanzate.—[5]) Num.III.

sio afferma, chiesto soccorso agl' Imperatori Greci prima di ricorrere a Pipino, mostrò bene, che quegli erano tuttavia i veri Padroni dell' Esarcato, e di Roma. Sicchè come si può dire, che sotto Gregorio II, cominciò l' Esarcato ad essere di ragione della Chiesa Romana? E con qual titolo si può sostenere, che Pipino restituisse quelle Città al Pontefice ? » Fino a questo punto il già lodato Scrittore: le cui parole ho voluto distesamente riferire, perchè toccano una buona parte de' punti, che si debbono dilucidare nella seguente Dissertazione.

Non è stato con animo di contendere con alcuno, o di rinnovare le dispute, che dopo il principio di questo secolo fecero tanto rumore, ch' io mi son messo a trattare questo argomento. Niuno nega, essere in oggi i Romani Pontefici i legittimi sovrani del Ducato di Roma, e dell' Esarcato di Ravenna: e ridicolo sarebbe chiunque intraprendesse di contender loro una sì fatta sovranità, sul pretesto, che i loro Predecessori nell' VIII e nel IX secolo, cioè mille anni sono, o non ebbero, o non acquistarono con legittimi titoli un tal diritto. Molti secoli meno di pacifico possesso bastano, perchè niun principe sia giustamente inquietato sull' origine e su i primi titoli del suo dominio*). Adunque benchè il possesso di un principato tanto esser debba più inviolabile e sacrosanto, quanto vanta più secoli di antichità; nondimeno non è questo il principal motivo, per cui mi sono applicato a ricercare le origini del Principato politico della Sede Apostolica, e mescolato mi sono in una simile controversia. Ma se rispetto agli affari presenti non dee giudicarsi di gran momento una sì fatta ricerca; non dovendo certamente di qua dipendere, che niuno mal ardisca turbare i Papi nel pacifico possesso di quegli Stati, di cui godono tranquillamente l'alto e supremo dominio; non è però, che assolutamente parlando, ella non sia molto grave, e di una somma importanza. Poichè se da ciò non dipende, per così dire, la quiete, contuttociò dipende il decoro della Sede Apostolica; il quale certamente non può non essere offeso dall' affermarsi che senza legittimo titolo sieno i Sommi Pontefici divenuti Signori di tante belle provincie. In fatti se Pipino e Carlo Magno allorchè misero i Papi in possesso di Roma e del suo Ducato, e di Ravenna e dell' Esarcato, donarono ciò che non era loro, nè alle offerte di tali Stati fatte da essi a s. Pie-

---

*) « Chiunque fra' Regnanti Cristiani sa cosa sia Giustizia, sa eziandio, che i Dominii e diritti stabiliti da lunga serie di tempi, e massimamente di più secoli, e da una tacita rinunzia di ogni pretensione, sono, per così dire, consacrati dalle Leggi del Cristianesimo, e della Prescrizione, altrimenti tutto sarebbe confusione, e niuno mai si troverebbe sicuro nelle sue signorie, per antiche o antichissime che fossero ». Così il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nella *Conclusione* de' suoi *Annali d' Italia* parlando appunto del Dominio temporale della santa Sede, il quale Dominio però, oltre la prescrizione, ha i titoli più giusti, che addur si possano, per la legittimità di un Dominio Sovrano, e li mostra con tanta copia e chiarezza di prove, con quanta difficilmente, per non dire di più, non si arriverà giammai a mostrare la legittimità di altro Principato.

tro può neppure competere il titolo di valida e legittima donazione; non solo questi due gran Principi e Monarchi delle Gallie, ma inoltre i santi Pontefici Stefano II, Paolo I, Stefano III, Adriano I, e Leone III, saranno stati degli altrui Stati e province ingiustissimi usurpatori; e la Sede Apostolica per lo spazio di un mezzo secolo avrà occupato e ritenuto indebitamente l' altrui; cioè dopo la metà del secolo VIII sino ai primi anni del IX, allorchè sotto il Pontificato di Leone III seguì la pace tra Carlo Magno ed i Greci. Oppure a fine di giustificare cotanto illustri personaggi, o almeno in parte scusare i loro attentati, sarà d' uopo incolparne la loro ignoranza o buona fede. Nè sarà poi così facile persuadere i nemici della Sede Apostolica, o verso di essa non bene affetti, che la prima, stando le cose come i nostri avversarii le rappresentano, non sia stata supina ed affettata; e che in conseguenza la seconda abbiavi potuto aver luogo. Ora io lascio a ciascuno di giudicare, se debba riputarsi opera inutile, e non piuttosto di sommo pregio, il vendicare l'onore non solo di due gloriosissimi Re, cotanto benemeriti della Chiesa, ma altresì quello di cinque Sommi Pontefici, celebri per la loro pietà e dottrina, e alcuni dei quali noi veneriamo tra i santi. Ardua, come ho già detto, è l' impresa, attesa l' alta caligine, in cui sono involti quei secoli barbari e tenebrosi, di cui poche memorie sono a noi pervenute, e quelle poche così confuse, così rozze, e così mal digerite, che nulla è sì difficile, quanto il formarsi una giusta idea del governo delle provincie già dipendenti dall' imperio in Italia, da poi che queste ne cominciarono a scuotere il giogo, sino alla rovina e distruzione del regno de' Longobardi: sembrando talora i Papi esserne stati gli arbitri ed i sovrani; e talora potendo parere, avervi gl' Imperatori conservata ed esercitata la prima loro autorità. Nondimeno dal determinare un tal punto, e dal vedere, fino a qual segno, e con qual ragione e diritto abbiano i Romani Pontefici, prima delle spedizioni del Re Pipino in Italia, esercitato in essa la civile e politica giurisdizione, dipende il decidere se alla mera liberalità dei Francesi debba la Sede Apostolica il dominio delle provincie ad essa temporalmente soggette: e se all' offerta fatta di questi Stati dal Re Pipino e da Carlo Magno al Principe degli Apostoli sia dovuto non solo il titolo di valida e legittima donazione, ma in qualche modo anche quello di giusta restituzione: donde per conseguenza risulterà, come spero, una piena giustificazione, e dei Papi, che delle rovine e dei laceri avanzi dell' imperio in Italia formarono questo nuovo principato; e dei mentovati principi, che in esso colla forza delle loro armi immobilmente gli stabilirono. Ciò che è lo scopo principale della seguente Dissertazione, distinta per maggior chiarezza in varii capitoli: i cui titoli meglio ne accenneranno l' idea, e brevemente ne metteranno sotto gli occhi tutto il disegno.

DELL' ORIGINE

DEL

DOMINIO TEMPORALE

DE' PAPI

CAPO I.

Sotto l' imperio di Leone Isaurico, e nel Pontificato di Gregorio II, i Romani, e gli altri popoli dell' Italia, che dipendevano dall' imperio, cominciarono a scuotere il giogo dell' antica soggezione, eleggendosi i propri Duci, Capi, e Governatori. E una tal carica in Roma, e nel suo Ducato fu da quel tempo appresso il Romano Pontefice

Dalla premessa nota de' capi, ne' quali sarà distinta questa mia Dissertazione, avrà ciascuno potuto agevolmente comprendere, che io prima sono per fare la pura e semplice esposizione de' fatti, e poi per disputare del diritto; cioè prima esporrò, quale sia stata l' autorità e la giurisdizione de' Papi in Roma, ed altri stati d' Italia, prima della spedizione del re Pipino contro i Longobardi: e poi cercherò, con qual diritto ed essi Papi vi abbiano esercitato una vera sovranità, e i Re Francesi gli abbiano in essa confermati e stabiliti.

Per cominciare adunque dalla serie ed esposizione de' fatti; non mi sarà credo difficile di persuadere quanto in questo primo capitolo io mi sono proposto di dimostrare; essendo concordi gli scrittori Greci ed i Latini in rappresentarci la gran mutazione seguita nel governo d' Italia, da poi che Leone Isaurico l' anno 726, decimo del suo Imperio, e duodecimo del Pontificato di Gregorio II, ebbe eccitata contra i Cattolici veneratori delle sacre Immagini una sacrilega persecuzione, e la più fiera tempesta. Tra gli Scrittori Greci, celebri sono e a tutti noti i testimonii di Teofane, di Zonara, e di Cedreno. Racconta il primo [1]), che avendo inteso il santissimo Pontefice Gregorio l' errore di Leone intorno alle sacre Immagini, proibì, che a lui fossero pagati i consueti tributi di Roma e dell'Italia: *Tributa Romanae urbis prohibuit et Italiae*. E sog-

[1]) Teofane *in Chronographia*, edit. Paris. 1655, p. 338. « Italiae tandem, ac Romae tributa ad ipsum deferenda prohibuit ».

giugne, che finalmente egli fece recedere dall' imperio di lui Roma con tutta l' Italia: *Romam* [2]) *cum tota Italia ab imperio illius recedere faciens.* Nè meno espressamente Zonara ha lasciato scritto, che Gregorio per lo stesso motivo interruppe ogni commercio coll' empio Principe, ricusò di prestargli ubbidienza, inibì i tributi, che sino a quel tempo erano stati pagati all' imperio, e per ciò fare impunemente, si strinse in alleanza co' Franchi: *Repudiata* [3]) *societate Principis novae Romae . . . deserta Imperatoris obedientia . . . vectigalia, quae ad id usque temporis Imperio impendebantur, inhibuit, icto cum Francis foedere.* Ripete quasi le stesse cose Cedreno colle seguenti parole: [4]) *Romae autem Gregorius Apostolicus vir, et Petri Apostolorum Coriphaci assessor . . . a Leone ob eius impietatem defecit, et pacto cum Francis inito, tributa Leoni* [5]) *denegavit.* Benchè non debba così assolutamente affermarsi, che Roma e l' Italia ad istigazione del santo Padre si siano voltate contro l' imperio [6]), ed abbiano ricusato di pagare i consueti tributi; non è però falso, che in questo tempo si siano i popoli ribellati, e che Gregorio II non sia ricorso a Carlo Martello, che sotto il titolo di Maggiordomo governava da sovrano la monarchia delle Gallie, e siasi unito in alleanza co' Franchi [7]). Tanto è

---

[2]) P. 342: « Romam, atque Italiam, totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili, quam Ecclesiastica, et ab eius imperio subtraxit ».

[3]) Zonara, *Annal.* t. II, edit. Paris. 1687, p. 104 seq. « Repudiata societate Pontificis novae Romae, nec non eorum, qui illum sequerentur, illos una cum Imperatore sinodico anathemate obstrinxit, et vectigalia, quae ad id usque tempus Imperio inde pendebantur, inhibuit, icto cum Francis foedere »; e poco dopo: « Papa Gregorius, deserta Imperatoris obedientia, . . . ob perversam illius opinionem, pacem cum Francis fecit ».

[4]) Cedreno *in Historiar. Compendio*, edit. Paris. 1647, t. I, p. 456; se non che in vece di *inito* si legge *icto*.

[5]) A questi aggiungasi Michele Glica, *Annal.* part. IV, edit. Paris. 1660, p. 281.

[6]) Le voci usate da Teofane, e da Cedreno più acconciamente al senso di quegli Scrittori si debbono interpretare per sottrazione, e quanto a Giovanni Zonara, egli niente più dice di ciò, che narrano Teofane, e Cedreno di questo fatto, e le sue parole, che portano il significato di distaccamento dell' Italia dall' ubbidienza di Leone, fatto per autorità di Gregorio, malamente s' interpetrano per rivolta, e ribellione di quel Pontefice. Bianchi, *Della potestà indiretta della Chiesa*, lib. II, § XVI, num. XII.

[7]) La confederazione co' Franchi fu intavolata, non da Gregorio II, ma da Gregorio III, suo immediato successore, e perciò Michele Glica autor posteriore a Cedreno e Zonara, ma molto più accurato, niente dice dell' alleanza fatta da Gregorio, o dai Romani con i Franchi. Vedi il P. Bianchi, *loc. cit.*, e il sig. Abate Cen-

da lungi, che gli storici Latini di quei tempi, i quali senza dubbio furono meglio informati delle cose accadute nell' Occidente, che i Greci, confermino, che a sommossa del Papa si siano i popoli sollevati contro l' imperio Romano, che anzi dicono espressamente, averli esso con gran premura ammoniti, di non dipartirsi dall' amore, e dalla fedeltà verso il medesimo imperio: *Sed*[8]) *ne desisterent ab amore vel fide Romani imperii admonebat.* Ed egli solo avere impedito, che la ribellione non giugnesse tant' oltre, quanto già i tumultuanti popoli disegnavano, cioè fino ad eleggere un nuovo imperatore, e condurlo a mano armata a Costantinopoli per isbalzare dal trono l' eretico e sacrilego Principe: *Cognita vero Imperatoris nequitia*, dice Anastasio Bibliotecario [9]), *omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent imperatorem, et Constantinopolim ducerent.* Ma che ? lungi dall' approvarlo, e dal fomentarlo, *compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem* [10]) *Principis.* Nè dallo stesso Anastasio [11]), o

---

ni nella nota 35 a questo capo, e *Admonit. in s. Gregorii III epistolas Carolo Subregulo*, num. IX, *Monumentor. Dominat. Pontif.*, t. I, p. 6 seq.

[8]) Anastasio Bibliotecario, o per meglio dire l' Autore della vita di s. Gregorio II, che corre sotto nome di Anastasio, num. XXI, *Libri Pontificalis edit. Joannis Vignolii*, t. II, p. 33.

[9]) Nella vita di s. Gregorio II, num. XVII, p. 30.

[10]) Lo stesso attesta Paolo Diacono, *De gestis Longobardorum*, lib. VI, cap. XLIX, *Scriptor. Rer. Italic.* t. I, p. 506. Ma la testimonianza di Paolo Diacono, e dello scrittor della vita di s. Gregorio II agevolmente si concilia con quella di Teofane, e degli altri Storici Greci, mentre quelli parlano di ciò, che fece Gregorio II nel DCCXXVI, e questi di quello che fece nel DCCXXX, quando crescendo sempre più la contumacia e perversità di Leone, fu necessario in fine, che Gregorio venisse a più severe risoluzioni lasciando agl' Italiani la libertà di scuotere il suo tirannico giogo, e dichiarandoli esenti dal debito di ubbidirgli. Onde la condotta dal santo Padre tenuta in un tempo non si oppone a quella, che tenne in un altro. Così ancora Gregorio da principio non istimò necessario un Concilio per convincere la manifesta empietà di Leone, come costa dalla prima lettera da lui scritta al medesimo Leone, *Collection. Concil.* edit. Venet. *Coleti*, t. VIII, col. 662, ma nulladimeno congregò dipoi un Sinodo in Roma per condannare l' eresia di quel Principe, quando lo vide in quella imperversato; del qual Sinodo abbiamo certissimo testimonio dalla lettera di Adriano I a Carlo Magno in difesa del secondo Concilio Niceno, *Concil.* t. cit., col. 1581. Vedi il P. Bianchi, § cit., num. V e XI.

[11]) La vita di s. Gregorio II, che corre sotto nome di Anastasio, non da questi, ma da altro Scrittore comunemente si crede composta. Di Anastasio Bibliotecario fuor di dubbio è la Storia Ecclesiastica dal medesimo a Giovanni Diacono della Romana Chiesa diretta. Ora in questa Storia, edit. Paris. 1649, p. 136, brevemente si narra ciò, che della sottrazione de' popoli d' Italia dall' ub-

da altro Latino storico [12]) abbiamo ciò, che hanno scritto il Sigonio [13]), il Cardinal Baronio [14]), ed alcuni altri moderni scrittori [15]), cioè avere il santo Padre mutato pensiero, e sciolto i sudditi dell' imperio dal giuramento di fedeltà, dopo avere disperato la conversione dell' empio Principe, ed averlo veduto furiosamente ostinato nell' empietà [16]).

---

bidienza di Leone, e della privazione de' tributi, che gl' Italiani pagavano a quell' Augusto, da Teofane si racconta. Nè ad indebolire la testimonianza di Anastasio, giova il rispondere, che egli copiò da Teofane un tal racconto. Imperocchè, come saggiamente riflette l' eruditissimo P. M. Mamachi, *Originum et Antiquitatum Christianarum*, t. IV, p. 116, not. 3, Anastasio, se avesse giudicato falso quel racconto di Teofane, non lo avrebbe adottato, nè esortato Giovanni ad inserirlo nella Storia della Chiesa, che il medesimo risoluto aveva di comporre; scrivendogli nella Prefazione, con cui gl' indirizza la sua Storia: « Ex horum ergo (*di Giorgio, e di Teofane*) Chronographiae amoenissimo quaedam decerpam horto, quae amplissimae tui operis mensae obediens obsecutor apponam, quae nimirum contemnere non debes, sed inter tua, saltem secundum sensus virtutem sine fastidio collocare ».

[12]) Il compilatore degli ultimi libri della *Storia Miscella*, lib. XXI, *an. IX Imperii Leonis*, *Scriptor. Rer. Italic.* t. I, p. 152, trascrive, e fa suoi i due passi di Anastasio Bibliotecario, ne' quali si parla della sottrazione di Roma, e dell' Italia dalla ubbidienza di Leone seguita sotto s. Gregorio II.

[13]) Sigonio, *De Regno Italiae*, lib. III, *ad an.* 726, edit. Basil. 1575, p. 103.—[14]) Baronio, *Annal. Eccl.* edit. Lucens. 1744, t. XII, *ad an.* 730, num. V, p. 389.

[15]) Che Gregorio II spogliasse Leone Isauro per la sua empietà dell' imperio di Roma, e d' Italia, toltane la Sicilia ed alcune città di Calabria, e di Puglia, e gli sottraesse i tributi, fra i Latini Scrittori, che prima del Cardinal Baronio pubblicarono le loro Opere, oltre Anastasio Bibliotecario, l' Autore degli ultimi libri della *Storia Miscella*, e il Sigonio lo narrano Ottone Frisingense *in Chronic.* lib. V, cap. XVIII, Goffredo Viterbese *in Chronic.* p. 16, Martin Polono *in Chronic.* lib. IV *in Gregorio II*, Alberto Stadense *ad an.* 731, Gian Battista Platina nella *Vita di Gregorio II*, Giovanni Nauclero *in Chronograph.* vol. II, Generat. 25, Onofrio Panvinio *in Adnot. ad Platin.*, Papirio Massono *in Annalib. Francor.* lib. I, Gilberto Genebrardo lib. III *Chronolog. ad an.* 730, ed altri di chiaro nome, tra i quali certamente non possono tacciarsi per soverchiamente affezionati all' autorità Papale, o a quella indiretta potestà, che ai Papi si attribuisce sopra il temporale de' Principi, nè Sigeberto, nè Ottone, nè il Platina, nè il Panvinio: nè possono annoverarsi tra gli Scrittori troppo creduli, e indiligenti, o il Frisingense, o il Panvinio, o il Sigonio, o il Massonio, o il Genebrardo, quando pure tra il novero de' credenzoni si volessero collocare Vincenzo Bellovacense, e s. Antonino Arcivescovo di Firenze, con tanti altri de' secoli a noi più vicini, i quali concordemente narrano la stessa cosa. Vedi il P. Bianchi, § cit., num. II.

[16]) Se non si nega, che da Gregorio II fu condannata in un Concilio Romano l' eresia degl' Iconoclasti, non ostante che non si trovino gli atti di questo Sinodo, e non ne faccian parola nè Paolo, nè l' Autore della vita di s. Gregorio II presso il Bibliotecario, par-

Ma se non meritano in questa parte fede gli storici Greci come discordi da' Latini Scrittori; quindi però non ne segue, che i sudditi dell'imperio in Italia non ne abbiano in realtà cominciato a scuotere il giogo; non abbiano preso le armi per difendersi da' sacrileghi attentati de' ministri imperiali; non si siano confederati coi Principi stranieri, a fine di provvedere alla propria sicurezza, e a quella della cattolica Religione e del Papa; che scacciati gli antichi magistrati spediti da Costantinopoli a Ravenna, e a Roma, non ne abbiano di proprio movimento ed arbitrio creati e stabiliti de' nuovi; e che finalmente non sia stato dopo un tal tempo appresso il Romano Pontefice in Roma e nel suo ducato l'esercizio almeno della suprema autorità.

Abbiamo di tutto ciò argomenti ben chiari nella vita di Gregorio II, volgarmente citata sotto il nome di Anastasio Bibliotecario. Leggiamo in essa, che avendo l'empio Leone fatto promulgare in Roma un editto, per cui era vietato e condannato il culto delle sacre Immagini, e n'era ordinato la deposizione e l'incendio, si armò il santo Pontefice contro il sacrilego Imperatore come contro un dichiarato nemico: *Respiciens* [17]) *ergo pius vir profanam Principis iussionem, iam contra Imperatorem quasi contra hostem se armavit.* Nè contento di rigettar la nuova eresia, avvisò ancora, come doveva, tutti i cristiani, acciocchè stessero cauti contro una tale empietà: *Scribens ubique, cavere se christianos, eo quod orta fuisset impietas talis.* Mossi adunque dalle lettere, e dallo zelo del santo Padre la provincia di Pentapoli, e l'esercito di Venezia, ed altri popoli dell'Italia, resistettero arditamente all'editto imperiale, anatematizzarono l'Esarca, che l'avea promulgato, si sottrassero all'ubbidienza di lui, ed elessero nuovi magistrati; provvedendo in tal modo alla propria sicurezza, e a quella del Pontefice, che il furibondo Imperatore volea in tutti i modi o privato di vita, o sbalzato dal trono: *Igitur* [18]) *permoti omnes Pentapolenses atque Venetiarum exercitus contra Imperatoris iussionem restite-*

---

landone solamente Adriano, non si saprà intendere, perchè il silenzio di que' due Scrittori debba fare argomento, che Gregorio non dichiarò disciolti gli Italiani dall'ubbidienza di Leone, quando ciò viene affermato da tanti altri Scrittori e Greci, e Latini. Bianchi, § cit., num. XI.

[17]) Num. XVII, p. 29: « Despiciens ergo vir venerandus profanam principis iussionem, iam contra Imperatorem, quasi contra hostem se armavit, renuens haeresim eius, scribens ubique ecc. ».

[18]) Num. cit., p. 29 seq.

runt . . . sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt; atque sic de Pontificis, deque sua immunitate cuncti studebant. Solo in Ravenna, ove facea la sua residenza l' Esarca, si divise il popolo in due fazioni, delle quali una aderiva al Pontefice, e l' altra era del partito imperiale. Ma essendo venute alle mani, e avendo prevaluto la prima, fu trucidato l' Esarca [19]), e quivi ancora fu finalmente costituito pel governo della città un nuovo magistrato indipendente dall' imperio.

Gran parte ebbero in queste rivoluzioni i Longobardi; o che eglino di proprio movimento vi si mischiassero, oppure eccitati, e chiamati in loro soccorso dalle città sollevate. Allora, dice il Bibliotecario [20]), varie città dell' Emilia, e la provincia di Pentapoli, ed Osimo si diedero ai Longobardi. E Gregorio Papa nella sua prima lettera [21]) a Leone imperatore lo avvisa, avere i Longobardi occupato Ravenna, e cacciatine i magistrati imperiali, avervi costituiti magistrati della loro fazione, e dipendenza: *Ipsamque metropolim Ravennam occuparunt, et eiectis magistratibus tuis, proprios constituere magistratus.* E soggiugne, che eglino avevano in pensiero, e disegnavano di far lo stesso anche a Roma: *Ipsamque Romam sic tractare statuerunt.* Ma il santo Padre siccome sino ad un certo segno secondò il genio del popolo Romano contro l' eretico Principe, così attese con tutto il coraggio e vigore a difendere la città contro gli attentati de' Longobardi. Regnava allora nella parte dell' Italia soggetta al loro dominio il re Liutprando, il più celebre e glorioso monarca che governato abbia quella barbara gente. E in luogo dell' Esarca Paolo ucciso, come abbiamo detto, in Ravenna, era stato mandato dall' Imperatore in Italia collo stesso titolo, e colle stesse istruzioni, di uccidere, o di cacciare da Roma e deporre il Pontefice, di prendere de' Romani una crudele vendetta, e di profanare e distruggere le sacre Immagini, un certo Eutichio. Costui vedendo di non poter solo riuscire ne' suoi malvagi disegni, procceurò per via di regali di conciliarsi gli animi de' Longobardi, e di non solo farli desistere dalla difesa del Papa, ma d' impegnarli eziandio nel partito imperiale. Vano però riuscigli questo suo primo tentativo. Poichè anzi con un maggior zelo e fervore si unirono insieme, come racconta il Bibliotecario [22]), quasi fratelli i Longobardi e i Romani: *Una se quasi fratres fidei catena constrin-*

[19]) Num. XVIII, p. 31.—[20]) Num. cit. « Langobardis. . . Aemiliae castra Feronianus, Montebelli, Verabulum cum suis oppidulis Buxo, et Persiceta, Pentapolis quoque, et Auximana civitas se tradiderunt ».
[21]) *Concil.* edit Venet. *Coleti*, t. VIII, col. 663.—[22]) Num. XIX, p. 32.

xerunt Romani atque Longobardi; apparecchiati a morire per la difesa del Papa, il quale con tanta gloria e fermezza combatteva per la comun fede e salute del popolo, e della Chiesa di Cristo: *Desiderantes cuncti mortem pro defensione Pontificis sustinere gloriosam, nunquam illum passuri perferre molestiam pro fide vera et Christianorum certantem salute.* Ma ciò che non poterono da principio i regali, l'ottenne di poi facilmente la ragione di Stato e la libidine di dominare. Avea Liutprando conceputo il disegno d'invadere e soggiogarsi i ducati di Spoleto e di Benevento, governati allora da' propri Duchi della stessa nazione de' Longobardi. Ma incontrando il Pontefice per giuste ragioni contrario a questa sua intrapresa, si collegò coll' Esarca, col patto di assistersi scambievolmente, questi a rimettere i mentovati Duchi alla discrezione del Re, e il Re a rimettere Roma ed il Papa alla discrezione dell' Esarca: *Ut* [23]) *congregatis exercitibus Rex subiiceret Duces Spoletanum et Beneventanum, et Exarchus Romam, et quae pridem de Pontificis persona iussus fuerat, impleret.* Donde ad evidenza raccogliesi, che Roma non era allora in potestà dell' Esarca, nè comandava in essa l' Imperatore, contro il quale ugualmente che contro i Longobardi ella era in armi, e pensava a coraggiosamente difendere e la sua religione, e il suo santo Pastore, e la sua libertà. Che poi ella non meno nel militare che nel politico dipendesse da' cenni del santo Padre, il proseguimento di questa medesima storia pienamente ce ne renderà persuasi.

Accostatosi Liutprando [24]) coll' esercito alle mura di Roma, chiese Gregorio di abboccarsi con lui. Al che avendo il Re condisceso, il santo Pontefice colla sua divina eloquenza lo disarmò; e non solo gli persuase di abbandonare l' impresa di soggiogar Roma all' Esarca, ma indusselo ancora ad appendere le armi, e la corona, e le altre insegne reali al sepolcro del Principe degli Apostoli. E dopo un tal atto di Religione essendosi lo stesso Re interposto in favor dell' Esarca, fu questi benignamente accolto dal santo Padre, per la cui sola permissione potè egli entrare ed abitare in Roma. Ma che ciò sia stato senza pregiudizio della suprema autorità del Pontefice, argomento ben chiaro ne somministra il fatto, che immediatamente il Bibliotecario [25]) racconta. Dimorava tuttavia l'Esarca in Roma, quando un certo Tiberio cognominato Petasio pensò a formarsi in Italia sulle rovine del Romano imperio un nuovo regno. E già egli nelle parti della Toscana

[23]) Num.XXII, p.34.—[24]) Num.cit.p.34 seq.—[25]) Num.XXIII, p.36.

avea ridolte sotto la sua tirannia alcune città; onde era per una tal novità non poco afflitto e coslernato l' Esarca. Ma fecegli coraggio il Pontefice; da cui fu anco spedito contro l' usurpatore l' esercito, e le persone più illustri della Chiesa: *Exarchus vero haec audiens, turbatus est: quem sanctissimus Papa confortans, et cum eo proceres Ecclesiae mittens atque exercitum, profecti sunt.* E colla morte del Petasio fu acquietata ben tosto quella rivoluzione, e furono ridotti a dovere i ribelli. Or chi non vede in un tal fatto risplendere come i primi lampi della sovranità Pontificia? Poichè ancora trovandosi in Roma l' Esarca, supremo magistrato dell' Imperatore in Italia, l' esercito non era a disposizione di lui, ma a quella del Papa; i cui ordini furono necessarii per farlo marciare contro le città ribellate della [26]) Toscana.

Tale era il sistema delle cose d' Italia non solo ne' primi anni dell' apostasia di Leone, ma eziandio verso la fine del presente pontificato. Abbiamo nel principio degli atti del secondo Concilio Niceno [27]) due lettere scritte dal santo Padre all' empio Imperatore, illustri pruove del suo Apostolico zelo e della sua divina sapienza. Ha creduto il Padre degli Ecclesiastici Annali [28]), esser queste le prime, che Gregorio abbia scritte, intesi i primi movimenti dell' empietà di Leone. Ma il Pagi [29]) chiaramente dimostra [30]), che elle non furono scritte prima dell' anno 730 [31]), e in conseguenza ver-

---

[26]) La stessa osservazione fa Mons. Vignoli, not. 4 *ad num.* XXIII, alle parole *et cum eo proceres ecclesiae.*

[27]) *Concil.* t. VIII, col. 651 seq. — [28]) *Ad ann.* 726, num. XXVIII, t. XII. — [29]) *In Critic. ad Annal. Baron. ad an.* 730, num. VII.

[30]) Le ragioni addotte dal Pagi per dimostrare, che le predette due lettere di s. Gregorio II non furono scritte prima dell' anno 730 sono insussistenti. Vedi il P. Bianchi, § cit. num. VIII, e il P. M. Mamachi, *Originum et Antiquitatum Christianarum*, t. IV, p. 212 seq.

[31]) La prima lettera di s. Gregorio II evidontemente mostra, che essa scritta da lui fu nell' anno 726. Imperocchè 1° ella è responsiva alla prima lettera di Leone sopra le sagre Immagini. Ora è certo, che sopra questo punto scrisse la prima volta quel Principe a Gregorio l' anno 10° del suo imperio, cioè nel 726, come consente l' istesso Pagi minore, *in Breviar. in vita Gregorii II*, colla testimonianza di Paolo Diacono, di Anastasio, e di Teofane. 2° Gregorio in essa scrive a Leone, *Concil.* t. VIII, col. 654: « Decem annos Dei benignitate recte ambulasti, neque sacrarum Imaginum mentionem fecisti: nunc autem eas dicis idolorum locum implere, atque illos, qui eas venerantur, idololatras esse »; dicendo adunque Gregorio, che Leone sino al 10° anno del suo imperio, cioè sino al 726, era camminato rettamente senza dichiararsi, almeno apertamente, contro le sagre Immagini, e che *ora* egli le detesta come idoli, indica certamente, che egli scrissegli nello stesso anno 10° del suo

so la fine di questo pontificato. Ora in esse, come già di sopra è stato accennato, rappresenta il santo Padre all' Imperatore, che Ravenna e Pentapoli non erano più governate da' magistrati imperiali, ma da quei, che erano stati creati ad arbitrio de' Longobardi. E quanto a Roma, chiunque legge con attenzione le stesse lettere, di leggieri si accorge, quanto poco vi potesse allora, e vi fosse temuto l' Imperatore, e rispettata la di lui autorità. Aveva egli nelle ultime sue lettere a san Gregorio minacciato il santo Padre e i Romani di spedire a Roma i ministri della sua empietà, i quali e facessero in pezzi l' Immagine di san Pietro, e vi facessero prigione il Papa, come già per ordine di Costante era stato fatto prigione il Pontefice san Martino. Ma Gregorio nella sua risposta [32]) si burla di così fatte minacce, e liberamente gli espone, quanto poco fosse rispettata e temuta nell' Occidente, e in Roma stessa la sua Imperiale potenza; e fra le altre cose gli dice: voi ben sapete, o Imperatore, che con tutte le forze del vostro imperio voi non potete vendicarvi di Roma, cioè de' popoli soggetti in Italia al Romano imperio, eccetto forse della sola città, contro la quale per la vicinanza del mare voi potreste spedire una flotta: *Scis Romam ulcisci Imperium tuum non posse, nisi forte solam Urbem propter adiacens illi mare ac navigia.* Adunque non comandava in Roma in questi tempi l' Imperatore; altrimenti non sarebbegli fatto d' uopo di una flotta per occupar la città, e vendicarsi del Papa e de' Romani. Soggiugne nondimeno, che quando ancor fosse riuscito all' Imperatore di occupar Roma, il Papa contuttociò non avrebbe avuto di che temere; non avendo da fare che il breve viaggio di pochi stadii per mettersi in sicurezza; che tutto l' Occidente dipendea da' suoi cenni: *Universus* [33]) *occidens ad humilitatem nostram convertit o-*

imperio, e nello stesso anno 726; altrimenti se nel 730, cioè quattro anni dappoichè Leone si era dichiarato Iconoclasta, scrisse Gregorio questa lettera, non poteva dire, che aveudo taciuto Leone sul punto delle sagre Immagini dieci anni, *ora* ne faceva menzione, e lo riputava idolatria; ma avrebbe dovuto dire, che quattro anni prima egli aveva discoperta la sua malvagità. 3.° Facendo menzione Gregorio delle minacce intentategli da Leone, nulla dice della commissione da lui data di ucciderlo a Paolo Esarca, il che certamente non avrebbe lasciato di rimproverare a Leone, se questa sacrilega commissione fosse stata data da lui prima che egli questa lettera gli scrivesse. Nel principio poi del 727, avendo Leone risposto insolentemente, e minacclosamente a Gregorio, egli replicogli colla seconda lettera detestando la sua eresia, come avea fatto nella prima, ed esortandolo a penitenza. Vedi il P. Bianchi, § cit. num. VII e XI.—[32]) Epist. I, *Concil.* t. VIII, col. 666.—[33]) Col. 663.

culos; e non solo vegliava alla difesa della sua persona, e della Immagine di s. Pietro, ma era altresì pronto a vendicare le ingiurie fatte pel culto delle sacre Immagini a' cattolici dell' Oriente: *Quod* [34]) *si hoc velis experiri, plane parati sunt Occidentales ulcisci etiam Orientales, quos iniuriis affecisti.* Le quali parole lume ricevono da ciò che ha scritto il Bibliotecario, ed è già stato accennato, che i popoli dell' Italia avevano formato il disegno di eleggere un nuovo imperatore, e di portarlo a mano armata a Costantinopoli, e così liberare anco i popoli dell' Oriente dalla tirannia e dall' oppressione del sacrilego e furibondo Leone.

Abbiamo dunque dalle cose finora esposte e rozzamente narrate, che promulgatasi l' apostasia dell' Imperatore nell' Occidente, il pontefice s. Gregorio II si armò contro di lui come contro un dichiarato nemico per la difesa dell' onore di Dio e della cattolica Religione; che eccitati dallo zelo del santo Padre fecero lo stesso tutti i popoli e principi Occidentali; che in oltre gl' Italiani nelle province dipendenti dall' imperio ricusarono, e ciò di proprio movimento, di pagare i consueti tributi, cacciarono i magistrati imperiali, e ne elessero altri a piacere ed arbitrio de' Longobardi; che trucidato in Ravenna l' Esarca, il successore di lui non contò più nulla in Roma; che sperando questi di ridur Roma all' ubbidienza, ed esercitarvi le commissioni imperiali, gli fu d' uopo di ricorrere alle armi de' Longobardi; che ricevuto in Roma (ma non senza il beneplacito del Pontefice), non dall' imperio e cenni di lui dipendeva l' esercito, ma da quei di Sua Santità; che lo stesso Imperatore non avrebbe potuto vendicarsi di Roma e del Papa, ed occupar la città, se non inviando nei vicini mari una poderosa flotta; che finalmente e Roma stessa, e l'Italia, e tutto l' Occidente erano in armi per la difesa del Papa, e delle sacre Immagini contro le violenze dell' eretico principe, ed erano anche disposti a portar la guerra in Oriente, e nella sede medesima dell' imperio, per vendicare i torti fattivi alla Religione, e liberare i cattolici dall' oppressione e crudele persecuzione dell' infuriato tiranno. Or tutto questo sembrami più che sufficiente a provare, aver l' Italia, e specialmente Roma, cominciato a scuotere in questo tempo il giogo dell' imperio Orientale, ed essere allora stata l' autorità del governo in questa città e la direzione degli affari principalmente appresso il Sommo Pontefice.

---

[34]) Col. 666.

Quindi è, che forse non affatto indegni sono di scusa i Greci storici, se la rivoluzione de' popoli, e delle città dell' Italia hanno attribuita a Gregorio. Poichè ignorando per una parte le sollecitudini del santo Padre per ritenere i popoli nella divozione e fedeltà verso l'imperio Romano; e vedendo per l'altra, che tanto il politico, quanto il militare in queste province da' cenni del Papa e dalla volontà di lui dipendea, furono naturalmente portati a credere, che non senza l'intervento dell' autorità Pontificia fossero accaduti così strepitosi movimenti. Al che debbesi aggiugnere, non esser falso ciò, che gli stessi Greci scrittori hanno detto dell' alleanza di Gregorio co' Franchi per la sua difesa, e di Roma. Fa di essa ancora non oscura menzione nella vita di Stefano II il così detto Anastasio Bibliotecario; ove dice, che questo santo Pontefice ricorse al re Pipino contro le ostilità de' Longobardi ad esempio de' suoi gloriosi Predecessori, Zaccaria, e dell' uno e l' altro Gregorio [35]); ove sebbene sono mentovati i so-

---

[35]) Le parole d' Anastasio (sect. 235) son queste: *Quemadmodum praedecessores eius be. me. Domnus Gregorius, et Gregorius alius, et Domnus Zacharias beatissimi Pontifices Carolo Excell. mem. Regi Francorum direxerunt, petentes sibi subveniri propter oppressiones, et invasiones, quas et ipsi in hac Romanorum provincia a nefanda Longobardorum gente perpessi sunt.* Così leggesi in tutti i Codici editi e Mss., fuorchè in uno della Regina di Svezia, che ha *Gregorius, et item Gregorius.* Cedreno e Zonara vanno d' accordo con Anastasio: ma, avendo scritto l' uno nell' undecimo secolo, e l' altro nel duodecimo, al Marca e al Pagi, come si osserva dal chiarissimo Autore, è paruto che abbiano confusi i fatti de' due Gregorii. La stessa cosa pare che possa dirsi di tutti i Codd. d' Anastasio, eccettuato quello della Regina, che va d' accordo col Continuatore di Fredegario, dal quale si mentovano due Legazioni di s. Gregorio III, come cosa non mai vista, nè sentita per l' addietro. Anche il Cod. Carolino, testimonio certo, e da preferirsi a qualunque altra antica memoria, comincia dalle due lettere di s. Gregorio III senza veruno indizio in tutte le 99 di quella preziosa raccolta, che s. Gregorio II ricorresse alla corte di Francia. Certo è bensì, che egli è il fondatore del Dominio temporale della s. Sede: ma operò senza aiuto esterno sì nel ricuperar Sutri invasa da' Longobardi, per mezzo di grosse somme, e sì nel liberar Roma dall' assedio de' medesimi con preghiere, e valide persuasioni. Che siansi ingannati tutti gli eruditi, i quali prestarono fede ad Anastasio, lo mostra chiaro lo stesso Autore dando nome di re a Carlo Martello, e dicendo che s. Zaccaria ricorse a lui, quando era premorto a s. Gregorio III. Oltre di che nel Cod. Carol. non v' è che una lettera sola di s. Zaccaria, senza il menomo indizio d' affari politici; mentre il s. Pontefice imitò s. Gregorio II operando da sè stesso, senza punto ricorrere alla Francia, ammaestrato forse dal ricorso inutile di s. Gregorio III che ebbe gran promesse da Carlo, ma senza effetto, come vedremo nella nota 3 (ora 7 al capitolo seguente) Cenni not. 1.ª Vedi lo stesso Cenni, *Ad-*

li Longobardi; nondimeno che la lega sia stata generale contro i nemici della Chiesa e di Roma, si può facilmente comprendere dalle parole di sopra riferite dallo stesso Gregorio nella sua lettera a Leone, ove lo avverte, che tutto l'Occidente dipendea da' suoi cenni, ed era pronto a prender le armi per la sua sicurezza e difesa. Poichè senza un qualche precedente trattato coi Principi Occidentali, e specialmente co' Franchi, ei non sarebbesi con tanta certezza promesso i loro soccorsi, nè avrebbe insultato con tanta franchezza, come si vede in quella lettera, l'Imperatore. Ora il ricorrere ai Principi stranieri, ed implorare il soccorso delle loro armi senza l'altrui partecipazione, e solo di proprio movimento ed arbitrio, non si può di certo accordare colla qualità e condizione di suddito e di vassallo. Onde i già lodati Greci scrittori uniscono insieme il trattato di Gregorio co' Franchi, e l'essersi egli dipartito dalla soggezione verso l'Imperatore: *Deserta Imperatoris obedientia*, così Zonara, *icto cum Francis foedere*. E Cedreno: *A Leone ob eius impietatem defecit, pacto cum Francis inito*. Seppure finalmente coll' illustrissimo Pietro de Marca [a]), e il chiarissimo Pagi [b]) non vogliam dire, perciò avere gli stessi Greci scrittori tutta questa rivoluzione di cose attribuita a Gregorio, perchè sotto di lui furono gettate le prime semenze, e posti come i primi fondamenti della grand' opera, che, come ne' seguenti Capi sono per dimostrare, si andò poi ne' seguenti pontificati maturando, e fu ridotta all' ultima perfezione: *Graeci vero Scriptores, quae diversis temporibus acciderе, velut in unum fascem congessere, remque totam ad Gregorium II retulere; licet eius origo tantum inde peti debeat.*

CAPO II.

Prima delle spedizioni del re Pipino in Italia contro i Longobardi, i Romani Ponteflci, almeno come Capi della Repubblica, esercitavano in Roma e nel suo Ducato alcuni atti proprii della Maestà, e che indizii sono di una vera sovranità

SOTTO Gregorio III succeduto immediatamente al II, argomenti anche più chiari ci si presentano della nascente Pon-

[a]) Lib. III *de Conc.* cap. XI. — [b]) *Ad ann.* 726, num. XII.

monit. in s. Gregorii III epistolas Carolo Subregulo, num. IX, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 6 seq.

tificia sovranità. Leone Isaurico nel principio di questo pontificato adunata, per testimonianza di Teofane e di Cedreno, una poderosa flotta, spedilla verso l' Italia per vendicarsi del Papa e di Roma, e per ridurre i popoli ribellati alla primiera ubbidienza: *Imperator* [1]) *autem contra Papam, Romaeque et Italiae desertores insaniens et plane furiis invectus, classem ingentem exstructam adversus eos misit, et Manem Cibyraeotarum ducem ei praefecit.* Ma essendo questa flotta, come raccontano gli storici, nel mare Adriatico disgraziatamente perita, Leone pieno di dispetto e di rabbia impose più gravi tributi su i popoli della Sicilia, e della Calabria, e assegnò al fisco quella gran somma d' oro, che sotto titolo di patrimonio solea da tempo immemorabile pagarsi in Roma alle Chiese de' Principi degli Apostoli: *Summum* [2]) *tamen dedecus vanus ille Princeps retulit, classe in mari Adriatico naufragium passa. Ex quo in furorem actus Dei ille hostis Arabico sensu imbutus, auctiora Siculis ac Calabris populis parte tertia tributa in singula hominum capita imposuit. Patrimonia vero quae dicuntur SS. et Coriphaeorum Apostolorum, qui in veteri Roma coluntur, tria nimirum cum medio auri talenta Ecclesiis ab antiquo adsignata et pensa, in publicum aerarium* [3]) *conferri ius-*

---

[1]) Teofane *in Chronographia*, p. 343. — [2]) Teofane p. cit. seq. Lo stesso racconta Cedreno *in Historiar. Compend.* p. 457.

[3]) Quindi abbiamo l' origine de' diritti della s. Sede sulle due Sicilie. Niccolò Alemanno, e dopo lui l' illustrissimo Bianchini (Anast. t. II, p. 300 seqq.) fanno l' esatta supputazione del fruttato de' patrimonii d' Oriente, e dimostrano che ascende a diciassette mila doppie, le quali corrispondono a tre talenti e mezzo d' oro confiscati dall' Isaurico nè mai più restituiti. Questi essendosene resa difficile l' esazione da' torbidi d' Oriente, dopo il gran Teodosio, furono per qualche tempo a carico dell' erario imperiale, e poscia furono permutati negli ampli patrimonii di Sicilia, delle due Calabrie, Napolitano, e Salernitano: le cui rendite udiamo qui confiscate. Alcuna cosa del seguito dopo ne udiremo nell' Esame del Diploma di Lodovico Pio. Qui basta riflettere, che la s. Sede non tornò in pieno dominio de' suoi legittimi diritti se non tre secoli dopo, a tempo de' Normanni. Osserva l' illustrissimo Bianchini nel luogo sopra citato, che Roberto Guiscardo ottenne l' investitura delle due Sicilie da Niccolò II, col peso di pagare alla s. Sede dodici danari per ogni iugero; e che questi (adattandosi la misura inventata dal maresciallo di Vauban allo spazio delle due Calabrie e di Sicilia) ragguaglierebbero la somma predetta de' Talenti confiscati. Ciò non serve, che a una maggiore erudizione. La sostanza è che i diritti delle due Sicilie non nascono nè dalla falsa Donazione di Costantino, nè dalle altre Donazioni pretese interpolate dall' Autore oppugnato in questa Dissertazione; ma hanno quella origine certa, e legittima, che abbiamo sentita. E da essa vien sostenuta *l' autentica, e giusta sovranità, e prescrizione, contra cui*

sit [4]). Questi patrimonii, come costa dalle lettere di Adriano Sommo Pontefice, non furono mai più da' Greci Imperatori della Chiesa Romana [5])restituiti;segno,a mio giudizio,evidente, che nè anche Roma tornò mai più in potere de' medesimi Imperatori.Non essendo verisimile,che senza una tal condizione di rimettere la Chiesa romana ne'suoi diritti,si sia in effetto ristabilita la pace. Oltre di che avendo noi dalle lettere di Gregorio II, che per farsi ubbidire in Roma, facea duopo all'Imperadore di spedire ne' vicini mari una flotta; e sapendo in oltre dagli storici Greci, che egli in fatti ve la spedì, e che dopo l'infelice sorte di questa spedizione l' infuriato Principe in compensazione e vendetta confiscò i ricchi patrimonii della Chiesa Romana: noi possiamo con ragione dopo di ciò domandare, come, e quando, e sotto quali condizioni si sia Roma riconciliata con Leone, o col suo figliuolo Costantino Copronimo successore di lui nell'imperio, e nella tirannia e nella empietà; e come, e quando, e con quali patti ella sia ritornata sotto la loro ubbidienza. Un fatto di tal natura come avrebbono passato sotto silenzio tutti gli antichi scrittori o come sarebbono di esso perite tutte le antiche memorie? La verità però è, che i mentovati imperatori o disperando di potervi riuscire, o divertiti dalle guerre civili, e da quelle degli Arabi, e da Saracini ed altri popoli barbari dell'Oriente non più pensarono a ridur Roma e l' Italia sotto le loro forze, finchè ad una tale impresa non furono poi, ma indarno

---

non si può allegare ragione alcuna, come disse bene altrove lo stesso Autore (*Annal.* ann. 1059). Cenni not. 2.*

[4]) E di più mandò Alfano suo Segretario a Napoli per ordinare a Teodoro Duca di quella città, *quod non obediatur Domino Papae, neque transmittatur ei pecunia sui redditus*, cioè di quella porzione del patrimonio Campano posto nel Ducato di Napoli, come è scritto nella Cronaca Napolitana num. 3, pubblicata da Francesco Maria Pratilli, t. III *Hist. Princ. Long.* Cessata la furia degl' Iconoclasti, e restituite le cose alla pristina ortodossia nel settimo Concilio generale tenuto nel 787 nella città di Nicea in Bitinia, Niccolò I fece istanza a Michele imperatore de'Greci, perchè ordinasse, che gli fossero restituiti gli occupati patrimonii; la stessa domanda fece pure Leone IX all' imperatore Costantino Monomaco, ma sempre invano. Mons. Stefano Borgia, ora degnissimo Segretario di Propaganda, *Memorie istoriche della città di Benevento*, t. I, p. 25 seg. not. 1. Leggasi la nota seguente.

[5]) Adriano I nella lettera agli Augusti Costantino ed Irene,*Concil.* t. VIII, col. 763, e nella lettera a Carlo Magno, t. eod. col.1598. Prima di Adriano, Stefano II nella lettera VIII del Codice Carolino, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. III, aveva esortato Pipino a far sì, che la Chiesa Romana dai Greci *omnia proprietatis suae percipiat.* Vedi il Cenni nella nota 10 alla lettera stessa.

sollecitati da' Longobardi dopo la rovina del loro regno in Italia; ed ebbero intanto ad esser contenti, che i popoli assuefatti da gran tempo al nome e al dominio imperiale non portassero la ribellione fino ad eleggere un nuovo imperatore, e ritenessero alcuni atti e qualche ombra dell' antico rispetto verso la maestà dell' imperio.

Ma se dopo la perdita e il naufragio della flotta imperiale nel mare Adriatico, Gregorio III, e i successori di lui, Zaccaria, e Stefano II, non ebbero per parte degl' imperatori di Oriente di che temere, e furono in una piena sicurezza e tranquillità;nondimeno molto ebbero da soffrire per parte de'Longobardi,i quali avidi di soggiogarsi tutta l' Italia,per ogni leggiera cagione,e sotto qualunque pretesto occupavano le città del ducato Romano, venivano con gli eserciti fin sotto le mura di Roma, e ne devastavano il territorio, mettendo il tutto a fuoco e fiamma, senza neppure perdonare alla sacrosanta Basilica di s. Pietro *) non compresa allora dentro il recinto della città. Il timore di non cadere sotto il loro barbaro giogo, e la speranza di poter esser difesi, ed in ciò assistiti da' greci Imperatori, erano forse stati i principali motivi, pe' quali i popoli non si erano portati alle ultime estremità. Ma allorchè il santo Pontefice e il popolo Romano si accorsero, che per questa parte non eravi nè che temere, nè che sperare; pensarono più di proposito a provvedere per altro mezzo al-

*) Il signor Lodovico Antonio Muratori negli *Annali d'Italia* all' anno DCCXLI pretende, che le parole di s. Gregorio II nella seconda lettera a Carlo Martello, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 23, « Unde et Ecclesia sancti Petri denudata est, et in nimiam desolationem redacta »,non si debbano intendere della Basilica di s. Pietro, ma della Chiesa di s. Pietro, cioè della Chiesa Romana, nè altro dire esso Pontefice, se non che i beni posseduti dalla santa Chiesa Romana in vari di quei territorii, dove si faceva la guerra, erano stati devastati, e però non accordarsi colla verità, che Liutprando andasse sotto Roma,e molto meno che saccheggiasse la Basilica sacrosanta del Vaticano. Ma egli s' inganna. Conciossiachè l'Autore della vita di s. Gregorio II presso il Bibliotecario, num. XIV, p. 55, espressamente attesta, che Liutprando col suo esercito si attendò nel campo di Nerone, *veniensque Romam in campo Neronis tentoria tetendit*, qual campo, come osserva il P. Abate Galletti, ora Vescovo di Cirene, *Del Vestarario della s. Romana Chiesa*, p. 30, era appunto all' intorno della Basilica Vaticana, e s. Gregorio II nella predetta lettera, p. cit.,de' Longobardi scrive, che *Omnia . . . luminaria ad ipsius Principis Apostolorum, et quae a vestris parentibus, et a vobis offerta sunt, ipsi abstulerunt*, vale a dire i doni offerti da Carlo Martello, e da' suoi antenati o, come spiega il Cenni nella nota 1 a detta lettera, da' re di Francia, i quali doni non erano poderi, ma arredi sagri, e supellettili preziose, ad ornamento ed uso della Basilica di s. Pietro.

la propria sicurezza; e lasciato l'Imperatore, che o non poteva o non voleva difenderli, ricorsero con maggior premura di prima a una potenza straniera, qual'era quella de'Franchi. Di due solenni ambasciate spedite per tal motivo da Gregorio a Carlo Martello, che, come si è detto, sotto il titolo di maggiordomo governava dispoticamente e da sovrano il regno di Francia, fa menzione il Continuatore della Storia di Fredegario, scrittore di quei tempi, colle seguenti parole: *Eo etenim tempore bis a Romana sede s. Petri Apostoli beatus Papa Gregorius claves venerandi sepulcri cum vinculis s. Petri, et muneribus magnis et infinitis legationem (quod antea nullis auditis aut visis temporibus fuit) memorato Principi destinavit. Eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, et Romanum Consulatum praefato Principi Carolo sanciret: Ipse itaque Princeps mirifico et magnifico honore ipsam legationem recepit, munera pretiosa contulit, atque cum magnis praemiis, cum suis sodalibus Missis, Grimonem Abbatem Corbeiensis monasterii, et Sigibertum reclusum basilicae s. Dionysii Martyris, Romam ad limina s. Petri et s. Pauli destinavit.* Non sono del medesimo sentimento gli Autori circa la correzione da applicarsi a quel luogo manifestamente corrotto: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet* ecc. Il P. Le-Cointe [a]) il quale vuole, che Roma in tutti conti sia stata fino all'anno 796, cioè per lo spazio tuttavia di più di un mezzo secolo, a' greci Imperatori soggetta, pretende altresì, che in questo luogo si debba leggere: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris accederet.* Onde il patto tra Gregorio e Carlo sia stato, che questi rinunziata l'amicizia e la lega co' Longobardi, dai quali egli era stato assistito nelle sue vittorie contro gli Arabi delle Spagne, si dichiarasse in favore dell'Imperatore, e prendesse la difesa de' suoi Stati in Italia contro le invasioni de' medesimi Longobardi. Ma il P. Ruinart nelle sue note su questo luogo dell' Appendice alla Storia di Fredegario giustamente vuole, che l'emendazione e la vera lezione di esso debba essere la seguente: *eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet.* Onde Gregorio siasi impegnato con Carlo, e gli abbia promesso, che abbracciando esso l'impresa di liberare i Romani dalla tirannia de' Longobardi, egli non più curando l'Imperatore, e scosso il giogo del suo dominio come affatto inutile, e forse anche pericoloso all' Ita-

---

[a]) T. V, *ad an.* 741, num. III.

lia e a Roma, se la sarebbe intesa unicamente con esso, cui a tale effetto esibiva la dignità del consolato, o piuttosto del patriziato, e già pe' medesimi suoi legati gliene trasmetteva i pegni e le insegne: *At nisi fallor*, dice il dottissimo Ruinart, *melior est nostra lectio, qua Auctor innuit, Gregorium Carolo pollicitum fuisse, ut si Romanos a Longobardorum tyrannide liberaret, posthabita Imperatoris, qui Italiae opem non ferebat, dominatione, se Carolo Romanum consulatum collaturum.* Così certamente ha letto, o ha creduto doversi leggere questo medesimo luogo l'antico Autore degli Annali di Metz, che la medesima storia riferisce colle seguenti parole: *Epistolam quoque decreto Romanorum principum sibi praedictus praesul Gregorius miserat, quod sese populus Romanus, relicta Imperatoris dominatione, ad suam defensionem et invictam clementiam conferre voluisset* [1]). Non chiesero

---

[1]) Questo depravatissimo luogo del Continuatore di Fredegario lo avea già letto e inserito nella sua storia l'altro Continuatore d'Aimonio (lib. 4, cap. 57), ed è concepito così: *Contigit, ut eo tempore B. Papa Gregorius a Sede s. Petri claves venerandi sepulchri cum vinculis s. Petri, et muneribus magnis et infinitis, quod antea nullis auditum, aut visum temporibus fuit, per legationem memorato Principi destinaverit: eo scilicet pacto, quatenus sacram Romanam Ecclesiam a Langobardorum tyrannide liberaret, terrena coelestibus posthabens flocci penderet, et a partibus Langobardorum recederet, ac Romanum consultum praefatus Princeps Carolus sanciret*, come legge l'edizione Parigina di Andrea Wechelo, oppure come leggono altre, *Romanis consulendum transiret.* E prosegue col medesimo Continuatore di Fredegario, come Carlo ricevette graziosamente tale legazione, ed altra onorifica ne rispedì al Pontefice. Io non comprendo, perchè una Istoria copiata da altro Istorico tanto vicino a' tempi di chi prima la scrisse, la quale è chiara, e corrisponde agli altri antichi monumenti, non sia attesa dagli eruditi, e in suo luogo si abbracci colle mani, e co' piedi il medesimo racconto in Codice depravatissimo del Continuatore di Fredegario, scritto evidentemente da persona ignorantissima, che non capì l'originale o copia di cui si valse. Se non fosse mai per mettere alla tortura gl' ingegni umani, affinchè inducessero i maggiordomi di Francia ad abbandonare i Greci, co' quali non aveano che spartire; oppure i Pontefici ed i Romani che già da molti anni n'erano distaccati; ovvero dimostrassero il lor talento in disputare delle varie maniere di Consolato; o finalmente convertissero il Consolato in Patriziato. Così realmente hanno fatto gli eruditi, di maggior grido, e tutti colsero lungi dal segno. Il nostro Autore, la cui maniera di scrivere non è di trattenersi in combatter tutte le opinioni lontane dal suo proposito, s'è valuto de' medesimi errori degli altri per confermare il suo sentimento, e lo fa egregiamente. Io per me preferisco il luogo del Continuatore di Fredegario presso Aimonio a quello del Codice depravato. Le cose dette, e quelle che rimangono a dire proveranno evidentemente, se la prelazione è giusta. CENNI not. 3.ª Vedi lo stesso Cenni, *Admonit. in s. Gregorii III Epistolas Carolo Subregulo*, num. 1 seqq. *Monumentorum Domin. Pontif.* t. 1, p. 1 seqq.

adunque il Pontefice ed i Romani a Carlo, ch' ei volesse unirsi coll' Imperatore e co' Greci, ma gli promisero di non più intendersela col medesimo Imperatore, quando esso Carlo accettata la dignità del patriziato, si fosse impegnato nella loro difesa. La qual cosa è tanto evidente, che il chiarissimo Pagi non ha punto dubitato di scrivere, che il P. le Cointe mentre ha voluto il citato luogo del Continuatore di Fredegario correggere, l'ha maggiormente corrotto [a]: *dum locum illum corrigere tentat, magis corrumpit;* che quella sua emendazione e interpetrazione non si debbono ammettere: *Neque haec emendatio et interpretatio admittendae;* che finalmente non vi debb' essere verun dubbio, « quin legendum sit: *Eo pacto patrato, ut a parte Imperatoris recederet, et Romanum consulatum praefato principi Carolo sanciret* ». Lo stesso debb' essere stato il sentimento dell' ab. Fleury; poichè citando la continuazione della storia di Fredegario, racconta il fatto nella seguente maniera [b]: « Ses Legats etoient chargéz de grands presens . . et ils venoient demander du secours contre les Lombards, à condition que s' il l' accordoit, le Pape se retireroit de l' obéissance de l' Empereur qui ne secouroit point l' Italie; et donneroit le consulat de Rome à Charles ».

Ma benchè lo Storico non avesse così espressamente dichiarato la volontà del Pontefice e de' Romani di ritirarsi affatto dall' ubbidienza e soggezione verso l' Imperatore; contuttociò il fatto stesso di creare Carlo patrizio di Roma sarebbe stato un argomento ben chiaro della medesima risoluzione; non potendosi combinare insieme queste due cose: il vassallaggio verso l' imperio, e l' autorità di creare un patrizio nella persona di un principe forestiero. Il Patriziato, secondo il sentimento di Pier de Marca [c], abbracciava queste due eccellenti prerogative: 1ª la giurisdizione, che i re di Francia poteano in Roma sotto un tal titolo col consenso del Papa e del popolo esercitare; 2ª la protezione e la difesa, che i medesimi re aveano alla Chiesa Romana solennemente promessa: *Patricii nomen duo quaedam complectebatur; et iurisdictionem, qua Reges in Urbe ex consensu Pontificis et Populi Romani potiebantur; et protectionem seu defensionem, quam Romanae Ecclesiae polliciti erant.* È dello stesso sentimento anche il Pagi [d], il quale riferite queste medesime parole soggiugne, tutto ciò esser verissimo: *Quae omnia verissima*

---

a) *Ad ann.* 740, num IV et V.— b) T. IX, lib. 42, num. XXVI. — c) Lib. I, *De Conc. Sacerd. et Imperii*, cap. XII, num. IV.— d) *Ad ann.* 740, num. VIII.

sunt. E solo protestasi di dissentire dall' illustrissimo Autore, siccome eziandio da alcuni altri scrittori, quanto al tempo della prima istituzione di una tal dignità nella persona de' Franchi; essendo di parere il de Marca, aver ciò avuto principio nella persona di Carlo Martello nel presente Pontificato di Gregorio III, e il du-Cange *) con altri anche più tardi,cioè sotto Stefano II, nella persona di Pipino e de' suoi figliuoli, dopo che i Romani ebbero affatto scosso il giogo del Greco imperio, e dopo le vittorie di quei Principi contro i Longobardi: *Postquam sese a Graecanici Imperii iugo* (Romani) *subducere, Longobardis etiam devictis et superatis*; laddove il Pagi vuole, che non Pipino ma Carlo Martello fino dai tempi di Gregorio II sia stato il primo a ricevere una tal' autorità dai Romani; e molto prima, che eglino apertamente si separassero dall' imperio: il che, dice egli, non seguì se non dopo essere stato unto Pipino co' suoi figliuoli da Stefano II in

*) Il du-Cange, e chiunque è del di lui sentimento, la indovinano: primo di tutti ebbe l' onor di Patrizio il re Pipino da Stefano II e poscia i di lui figli Carlo, e Carlomanno dal medesimo Pontefice, quando si portò alla corte di Francia con sì grand' utile del Dominio temporale della s. Sede. Egli medesimo n' è testimonio indubitato (*Cod. Car.* ep. 7) scrivendo da Roma a tutti tre intitolati: *Patriciis Romanorum*, e dicendo : *Quod nullus de vestris parentibus meruit suscipere, vos suscepistis*. Il Cod. Carolino mi fa tralasciar gli Annali di Metz (an. 773) che provano il medesimo, e qualunque altro Autore. Mentre mi fa toccar con mano una verità invano contrastata dal de Marca, dal Pagi,e da altri.E che sia vero, ambedue le lettere di s. Gregorio III sono intitolate *Carolo Subregulo*, e fanno svanire le molte congetture e dispute sul sopraddetto luogo depravato di Fredegario. Una che ve n' è di s. Zaccaria (*Cod. Car.* ep. 5) ha per titolo *Pipino Maiori domus*. Tra le nove di Stefano II due ve ne sono scritte da lui (*Ib.* 10, 11) prima d' andare in Francia: una è indirizzata *Pipino Regi*, che tale lo avea dichiarato s. Zaccaria, nell' altra diretta a' Principi, o Duchi de' Franchi, li prega ad interessarsi presso *Pipinum Excell. Regem*, a favor della Chiesa. Tornato poi di Francia dopo avergli conferita la dignità di Patrizio, sempre intitola le lettere *Regi Francorum, et Patritio Romanorum*: lo che praticano i successori.Carlo Magno autor di quel Codice stimabilissimo,siccome diede a Carlo Martello suo avo l' onore di aver prese anch' egli le difese della s. Sede o perchè egli così era persuaso dalle due lettere di s. Gregorio III o perchè realmente si preparasse a difenderla, ma prevenuto da morte nol potesse eseguire: non gli avrebbe tolto quello di re nella sua carta di divisione (num. X) ove dice: *Sicut quondam, ob avo nostro Karolo, et be. me. genitore Pipino Rege*.Molto meno lo avrebbe privato della dignità di Patrizio, se almeno nella seconda lettera di s. Gregorio III lo avesse letto.Perciò vana è la fatica degli eruditi nell' interpetrare i due luoghi recati sopra, uno d' Anastasio, e l' altro del Continuator di Fredegario. Nella nota 6 (ora 11 a questo Capo) avremo altra più forte ragione. CENNI not. 4.a Vedi il medesimo, *Admonit.* cit.

Re de' Franchi: *Nam non Pipinus, sed Carolus Martellus primus hanc auctoritatem a Romanis accepit; idque antequam ii aperte ab Imperatore deficerent;quod nonnisi post Pipinum in Regem Francorum unctum contigit.*

Io certamente non niego, che i Romani non solo fino ai tempi di Pipino, ma anche più oltre, e fino a quei di Carlo, e verso la fine del presente secolo ottavo non abbiano ritenuto e praticato alcuni atti di rispetto e di ossequio verso l'imperio; ma non posso comprendere, come abbiano potuto Carlo Martello e Pipino fin dai tempi di Gregorio II e del III esercitare per consenso loro e del popolo in Roma stessa la giurisdizione e l' autorità annessa al sublimissimo grado ed onore del Patriziato, senza frattanto ravvisare ne' medesimi Romani Pontefici e popolo i diritti della Maestà. Uno di questi diritti è senza dubbio la creazione e istituzione de' magistrati. Poichè essendo la Maestà nella Repubblica e nello Stato il fonte di tutta l' autorità; i magistrati, che sotto di essa governano i popoli, non possono altronde parteciparla. Vedasi l' Arniseo, *De Jure Maiestatis*, lib. II, cap. V. Se dunque erano in quei tempi, secondo il de Marca [a]), i patrizii quei che sotto lo imperio dei principi con una somma autorità governavano le provincie : *Patritii dicti illo saeculo et superioribus, qui Provincias cum summa auctoritate sub principum imperio administrabant*; niuno avrà potuto immaginarsi di poter conferire l' autorità annessa a un tal grado , senza esser persuaso,che dall' arbitrio e volontà sua dipendesse il governo di Roma. Abbiamo appresso Paolo Diacono [b]) le parole, che profferiva l' Imperatore, allorchè creava un Patrizio, e le cerimonie, che in quella occasione si praticavano. Le parole erano le seguenti: « Perchè noi non possiamo soli portar tutto il peso del ministerio, che Dio ci ha voluto addossare; perciò noi vi eleggiamo in nostro aiuto e sollievo, e vi concediam quest' onore d' essere in nostro luogo il difensore de' poveri e delle Chiese [c]): *Nobis nimium laboriosum esse videtur concessum nobis a Deo ministerium solum procurare. Quocirca nobis adiutorem facimus, et hunc honorem tibi concedimus ut Ecclesiis Dei et pauperibus legem facias et inde apud altissimum Judicem rationem reddas* ». Ciò detto, conferivagli lo stesso imperatore le insegne della sua dignità, cioè vestivalo di un certo manto, ponevagli nell' indice destro l' anello, davagli in mano una carta, in cui erano

[a]) Lib. III, *De Conc.* cap. XI, num. VI.— [b]) *Hist. Longobard. ap. Pag. ub. sup.* n. VI.— [c]) *Vid. ap. de Marc.* lib.I, cap. XII.

scritte queste parole: *Sii tu Patrizio misericordioso, e giusto*; e finalmente ponevagli sulla fronte un cerchio o corona d'oro; simboli tutti, che nobilmente dimostrano, a qual sublime grado di onore e di autorità era dall'Imperatore innalzato il Patrizio: *Tunc induat eum Imperator mantum, et ponat ei in dextro indice annulum, et det ei bombacinum propria manu scriptum:* Esto Patricius misericors et iustus. *Tunc ponat ei in caput aureum circulum, et dimittat.* Allorchè fu da Leone III confermato a Carlo Magno l'uffizio e l'onore del Patriziato, gli fu anche spedito, oltre vari altri doni e le chiavi della Confessione di s. Pietro, il vessillo o gonfalone di Roma: *Romae*, così abbiamo appresso Egiuardo [a]), *Hadriano defuncto, Leo Pontificatum suscepit. Et mox per Legatos suos claves Confessionis s. Petri ac vexillum Romanae urbis cum aliis muneribus Regi misit.* Da questo luogo argomenta il Pagi [b]), che anche i precedenti pontefici, Adriano I, Stefano II, e Gregorio III, abbiano simili stendardi trasmessi e donati allo stesso Carlo, a Pipino, e a Carlo Martello, allorchè furono creati da essi e dichiarati [*]) Patrizi. Confuterò a suo luogo il sentimento del P. le Cointe, il quale ha preteso nel V tomo degli Annali Ecclesiastici de' Franchi, che lo stendardo trasmesso da Leone III, l'anno 796, in dono a Carlo Magno sia stato un simbolo del supremo dominio conferito dal Pontefice e dal popolo a quel monarca sopra Roma e gli Stati da essa dipendenti. Non può negarsi però, che il vessillo non sia stato sempre considerato come un segno di amplissima giurisdizione ed autorità; onde in alcune Repubbliche dell' Italia i supremi magistrati delle medesime sono stati chiamati Gonfalonieri pel gonfalone o stendardo che ricevevano in segno dell' autorità, che loro era conferita per l'amministrazione della giustizia, e per la difesa, e pel governo de' popoli. Onde similmente non può negarsi, che il conferire o mandare in dono ad alcuno il gonfalone o vessillo di una città, non possa appartenere, che a chi sia persuaso di esserne l'arbitro ed il padrone.

Della stessa dignità e autorità conferita da Gregorio a Carlo pel governo e per la difesa di Roma sotto gli auspicii del Papa, furono altresì simbolo le chiavi della Confessione di san

---

a) *In Annalib. ad ann.* 796.— b) *Ad ann.* 470, num. X, et *ad an.* 774, num. IV.

*) Carlo Martello non fu da s. Gregorio III creato, nè dichiarato patrizio di Roma. Vedi la not. 7.

Pietro, trasmesse similmente, come di sopra abbiamo veduto, al medesimo principe. Poichè, come osservano Teodorico Ruinart [a]), Niccolò Alemanno [b]), e altri gravi ed eruditi scrittori [10]), le chiavi mandate in dono a Carlo furono di altra spe-

---

[a]) *Not. ad Append. Fredeg. int. Opera s. Gregorii Turonen.* — [b]) *Dissert. de Parietin. Lat.* cap. 14.

[10]) La scorretta edizione del Codice Carolino fatta dal Gretsero ha dato finora gran pena agli eruditi, i quali hanno bensì mostrato il loro ingegno nell'interpetrar queste Chiavi: ma non si sono apposti. Che di esse ve ne fossero di due sorte lo insegnano s. Gregorio Magno in molte sue lettere, e s. Gregorio di Tours(*De glor. Mart.* cap. 28). Il primo tratta delle Chiavi colla limatura delle Catene di s. Pietro solite a mandarsi a Sovrani, a gran personaggi, e anche a Vescovi molto remoti: e l'altro parla d'altra maniera di Chiavi, le quali così descrive: *Multi et Claves aureas ad reserandos cancellos beati sepulcri faciunt, qui ferentes pro benedictione priores accipiunt, quibus infirmitati tribulatorum medeantur.* Ambedue le maniere di Chiavi, com'è palese, erano sante Reliquie: ma solamente della prima sorta le mandavano i Pontefici agl' illustri personaggi. Onde s. Gregorio M. dirigendole in Francia al re Childeberto in occasione di mandar là il nuovo Rettore del Patrimonio della s. Sede (lib. V, ep. 6) così ne parla: *Claves praeterea s. Petri, in quibus de vinculis Catenarum eius inclusum est, Excell. Vestrae direximus, quae collo vestro suspensae a malis vos omnibus tueantur.* A Reccaredo re di Spagna ne manda una sola della medesima qualità, e ne dichiara in altri termini lo stesso valore (lib.VII, ep. 127) individuandola, come presa *a sacratissimo B. Petri Apostoli corpore.* Una parimente ne manda a gran personaggio in Oriente (lib.VII, ep. 34) dicendo chiaramente: *Benedictionem vobis s. Petri Apostolorum Principis Clavem sacratissimi sepulcri eius, in qua benedictio de Catenis illius est inserta, transmisimus, ut quod eius collum ligavit ad martyrium, hoc vestrum ab omnibus peccatis absolvat.* Non essere state diverse quelle mandate a Carlo Martello e lo assicura s. Gregorio III (*Cod. Car.* ep. 1), chiamandole *Sacratissimas Claves*; o lo conferma il Continuator di Fredegario descrivendole,*Claves venerandi sepulcri cum vinculis B. Petri.* Chiavi d'altra maniera non si mandavano da' Pontefici. E s. Adriano, che le mandò al re Carlo, poscia imperadore, nella celebre lettera scritta al medesimo sopra il culto delle sacre Immagini, si vale delle stessissime parole di s. Gregorio riferite in ultimo luogo, per definirle del sepolcro di s. Pietro, contenenti le sacre catene,e venerabile Reliquia (Lab. *Conc.* t. VII, col. 958). Che più? Fino nel secolo XI s. Gregorio VII ne mandò l'anno 1079 una sola ad Alfonso re di Castiglia, facendo il maggior fondamento delle sue esortazioni ad aver la mira al regno celeste nella prosperità delle vittorie contra i Mori, in questa santa Reliquia: *Ut autem nostra exhortatio cordi vestro altius imprimatur, ex more sanctorum misimus vobis claviculam auream, in qua de catenis B. Petri benedictio continetur; quatenus per eius praesentia patrocinia uberiora erga vos beneficia sentiatis, et in amore ipsius de die in diem ferventes accendamini* (lib. VII, ep. 6). In somma è tanto certo, che specialmente i Principi sovrani non ricevettero mai Chiavi da' Sommi Pon-

cie da quelle, che s. Gregorio il grande, ed altri Sommi Pontefici hanno talora trasmesse ai Principi per divozione, e come reliquie, acciò portate sospese al collo, *ut collo suspensae*, come scrisse il già citato Gregorio al re Childeberto inviando sì fatto dono [a]), *eos a malis omnibus tuerentur*. Ma le chiavi mandate a Carlo furono quelle stesse, *quibus Templi Vaticani aptabantur fores, vel quibus Petri monumenti adyta et penetralia servabantur*. Così il citato Alemanno, il quale osserva, non essere state dagli Autori sì fatte chiavi chiamate, come le prime, benedizioni ed eulogie; nè essere state trasmesse come cose di mera divozione, ed in pegno di amicizia e di benevolenza; ma espressamente in simbolo e pegno di giurisdizione e di autorità così ampia, cui lo stesso Pontefice non dubitò di dare il titolo e nome di Regno; onde argomenta il già lodato Ruinart: *claves, quas Gregorius Carolo transmisit, veras fuisse Confessionis s. Petri claves, quas in pignus dominationis ei conferendae traditas volebat*. E ciò soggiugne egli, accennano queste parole della lettera del Pontefice a Carlo: *Coniuro te . . . per ipsas sacratissimas claves Confessionis s. Petri, quas vobis ad regnum dimisimus* [u]). Chiamò regno il Pontefice la dignità

[a]) Lib. V, Ep. 6.

tefici, se non di questa sorta, che il dubitarne sarebbe un mettere in forse la luce del sole. Ma perchè il Ruinart, e tanti uomini dottissimi, da' quali non si diparte affatto il nostro chiarissimo Autore, hanno creduto, non senza ragione, diversamente, manifesterò la causa nella nota seguente. CENNI not. 5.[a]

[u]) La prima lettera del Cod. Carolino descritto colla maggior diligenza, che seppe usarsi dal Tenguagel, Bibliotecario della augusta Biblioteca di Vienna, ove conservasi quel prezioso Codice, e pubblicato dal Gretsero, parla delle Chiavi mandate a Carlo Martello in questa forma: *Ne despicias deprecationem meam, neque claudas aures tuas a postulatione mea: sic non tibi ipse Princeps Apostolorum claudat coelestia Regna. Coniuro te in Deum vivum et verum, et ipsas sacratissimas Claves confessionis B. Petri quas vobis ad Regnum direximus, ut non praeponas amicitiam Regum Langobardorum amori Principis Apostolorum*. Non altrimenti si legge presso il Duchesne, che ristampò l'edizione di Gretsero. L'istesso Card. Baronio (ann. 740, num. 20) così parimente lesse in due esemplari di essa lettera. Onde qual maraviglia, che tanti dottissimi uomini abbiano usata tutta l'industria per darne il senso vero, o verisimile di tal periodo? Meritano essi tutta la scusa: e degni sono altresì di somma lode due chiarissimi uomini del nostro secolo Lambecio, e Gentilotti, Bibliotecarii anch' essi, come il Tengnagelio, ma molto più diligenti, ed esatti osservatori del medesimo Codice. Sono infinite le variazioni, che uno dopo l' altro hanno scoperte in esso. Nella riferita lettera con poca diversità l' uno dall' altro lessero, Lambecio *ad rogam*, e Gentilotti *ad ro-*

di Patrizio, la prefettura Urbana, e la civile amministrazione della città e del suo Stato, con una tale ampiezza ed estensione conferita al principi Franchi, che, come osserva il mentovato Alemanno, alcuni perciò hanno creduto, *Carolum Magnum*, che fu il primo che in Roma e negli altri stati Pontificii in effetto l'esercitò, esserne stato anche il supremo Signore, *rerum potitum fuisse*; benchè in realtà, come a suo luogo collo stesso chiarissimo Autore dimostrerò, egli non vi sia stato che come vicario dell' altrui supremo dominio: *Quum tamen in Pontificum ditione Carolus alienae dominationis vicarius fuerit.* Ma sia ciò com' esser si voglia, quanto sarà più ampla l' autorità conferita ai principi Franchi sotto il titolo del Patriziato, tanto questa sarà una prova più luminosa dell' avere i Romani fino dai tempi di Carlo Martello, cui da Gregorio III fu conferita sì fatta dignità, scosso il giogo del dominio de' Greci, e disposto liberamente del governo della loro Repubblica.

Oltre ai regali trasmessi a Carlo Martello fa altresì d' uopo riflettere all' espressioni delle lettere scrittegli dal Pontefice in quella stessa occasione. Poichè certamente merita particolar riflessione il leggersi in esse per la prima volta, se io non isbaglio, chiamato sovente il popolo Romano popolo proprio e particolare di s. Pietro, e della Chiesa. Così nella prima delle due mentovate lettere scrive [12]) Gregorio di pro-

---

gum, parole ambedue credute indifferenti dal du-Cange, il quale con varii esempii di carte e altri monumenti de' bassi tempi fa vedere, che si adoprava per supplica, o per memoriale che vogliamo dire. Di fatto nello stesso Codice Carolino si trova altra volta (ep. 88) in una lettera di s. Adriano a Carlo Magno: *Rogum emisimus ut penitus eum Ducem consequenter susciperemus*, che è la risposta data da' Beneventaui agli Ambasciatori Greci, cioè d'avere spediti loro messi a Carlo, e distesa una supplica, affinchè Grimoaldo fosse dichiarato lor Duca. Or si emendi sulla fede di questi due Valentuomini un errore si universale, e sì patente, con sostituire *ad rogum* in luogo di *ad Regnum*, e si vedrà come cammina bene la sentenza intera. Vedrannosi parimente andare a terra le tanto studiate interpetrazioni del luogo depravatissimo del Continuatore di Fredegario per dichiarare un falso Consolato genitor d' un Patriziato immaginario. Così resterà più valido, e più certo il fondamento del Dominio temporale della s. Sede. A tal fine pubblicai l' anno 1751 nel Giornale (p.162 segg.) ambedue le lettere di s.Gregorio III giusta l'ultima correzione del Gentilotti colle sue varianti, e colle necessarie animavversioni. CENNI not. 6.ª Vedi la nuova edizione del Codice Carolino fatta dal medesimo sig. Abate Cenni, *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. 1, p. 1 seqq., e singolarmente la nota 10 alla prima lettera, p. 22.

[12]) S. Gregorio III, Epist. I *Carol. Subregulo Cod. Carol.* num. 1, *Monumentor. Domin. Pontif.* t. 1, p. 20 seq.

vare un insanabil cordoglio, perchè tali e tanti figliuoli, quali erano i Franchi, non si sforzavano di difendere *suam spiritualem matrem sanctam Dei Ecclesiam, eiusque populum peculiarem.* Che al Principe degli Apostoli non mancavano modi di difendere la sua causa, *et populum peculiarem.* Che il Re dei Longobardi non per altra cagione perseguitava i Duchi di Spoleto e di Benevento, che per non aver essi voluto invadere e distruggere le cose appartenenti ai ss. Apostoli, *et peculiarem populum depraedari.* Che i mentovati Duchi aveano protestato di non voler condurre l' esercito contro la Chiesa santa di Dio *eiusque populum peculiarem.* Che i Longobardi del regno di Liutprando sempre aspiravano ad espugnare la Chiesa, a dissipare le cose del Principe degli Apostoli, e a ridurre in ischiavitù *eius populum peculiarem.* Perciò egli prega e scongiura Carlo di voler prontamente porgere aiuto alla Chiesa di s. Pietro, *et eius peculiari populo.* E nella seconda delle citate lettere [13]): Noi confidiamo, soggiugne egli, che voi per la vostra divozione verso il Principe degli Apostoli ubbidirete ai nostri comandamenti in ordine a difendere *Dei Ecclesiam et populum peculiarem.* E finalmente desidera, che tutte le genti conoscano la purità della fede di Carlo, e l'amore di lui verso il Principe degli Apostoli, e il suo zelo a difendere *eius peculiarem populum.* Ora qual nuova relazione, qual nuovo titolo può immaginarsi, per cui abbia potuto in questo tempo il popolo Romano cominciare ad essere considerato come popolo particolar di s. Pietro? Niuno certamente, se attendiamo ai titoli spirituali, pe' quali fu sempre Roma e il suo popolo lo speciale ovile, e il proprio e particolar gregge di Pietro. Non si può adunque immaginare altro titolo, che quello del dominio temporale, e della civile e politica subordinazione ai successori del Principe degli Apostoli, per cui abbiano cominciato i Romani ad esser chiamati il popolo proprio e particolare di s. Pietro.

Morto Gregorio III succedettegli nella Sede Apostolica il santo Pontefice Zaccaria. Trovò egli, come racconta il Bibliotecario [14]), il ducato Romano tutto sossopra e infestato dalle armi de' Longobardi, i quali anche ne aveano ridotte in loro potere, e ne riteneano quattro città, cioè, Orta, Bomarzo, Biera [15]), ed Amelia. Indotto dalle forti insinuazioni

---

[13]) *Codic. Carol.* num. II, t. eod. p. 23 seq.
[14]) O sia l' Autore della vita di s. Zaccaria presso Anastasio Bibliotecario, num. II seqq. p. 59 seqq.
[15]) In oggi Bieda, terra alcune miglia da Viterbo distante.

del santo Padre avea promesso il re Liutprando di farne la dovuta restituzione. Ma differendo quel principe l'adempimento della promessa, prese Zaccaria la risoluzione di portarsi fino a Terni, ed abboccarsi in persona con Liutprando. Dal quale accolto con gli onori dovuti da un Re cattolico al sommo Pastor della Chiesa, *omnia quaecumque ab eo petiit*, dice Il Bibliotecario [16]), *per gratiam Spiritus Sancti obtinuit.* E specialmente le predette quattro città co' loro abitatori furono al sant'uomo da quel monarca restituite: *Praedictas quatuor civitates eidem sancto cum earum habitatoribus redonavit viro.* E la donazione come di cosa sacra e appartenente alla Chiesa fu confermata solennementé in un luogo sacro, cioè nell'oratorio del Salvatore situato dentro la basilica di s. Pietro. Donò eziandio lo stesso principe al santo Padre tutti gli schiavi fatti in diverse provincie appartenenti ai Romani, e soggiugne come cosa degna di special riflessione l' Autore della sua vita, che anche gli schiavi della provincia di Ravenna, e fra essi quattro persone nobili e consolari, furono allo stesso santo Pontefice restituiti: *eidem beatissimo redonavit* [17]) *Pontifici.* E così fu confermata la pace col ducato Romano per anni venti. Finalmente effettuata la donazione o restituzione delle mentovate quattro città nelle mani del santo Padre, questi come trionfante e colla palma della vittoria fece ritorno a Roma: *Regressus est Deo propitio cum victoriae palma in hanc urbem Romam.* In tutto questo trattato non leggesi, che abbiano avuto alcuna parte l' Esarca ed i ministri imperiali. Tutto fu trattato e conchiuso tra il solo Pontefice e Liutprando come tra due sovrani, nel cui arbitrio fossero i diritti della pace e della guerra.

Composte in cotal guisa le cose col Papa e col ducato Romano, invase l'anno seguente Liutprando la provincia di Ravenna con intenzione di fare anche l'assedio della stessa metropoli. Segno ed argomento evidente, che la pace conchiusa col Pontefice e con Roma non riguardava punto l' imperatore; e che questi ed il Papa erano considerati come due sovrani, i quali avessero le loro proprie e distinte ragioni ed interessi, e de' quali uno potesse riguardarsi come amico, e

[16]) Num. VIII et IX, p. 64 seq.

[17]) Il sig. Abate Cenni, *Admonit. in s. Gregorii III epistolas Carolo Subregulo*, num. XXII, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 15, da queste espressioni *eidem sancto redonavit viro*, *eidem beatissimo redonavit Pontifici* a ragione inferisce, che s. Zaccaria venne riguardato come Principe della santa Repubblica, cioè di Roma, e delle città da essa dipendenti.

l'altro come nemico, con uno si potesse vivere in pace, e coll' altro essere in guerra. In fatti vedendo l' Esarca, e il vescovo, e i popoli di Ravenna, di Pentapoli e dell' Emilia di non poter resistere e far fronte alle forze de' Longobardi, ricorsero unitamente a Zaccaria, non già acciocchè come vassallo e suddito dell' imperio corresse colle armi e colle forze del ducato Romano in loro soccorso, ma acciocchè come amico di Liutprando volesse far l' uffizio di mediatore. Il che egli e prontamente eseguì, e felicemente conchiuse. Poichè portatosi personalmente a Pavia, indusse quel re a restituire le città occupate dell' Esarca, e specialmente Cesena con due parti del suo territorio. Ov' è ancora cosa degna di particolare osservazione, che partendosi il santo Padre da Roma per andare a Pavia, lasciò il governo di Roma a un certo Stefano patrizio e duce: *Relicta Romana Urbe Stephano patricio et duci ad gubernandum.* Chiaro argomento, che non appresso coloro, che di sì fatti titoli erano adorni, ma appresso il sommo Pontefice, era in questi tempi la suprema autorità del comando e del governo della città [18]).

Tornato Zaccaria a Roma, celebrovvi l' anno seguente [19]) un Concilio, in cui si trovano per la prima volta notati gli anni non solo di Artabasdo, che dalle truppe e da' popoli ribellati contro l' empio Costantino Copronimo era stato proclamato imperatore, e da qualche tempo in suo potere teneva la sede medesima dell' imperio; ma quelli ancora del re de' Longobardi [20]) Liutprando. Donde il Pagi raccoglie [a]) non solo essere stati in questo tempo i Romani ed i Longobardi amici, ma eziandio confederati. L' anno terzo [21]) di Artabasdo im-

---

[a]) *Ad an.* 743, num. XVI.

[18]) Quando Trasamondo Duca di Spoleto avvilito dal timore di Liutprando si rifugiò in Roma, ivi fu ben difeso non solo da s. Gregorio III ma eziandio dal Patrizio, come attesta Anastasio (sect. 207) nella vita di s. Zaccaria: *A praedecessore eius be. me. Gregorio Papa, atque a Stephano quondam Patricio et Duce, vel omni exercitu Romano.* Dice bene quest' Autore *quondam Patricio*; perchè a tempo di s. Gregorio II dovette amministrar tale uffizio con autorità Imperiale. Non era già così a tempo di s. Gregorio III molto meno a quello di s. Zaccaria, come rileva opportunamente il nostro Autore: mentre esso s. Pontefice, come Sovrano gli commette il governo di Roma in sua assenza. CENNI not. 7.ª

[19]) Cioè l' ann. DCCXLIII.—[20]) *Concil.* t. VIII, col. 290. « Factum est hoc concilium anno secundo Artabasdi imperatoris, nec non et Luithprandi regis anno trigesimo secundo Indictione duodecima ». Vedi la nota seguente.

[21]) Non meno il Baronio *ad an.* 743, num. XVII, t. XII, p. 499, che il Pagi *ad eumd. an.* num. XV crede, doversi leggere *Anno tertio Artabasdi*, e non *anno secundo*.

peratore, e l'anno XXXII di Liutprando dimostrano, dice egli, essere stati i Romani in lega coi Longobardi. E più sotto: Non si trovano mai, soggiugne egli, ne' precedenti Concilii di Roma rammentati gli anni dei re Lombardi; onde una sottoscrizione così nuova e straordinaria, e la menzione fatta de' Romani e de' Longobardi tanto nel canone XV, quanto nel decreto del sinodo, non possono se non insinuare qualche nuova confederazione fra le suddette nazioni contro Costantino Copronimo, che tutti riguardavano come nemico implacabile della Chiesa: *Non possunt non insinuare novum aliquod foedus Romanos inter et Longobardos initum adversus Constantinum Copronymum, quem tanquam Ecclesiae hostem habebant.* Io però credo di potere ancora meritamente osservare, che in una città soggetta al dominio imperiale, e ove i ministri imperiali avessero comandato, non si sarebbe mai allora permesso, che al nome ed agli anni dell'imperatore si fossero accoppiati ne' pubblici atti il nome e gli anni del regno di un re straniero.

Il poco fa mentovato eruditissimo Pagi pretende per una parte contro Nicolò Alemanno ed altri nostri scrittori, che Roma fino all'anno 754 in cui venne per la prima volta contro Astolfo re de' Longobardi **) invitato da Stefano II il re Pipino in Italia, sia stata al supremo dominio dei greci Imperatori soggetta. Ma per l'altra egli vuole e sostiene contro il P. le Cointe ed alcuni altri Scrittori francesi, che dopo quel tempo, e in conseguenza molto prima dell'anno 769 i sommi Pontefici ne abbiano avuta una vera sovranità. Ma se noi ci metteremo a disaminar le ragioni, colle quali il ch. Autore dimostra questa seconda parte della sua opinione; chiaramente, a mio giudizio, vedremo esser falsa la prima, e che i Romani Pontefici anche prima della metà del secolo VIII hanno in sostanza esercitato in Roma una sovrana autorità.

La prima ragione del Pagi *) contro il P. le Cointe e il de Marca è presa dalle lettere scritte da Stefano II al re Pipino ed a' suoi figliuoli in occasione dell' invasione del ducato Romano e dell' assedio di Roma per Astolfo re de' Longobardi. Poichè in esse, come osserva il ch. Autore, non è fatta menzione alcuna nè dell' Imperatore, nè dell' imperio Romano, nè de' ministri imperiali, e il santo Pontefice parla nelle me-

---

*) *Ad an.* 796, num. XI et seqq.

**) *Codic. Carolin.* Epist. num. IX, Chronolog. VII, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 78 seqq.

desime de' Romani come di popolo suo, e in luogo d' implorare l' assistenza dell' Imperatore, contro le armi nemiche, ricorre a quella de' mentovati Principi della Francia. Onde conchiude il Pagi: *Quis ergo sibi persuaserit, Romam tunc Imperatori paruisse, et Pontificem non ad eum, sed ad Regem Francorum eiusque filios, qui se protegerent confugisse; nulla de imperio mentione facta, sed tantum de Republica Romana, et de Romanis tanquam sibi subditis* ? Ma non può egli raccogliersi lo stessissimo argomento dalle lettere scritte da Gregorio III a Carlo Martello [23]) in una simile occasione, e per lo stesso motivo d' implorare l' aiuto di lui contro le armi, e le ingiuste vessazioni de' Longobardi ? Poichè neppure in esse si fa veruna menzione o dell' Imperatore, o dell' Imperio Romano, o de' magistrati imperiali, e perpetuamente vi si rappresenta il popolo Romano come popolo proprio e particolare di s. Pietro; il che nel linguaggio specialmente di quei tempi significa lo stesso, che l' esser suddito della Sede Apostolica e del Papa. Meritamente adunque conchiuderemo colle parole medesime poco innanzi riferite del Pagi: Chi mai potrà persuadersi, che ne' tempi di Gregorio III sia stata Roma soggètta agl' Imperatori; e che nondimeno questo santo Pontefice,non all' assistenza e protezione loro abbia avuto ricorso, ma a quella di Carlo Martello, senza fare menzione alcuna dell' imperio, ma solo de' Romani come di popolo suddito di s. Pietro ?

La seconda ragione contro i già citati scrittori raccoglie il Pagi dalla lettera VI [24]) del già mentovato Stefano II, al medesimo re Pipino, in cui gli dà nuova della morte del re Astolfo, e della pace conchiusa con Desiderio successore di lui nel regno de' Longobardi. Ove scrive fra le altre cose di avergli promesso quel re di restituirgli Bologna co' suoi confini, e di sempre vivere in pace colla Chiesa di Dio e col suo popolo, e di esser fedele al Regno de' Franchi: *Nobis* [25]) *reddendam spopondit civitatem Bononiam cum finibus eius, et in pacis quiete cum eadem Dei Ecclesia et nostro populo semper mansurum professus est, atque fidelem erga a Deo protectum Regnum vestrum esse testatus est.* Dopo le quali parole domanda il Pagi, se questi siano indizii di soggezione del Romano Pontefice e del Romano popolo verso i greci Imperatori; mentre senza di loro contraggono delle alleanze, e si portano da supremi Signori ? *Sunt ne haec indicia*

[23]) *Cod. Carol.* num. I seq. t. eod. p. 19 seqq. — [24]) *Cod. Carol.* VIII, Chronolog. XI, p. 105 seqq.— [25]) P. 110.

subiectionis Romani Pontificis populique Romani Imperatoribus graecis; cum sine illis foedera sanciant, et tanquam supremi domini sese gerant? Ma e non abbiamo noi già di sopra veduta e la confederazione di Gregorio III e del popolo Romano con Carlo Martello, coll'esibizione a questo Principe del Patriziato, quando ei volesse in luogo dell' Imperatore impegnarsi nella loro difesa? E quella di Zaccaria col re Liutprando contro l' empio Costantino Copronimo, per cui furono per la prima volta notati gli anni del Longobardico regno negli atti di un concilio Romano? E la pace conchiusa tra i medesimi Zaccaria e Luitprando senza comprendere in essa l' Imperatore; e ciò dopo la restituzione delle quattro città fatta ad istanza e nelle mani del medesimo Papa senza l' intervento, e senza menzione alcuna dell' imperio, e dei ministri imperiali? [26]) Ora sono eglino questi, per servirmi delle parole del Pagi, indizii di soggezione del Romano popolo ai greci Imperatori; mentre vediamo, che senza di loro e contraggono delle alleanze, e fanno solenni trattati, e si portano da sovrani?

Finalmente la terza ragione dello stesso nobilissimo Critico è presa dalle lettere seconda e settima [27]) di Paolo I, fratello e successore di Stefano, al medesimo re Pipino, nelle quali è trattato l' Imperatore come nemico, e non come padrone o sovrano di Roma: e da una lettera di Adriano I a Carlo Magno [28]),in cui tanto è lontano dal rappresentarci Roma come tuttavia in potere degl' Imperatori,e governata dai prefetti imperiali, e ad essi soggetta, come hanno voluto il P. le Cointe e il de Marca; che anzi significa a Carlo aver eglino in mente di ricuperarla colla forza delle armi, ed essersi a tal fine confederati con quattro duchi d' Italia: *Tantum enim abest, ut Roma in potestate Imperatorum fuerit, ut Hadrianus Papa in Epistola ad Carolum Magnum anno 775 data, quae ordine quarta est, testetur, eos de ea vi occupanda cogitasse; et ad eumdem finem cum quatuor Italiae Ducibus foedus iniisse.* Ma non si è egli mostrato, che Gregorio II e i Romani sotto il di lui Pontificato si armarono con-

---

[26]) A questo argomento dà luce, e forza maggiore ciò che raccoita lo Scrittore della vita di s. Zaccaria presso il Bibliotecario num. XII seqq. p. 67 seqq. riferendo quanto operò questo santo Pontefice per liberare Ravenna, e la Pentapoli dall' eccidio, che loro minacciava il Re de' Longobardi, e indur questo a restituire all' imperio i territorii di Ravenna, e la città di Cesena.

[27]) *Cod. Carol.* num. XV, Chronol. XVIII, t. I, *Monumentor. Dominat. Pontif.* p. 152 seqq., e num. XXXIV, Chronol. XXV, p.175 seqq.—[28]) *Cod.Carol.*num. LIX, Chronol. LVII, t. eod. p. 343 seqq.

tro Leone Isaurico come contro un dichiarato nemico? Che se all' Esarca imperiale fu negato l' ingresso nella città, e che però gli fu d' uopo di unirsi co' Longobarbi, e venire con un esercito appresso alle mura di Roma? Che il medesimo Imperatore dovè spedire sotto Gregorio III, successore del secondo, ne' vicini mari una flotta per obbligare colla forza i Romani a soggettarsi all' imperio? Che finalmente essendo quella flotta miseramente perita, Leone per isfogar la sua rabbia, e vendicarsi di Roma e de' Papi, invase i ricchi patrimonii già da gran tempo nella Sicilia e nella Calabria dalla Sede Apostolica posseduti? Non è egli adunque ugualmente vero, che ancora in quei tempi erano dagl' Imperatori riguardati i Romani piuttosto come nemici, che come sudditi; e che tanto è da lungi, che abbia Roma allora ubbidito ai medesimi Imperatori, o sia stata governata dai loro prefetti, e soggetta alle loro leggi; che anzi hanno dovuto costoro, benchè inutilmente, ricorrere alla forza delle armi per obbligarla a tornare alla primiera ubbidienza? Laonde siccome i Romani Pontefici prima dell' anno 796 furono padroni e sovrani di Roma; così lo furono prima dell' anno 754 e della spedizione del re Pipino in Italia; sotto le limitazioni però, che nei seguenti capitoli diviseremo.

CAPO III.

I popoli di Ravenna, di Pentapoli, e dell' Emilia, scosso il giogo dell' imperio, si misero sotto la protezione e difesa de' romani Pontefici; i quali perciò cominciarono a riguardare questi medesimi popoli come un gregge loro particolare, e alla loro cura e vigilanza non solo spirituale, ma eziandio temporale dalla divina Provvidenza raccomandato

Scosso che ebbero il giogo dell' imperio, in detestazione della crudele persecuzione eccitata contro le sacre Immagini e contro i cattolici difensori di esse dall' empio Leone Isaurico, i Romani ed altri popoli dell' Emilia, di Pentapoli, e di Ravenna, ed elettisi i proprii duci e magistrati; fu d' uopo che eglino pensassero e provvedessero alla loro comun difesa e salute. Per ciò fare e conseguire con maggior vigore e successo, niente più loro convenne, che stare uniti, e darsi scambievolmente la mano. Onde abbiam di sopra veduto, che il sacrilego Imperatore conceputo l' empio disegno di fare assassinare o imprigionare e condur via da Roma il santo Pon-

tefice Gregorio II, si commossero quei di Pentapoli, e gli eserciti di Venezia, e ad alta voce si protestarono, che non avrebbero mai condisceso alla morte del santo Padre, e che anzi per la difesa di lui virilmente avrebbono combattuto. E in effetto, come soggiugne il Bibliotecario [1]), non meno che alla propria sicurezza, a quella provvidero del loro santo Pastore. Che se in Ravenna [2]), per la presenza dell' Esarca, fu il popolo per qualche tempo in due fazioni diviso, altri tenendo le parti dell'Imperatore, e altri quelle del Papa: *Alii consentientes impietati Imperatoris*, *alii cum Pontifice et fidelibus se tenentes;* prevalse però alla fine il partito cattolico, e in un civile combattimento rimase trucidato ed estinto lo stesso Esarca [3]), il quale più volte avea procurato di eseguir gli ordini e le commissioni imperiali contro la vita del forte e vigilante pastore.

Ma siccome al Papa molto giovò l' assistenza dei Ravennati e di que' di Pentapoli contro le insidie e violenze de' Greci; così a quei popoli fu necessaria e molto giovò l' assistenza e protezione del Papa contro la tirannia e le intraprese de'Longobardi; i quali sembrano aver favorito la rivolta de' primi contro l' imperio non tanto per zelo di religione, quanto per opprimerli e ridurli più facilmente sotto il loro dominio. Ma gl' Italiani, che finallora erano stati fedeli all' imperio, molto erano lontani dall' avere scosso il giogo de' Greci per passare sotto quello de' Longobardi, alle cui maniere e costumi, che tuttavia riguardavano come barbari, non sapevano accomodarsi. Onde se pensarono a mettersi in istato di non temere i sacrileghi attentati degli eretici Imperatori, pensarono altresì a non divenire preda e provincia del Longobardico regno. Al che certamente ei non potevano meglio prov-

[1]) O l' Autore della vita di Gregorio II presso il Bibliotecario, num. XVII, p. 29 seq. Veggasi anche il num. XVI, p. 28.—[2]) *Ibid.* num. XVIII, p. 31.

[3]) Lo stesso Scrittore (Anast. sect. 185) prosegue numerando i popoli che si diedero a' Longobardi, i quali parver loro meno odiosi, che per l' addietro, rispetto all' empio Augusto: e poco sopra avea detto, che i popoli d' Italia dappertutto *Duces elegerunt*, ribellandosi apertamente dall' Imperadore. Questo è il primo periodo della libertà degl' Italiani, che scossero il giogo de' Greci. E qui riguarda Teofane, sebbene ne fa ingiustamente autore il s. Pontefice: *Qui Romam, atque Italiam, totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili, quam Ecclesiastica, et ab eius imperio subtraxit*. Ma Natale Alessandro, e Francesco Pagi tra gli altri scrittori provano con forza e chiarezza, avere anzi il s. Pontefice impedita ogni innovazione sulla speranza che Leone si ravvedesse. Cenni not. 8.ª Veggansi le note 10 e segg. al capo I.

vedere, che col mettersi sotto la protezione del Principe degli Apostoli; il quale da tutti i regni dell' Occidente, come scrivea Gregorio II a Leone Isaurico [4]) imperatore, era considerato come un terreno Dio: *Quem omnia Occidentis regna velut Deum terrestrem habent;*| e però anche i Successori di lui vi erano in una somma venerazione, e tutto l' Occidente parea dipendere da' loro cenni: *Occidens universus ad humilitatem nostram convertit oculos;* ed eglino pareano sedere in Roma come plenipotenziarii ed arbitri della pace [5]): *Pacis arbitros ac moderatores esse.* Per la qual cosa vediamo, che qualunque volta i mentovati popoli dell'Italia furono assaliti dalle armi de' Longobardi, subito ricorsero ai sommi Pontefici i quali per soccorrerli e liberarli, intrapresero lunghi e penosi viaggi, si esposero a molti e gravi pericoli ed incomodi, e profusero i loro tesori. Così avendo il re Liutprando formato il disegno di sottomettersi l' Esarcato, e la Pentapoli, e l' Emilia; il santo Pontefice Zaccaria, di ciò pregato da Eutichio Patrizio ed Esarca; prima per mezzo de' suoi Legati, e coll' offerta di molti doni: *missa legatione et muneribus;* pregò quel Principe di voler desistere da quella impresa, e restituire ai Ravennati le città occupate, e specialmente Cesena con tutto il suo territorio. Ma non avendo per un tal mezzo nulla ottenuto, si mise egli stesso in viaggio, e come vero pastore, dice il Bibliotecario [6]), lasciò le proprie pecore, cioè Roma ed i Romani, e accorse alla liberazione di quelle che erano per perire: *sicut vere pastor, relictis ovibus, ad eas quae periturae erant, liberandas occurrit.* Onde giunto nelle vicinanze di Ravenna, tutto il popolo, che con gran festa, e con inni di lode, e con lagrime di tenerezza fu ad incontrarlo fuori della città, lo salutò ed accolse con questa tenera acclamazione: *Bene venit Pater noster, qui suas reliquit oves, et ad nos qui perituri eramus, liberandos occurrit.* Indi senza temere nè le ingiurie, nè gli affronti, nè la morte medesima, *non mortis timore perterritus,* proseguì intrepidamente il viaggio fino a Pavia, ove ottenne da Liutprando la restituzione delle usurpate città. Nel qual fatto il de Marca, e dopo di esso il Pagi [a]) non hanno potuto non riconoscere, essersi in questi tempi i Romani

---

[a]) *Ad ann.* 743, num. XIV.

[4]) Epist. I, *Concil.* t. VIII, col. 666. — [5]) Epist. ead. col. 663.
[6]) Cioè l' Autore della vita di s. Zaccaria presso Anastasio, num. XII seqq. p. 67 seqq.

Pontefici incaricati della cura e sollecitudine delle cose appartenenti all' imperio; e benchè i magistrati imperiali, che secondo essi tuttavia risedevano non solo in Ravenna, ma altresì in Roma, tenessero le redini del governo; nondimeno nella somma dignità del Pontefice essere stata allora tutta la speranza di conservare l' Italia [a]): *Non potest liquidius demonstrari, retentam hac tempestate a summis Pontificibus Imperii curam; et Imperatorios Magistratus Ravennae et Romae rebus administrandis praefuisse ; ita tamen ut spes omnis conservandae Italiae in summa Pontificis dignitate collocata esset.* E in fatti siccome le città prese dal ducato Romano furono da Liutprando donate o piuttosto restituite a Zaccaria; così i luoghi dell' Esarcato dai regii uffiziali, che per comandamento del medesimo re accompagnarono lo stesso santo Pontefice, furono ad esso restituiti e consegnati, e non all' Esarca, o ad altro imperiale ministro: *In quo loco* [1]) *ei*, a Zaccaria Liutprando, *vale faciens, cum digna ordinatione eum ad repedandum absolvit, dans in obsequium eius duces et primates suos, sed et alios viros, qui saepe dicta Ravennatium territoria et Caesenam redderent: et ita factum est.* Argomento non oscuro, che di quei luoghi intendeva il re Longobardo di far piuttosto un sacrifizio a san Pietro, che di farne una dovuta restituzione all' imperio [2]). Onde essendo stati occupati di nuovo quei luoghi dal re Astolfo, Stefano II, come vedremo,gli ripetè come suoi,e come beni non tanto alla Repubblica, quanto alla Sede Apostolica appartenenti ; perchè già stati restituiti alla Repubblica in considerazione di s. Pietro e del Papa, che la stessa Repubblica aveano sotto la loro autorevole protezione.

Morto Liutprando, e cacciato dal regno Aldeprando di lui nipote , che già da alcuni anni regnato avea insieme collo zio, fu eletto in re de' Longobardi Rachis; cui subito fu spedita da Zaccaria una solenne legazione, a effetto di rinnovar con esso i trattati di pace fatti co' suoi predecessori. E conciosiacosachè la pietà e sollecitudine del santo Padre non più era ristretta fra i confini del Ducato di Roma, fu ella

---

[a]) Lib. III, *De Conc.* cap. XI, num. V.

[1]) Nella vita di s. Zaccaria presso Anastasio, num. XVI, p. 72.

[2]) Il sig. Abate Cenni, *Admonit. in s. Gregorii III epistolas Carolo Subregulo*, num. XXII seq. *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. I, p. 15 seq. è di parere,che la restituzione fosse fatta all' imperio. Certo però è, che il mediatore di quella fu il Pontefice, e che egli dimandò a Liutprando che « ablatos fines Ravennatium urbis sibi redonaret, simul et castrum Caesinate ».

procurata e conchiusa per anni venti non solo a favor de' Romani, ma eziandio a favore degli altri popoli dell' Italia: *Ad* [9]) *quem missa legatione . . . usque ad viginti annorum spatium inita pace, universus Italiae quievit populus.* Ma questo trattato fu dopo alcuni anni violato, e la pace turbata per l' assedio di Perugia; cui avrebbe dovuto succedere quello delle altre città della Pentapoli, se lo stesso sommo Pontefice non avesse placata e disarmata l' ira del re. A tal fine si partì di nuovo il santo Padre da Roma, e portossi speditamente a Perugia, e con molti doni e preghiere fece desistere Rachis da quella impresa: *Impensisque* [10]) *eidem Regi plurimis muneribus, atque oppido eum deprecans, opitulante Domino, ab obsessione ipsius Civitatis eum amovit.* Tutte le quali cose dopo aver riferito, e attentamente ponderato il chiarissimo Tomassino soggiugne, indi chiaramente raccogliersi, essere stata in quei tempi appresso il Papa la somma amministrazione di Roma e dell' Esarcato: mentre vediamo aver' esso conchiusi trattati di pace, impedito le guerre, difese e ricuperate le piazze, allontanato i nemici, ed essere stata la sua autorità sommamente rispettata e dall' Imperatore e da' Regi circonvicini [a]): *Dilucidum hic est plane, penes Papam fuisse summam administrationem Romae et Exarchatus, ipsum pacis foedera sanxisse, bellis obviasse, urbes defendisse ac recuperasse, hostes propulsasse, authoritate apud Imperatorem et Reges circumiacentes plurimum valuisse.* Donde lo stesso chiarissimo Autore immediatamente conchiude, che quantunque il Pontefice non ne portasse ancora il nome e le insegne, era nondimeno appresso di lui la sostanza e il vigore del principato; così disponendo la Provvidenza tra quei gran turbini e rivoluzioni di cose: *Ita iam re, necdum nomine, principatus penes illum erat, moderante his omnibus Numinis providentia inter tantas bellorum tempestates.*

Non minor cura e sollecitudine per la conservazione dell' Esarcato di Ravenna, e delle altre Città, e per la loro liberazione dall' oppressione de' Longobardi dimostrò Stefano II, successore di Zaccaria. Era in quel regno a Rachis (che venuto a Roma a' limini degli Apostoli, e deposta la regia porpora, la corona, e lo scettro, avea ricevuto dalle stesse

---

[a]) III P. *De Benef.* I, I, c. 29, num. VI.

[9]) Lo Scrittore della vita di s. Zaccaria, num. XVII, p. 73 seq.
[10]) Nella vita stessa, num. XXIII, p. 79 seq.

mani del Papa il santo abito Benedettino) succeduto Astolfo suo fratello: il quale rotta perfidamente la pace, che nel principio del regno confermato aveva, oltre infinite altre violenze ed ostilità commesse nel ducato Romano, avea eziandio occupato Ravenna colle altre città dell' Esarcato. Stefano adunque, che ad imitazione del suo predecessore riguardava eziandio questi popoli, non meno che i Romani, come alla sua difesa e special protezione raccomandati; inviò, come ha scritto il Bibliotecario [11]), infinite volte a quel Re innumerabili doni, pregandolo istantemente per la restituzione del gregge alla sua cura commesso, e delle sue perdute pecorelle: *Immensis vicibus, innumerabilia tribuens munera, deprecatur pro gregibus sibi a Deo commissis et perditis ovibus*. Ma e quale era questo gregge alla cura particolare del santo Padre dalla Provvidenza raccomandato, e quali erano queste pecorelle perdute? Ce lo dichiara il medesimo Storico colle seguenti parole: *Scilicet pro universo exercitu*, o piuttosto *Exarchatu* [12]) *Ravennae, atque cuncto istius Italiae provinciae populo*. I quali popoli, essendo Astolfo principe cristiano e cattolico, non in altro senso poteva il santo Pontefice riguardare come pecorelle perdute, che per essere state, coll'esser ridotte sotto il giogo de' Longobardi, smembrate da una repubblica che già aveva lo stesso sommo Pontefice per suo particolar capo, governatore, e pastore.

Ma non bastando nè ambasciate, nè preghiere, nè doni a muover l' animo del re Astolfo a far la dovuta restituzione delle usurpate pecorelle, e a farlo desistere da' suoi malvagi disegni, fece alla fine Stefano sull' esempio de' suoi tre gloriosi predecessori, la risoluzione di ricorrere al re Pipino [13]). Invitato da questo ad andare in Francia, e messosi a tale effetto in viaggio, volle prima incamminarsi verso Pavia, per fare in persona come l' ultimo tentativo sul fiero Principe dei Longobardi. Ma questi, nell' accostarsi il Papa alla mentovata città, spedigli in contro i suoi Messi per avvisarlo, di non prendersi la libertà e l' ardire di fargli parola intorno alla restituzione di Ravenna e dell' Esarcato e degli altri luoghi della Repubblica, che tanto esso, quanto i re suoi predecessori avevano col valore delle loro armi occupati. Ad una tale ambasciata replicò francamente il santo Padre, che per

---

[11]) Cioè l' Autore della vita di Stefano II, num. XV, p. 97 — [12]) Come realmente si legge ne' Mss. Vedi la vita di Stefano II. num. XV, p.97. — [13]) Di questo ne ho parlato nella nota I (ora 35 al capo I) Cenni not. 9.ª

niun timore o rispetto egli avrebbe mancato di promuovere appresso lui una così giusta domanda. Onde giunto a Pavia, e abboccatosi col Re, coi doni e colle lacrime procurò d' espugnare la sua durezza, *ut* [14]) *Dominicas, quas abstulerat, redderet oves, et propria propriis restitueret.* Chiamò Stefano i popoli dell' Esarcato pecore del Signore, *Dominicas oves*, e chiese ne fosse fatta la dovuta restituzione. Ma tali pecore, che, come ognun vede, per titolo particolare eran pecore del Signore, a chi dovevano restituirsi se non al Papa? Il quale anche dovea esserne per conseguenza in modo particolare e principe e pastore. Onde anche il lodato Tomassino intorno a queste medesime parole del Bibliotecario riflette, che Stefano le mentovate città e provincie ripeteva come cose già al romano Pontefice appartenenti: *Has urbes repetebat Pontifex et provincias, ut ad Romanum iam Pontificem pertinentes.* Nè ingiustamente; essendo egli da tanto tempo il loro padre e protettore, che solo vegliava alla loro difesa; che tante volte avea per la loro salvezza profuso i proprii tesori, ed esposto anche a gravi pericoli per lo stesso fine la vita; che tante volte le avea sottratte al tirannico dominio de' Longobardi; e che dopo avere gl' imperatori deposto il pensiero delle cose d' Italia, solo reggevavi le redini del governo: *Qui patrem illis se*, segue a dire il Tomassino [a]), *et patronum spiritualem temporalemque exhibebat iamdiu, qui regebat et tuebatur, qui earum saluti thesauros suos toties impenderat, vitam impendere toties praesto fuerat, qui Longobardorum tyrannicae dominationi toties subduxerat, qui unus gubernacula tractaverat, ex quo Imperatores his se Italiae curis penitus exuissent.* Furono però con Astolfo inutilmente gettate e lagrime, e preghiere, e regali; per la qual cosa fu Stefano costretto a proseguire, l' intrapreso viaggio verso la Francia; ove conchiuse un trattato col re Pipino, e indusselo a passar le Alpi, e venire in Italia con un esercito, per mettere a dovere colla forza delle armi il feroce e superbo Longobardo. Della quale spedizione però non è ancor tempo di ragionare.

Trattanto dalle cose narrate chiaramente a mio giudizio, risulta, che i popoli dell' Italia dipendenti per lo innanzi dall' imperio, allorchè pensarono a provvedere alla loro sicurezza, e a mettersi in istato di non essere oppressi nè dalle vio-

---

[a]) III P., *De Benef.* l. I, c. 29, num. VII.

[14]) Nella vita di Stefano, num. XXI, p. 101.

lenze de' Greci Imperatori, nè da quelle de' Longobardi, non formarono come diversi stati o repubbliche separate senza veruna lega o società fra di loro; ma piuttosto si unirono e confederarono insieme per la comune salvezza. Ciò chiaramente raccogliesi da quanto per una parte si è dimostrato aver fatto i popoli di Ravenna e della Pentapoli per salvar Gregorio II dalla crudele persecuzione di Leone Isaurico eretico Imperatore, e dalle insidie e violenze degli Esarchi, e altri ministri imperiali; e da quanto per l'altra parte vediamo aver fatto diversi sommi Pontefici per liberare quei popoli dalla schiavitù ed oppressione de' Longobardi. Con non minore evidenza dagli stessi fatti risulta, essere stata questa una confederazione, come dicesi, ineguale; avendo i popoli confederati riguardato, e rispettato il Papa come loro capo e pastore; e questi riguardato, e protetto, e difeso quei popoli come sue pecore. Onde Stefano e Zaccaria gli piangevano come smarriti e perduti, allorchè gli vedeano ridotti sotto il dominio de' Longobardi. Se noi solamente consideriamo la generale dipendenza del mondo cattolico dal Romano Pontefice, e la relazione che passa fra tutti i fedeli e i successori del Principe degli Apostoli, non meno appartenevano al loro gregge, ed erano loro pecore i Longobardi già da molto tempo cattolici, che gli altri popoli dell'Italia. Onde, se a ciò solo facciasi riflessione, passando i sudditi dell'imperio dal dominio de' Greci Augusti, persecutori dei Papi e dei cattolici, e difensori ostinati dell'eresia, a quello de' Longobardi, principi, come si è detto, cattolici, e zelanti veneratori delle sacre Immagini, non avrebbono dovuto i Pontefici riguardarli in tal caso come pecorelle perdute, ma piuttosto come già messe in sicurezza. Eravi adunque, oltre al comune della cattolica professione, un altro più stretto vincolo, che più intimamente i mentovati popoli univa ai Romani Pontefici, e da essi faceali dipendere come da loro speciali e protettori e pastori; onde il passare sotto il dominio di altri Principi, benchè cristiani e cattolici, era per essi come un perdere il lor pastore, ed esser tirati fuori del gregge, ed esser pianti e ricercati come pecorelle smarrite [15]). E in verità chi senza ciò potrebbe comprendere, qual motivo avrebbono i Papi potuto avere per impegnarsi con tanto zelo alla conservazione e difesa di ciò che allora in Italia diceasi Romana Repubblica? Quale interesse avrebbe potuto impegnarli in procurare con tanto ardore i

[15]) Valido argomento della volontaria dedizione de' popoli a s. Pietro e a' di lui Successori. Cenni not. 10.ª

vantaggi de' Greci Imperatori, che da sì gran tempo sperimentavano persecutori sanguinarii e crudelissimi della Chiesa? Niuno di certo, specialmente se riflettiamo, avere in questa stagione regnato in Oriente il Copronimo, mostro il più detestabile, cui la divina vendetta per prova de' giusti, e gastigo degli empii, abbia giammai confidato le redini dell' imperio. Onde possiamo argomentare, che se in Italia non si provavano gli effetti del suo sacrilego furore, ciò non poteva altronde procedere, che dal non esserne in queste parti più rispettati ed eseguiti i comandi. Laonde lo zelo, ch' eccitò i Papi alla conservazione della Repubblica, e alla difesa non meno di Ravenna e dell' Esarcato, che di Roma e del suo Ducato, non potè aver altro incentivo e fondamento, che l' esser eglino divenuti di questa Repubblica i capi. E così Roma, che per la loro residenza era il centro della Religione per tutto il mondo cattolico, cominciò ad essere la metropoli anche civile di questa parte d' Italia: la qual prerogativa parea piuttosto esser convenuta a Ravenna, dopo avervi fissata gli Esarchi la loro residenza, e prima di essi i Re Goti la sede dell' Italico Regno.

CAPO IV.

Benchè i Romani Pontefici non abbiano lasciato in questo intervallo di tempo di onorare, per quanto era in essi, e le circostanze de' tempi e degli affari lo permettevano, gl' imperatori; ciò però non impedisce, che non sia stata appresso di loro, se non il nome e la forma esteriore, almeno la sostanza e la forza del Principato

Allorchè nell' Italia si promulgò, che Leone Isaurico perseguitava in Oriente i cattolici, e profanava e faceva in pezzi le sacre Immagini, e che altrettanto ei voleva e comandava, che fosse fatto nell' Occidente; tutta l' Italia, come di sopra abbiamo veduto, si sollevò, e si accese il fuoco della ribellione fino a tal segno, che già trattavasi tra i popoli sollevati di eleggere un nuovo Imperatore, e condurlo con un esercito a Costantinopoli, e collocarlo in luogo dell' empio Leone a mano armata sul trono. Ma gli distolse da una tale intrapresa il santo Pontefice Gregorio II sulla speranza della conversion di quel Principe. Anzi essendosi di poi uniti per la comune difesa e quella del Papa i Romani e i Longobardi; ed essendosi i primi, cacciati i ministri imperiali, eletti i

proprii duci e magistrati, il santo Padre non cessò mai di ammonirli, di non voler dipartirsi dall' amore e dalla fedeltà verso il Romano imperio: *Sed ne desisterent ab amore vel fide Romani imperii, admonebat.* Onde benchè il santo Pontefice non abbia impedito, che i popoli si mettessero in istato di non temere le violenze de' sacrileghi Imperatori, e de' loro ministri; tuttavia non approvò, anzi procurò d' impedire, che eglino scuotessero affatto la soggezione, e mancassero all' amore e alla fede dovuta all' imperio [1]). La stessa fu altresì la mente de' suoi santissimi successori nella Cattedra di s. Pietro; onde nè da lui, nè da questi si mancò mai agli atti di rispetto e di ossequio, che salva la propria indennità e sicurezza, e quella de' popoli confederati, potettero rendersi alla imperial maestà. Così il mentovato Gregorio, riconciliatosi, per la mediazione del re Liutprando, coll' Esarca Eutichio, ricevettelo in Roma; e ad istanza di lui fece marciare le Romane milizie contro quel Tiberio cognominato Petasio, che si era fatto proclamare re de' Romani; e la sua testa recisa fu inviata a Costantinopoli, in argomento certamente della fedeltà e dell' amore verso l' Imperio, in cui Roma tuttavia, per quanto l' era possibile salva la sua difesa [2]), perseverava. Così Gregorio III, successore immediato del II, ben quattro volte spedì suoi nunzii a Costantinopoli con efficacissime lettere e fulminanti decreti per lo ristabilimento delle sacre Immagini. Il che egli non avrebbe avuto l' ardimento di fare, se avesse mai fomentato la ribellione contro l' imperio [3]); nè gl' infu-

[1]) Vedi la nota 10 al capo I, e il P. Bianchi, *Della potestà indiretta della Chiesa*, lib. II, § XVI, num. XIV.

[2]) Questo avvenimento accadde prima dell' anno 730, in cui si vuole, che s. Gregorio II disperando la conversione di Leone sciogliesse gl' Italiani dal debito di ubbidirgli, e di pagargli i tributi, e dalla circostanza del medesimo avvenimento accennata nel capo I di questa Dissertazione apparisce, che l'esercito non era a disposizione dell' Esarca, ma a quella del Papa. Lo stesso dicasi della lettera scritta da s. Gregorio ad Orso Doge di Venezia (presso il Baronio *ad ann.* 726, num. XXVII), acciocchè aiutasse l' Esarca alla ricuperazione di Ravenna occupata dai Longobardi.

[3]) Quando ancora fosse stato deposto Leone Isauro da tutto l' imperio, non che privato unicamente della dominazione di Roma, e di altre province d' Italia, non doveva per questo Gregorio III perder di mira il ravvedimento di quel Principe, e cessar di ammonirlo, e la privazione della dominazione di Roma, e di varie provincie d' Italia per causa dell' eresia vestendo le ragioni di pena Ecclesiastica, e medicinale dava tuttavia luogo di cercare l' emenda di Leone, per la quale sarebbe cessata la pena, ed avrebbe egli potuto ricuperare l' imperio che aveva perduto in Italia. Vedi il P. Bianchi, *Della potestà indiretta della Chiesa*, lib. II, § XVI, num. XVI.

riati Augusti avrebbono mancato di far valere questa ragione politica [4]) nell' arrestar come fecero e maltrattare i medesimi nunzii. Così Zaccaria successor di Gregorio inviò anch' egli suoi nunzii e sue lettere a Costantino Copronimo [5]), e lo richiese fra le altre cose di far donazione alla Chiesa di due tenute [6]), che appartenevano al pubblico. Il che egli graziosamente impetrò. Così Stefano II, successore di Zaccaria, ricevè più volte e i Messi e le lettere imperiali, per cui gli era comandato, ora d' interporsi appresso del re Astolfo per la restituzione delle città usurpate all' imperio, e ora di portarsi pel medesimo fine personalmente a Pavia [7]). Il che egli prontamente eseguì. Anzi più volte fece lo stesso Pontefice e per suoi nunzii e per sue lettere intendere a Costantino, che facea d' uopo venire in Italia con un esercito per liberarla dalla oppressione de' Longobardi [8]). Finalmente i treprecedenti Pon-

[4]) Che gl' infuriati Augusti facessero anche valere la ragione politica della sotrazione di Roma dalla loro ubbidienza, fino a tanto che persistessero nella eresia, e nella empietà, in arrestar come fecero, e maltrattare *i* nunzii di Gregorio III, nè lo afferma, nè lo nega l'Autore della vita di questo santo Pontefice presso Anastasio. Racconta però, num. XIV, p. 55, che Gregorio inviò una legazione a Carlo Martello per implorare il suo aiuto e la sua protezione contro le violenze de' Longobardi. Or, se i Romani senza l' intervenimento di una autorità che li disciogliesse dal vincolo di fedeltà verso il legittimo Principe, avessero anche temporaneamente rifiutata la sua dominazione, non avrebbe potuto Gregorio ricorrere a difesa loro a Carlo Martello senza fomentarne in certo modo la ribellione. Vedi il P.Bianchi, *loc. cit.* num. XIV.—[5]) Vedi la nota 3.

[6]) Le due tenute, o masse, che Zaccaria impetrò da Costantino Copronimo furono Ninfa, e Norma, come attesta l' Autore della sua vita presso Anastasio, num. XX, p. 77; e queste masse non erano situate nel Ducato Romano: onde dalla donazione fattane dal Copronimo o per gratitudine al santo Padre, per la cui mediazione Liutprando aveva desistito dal disegno d' invadere Ravenna e la Pentapoli, e aveva restituito i territorii tolti all' Esarcato, o per guadagnarne l'animo su la speranza di ricuperare col di lui intervenimento la provincia perduta in Italia, malamente inferisce il sig. Muratori all' anno DCCLIV, che tuttavia durava in Roma l' autorità imperiale, e che nè i Papi, nè i popoli si erano sottratti dall' ubbidienza dell' Imperatore. Vedi il P. De Magistris, *Delle Osservazioni* ecc. lib. III, num. XXVI segg.

[7]) Lo scrittore della vita di Stefano II, presso il Bibliotecario, num. XV, p. 98 seq., dice: « A regia urbe coniunxit saepedictus Johannes imperialis silentiarius cum missis ipsius sanctissimi Pontificis deferens secum . . . iussionem imperialem in qua erat insertum, *ad Langobardorum regem eumdem sanctissimum papam esse properaturum ob recipiendam Ravennatium urbem*, *et civitates ad eam pertinentes* ».

[8]) Quindi unicamente si può ricavare, che i Romani Pontefici, i quali, come dice il nostro Autore, per una precisa necessità in quei scabrosissimi tempi avevano preso le redini del governo di

tefici segnarono i loro diplomi, e gli Atti de' loro sinodi con gli anni degl' Imperatori [9]) Leone Isaurico, e Costantino Copronimo, con quella notissima formola: *Data etc. imperante piissimo Augusto Leone, imperii eius anno etc. sed et Constantino magno Imperatore eius filio, anno etc. indictione etc.*

Tutti questi argomenti, che da' nostri avversarii più del dovere sogliono esagerarsi, provano certamente, che i Romani Pontefici non hanno eccitato i popoli a ribellarsi, nè mantenuta o fomentata la ribellione; provano eziandio, che non con animo e diretta intenzione di dominare, nè per ambizione o avidità dell' imperio, ma per una precisa necessità hanno preso in quelli scabrosissimi e difficilissimi tempi le redini del governo; provano finalmente, che per quanto era in essi, non hanno mancato i Papi di riconoscere e venerare la maestà degl' Imperatori, e di farne eziandio valere l' autorità; e però essere stati alieni dall' arrogarsi i titoli, gli onori, le prerogative, e le insegne di principi e di sovrani. Ma se nei tempi, di cui parliamo, non sono stati i Pontefici principi e sovrani di nome, lo erano però di fatto: *Re, necdum nomine,* dicono il Tomassino ed il Pagi [10]), *principatus penes illos erat*; e se in molte cose lasciavano che avesse luogo l'autorità imperiale; nondimeno le parti più essenziali della sovranità erano da essi esercitate; e già erano nelle loro persone, se non gli ornamenti e la forma esteriore, la forza almeno, la sostanza, e il vigore del principato. Nè gli addotti argomenti ci persuaderanno il contrario, quando vogliamo riflettere, che nel medesimo tempo, nel quale i due Gregorii, e Zaccaria, e Stefano II rendevano quegli atti di ossequio e di rispetto all' imperio; eglino, e non gli Esarchi, dispone-

---

Roma, e del suo Ducato, erano pronti a renderle all' Imperatore, purchè si ravvedesse, e cessasse di combattere la cattolica religione, e spedisse un esercito per difendere Roma, e le città da Roma dipendenti, e per liberare l' Italia dalle molestie, e violenze de' Longobardi. Vedi il Cenni *Admonit. in Stephani II literas*, num. II.

[9]) Le date ne' Pontificii Diplomi segnate con gli anni degl' Imperatori, e di altri Principi vagliono per nota e per carattere dei tempi, non sempre per argomento di temporal soggezione, come prova il nostro Autore nel capo VIII. Aggiungasi, che nelle date accennate Leone, e Costantino Copronimo, siccome vengono chiamati Imperatori e Signori, così appellati sono piissimi. Or chi dirà, che i Romani Pontefici riguardassero que' Principi da loro per motivo dell' eresia tanto abborriti e condannati, per pii ed ortodossi? Vedi il P. Bianchi, § cit. num. XVI.

[10]) *Ad an.* 796, num. X. Ma il Tomassino, *Vet. et Nov. Eccles. Discipl.* t. III, lib. I, cap. XXIX, num. VI, edit. Paris. 1688, p. 94, dice: « Ita iam re, necdum nomine Principatus penes illum (*Pavam*) erat ».

vano a lor talento, delle Romane milizie; eglino soli senza la partecipazione dell' imperio e degl' imperiali ministri conchiudevano co' Longobardi i lor trattati di pace; eglino di proprio movimento, e senza il consenso della corte di Costantinopoli o di Ravenna, spedivano per affari politici ai Principi stranieri solenni legazioni, e da essi le ricevevano; eglino finalmente offersero, e conferirono ai medesimi Principi la dignità del Patriziato di Roma [11]); dignità, che, come abbiamo veduto, autorizzava quei Principi a prender le armi, e a passare in Italia co' loro eserciti in difesa della stessa città, e della Romana Repubblica contro i loro nemici, e contro chiunque avesse tentato di opprimerle, e ridurle in servitù. Non era egli questo un esercitare gli atti di una vera sovranità, e possederne tutta la forza e il vigore, senza nondimeno prenderne i titoli, anzi con lasciarne gli onori e gli ornamenti all' imperio ? Ma tale era la situazione de'pubblici affari e nell' Oriente e nell' Occidente, che nè i Romani Pontefici potevano dispensarsi dal provvedere alla difesa dell' Italia e di Roma; e gl' Imperatori di Costantinopoli da essi dovevano riconoscere, e loro essere obbligati, se tuttavia conservavasi nell' Italia e in Roma qualche sorta di rispetto pel nome, e per la maestà dell' imperio. Nell' Occidente i Longobardi, popolo fiero e bellicoso, che già tenevano la maggior parte delle provincie d' Italia, facevano, come già si è veduto, tutti gli sforzi per soggiogarsene il rimanente e Roma stessa. In Oriente poi l' apostasia, e le crudeli persecuzioni contro i cattolici degli eretici Imperatori, e pe' loro sregolamenti e disordini, e per le frequenti ribellioni de' popoli, e per le invasioni dei barbari, e specialmente de' Saracini, erano in tal disordine e confusione le cose, che appena potevano essi supplire a difendere e conservare le parti più vicine, e più intime dell' imperio. E però costretti ad abbandonare l' Italia; cui altresì erano in orrore per le loro eresie e sregolatezze; diedero giusto motivo agl' Italiani di provvedere alla loro necessaria difesa, e di collegarsi a tal effetto co' Principi forestieri. Il che eglino non avrebbono potuto in altro modo ottenere, che sotto la direzione, e mediante l' autorità de' Romani Pontefici; i quali però furono autorizzati a esercitare per tal effetto gli atti i più essenziali del principato e della sovranità. Ma di un tal punto più di proposito si tratterà ne' due seguenti capitoli.

Atteso adunque un tal sistema, e una sì fatta combinazio-

[11]) Si è parlato di ciò nella nota 4 (al presente 8 al capo II).

ne di cose, non potea l' autorità de' Romani Pontefici non essere in Roma e nell' Italia più rispettata, eziandio ne' politici affari, di quella de' ministri imperiali, e de' medesimi Imperatori, i quali contenti di un sì bel titolo, lasciavano queste province in preda al furore e alle desolazioni de' barbari, e permettevano, che dei Papi fosse tutta la cura di ristorare le piazze, di rispingere i nemici, e di mitigare colla profusione de' loro tesori l' ingordigia de' Longobardi: *Ubi propulsandi hostes*, dice il dottissimo Tomassino [a]), *ubi resarcienda moenia*, *ubi pecunia submovendi Longobardi*, *nec operae Pontifex nec sumptibus parcebat*. Per la qual cosa, soggiugne il ch. Autore, necessariamente maggiore dovea essere in Roma l' autorità del Pontefice, che quella o del Patrizio, o del Duce, o dell' Esarca, o dell' Imperatore medesimo, che l' antico capo dell' imperio lasciava esposto senza difesa alle violenze de' suoi nemici [b]): *Quae quum ita se haberent, non iam fieri poterat, quin potior esset Romae Pontificis authoritas, quam vel Patritii, vel Ducis, vel Exarchi, vel Imperatoris ipsius, qui Caput Imperii hostibus diripiendum obiiciebat*. E le stesse cose scrive in sostanza anche il Pagi, costretto finalmente a confessare, che sino dai tempi di Gregorio II, la somma amministrazione di Roma e dell' Esarcato era stata appresso i Romani Pontefici; avendo eglino e difesa la città, e respinti i nemici; onde se non quanto al titolo, era nondimeno appresso di essi la sostanza e la forza del principato [c]) : *Antea quidem penes Gregorium II, et eius successores summa Romae et Exarchatus administratio fuerat; ii Urbes defenderant, et hostes propulsarant. Sed tunc licet re, necdum tamen nomine, principatus penes illos erat.*

Ciò che diciamo de' Romani Pontefici non era in quei tempi cosa singolare e senza esempio. Ciò che erano allora i Papi in Italia, cioè principi e sovrani in sostanza, ma senza i titoli e gli ornamenti del principato e della sovranità, era stato Carlo Martello, ed era dopo di lui Pipino suo figliuolo nelle Gallie. Contenti essi del titolo di Maggiordomo, e lasciato il nome, gli ornamenti, e le insegne reali agli ultimi re della stirpe de' Merovingi, reggevano dispoticamente e da sovrani la Francia. Essi erano, che a chi più loro piaceva, intimavan la guerra, essi che facevan la pace, essi che ricevevano le legazioni de' Principi, che adunavan gli stati, che disponevano delle pubbliche cariche. Onde con unanime senti-

[a]) III P. *De Benef.* lib. I, cap. 29, num. III.— [b]) *Ibid.* num. IV. — [c]) *Ad ann.* 796, num. X.

mento gli antichi Storici hanno lasciato scritto, che appresso i Maggiordomi o Prefetti del Palazzo erano allora tutte le forze e la potenza del regno, e che ad essi apparteneva la somma dell' imperio, benchè del nome e dell' apparenza non fossero ancora spogliati i posteri del gran Clodoveo: *Nam et opes et potentia regni* (così fra gli altri Eginardo [12]) nella Vita di Carlo Magno) *penes Palatii Praefectos, qui Maioresdomus dicebantur, et ad quos summa Imperii pertinebat, tenebantur; neque Regi aliud relinquebatur, quam ut Regio tantum nomine contentus .... in solio resideret, ac speciem dominantis effingeret.* E specialmente di Pipino ha scritto Ottone Vescovo di Frisinga [13]), che prima di essere anche di nome, egli fu di fatto re de' Franchi: *Pipinus re prius, ex hinc nomine simul ac re Regnum Francorum gubernavit.* Per la qual cosa interrogato il Pontefice Zaccaria, se fosse lecito trasferire nella persona di lui anche il nome, e lo scettro, e la corona, e le altre insegne reali, rispose, essere ben cosa giusta, che fosse trasferita la regia dignità in colui, che già ne aveva tutta la potestà: *Melius* [14]) *esse illum Regem, apud quem summa potestatis consisteret.* Ora quel che i mentovati Scrittori hanno detto di Pipino, e prima di lui di Carlo Martello, esser eglino stati, regnando tuttavia gli ultimi re della Merovingica stirpe, re de' Franchi, se non di nome, certamente di fatto; io giudico doversi dire de' Romani Pontefici rispetto alle province dell' imperio in Italia; cioè che senza gli accidenti, e certe inutili o poco rilevanti prerogative del principato, ne abbiano avuta la sostanza e il vigore, dopo che gl' Italiani, scosso il giogo dell' imperio, si elessero i propri Duci, e dopo che gl' Imperatori, lasciata quasi in abbandono l'Italia, non più pensarono a difenderla dalle nemiche incursioni, e a metterla in sicurezza contro le armi e gli sforzi de' Longobardi.

---

[12]) *Historiae Francorum Scriptorum, opera et studio Andreae Du-Chesne*, edit. Paris. 1636, t. II, p. 94. — [13]) *Chronic.* lib. V, cap. XXIII, edit. Basil. 1569, p. 102. Vedi lo stesso, lib. eod. cap. XXI, p. cit.

[14]) Eginardo *in Annal. ad an.* 749. *Hist. Franc. Script. Du Chesne*, t. II, p. 234. Negli Annali Loiselliani, *ad an.* 749, t. eod. p.25, si legge: « Zaccharias Papa mandavit, ut melius esset illum Regem vocari qui potestatem haberet, quam illum qui sine Regali potestate manebat ». Vedi le testimonianze degli altri Storici riferite dal P. Bianchi, *Della potestà indiretta della Chiesa*, lib. II, § XI, num. IX, e dal P. M. Mamachi, *Origin. et Antiq. Christian.* t. IV, p. 224 seq. nelle note.

CAPO V.

I Cattolici hanno avuto per la loro sollevazione contro gl' imperatori Iconoclasti, e per sottrarsi dalla loro ubbidienza, un più specioso motivo, che contro gl' imperatori Gentili, e gli altri principi eretici. Tutto l' Occidente e tutto l' Oriente furono nell' ottavo e nel nono secolo di un medesimo sentimento, e concordemente approvarono, che sia lecito ai sudditi difendere eziandio colle armi alla mano la cattolica Religione dalle violenze e dagl' insulti degli eretici imperatori

Conciosiacosachè il primo e principal motivo, che ebbero i Romani e gli altri popoli dell' Italia di prender le armi, e di cacciare i ministri imperiali, ed eleggersi i proprii duci e governatori, e di abbandonare l' imperio, e di collegarsi coi Longobardi e coi Franchi, fu, come si è già dimostrato, la difesa della cattolica Religione, da Leone Isaurico, e da Costantino Copronimo suo figliuolo, per una lunga serie di anni crudelmente perseguitata; tutti gli Autori, i quali sostengono, non esser lecito ai sudditi neppure contro i principi apostati ed eresiarchi, e spietati e sanguinarii persecutori, difendere colle armi alla mano il regno di Dio sulla terra, cioè la dottrina della Fede, e il sincero e legittimo culto della divinità; condanneranno eziandio per conseguenza come ingiusti e iniqui attentati le mentovate intraprese de' Romani e degli altri popoli dell' Italia contra gl' Iconomachi Imperatori. Che farò io dunque, essendomi impegnato a sostenere, che gl' Italiani scossero in quella occasione con giusto titolo il giogo dell' Imperio, e colle armi alla mano si mantennero nell' osservanza de' paterni riti, e nel libero esercizio della cattolica Religione? Dovrò io forse impegnarmi a sostenere, che i Romani Pontefici per una potestà indiretta sui temporali de' principi possono in tali casi assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà prestato ai loro sovrani, e autorizzarli a negare i tributi, e a prender le armi, e a collegarsi coi principi stranieri per la propria difesa e della propria religione? Ma ciascun vede, quanto il trattare in tutta la sua estensione una simile controversia, con tanto calore in questi ultimi tempi agitata e dibattuta, e di cui tanto è stato scritto, e di cui tanto e nelle scuole e nelle accademie, e fuori di esse ancora e si parla e si disputa [1]), sarebbe fuor

[1]) Questa controversia, dopo la stampa della presente Dissertazione, fu trattata in tutta la sua estensione dal P. Gian Antonio

di proposito, e fatica inutilmente gettata; e quanto ciò mi devierebbe dall' argomento, e mi condurrebbe fuori di strada. Per contenermi adunque dentro i confini della materia, di cui mi sono proposto di ragionare, ristrignerò il discorso a questi due punti particolari: I° Benchè i popoli abbiano potuto soffrire in pace l' eresie e le persecuzioni de' precedenti Imperatori; non così però hanno dovuto soffrire quella degl' Imperatori Iconoclasti. II° Dimostrerò, di qual peso sia, o debba essere l' autorità di tanti sommi Pontefici, e di tutto il mondo cattolico, che nell' ottavo e nono secolo approvarono, che l' Italia per motivo di religione si fosse sottratta dall' ubbidienza, e scosso avesse l' indegno giogo degli eretici Imperatori.

La persecuzione eccitata contro la Chiesa dagli eretici Iconoclasti molto era differente da quelle, che commosse aveano contro i Cristiani i Gentili, e contro i Cattolici gli altri eretici. I Gentili primieramente tanto erano lontani dal prendersela direttamente, e con espressa e dichiarata intenzione contro Dio, e l' onore e il culto divino, che anzi si dichiaravano di perseguitare i cristiani come rei d' ateismo, e per vendicare il culto e l' onore de' proprii numi, a cui quelli contro le leggi ed istituti, creduti i più sacrosanti delle nazioni, aveano rinunziato, per venerare in luogo di essi un Uomo nella Giudea crocifisso. Gli altri eretici poi benchè in realtà errassero, ed impugnassero alcuna delle verità insegnate da Cristo, che tutti i cristiani fanno professione di riconoscere per Maestro infallibile ed incapace d' errare; nondimeno gli effetti esteriori della lor collera e del loro ingiusto furore non andavano a scaricarsi direttamente sopra il medesimo Cristo, ma sopra uomini creduti da essi, benchè stoltamente, dello stesso Cristo nemici. Ma quanto agl' Iconoclasti, la loro persecuzione era direttamente contro le Immagini di Gesù, riconosciuto da essi e confessato comunemente per vero Dio, e in conseguenza ella era direttamente contro il medesimo Dio; e gli effetti del loro sdegno non solo andavano a cadere sopra i cattolici difensori delle medesime sacre Immagini, ma sopra le stesse Immagini indegnamente da essi profanate, vilipese, fatte in pezzi, e condannate alle fiamme. Ora da questa differenza sembrami di poter giusta-

---

Bianchi nell' opera intitolata: *Della indiretta dipendenza della potestà temporale del Regno dalla potestà spirituale del Sacerdozio nella Cristiana Religione* libri VI, e dal P. M. Mamachi, *Originum et Antiquitatum Christianarum*, lib. IV, cap. II, § IV, t. IV, p. 158 seqq.

mente raccogliere, che quantunque abbiano potuto i Cristiani soffrire in pace le persecuzioni de' Gentili, e degli altri Eretici; non hanno però dovuto sopportar quelle degli eretici iconoclasti, ma con un santo e lodevole zelo hanno fatto i più grandi sforzi per impedirle, ed hanno procurato, eziandio colle armi alla mano, e col chiamare in loro soccorso i principi stranieri, di mettersi in sicurezza ed in istato di non temerle. Nelle persecuzioni dei Gentili e degli altri Eretici, la guerra, come si è detto, non era direttamente contro Dio, ma contro i Cristiani e i Cattolici, contro i loro beni, i loro comodi,le loro vite; ed eglino erano ben padroni di farne un sacrifizio all'Altissimo; ed in facendolo gli rendevano il più certo ed illustre testimonio della lor fede, del loro amore, e della lor religione. Molto diverso però sarebbe stato il giudizio, che di essi avrebbe dovuto formarsi, se in vedendo le persecuzioni, che dagli uomini empii si facevano contro le sacre Immagini, le avessero sofferte in pace, e tollerate con pazienza, nè si fossero armati alla loro difesa, nè avessero provveduto alla loro sicurezza. Fa d' uopo esser ben languido nella fede, e tiepido nella carità, e senza senso di religione, per non accendersi ed infiammarsi di un santo zelo in vedendo fare ogni genere di strapazzi, ed ogni sorta d' ingiuria alle immagini del Crocifisso, e non accorrere, e non pensare ad impedire un così orribile attentato contro la maestà dell' Altissimo. Onde vediamo, che percuotendosi in Costantinopoli per ordine di Leone Isaurico a gran colpi una celebre Immagine del Salvatore da un ministro imperiale [a]); i cattolici,che ciò videro, non potettero contenersi dall' urtar nella scala, sulla cui cima quegli era salito, e precipitarlo insieme con essa, e così fargli pagare il reato della sua sacrilega temerità. Come potrebbe portare il titolo di fedele ed amante suddito del suo principe, chi vedendolo affrontato da un parricida, se ne restasse ozioso; e non accorresse a difenderlo?

Ma il mentovato esempio un altro argomento ci somministra del differente giudizio, che noi dobbiamo formare delle

---

[a]) Alcune divote donne, che si trovarono presenti, quando il Ministro Imperiale volle eseguire l' ordine dell' empio Leone di fare in pezzi la statua del Salvatore detta *Antifonete*, lo scongiurarono acciò desistesse da quel sacrilego attentato, e poichè egli senza far conto delle loro preghiere salita una scala per tre volte colla scure percosse nella faccia la santa Immagine, quelle non potendo reggere alla veduta di sì enorme attentato, tirata la scala lo fecero cadere a terra, e a colpi di bastone l' uccisero. Vedi la 1ª lettera di s. Gregorio II a Leone Isauro, *Concil.* t. VIII, col. 662 seq.

persecuzioni dei Gentili, e di quelle degl' Iconoclasti contro la religione. Sono a tutti ben noti gli antichi canoni della Chiesa, che severamente vietavano di rovesciare e fare in pezzi gl' idoli, di presentarsi spontaneamente a' tiranni, di dir loro parole, che ne provocassero lo sdegno; e di ricevere nel numero de' Martiri coloro, che dopo simili attentati fossero stati tormentati ed uccisi. Ma quei zelanti e fervorosi cristiani, che per impedire e vendicare il detestabile affronto fatto alla Immagine del Salvatore, precipitarono il ministro Imperiale, e spontaneamente si professarono e dichiararono cattolici e veneratori delle sacre Immagini, e anatematizzarono pubblicamente l' Imperatore; e però furono per suo ordine crudelmente tormentati, e messi a morte; niuno ha dubitato di riporli nel numero de' santi Martiri, niuno ha loro negato gli onori, le corone, e le insegne del Martirio: *Siquidem hoc debet vere martyrium censeri.* Così l' anonimo Scrittore dei loro Atti [a]), il quale anche ci avverte, non esser eglino stati tutti, o del sesso donnesco, o dell' infima plebe, il cui zelo non secondo la scienza, si abbia potuto scusare per l' ignoranza: ma esser stati fra essi, e sacerdoti, e diaconi, e persone a Dio consacrate, e in dignità costituite; il cui gran numero noto a Dio solo, non gli era stato possibile di rilevare: *Multique illa eadem die redimiti fuere corona martyrii: inter quos erant mulieres ac viri, Sacerdotes ac Levitae, innuptae ac Moniales, Praesides ac subditi: quorum numerum et nomina solus novit Dominus: neque enim tanta in nobis est facultas, ut numerum eorum inire possimus.* Or donde mai una così differente disciplina della Chiesa verso i cristiani, i quali imprudentemente provocavano ed assalivano i Gentili veneratori de' falsi numi; e verso i Cattolici, che insultavano i nemici e i profanatori delle sacre Immagini? Non altronde, lo penso, che dal considerare, che quantunque abbiano potuto i cristiani soffrire in pace, e deplorare l' ignoranza e la cecità de' Gentili nell' adorare i falsi Dei; non hanno però dovuto esser freddi ed immobili spettatori delle atroci e pubbliche ingiurie fatte direttamente contro le Immagini del loro Dio e Signore da chi spacciavasi di professare con essi una medesima religione.

Un non meno illustre argomento della medesima verità ci somministra la differente condotta tenuta dai Principi cattolici verso gli altri Principi eretici, e verso gl' Imperatori Ico-

---

[a]) *Ap.* Bolland. IX Aug.

noclasti. Poichè vediamo, che quantunque nelle altre eresie i Re e Principi cattolici dell'Occidente non abbiano mai preso le armi per vendicare i torti e le ingiurie fatte ai cattolici sudditi dell'imperio in Oriente dagli eretici Imperatori, nella occasione però di questa tutti i Principi e popoli dell'Occidente e del Settentrione si sollevarono per vendicare le ingiurie fatte alle sacre Immagini in Costantinopoli e nell'Oriente, e per impedire, eziandio colla forza delle armi e collo spargimento del sangue, che il simile non succedesse anche in Roma, e nelle altre provincie soggette all'Imperio nell'Occidente. Abbiamo di ciò una indubitata testimonianza nelle lettere di s. Gregorio II a Leone Isaurico. Poichè in esse [1]) primieramente il santo Padre lo avverte, che essendosi divulgata per tutto l'Occidente e pel Settentrione la fama de' torti da lui fatti in Costantinopoli alla Immagine del Salvatore, quei medesimi Principi, che con un sommo rispetto ricevuto avevano e venerato le Immagini imperiali di esso: *Laureata tua receperunt, ut Reges a Regibus honore adfici convenit;* aveano le medesime Immagini, per un giusto zelo di vendicare le ingiurie fatte a quelle di Cristo, gettate per terra e conculcate, e in varie guise sfregiate: *Tunc proiecta Laureata tua conculcarunt, et faciem tuam conciderunt.* Gli fa in oltre sapere, che non deponendo egli l'empio disegno di spedire a Roma ad abbattere e fare in pezzi l'Immagine di s.Pietro: *Aisque: Romam mittam, et Imaginem sancti Petri confringam*; gli fa, dico, sapere, che tutti i regni e popoli dell'Occidente, che veneravano il santo Apostolo quasi un nume terreno, erano in armi per vendicare e impedire un tale attentato; e però si protesta di dover essere, dopo datogli un tale avviso, innocente del sangue, che in una tale occasione sarebbesi sparso, e che tutto sarebbe andato a cadere sulla sua testa: *Quod si quospiam ad evertendam Imaginem miseris sancti Petri, protestamur tibi, innocentes sumus a sanguine, quem fusuri sunt, verum in cervices tuas, et in caput tuum ista recident.* E in effetto già più volte abbiam ricordato, che i Longobardi in quella occasione si unirono coi Romani, disposti ancora a portar la guerra in Oriente; e che lo stesso s'impegnarono di fare ancora i Franchi, richiesti dallo stesso santo Pontefice della loro assistenza contra le sacrileghe violenze degli eretici Augusti.

Che tali movimenti de' Principi Occidentali contro gli Orientali siano stati giusti e conformi ai principii del naturale di-

[1]) Epist. I *Concil.* l. cit., col. 662 seqq.

ritto, chiaramente raccogliesi dalla dottrina del Grozio nel suo libro secondo del Diritto della Pace e della Guerra; ove benchè non approvi, che tra i cristiani un principe, o una nazione faccia la guerra ad un altro per motivo di religione, o, come egli dice, per diverse particolari interpetrazioni de' comuni dogmi rivelati dal cielo; stabilisce nondimeno, esser giusto motivo ad un popolo di far la guerra ad un altro, allorchè questi è reo di manifesta empietà ed irreligione, contro la stimata da loro e comunemente venerata divinità [a]: *Justius illi puniuntur, qui in eos, quos Deos putant, irreverentes atque irreligiosi sunt.* E questa, soggiugne egli, fu una delle cagioni della guerra del Peloponneso tra i Lacedemoni e gli Ateniesi, come può vedersi appresso Tucidide (lib. I); e di quella degli Anfittioni contro i Cirrei, come appresso Plutarco in Solone; e di quella di Filippo il Macedone contro i Focensi, del cui sacrilegio scrisse Giustino (lib. VIII) che si avrebbe dovuto espiare colle forze di tutto il mondo confederato: *Atque haec caussa inter ceteras adlata belli Peloponnesiaci inter Athenienses et Lacedaemonios, et a Philippo Macedone in Phocenses: de quorum sacrilegio sic Justinus: Quod Orbis viribus expiari debuit.* Dicano ciò che vogliono, e pensino altresì come vogliono gl' Iconoclasti; tutti gli uomini per un certo naturale istinto, e innato sentimento sono portati a tenere per fatte agli originali le ingiurie, che sono fatte ai loro ritratti; e quei medesimi Principi, che strapazzarono con tanta indegnità le Immagini di Cristo e dei Santi, avrebbono severamente punito i minori strapazzi, che fossero stati fatti alle loro statue; e quando si fossero trovati in istato di ciò intraprendere, avrebbono intimata la guerra ai Principi dell' Occidente; i quali, come abbiamo veduto, in vendetta degli strapazzi fatti a quella del Salvatore, conculcato aveano e sfregiato le loro Immagini imperiali. Sentivano adunque ancor essi nel loro interno, che le ingiurie fatte alle Immagini vanno direttamente a ferire gli Originali; e però il loro sacrilego attentato contro le Immagini del nostro Dio e comune Signore, e della sua Madre, e de' suoi Santi, era degno della comune esecrazione, e di essere espiato colle forze, non solo de' Longobardi e de' Franchi, ma di tutto il mondo, per un sì giusto motivo strettamente confederato: *Quod Orbis viribus expiari debuit.*

Finalmente non sarà fuor di proposito l' addurre in questo luogo, per giustificare la condotta di Gregorio II e de' Roma-

[a]) Lib. II, cap. XX, num. LI.

ni, e dimostrarne maggiormente il diritto e l'equità, l'addurre, dico, e rappresentare il sentimento di Lodovico Maimbourg, nemico, come ognun sa, dichiarato della potestà indiretta dei Papi sul temporale dei Re. Gregorio II, dice egli [4]), può esser considerato e in qualità di Papa, e in qualità di primo cittadino Romano. Come Papa, egli scrisse all' Imperatore Iconoclasta quelle belle e lunghe lettere; nelle quali, congiugnendo alla forza la tenerezza, e lo ammonisce, e lo riprende, e l'esorta, e lo prega, e lo minaccia de' divini giudizii. Ma poi ben lungi dal deporlo dall' imperio, egli impedisce, per quanto può, che tutta l'Italia non si rivolti contra di lui, e non elegga un altro Imperatore; mantenendo nell'ubbidienza i popoli, che volevano scuotere il giogo insopportabile di un sì cattivo Principe. Ma quando egli vide, che Leone sempre più s' indurava nell' empietà; che egli avea intrapreso due o tre volte di farlo assassinare; e che egli univa tutte le forze dell' imperio per venire a fare in Roma, come egli pubblicamente se ne vantava, ciò che di già fatto aveva in Costantinopoli, per abbattervi le sacre Immagini, e tutto mettervi a fuoco e a sangue; allora, dopo che come sommo Pontefice l' ebbe dichiarato scomunicato, egli fece come primo cittadino di Roma unitamente con gli altri ciò che la legge naturale permette, cioè di toglier le armi a un furioso, e impedì che non gli fossero pagati i tributi, di cui egli si prevalesse per desolarli e distruggerli, e poi si mise co' Romani sotto la protezione di Carlo Martello [5]), a fine di conservare, e di mettere in sicurezza la loro religione, e le loro vite. Così il Maimbourg in un trattato composto espressamente per dimostrare, che i Papi non hanno alcuna autorità neppure indiretta sul temporale dei Re. Io qui non voglio esamire, se Gregorio abbia fatto le cose già divisate in qualità di sommo Pontefice, o in qualità di primo cittadino di Roma. Bastami di presente, che in negando i Romani, con autorità e consenso di lui, come egli dice, i tributi a Cesare, per togliere di mano le armi a un furioso; e in collegandosi con Carlo Martello, per mettere in sicurezza le loro vite e la loro religione, eglino abbiano operato conforme ai lumi della ragione ed equità naturale. Ciò che il Maimbourg, come abbiamo veduto, espressamente confessa.

---

[4]) Maimbourg, *Traité historique de l' etablissement et des prérogatives de l' Eglise de Rome, et de ses Evesques, à* Paris 1685, chap. XXIX, p. 331 seq.

[5]) Gregorio III, e non Gregorio II ricorse alla protezione di Carlo Martello. Vedi la nota 35 al capo I.

Alle fin qui addotte ragioni si aggiugnerà un grandissimo peso, quando dimostrisi, di qual forza sia o debba essere l'autorità di tanti sommi Pontefici, e di tutto il mondo cattolico, che nell' ottavo e nono secolo approvarono, che l' Italia per motivo di religione si fosse sottratta dall' ubbidienza, e scosso avesse l' indegno giogo degli eretici Imperatori. Il che di certo, supposte le cose dette, non sarà per me una difficile impresa. Gregorio II, come più volte abbiamo veduto, se non approvò la guerra offensiva, e che gl' Italiani la portassero fino a Costantinopoli e nelle viscere dell' imperio, sperando la conversione dell' empio Principe: *sperans conversionem Principis*; approvò nondimeno la difensiva, e che Roma si mettesse in istato di non temere gli eserciti e le flotte imperiali. Gregorio III, successore immediato del II, dopo avere anch' egli fatte tutte le prove per espugnare l' ostinazione del furibondo Leone, disperato finalmente di poterlo guadagnare, e ridurre nel diritto sentiero, fece similmente ricorso a Carlo, col patto e condizione espressa di romperla affatto col perfido Imperatore, e di abbandonar le sue parti: *Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet.* Zaccaria successor di Gregorio riconobbe per legittimo Imperatore Artabasdo, e con gli anni dell' imperio di lui segnò gli atti de' suoi Concilii, e regnando quegli in Costantinopoli, fece lega col re Liutprando contro l' empio Costantino Copronimo cacciato dai cattolici dell' Oriente per opera dello stesso Artabasdo dal trono. Stefano II e in persona, e per mezzo de' suoi Legati ottenne dal re Pipino, che l' Esarcato di Ravenna e le altre provincie levate dagli artigli de' Longobardi, non fossero ai Greci Augusti restituite, ma donate al Principe degli Apostoli, ed alla Chiesa Romana. S. Paolo I, fratello e immediato successore di Stefano, eccitò con replicate lettere il re Pipino a mantener la Sede Apostolica nel possesso dell' Esarcato di Ravenna e delle altre provincie contro le armi e gli eserciti imperiali, spediti d' Oriente ad invadere e ricuperar quegli Stati. Nè minore fu la sollecitudine e di Stefano III, successore di Paolo, e di Adriano I, successore di Stefano, in ammonire e stimolar Carlo Magno a difendere non solo contro le invasioni de' Longobardi, ma eziandio contro gli ultimi sforzi e tentativi de' Greci gli Stati dei quali era in possesso la Chiesa. Argomento evidente dell' esser eglino stati pienamente persuasi di avervi sopra un certo, e sicuro, e incontrastabil diritto. Succeduto finalmente ad Adriano, Leone III, senza punto consultare i Greci Augusti,

o richiederne il loro consentimento, fece di proprio movimento come rinascere nella persona di Carlo le insegne ed i titoli dell' imperio.

Natale Alessandro, volendo provare contro l' autorità degli Storici greci, non aver Gregorio II sottratto i popoli dell' Italia dall' ubbidienza de' greci Imperatori, si serve fra gli altri anche di questo argomento. Un Pontefice così dotto non ha certamente potuto ignorare la tradizione de' Padri, i quali insegnano, doversi ubbidire agl' Imperatori anch' eretici in ciò che appartiene ai diritti della Repubblica; ed essendo stato così santo, ed osservante delle medesime tradizioni, non mai le avrebbe in un punto così essenziale e di sì gran conseguenza violate [a]): *Pontifex doctissimus traditionem Patrum non ignoravit, nec ab ea, qui sanctissimus erat, ac traditionis retinentissimus atque observantissimus, deflexit. Porro Patres Imperatoribus, etiam haereticis, obsequendum docent in iis quae iura Reipublicae spectant.* Similmente volendo lo stesso Autore contro l' autorità di tutti i Latini storici di quei tempi provare, non essere stato per autorità del Pontefice Zaccaria nè deposto Childerico III, nè rivestito delle regie insegne Pipino; non è, dice egli, verisimile, che Zaccaria, predicatoci da Anastasio per uomo mansuetissimo, di savii costumi, e di tutte le virtù adornato, siasi dipartito dalla dottrina de' suoi predecessori, e dalla tradizione della Sede Apostolica, da cui certamente egli sarebbesi dipartito, se mescolato si fosse nella deposizione di Childerico, e nell' intrusione in suo luogo del re Pipino [b]): *Verisimile non est, Zachariam (quem Anastasius in eius vita,* Virum mitissimum, suavem, omnique bonitate ornatum, *praedicat) a suorum Decessorum doctrina, et Sedis Apostolicae traditione defecisse. At ab ea defecisset, si Childericum tertium exauctorasset, Regnumque ad Pipinum transtulisset.* Benchè nulla vagliano così fatti argomenti e congetture in aria contro l' evidenza de' fatti, vagliono però molto, supposta la evidenza de' fatti a persuaderne e comprovarne il diritto. Potrò io dunque con molto più giusta ragione nella seguente maniera argomentare. I due Gregorii, II e III, Zaccaria, Stefano II, Paolo I, Stefano III, Adriano I, e Leone III, sono stati Pontefici di gran dottrina, e di eccellente pietà; in quanto dotti, non hanno potuto ignorare nè i sentimenti de' loro Predecessori, nè le tradizioni de' Padri, nè i Canoni delle di-

---

[a]) Diss. I *in Hist.* Sacc. VIII.— [b]) *Ubi supr.* Dissert. II.

vine Scritture, nè i principii del diritto e dell' equità naturale; e in quanto sono stati santissimi, non è credibile, che eglino abbiano trasgredito gli esempii de' loro maggiori, e tutte le leggi, divine, ecclesiastiche, e naturali. Ora egli è certo, che i mentovati sommi Pontefici per la difesa della cattolica religione ed hanno approvato, che i Romani si armassero contro le sacrileghe violenze degli eretici imperatori; e si sono esibiti ad abbandonare del tutto le parti dell' imperio per collegarsi co' Franchi; ed hanno riconosciuto per legittimo Imperatore Artabasdo contro Costantino Copronimo, associato, e poi succeduto al padre nell' eredità dell' imperio; ed hanno finalmente occupato gli Stati imperiali d' Italia, e si sono mantenuti nel lor possesso, eziandio colla forza delle armi, contro gli sforzi e le pretensioni de' Greci. Adunque ella sarebbe una grandissima temerità il dire; ciò che nondimeno dicono apertamente di s. Gregorio VII, e de' seguenti sommi Pontefici, i Teologi della Francia [6]); che simili atti siano contro la parola di Dio, contro le Apostoliche tradizioni, contro gl' insegnamenti de' Padri, e finalmente contro lo stesso lume e le regole del diritto e dell' equità naturale.

Ma appresso questi Teologi, zelantissimi difensori de' Regii diritti, sarà forse di maggior peso il dimostrare, che i medesimi re hanno confessato e riconosciuto, che giustamente i Romani Pontefici e gl' Italiani per motivo di religione pensarono di sottrarsi, e in realtà si sottrassero dall' ubbidienza de' greci Imperatori. Carlo Martello, intesa l' esibizione di Gregorio III, di recedere dall' imperio, e di collegarsi con lui, e donargli le insegne del Patriziato, non solo non disapprovò il suo consiglio, come di pessimo esempio, e contrario alla Maestà, ai diritti e alla sicurezza de' Principi e delle supreme Potestà; ma con un sommo gradimento e piacere ammise la legazione, accettò l' offerta, conchiuse la lega, spedì ancor egli al Pontefice suoi Legati e suoi doni, e s' impegnò di difendere e i Papi, e i Romani [7]); e tutto ciò gli storici Francesi di quei medesimi tempi ascrivono a sommo onore

---

[6]) Non tutti, ma alcuni confutati dai PP. Bianchi, e Mamachi nelle opere indicate nella nota 1 a questo capo.

[7]) Da Carlo Martello furono bensì accolti onorevolmente i Legati del Pontefice, e rimandati a Roma con preziosi donativi, ma non fu prestato ai Romani verun soccorso, almeno prima che Gregorio II gl' inviasse la sua seconda lettera. Vedi il Cenni, *Admonit. in s. Gregorii III Epistolas Carolo Subregulo*, num. VIII, e le due lettere di s. Gregorio II a Carlo Martello, *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. 1, p. 6, e p. 19 seqq.

di Carlo, e ne fanno un singolar merito di quel Principe: *Eo etenim tempore*, dice il Continuatore di Fredegario, *his a Romana Sede .... beatus Papa Gregorius .... legationem (quod antea nullis auditis aut visis temporibus fuit) memorato Principi destinavit.* Pipino suo figliuolo richiesto da Costantino Copronimo per mezzo de' suoi Legati, e coll' offerta di amplissimi doni di restituire all' impero le città occupate da' Longobardi, costantemente ricusò di ciò fare, e ne fece piuttosto un' offerta al Principe degli Apostoli. E il motivo della ripulsa fu, l' avere i greci Imperatori deviato dalla cattolica Fede, e l' essersi da gran tempo ostinati in far la guerra alle Immagini, in fare strage dei Santi, in perseguitare la Chiesa, e in difendere l' empietà. È di questo sentimento anche il P. le Cointe nel quinto tomo degli Annali Ecclesiastici de' Franchi all' anno 755 (n.80): *Cur autem Pipinus Ravennam ceterasque civitates haud imperio, ut Oratores Imperatoris .... postularant, sed Apostolicae Sedi tradiderit, haec potissimum ratio potest adferri, quod Constantinus Copronymus, penes quem fasces Imperii tunc erant, in haeresi versabatur, cultum sacrarum Imaginum evertebat, adeoque male sentiebat de religione, ut Saracenus potius quam Christianus et audiret, et esse videretur.* Carlo Magno, uomo di quella sfera, e di quella gran mente, che il mondo sa, e che sempre aveva appresso di sè i più savii e più santi uomini di quei tempi per regola e direzione de' suoi consigli ed imprese; oltre l' aver preso le armi contro i medesimi Greci per sostenere e difendere le città poco innanzi da essi possedute, e poi donate alla Chiesa; nel dividere che fece nel suo testamento tra i suoi figliuoli i suoi regni, volle, che indivisa fosse, e come *in solidum* a tutti loro appartenesse la dignità di difensori della Chiesa Romana; e per istimolarli ad adempierne fedelmente le parti, rammentò loro i gloriosi esempii del loro avo Pipino, e del bisavolo Carlo *). Il che ancora imitò nel suo testamento Lodovico Pio. Onde vediamo, che lungi dal condannare le imprese dei loro antenati, i quali dalle violenze degli eretici Imperatori aveano difeso i sommi Pontefici ed i Romani; e degli Stati imperiali, acciocchè una volta non soccombessero all' eretico furore, ed alla seduzione, aveano arricchita la Chiesa; propongono eziandio tali esempii come degni d' imitazione alla loro posterità. Lodovico Augusto, nipote del Pio, e

*) Vedi la nota 8 al capo II.

pronipote di Carlo, in una sua lettera a Basilio il Macedone, Imperatore de' Greci, inserita da Andrea Duchesne nel tomo III [a]) degli Scrittori della Storia de' Franchi, espressamente gli dice, che i Franchi per la loro costanza nella retta Fede hanno conseguito l' imperio dell' Occidente, donde erano caduti i Greci per le loro prave opinioni: *Propter orthodoxiam regimen Imperii Romani suscepimus; Graeci vero propter cacodoxiam Romanorum Imperatores existere cessaverunt.* Gli dice ancora, che se intorno a ciò egli avrà l' ardire di calunniare il Romano Pontefice, egli dovrà calunniare eziandio Samuele: *Porro si calumniaris Romanum Pontificem quod gesserit, calumniari poteris et Samuel, quod spreto Saul, quem ipse unxerat, David in Regem ungere non renuerit.* E aggiugne, che chiunque avrà la temerità di mormorare per questo fatto del Papa, egli non mancherà di subito udirne la conveniente risposta: *Verum super hoc si est qui Summo Pontifici saltem unum faciat muttum, congruo profecto illius non carebit responso.* Finalmente conchiude, che giustamente i Romani Pontefici abbandonati gli apostati Greci, si erano accostati alla nazione de' Franchi, nazione fedele a Dio, e che del regno di lui faceva i frutti: *Unde merito Apostatis* (Graecis) *desertis, adhaeserunt genti* (Francorum) *adhaerenti Deo, et ipsius Regni fructus facienti.* Non può desiderarsi testimonio più chiaro per dimostrare, che la traslazione dell' imperio nell' Occidente dai Greci ai Franchi è stata fatta per l' autorità de' Romani Pontefici, che giustamente ella è stata fatta, e che il motivo di farla è stata l' apostasia dalla Fede cattolica de' greci Imperatori.

Non sono stati in questo punto discordanti da quei de' Latini i sentimenti de' Greci. Primieramente gli Storici, i quali concordemente attribuiscono a Gregorio II di avere non solo scomunicato Leone Isaurico, ma d' avere eziandio indotto gl' Italiani a negare all' Imperio i consueti tributi, e di aver rimossa l' Italia dalla dovuta ubbidienza e soggezione; lungi dal disapprovare e condannar questi fatti, gli raccontano con elogio del santo Padre, e apertamente gli approvano. Così il santo Confessore Teofane, così Cedreno, così lo Scrittore degli Atti de' Santi, che per la difesa delle sacre Immagini soffrirono in Costantinopoli un glorioso martirio. *In veteri Roma*, dice il primo [b]), *Vir undequaque sacer et Apostolicus, Petri Apostolorum coriphaei consessor, eruditione praeclaris-*

[a]) P. 558.— [b]) P. 342, edit. an. 1655.

que facinoribus clarebat Gregorius: qui Romam atque Italiam totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili quam ecclesiastica et ab eius Imperio subtraxit. Nè meno magnifico è l'encomio, che del santo Pontefice in questa medesima occasione ha tessuto Cedreno [a]): *Romae autem Gregorius, Apostolicus Vir, et Petri Apostolorum coriphaei assessor, qui ob divinas suas lucubrationes Dialogi cognomen adeptus est; a Leone ob eius impietatem defecit, et pacto cum Francis inito, tributa Leoni denegavit.* Non avrebbono certamente i mentovati Scrittori celebrato in questa occasione le lodi del santo Padre, se i fatti, che eglino gli attribuiscono, non fossero stati, secondo la loro opinione, degni di commendazione e di applauso. Ma più chiaro ed espresso è in favor di Gregorio il testimonio del già lodato Scrittore degli Atti de' santi Martiri, il quale dopo aver detto, che: *S. Gregorius Papa antiquioris Romae, Italiae necnon Romae tributa ad ipsum deferri prohibuit*; poco dopo soggiugne: *Gregorius vero, quod ei sese obnoxie opposuerit, quanta laude per universum terrarum orbem efferri debeat, humana utique lingua eloqui non valeo.* E qui io non posso trattenermi dal ribattere il men giusto lamento, che de' Greci Storici hanno fatto dopo l'Eminentissimo Baronio alcuni nostri Scrittori. Il Baronio dopo aver riportate le parole di Teofane e di Cedreno, che fanno autore il Pontefice della rivolta di Roma e dell' Italia contro l'imperio; e dopo aver osservato, che i Latini Scrittori dicono tutto il contrario, e che anzi Gregorio proccurò di mantenere i popoli nella ubbidienza e nella fede al medesimo imperio, soggiugne, che i Greci scismatici per odio ed invidia contro la Chiesa Romana hanno attribuita al Romano Pontefice la perdita dell'Occidente [b]): *In odium enim atque invidiam Romanae Ecclesiae iacturam factam Occidentalis Imperii in Romanum Pontificem Graeci Schismatici retorquere soliti sunt, ad commovendos tum Imperatorum tum aliorum animos in Romanam Ecclesiam.* Non doveasi certamente il santo Confessore Teofane mettere in un fascio con gli scismatici, nè se gli doveano attribuire così nere e sinistre intenzioni. Meno acre è la censura del Tomassino, ma neppur ella è giusta [c]), *Graecae Scriptor horum temporum historiae Theophanes, partium et patriae studio abreptus, in non paucis ab Anastasio Bibliothecario dissentit.* Sarebbono giusti i lamenti del Baronio e del

[a]) T. I, p. 456, edit. an. 1647.—[b]) Baron. *Ad an.* 726, num. 26. — [c]) T. III *Vet. et nov. disc. Eccl.* p. III, lib. I, cap. 19, num. 2.

Tomassino contro Teofane e gli altri Greci Scrittori, se ciò, che essi attribuiscono al santo Papa Gregorio, fosse da essi ripreso, fosse riferito con biasimo, e se gliel' ascrivessero a colpa. Ma mentre non vi ha niuno de' greci Storici, nè cattolico nè scismatico, il quale faccia menzione di questo fatto, che ne riprenda Gregorio, o che di lui si lamenti; e mentre Teofane, e gli altri citati scrittori gliel' ascrivono a merito, e ne tessono in questa occasione l' encomio; qual ragione vi era di querelarsi di loro, e di attribuire a malizia, odio, ed invidia ciò, che non è stato in essi che un innocentissimo sbaglio ? [*])

Ma per tornare al proposito; come mai avrebbono potuto i greci Scrittori biasimare e condannare nei Romani Pontefici e nei Latini la ribellione contro gl' Imperatori apostati dalla Fede, e profanatori delle sacre Immagini, e persecutori crudelissimi de' Cattolici; mentre ciò hanno non oscuramente approvato ne' loro stessi nazionali, cioè ne' popoli dell' Oriente, tanto più strettamente de' Latini uniti allora all' imperio ? Il primo movimento seguito in questa occasione per motivo di religione in quelle parti fu quello delle Cicladi contro Leone Isaurico; il secondo fu quello di Artabasdo contro Costantino Copronimo. E l' uno e l' altro sono in tal modo riferiti dai greci Storici, che non oscuramente danno a conoscere d' essere stati molto lontani dal condannare simili imprese, e solo averne desiderato un più felice successo. Per non dilungarmi di soverchio, basterà per tutti il solo testimonio di Teofane; il quale parlando della ribellione delle Cicladi e d' altri popoli della Grecia, ha scritto [a]), che eglino *pio in Deum moti affectu, conspiratione inter se facta, parataque maxima classe adversus Imperatorem rebellavere.* Ove, come ognun vede, egli ascrive a movimento e affetto di pietà verso Dio la loro ribellione contro il sacrilego Imperatore. Ma più chiaramente egli ci manifesta i suoi sentimenti, allorchè avendo riferito l' esito sfortunato dell' impresa di Artabasdo, racconta, aver Costantino Copronimo dopo quaranta giorni fatto accecare un certo Sisinnio Patrizio condottiero dei Traci, suo

---

[a]) *Chronograph.* p. 339.

[*]) Ogni qual volta le parole di Teofane, e degli altri Storici Greci si spieghino di un semplice discioglimento condizionato e temporaneo, dal debito di ubbidienza all' empio Leone Isauro, e il fatto si riferisca all' anno DCCXXX, secondo il P. Bianchi, e moltissimi accreditati Autori nulla v' è che riprendere, o censurare in quel racconto, anzi sembra che non si possa negare.

consobrino ed amico, e col di cui soccorso ed aiuto egli avea ricuperato l'imperio. Poichè un tal fatto il santo Confessore attribuisce a giusto giudizio di Dio, il quale secondo la divina Scrittura suol talora permettere, che cada nelle mani dell' empio chi con lui si unisce, e gli porge soccorso [*]: *Sisinnium Patritium et Thracensium Ducem (quo adiutore ac simul praeliante imperium recepit) consobrinum licet et amicum, post dies quadraginta iusto Dei iudicio oculis damnavit. Qui enim impio fert suppetias, in manus eius, ut Scriptura testatur, incidet.* Se Teofane avesse giudicato ingiusta la ribellione di Artabasdo, Sisinnio, secondo lui, in aiutare il Copronimo a ricuperare l'Imperio, avrebbe fatto le parti del suo dovere; e però non lo avrebbe insultato, ma compatito nelle sue disgrazie.

Eccovi adunque, cortesi lettori, per omai finirla, gli Orientali, e gli Occidentali, e tra questi i Romani, i Longobardi, e i Francesi, i sommi Pontefici, i Principi del secolo, ed i più illustri Scrittori, tutti d' accordo e di un medesimo sentimento, in tenere per cosa lecita la resistenza fatta eziandio colle armi al furore degl' Imperatori Iconomachi in difesa delle sacre Immagini. Or io non penso, che alcuno sia per negare, che un tale universale consentimento non debba esser tenuto per un argomento di sommo peso a persuadere, che non a torto, ma con giusta ragione, hanno i Romani e gli altri popoli dell' Italia cominciato in quella occasione a scuotere l' indegno giogo di quei sacrileghi Imperatori. Donde anco può di passaggio raccogliersi, quanto senza ragione pretendano gli Scrittori francesi, che niuno prima di Gregorio VII, e dell' undecimo secolo, abbia insegnato, esser lecito ai sudditi mettersi in armi per la difesa della cattolica Religione contro i Principi eretici persecutori di essa. Mentre abbiamo veduto, essere stata questa una opinione nell' ottavo e nono secolo generalmente seguita.

---

[*]) *Chronograph.* p. 363.

CAPO VI.

I Romani, e gli altri popoli dell' Italia abbandonati dai Greci Imperatori giustamente pensarono e provvidero, sotto gli auspicii de' Romani Pontefici, alla propria difesa, ed implorarono e ottennero per mezzo loro il soccorso dei Franchi: i quali però eziandio con giusto titolo diedero ai Successori del Principe degli Apostoli le provincie state già dell' imperio. Onde alla donazione del Re Pipino può convenire il titolo di donazione, e quello ancora di giusta restituzione

Mi farà strada a spiegare questo secondo titolo per cui pretendo, che giustamente i popoli dell' Italia si sottrassero nell' ottavo secolo all' ubbidienza dei Greci Augusti, una dottrina del Grozio. Insegna egli [a]), che quantunque alla parte di un Regno, o di una Repubblica non convenga il diritto di separarsi dal corpo; ciò nondimeno si debbe intendere coll'eccezione, se ella evidentemente conservare in altra maniera non si possa: *Parti ius non est a corpore recedere, nisi evidenter se aliter servare non possit.* Polchè in tutte le cose di umana istituzione, soggiugne egli, intendesi eccettuata la somma necessità, che la cosa riduce al mero diritto della natura: *Nam in omnibus iis, quae humani sunt instituti, excepta videtur necessitas summa, quae rem reducit ad merum ius naturae.* Onde, dice s. Agostino, esser questa una voce della natura, che ha risuonato per tutte le nazioni dell' Universo, dover piuttosto i popoli ricevere il giogo de' vincitori, che esporsi al pericolo e alla dura necessità d' essere affatto rovinati e distrutti [b]): *In omnibus fere gentibus quodammodo vox naturae ista personuit, ut subiugari Victoribus mallent, quam bellica omnifaria vastatione deleri.* Ciò supposto, vediamo, in quale stato erano in quei tempi, di cui trattiamo, i Romani e gli altri popoli dell' Esarcato; e quindi comprenderemo, se eglino abbiano avuto un giusto motivo di separarsi dal corpo dell' imperio.

I Longobardi, nazione bellicosissima e sempre in armi, erano già da gran tempo padroni delle più belle provincie dell' Italia, ed aspiravano a soggiogarsene il rimanente, che dopo l' espulsione dei Goti tuttavia dipendeva dall' imperio. Una tale ambizione s' era in essi molto accresciuta nella presente stagione per la maggior facilità, che loro si presentava di riuscire felicemente in questi loro disegni. Per una parte erano

[a]) Lib. II, *De Jur. B. et P.* c. 6, num. 5.— [b]) Lib. XVIII, *De Civit. Dei.*

i popoli sommamente irritati contro gl' Imperatori nemici giurati della pietà e persecutori crudelissimi de' Cattolici, e che altamente minacciavano, e quando fosse stato in loro potere, avrebbono in effetto contaminata co' loro sacrilegii Roma e l' Italia, e fattovi man bassa su tutte le cose sacre, e fattovi scorrere il sangue de' martiri, come già fatto avevano in Costantinopoli, e in tutto l' Oriente. Onde benchè grave fosse all' Italia il giogo del Longobardico imperio, preferibile nondimeno poteva allora parere a quello de' Greci principi, bestie crudeli e sanguinarie. Ma quando ancora si fossero gl' Italiani ostinati a perseverare fermi e costanti nella fedeltà verso quei mostri e crudeli tiranni, chi gli avrebbe difesi contro le forze di così potenti nemici, quali erano i Longobardi? L' imperio nell' Oriente agitato da interne fierissime convulsioni, percosso da' flagelli della divina vendetta, dalle pestilenze, dai tremoti, dalla mancanza de' viveri, e da altri anche più strani accidenti, desolato dalle frequenti scorrerie de' barbari, e lacerato e occupato in gran parte dai Saracini, appena bastava a conservarsi e difendersi in quelle parti, non che a pensare alla conservazione e difesa dell' Italia. Fu dunque d' uopo agl' Italiani o farsi trucidare dai Longobardi, o riceverne il giogo, o provvedere in altra maniera alla propria libertà e salute. Il primo scampo che loro si presentò, fu, come abbiamo già dimostrato, di donarsi a s. Pietro, e di mettersi sotto la sua protezione, e dichiararsi suo popolo particolare, suo speciale ovile, e suo gregge: sperando, che il gran rispetto dei Principi Occidentali verso il santo Apostolo e i successori di lui fosse per ritenere i Longobardi dall' infestarli ed opprimerli. E certamente finchè regnarono Liutprando e Rachis, principi, che molto deferirono alla pietà, ed in cui ebbe gran forza la religione; l' autorità di s. Pietro e de' Romani Pontefici redimè più volte, come già abbiamo veduto, dalla servitù e dall' oppressione l' Italia. Ma succeduto a Rachis Astolfo, principe fiero e superbo, e che nulla curava nè patti, nè giuramenti, nè religione, ma che tutto era disposto a sacrificare all' ambizione di dominare; i Papi disarmati, o senza forze proporzionate a quelle de' Longobardi, non furono un sufficiente riparo nè all' Esarcato di Ravenna, nè al ducato di Roma. Onde vediamo, che nè le preghiere, nè le lagrime, nè le legazioni, nè la presenza, nè i doni di Stefano II potettero in modo alcuno ottenere, che ridotta Astolfo in suo potere Ravenna, deponesse almeno il pensiero d' invadere ed occupare anche Roma. Fu di mestiere adunque

provvedersi d'altri soccorsi. E poichè questi non poteano nè conseguirsi nè sperarsi più dall'imperio, fu d'uopo ricorrere alla Francia; ove Stefano invitato dal re Pipino personalmente si trasferì. Se tuttavia fosse in essere alcuna copia del Trattato conchiuso nell'Assemblea di Guersì tra il Pontefice e questo Re, più facilmente potremmo giudicarne della giustizia. Ma poichè quello più non esiste, per altre vie andremo indagandone le condizioni, per quindi formarne un retto e adeguato giudizio.

Primieramente non è verisimile, che il re Pipino siasi impegnato a romperla co' Longobardi, e intimar loro la guerra, in favor degl' Imperatori, e perchè il vantaggio di quella impresa di sommo dispendio, e di gran pericolo, ridondasse all' imperio. Non aveano per una parte i Francesi veruna obbligazione ai Greci, e per l' altra erano sommamente tenuti ai Longobardi, coll' aiuto dei quali eglino aveano pochi anni indietro riportato dei Saracini una piena vittoria ; onde per conciliar maggiormente la benevolenza, e l' amicizia, e l' unione tra i due popoli, era stato Pipino, vivente Carlo Martello suo padre, adottato solennemente in figliuolo da Liutprando [a]). Richiedevasi adunque un possente e bene interessante motivo per indurre i Francesi a romper la lega co' Longobardi; nè questo poteva essere certamente il proccurare i vantaggi e l' utilità dell' imperio. Anzi, tutto l' opposto, sappiamo, non aver creduto Gregorio III di poter muovere Carlo Martello a prender la difesa di Roma contro le invasioni de' medesimi Longobardi, se non esibendosi di abbandonare le parti dell' Imperatore, e senza donare ad esso la dignità amplissima del Patriziato [1]). Nè, come osserva il chiarissimo Rui-

[a]) Paul. Diac. lib. VI *De Gest. Langob.* cap. 53.

[1]) Dissi già abbastanza, e mostrai chiaramente nella nota 4 (ora 8 al capo II) che Carlo Martello non ebbe la dignità di Patrizio. Nondimeno, affinchè resti più confermata una cosa di tanta importanza contro la comune opinione di tutti gli eruditi, da' quali nemmeno il nostro Autore ha voluto partirsi, perchè non consiste in ciò la forza del suo lavoro; voglio qui aggiungere altra prova al pari valida delle addotte, ed è una memoria di scrittor contemporaneo del Re Pipino aggiunta in fine del libro di s. Gregorio di Tours, *De glor. Confess.* vista dal P. Mabillon tra le mani del Papebrochio, copiata, e riportata nel suo Trattato *De re diplom.* lib. 5, tabell. 22, come cosa assai rara. E essa concepita in questi termini: *Si nosse vis, lector, quibus hic libellus temporibus videatur esse conscriptus, et ad sacrorum Martyrum pretiosam editus laudem, invenies anno ab incarnatione Domini 767 temporibus felicissimi atque tranquillissimi, et Catholici Pipini Regis Francorum,*

nart [a]), facea d' uopo con Carlo di un minore incentivo per fargli romper la lega co' Longobardi dai quali era stato egregiamente assistito nella sua spedizione contro i Saracini: *Nec minori incentivo egebat Carolus, ut foedus cum Longobardis frangeret, a quibus in expeditione Sarracenica egregie fuerat adiutus.* Non è adunque verisimile, che Pipino abbia voluto intraprendere la guerra contro i Lombardi in favor dell' Imperatore, mentre vediamo, che Carlo Martello non avea preso contro di essi la protezione de' Romani [a]), senza che questi rinunziassero alle parti del medesimo Imperatore.

Secondo, non è neppur verisimile, che Stefano II, allorchè fece questo trattato col re Pipino, abbia omesso di far valere i diritti, che i Romani Pontefici s' erano di già acquista-

---

[a]) *Not. ad Contin. Fredeg.* num. CX.

et Patricii Romanorum filii bc. me. quondam Caroli Principis anno felicissimi Regni eius in Dei nomine sextodecimo. Prende l' epoca dall' anno 751 quando *per auctoritatem et imperium sanctae record. Domini Zachariae Papae, et unctionem sancti Chrismatis per manus beatorum Sacerdotum Galliarum et electionem omnium Francorum in Regni solio sublimatus est*: tre anni prima che Stefano II nuovamente ungesse lui, e con esso i due figli. *In Regem et Patricium*, torna a dire più sotto, *una cum praedictis filiis Carolo, et Carolomanno in nomine sanctae Trinitatis unctus, et benedictus est.* Questa autorevolissima testimonianza la riferisce anche il Pagi (an. 751, num.4) senz'avvedersi, che abbatte il molto da lui detto l' anno 740 (num.5 seqq.) per asserire il preteso Patriziato di Carlo Martello. Autor Francese, contemporaneo, e che descrive tutte le minute cose come seguirono, dee preferirsi a' moderni, che con raziocinii e congetture sostengono cosa falsa. CENNI not. 12.[a]

[a]) S. Gregorio III nella prima sua lettera a Carlo Martello, *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. I, p. 19 seq., si lagna di lui, perchè non solamente non gli aveva dato verun soccorso, ma aveva permesso ai Longobardi d' infestare il Ducato Romano e di commettere maggiori violenze. «Coartati dolore in gemitu et luctu consistimus, dum cernimus id, quod modicum remanserat praeterito anno pro subsidio et alimento pauperum Christi seu luminariorum concinnatione, in partibus Ravennatium, nunc gladio et igni cuncta consumi a Luitprando et Hilprando Regibus Langobardorum: sed in istis partibus Romanis mittentes plura exercita similiter nobis fecerunt et faciunt, et omnes salas sancti Petri destruxerunt, et peculia, quae remanserant abstulerunt, et nulla nobis apud te, excellentissime fili, refugium facientibus pervenit hactenus consolatio; sed ut conspicimus, dum indultum a vobis eisdem Regibus est motiones faciendi, quod eorum falsa suggestio plusquam nostra veritas, apud vos recepta est; et timemus ne tibi respiciat ad peccatum: quando nunc ubi resident ipsi Reges, ad exprobrationem nostram ita proferunt verba, dicentes: *Adveniat Carolus, apud quem refugium fecistis, et exercita Francorum, et si valent, adiuvent vos, et eruant de manu nostra* ».

ti sulle provincie dell' Italia soggette già all' imperio, o per la volontaria dedizione de' popoli, o per la protezione loro accordata, o pe' tesori profusi in loro favore, o per la cura, pericoli, e fatiche sofferte per la loro liberazione e difesa. Onde, come vedremo, supposto che il re Pipino non giudicasse di dover prendere le armi in favor dell' imperio,non poteano quelle provincie cadere con più giusta ragione che nelle mani e sotto il dominio dei Papi.

Ma non fa d' uopo cercare per via di congetture, quale sia stato il motivo, che indusse Pipino ad intraprendere questa guerra; avendolo egli così bene ed espressamente dichiarato nella risposta fatta ai Legati imperiali, allorchè facevangli istanza di restituire le città ricuperate dalle mani dei Longobardi all' imperio. Poichè secondo Anastasio [3]) egli loro rispose: *Nulla penitus ratione easdem civitates a potestate beati Petri, et iure Ecclesiae Romanae vel Pontificis Apostolicae Sedis quoquo modo alienari pati*: *Adfirmans etiam sub iuramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini saepius dedisset, nisi pro amore beati Petri et venia delictorum; adserens et hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel beato Petro obtulit, auferret.* La forza delle quali parole così esprime nella sua Istoria di Francia il P. Daniele [4]): « Que l' Empereur ne luy avoit jamais proposé de faire la guerre au Roy des Lombards; que ce n' estoit ni l' ambition, ni l' interest, ni aucun autre motif humain qui la luy avoient fait entreprendre;qu' il n' avoit en veue que le bien et l' honneur de l' Eglise Romaine; que cette guerre estoit la guerre de s. Pierre; qu' il ne la faisoit que pour la gloire de ce Saint qui en auroit tout l' honneur et les Papes ses Successeurs tout le profit; qu' il s' y estoit engagé par serment ; que rien ne le feroit changer, et que

[3]) E lo Scrittore della Vita di Stefano II presso Anastasio, num. XLV, p. 118 seq. « Nequaquam valuit (*Georgius videlicet protoasecreta unus ex imperialibus missis*), firmissimum iam fati Christianissimi, atque benignissimi regis Pipini fidelis Dei, et amatoris beati Petri inclinare cor, ut easdem civitates vel loca imperiali tribueret ditioni asserens isdem Dei cultor mitissimus rex, se nulla penitus ratione pati, easdem civitates a potestate beati Petri, et iure Ecclesiae Romanae, vel Pontificum Apostolicae sedis quoquomodo alienari. Affirmabat etiam sub iuramento, quod per nullius hominis favorem se se certamini saepius dedisset, nisi pro amore beati Petri, et venia delictorum suorum. Asserebat et hoc, quod nulla thesauri copia ei persuadere valeret, ut quod semel beato Petro obtulerat, auferret ».

[4]) Daniel, *Histoire de France*, *Seconde Race*, *Pepin*, t. I à Paris 1713, col. 405.

ce n' estoit point à l' Empereur qu' il enlevoit Ravenne, mais au Roy des Lombards ».

In fatti, adunate Pipino le forze del suo regno, ed essendo in procinto di passare in Italia, spedì più volte suoi Legati ad Astolfo, *propter* [3]) *pacis foedera,et proprietatis sanctae Dei Ecclesiae ac Reipublicae restituenda iura*; e pe' medesimi Legati spedigli ancora il santo Padre sue lettere, nelle quali per tutti i divini misterii, e pel giorno del futuro giudizio lo scongiurava, *ut* [4]) *pacifice sine ulla sanguinis effusione propria sanctae Dei Ecclesiae, et Reipublicae Romanorum redderet iura.* Ove, come benissimo avverte il Pagi [a]), non è fatta menzione alcuna dell' imperio,ma solo della Romana Chiesa e Repubblica; di cui erano allora, come saviamente osserva il Tomassino [b]), inseparabili i diritti, ed erano riputate una medesima cosa. Poichè non accorrendo nè gli Esarchi, nè gl' imperiali eserciti e capitani alla difesa dell' Italia, i cittadini Romani, sotto la condotta del Papa, rappresentavano la Romana Chiesa e Repubblica, e raccoglievano come le tavole dopo il naufragio, ed instavano, che loro fossero restituite le cose invase dai Longobardi: *Nec Exarchis iam enim ullis, nec Imperatoris copiis aut Ducibus ad Italiae defensionem accurrentibus,Romani cives,duce Pontifice, Romanam et Ecclesiam et Rempublicam repraesentabant, et tanti naufragii tabulas recolligebant, restituique imprimis urgebant quae Longobardi invasissent.* Io ben so, che il P. Le-Cointe, Marquardo Frehero, Natale Alessandro, e altri Scrittori francesi hanno preteso, che per Romana Repubblica nelle parole di sopra riferite si debba intendere il Romano imperio; onde si sia impegnato il re Pipino nella sua prima spedizione in Italia a far restituire alla Chiesa Romana i soli patrimonii consistenti in alcuni fondi e tenute, e alla Romana Repubblica, cioè all' imperio, le città e le provincie occupate dai Longobardi; benchè poi, mutata sentenza, abbia voluto nella seconda spedizione, che queste ancora fossero consegnate alla Chiesa. Ma la falsità di questa opinione dimostrasi ad evidenza per la risposta riportata di sopra dello stesso Pipino ai Legati imperiali. Poichè facendogli costoro istanza, che dopo ricuperata Ravenna, e

---

a) *Ad ann.*755,num.II.— b) III P. *De Benef.* l.I, c.29, num.VII.

3) Lo Scrittore della Vita di Stefano II presso Anastasio, num. XXXI, p. 108.

4) *In ead. Vit.* num. XXXII, p. 109.

le altre città e castelli dell' Esarcato, elleno fossero restituite all' imperio: *ut* [7]) *Ravennatium urbem, vel ceteras eiusdem Exarchatus Civitates et castra Imperiali tribuens concederet ditioni*; rispose, come abbiamo veduto, quel re, che per niuna ragione egli non avrebbe permesso, che quelle città fossero alienate dalla potestà di s. Pietro, e dal diritto della Chiesa Romana, o del Pontefice della Sede Apostolica. La qual risposta manifestamente suppone, che già elleno fossero in potestà di s. Pietro, e della Chiesa Romana, nè vi potevano essere che in virtù del trattato conchiuso nel tempo della prima spedizione con Stefano [8]). Ed aggiugne, che già più volte s' era egli esposto ai pericoli della guerra non per altro riguardo, che per amor di s. Pietro, e per ottenere il perdono de' suoi peccati: *nisi pro amore beati Petri et venia delictorum sese certamini saepius dedisset.* Con che egli apertamente significa, che in ambedue le spedizioni egli non aveva avuto altro fine, che la gloria di s. Pietro, e i vantaggi della sua Chiesa. Finalmente niuno potea meglio sapere, a che si fosse impegnato in favor di s. Pietro nel suo primo trattato e spedizione Pipino, di Stefano, il quale ne teneva appresso di sè la copia o forse l' originale. Ora egli dice espressamente, che in quella prima donazione fatta a s. Pietro erano comprese eziandio le città; onde tergiversando Astolfo in adempiere quanto egli si era obbligato col re Pipino [9]), Stefano scongiura il re de' Franchi a far sì, che sen-

---

[7]) *Ibid.* num. XLIV, p. 118.

[8]) Come si raccoglie dalla vita citata di questo Pontefice, nella quale si legge num. XXVI, p. 105: « Beatissimus Papa praedictum Christianissimum regem lacrimabiliter deprecatus est, ut pacis foedera et causam beati Petri, et reipublicae Romanorum disponeret. Qui de praesenti iureiurando spondens eidem beatissimo Papae satisfecit omnibus eius mandatis et admonitionibus sese totis viribus obedire, et, ut illi placitum esset, exarchatum Ravennae seu cetera loca iuri reipublicae modis omnibus reddere », perchè non erano di diritto dell' imperio ma della Chiesa Romana, siccome osserva Mons. Vignoli not. 2 a detto numero « uti quae iuris non amplius imperii, unde iis auxilii nulla spes erat, sed ecclesiae Romanae, cui propterea iam sponte sese dediderant, et ab Aistulpho vi crepta agnoscebantur ». E num. XXIX, p. 106: « Pipinus . . . ad locum, qui Carisiacus appellatur, pergens; ibique congregans cunctos proceres regiae suae potestatis, et eos tanti patris sancta admonitione imbuens; statuit cum eis, quod semel, Christo favente, una cum eodem beatissimo papa decreverat, perficere ». E num. XXX, p. 107: « Pipinus Francorum rex fratri (Carolomanno) professus est decertare pro causa sancta Dei ecclesiae, sicut pridem iam fato beatissimo spoponderat pontifici ».

[9]) Ciò, che appartiene alla Donazione del Re Pipino, si vedrà in fine nel Diploma di Lodovico Pio. Cenni not. 13.ª

za maggior dilazione, e senza veruno impedimento fossero restituite a s. Pietro le città, e gli altri luoghi, che nella sua donazione erano espressi [10]), *velociter et sine ullo impedimento, quod beato Petro promisistis per donationem vestram, civitates et loca, atque obsides et captivos beato Petro reddite, vel omnia quae ipsa donatio continet.* La qual lettera essendo stata scritta prima che il re Pipino pensasse a passare per la seconda volta in Italia; chiara cosa è, parlarsi in essa della prima donazione e del primo trattato; e però essersi impegnato in essa quel Re a far restituire, non all' imperio, ma alla Chiesa Romana, le città e castella occupate dai Longobardi. Ma a che tanto affaticarsi a provare una cosa, senza verun fondamento negata dai mentovati Scrittori, ed espressissimamente testificata dal Bibliotecario nella vita di Adriano I? Racconta egli [11]) che nel tempo dell' assedio di Pavia avendo fatto Carlo Magno una scorsa a Roma, Adriano pregollo instantemente di volere e adempiere e in tutte le sue parti eseguire la donazione fatta da Pipino suo padre nell' assemblea di Chiersi, allorchè Stefano II, portatosi in Francia, indusse tutto il regno alla spedizione d' Italia, *pro concedendis diversis civitatibus ac territoriis istius Italiae provinciae, et contradendis beato Petro, eiusque omnibus Vicariis in perpetuum possidendis.* Ecco non solo i territorii e i patrimonii, ma eziandio le città donate a Stefano dimorante in Francia, e in conseguenza avanti la prima spedizione de' Francesi in Italia. Soggiugne immediatamente lo stesso Autore, che letta per ordine di Carlo quella promessa fatta in Chiersi, *quae in Francia in loco, qui dicitur Carisiacus, facta est,* quel Principe grandemente se ne compiacque, e ordinò, che a suo nome se ne stendesse una simile, *aliam donationis promissionem, ad instar anterioris .... adscribi iussit*; in cui egli concedette a s. Pietro, e al Pontefice le stesse città e territorii, colla espressione de' loro confini: *easdem civitates et territoria ... per designationem confinium* [12]). Vi resterà egli più dubbio circa il motivo della prima spedizione in Italia del re Pipino? Cioè che egli prendesse l' armi non solo per far consegnare a s. Pietro, e alla

---

[10]) Epist. IX *Cod. Carol.* Chronolog. VII *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. I, p. 82, e Epist. VII, Chronol. VI, p. 76: « Quod semel beato Petro polliciti estis, et per donationem vestram manu firmatam, pro mercede animae vestrae, beato Petro reddere et contradere festinate ». — [11]) Num. XLI seq. p. 192 seq.

[12]) Di questi confini della Donazione di Carlo Magno se ne ragiona nell' Esame del Diploma *Ego Ludovicus.* CENNI not. 14.ª

sua Chiesa di Roma i territorii, ma altresì le città;e che in conseguenza ove in tal proposito è mentovata la Romana Repubblica,non si debbe per ciò intendere in modo alcuno l'imperio, ma un nuovo stato, di cui fossero comuni gl' interessi non col medesimo imperio, ma colla Chiesa ?

Dimostrato adunque il motivo delle intraprese del più volte mentovato monarca dei Franchi, non sarà cosa difficile dimostrarne eziandio la giustizia, come altresì giustificar la condotta dei Romani Pontefici. Gl' Italiani abbandonati dai Greci in preda ai barbari erano già in diritto, a fine di provvedere alla propria conservazione, di separarsi dal capo dell' imperio; e in conseguenza eran padroni o di restar sotto il giogo de' Longobardi, dai quali già ingiustamente si trovavano oppressi, o di donarsi a s. Pietro e ai Successori di lui, o di passare sotto il dominio dei Franchi. Ma dal trattato conchiuso da Stefano II, a nome ancora della Romana Repubblica, noi abbiamo, che eglino elessero il secondo partito, cioè di donarsi a s. Pietro ed ai Romani Pontefici, che eglino già da gran tempo si erano eletti per loro duci e protettori; de' quali ufficii aveano questi con tanto loro dispendio, pericoli, e fatiche, così bene adempiute le parti. Chi dunque avrà la temerità di tacciare d' ingiusta usurpazione una traslazione di dominio così conforme ai principii della naturale equità, e chi potrà riprendere il re Pipino per avervi cooperato, e fattale dare la dovuta esecuzione?

Quindi poi può agevolmente inferirsi, che la donazione così detta del medesimo Re non fu una mera liberale e gratuita donazione, ma fu una dovuta restituzione, o piuttosto fu un mettere in pieno e stabile possesso la santa Sede di ciò, che ad essa per giusto e legittimo titolo apparteneva. Anzi quando nella medesima santa Sede non si supponesse un tal titolo, non vi sarebbe più mezzo di giustificare una sì fatta donazione. Non si può dare una legittima donazione senza supporre un giusto e legittimo titolo sulla cosa donata o nel donante, se egli dona una cosa, che legittimamente sia sua; oppure nel donatario, se la cosa, che gli vien data, per giusto titolo gli appartenga. Or io domando; se le province ed i popoli dell' Italia dipendenti già dall' imperio, e soggiogati da' Longobardi, non erano in diritto di separarsi dal corpo dell' Imperio, e di formare sotto l' autorità de' Romani Pontefici una nuova repubblica o monarchia; domando, dico, a chi dunque appartenevano allora per diritto quelle provincie ? All' imperio, che n' era già stato il legittimo possessore ? O ai Lon-

gobardi, che le aveano occupate? Se a questi: Adunque non era in diritto Pipino di far loro la guerra per cacciarli da ciò, che con giusto titolo possedevano. Se a quello, cioè all' imperio: Adunque era tenuto Pipino a farne all' imperio la dovuta restituzione, nè potea farne una legittima donazione a s.Pietro. Inoltre, se il Pontefice ed i Romani erano tuttavia sudditi dell' imperio, e non aveano il diritto di separarsene, e di formare un nuovo Stato o dominio, chiara cosa è, che nè Stefano poteva richiedere il re Pipino di far la guerra ai Lombardi se non a nome e per l' utilità dell' imperio, nè lo stesso Pipino potea legittimamente intraprenderla per altro fine. E in quel caso le città ingiustamente occupate da' Longobardi doveano, come ognun vede, restituirsi all' imperio. Ma se i Romani sotto la condotta del Papa erano in diritto di formare una nuova Repubblica, o già l'avevano formata [12]), e giustamente imploravano i soccorsi del re Pipino per mettersi in libertà, e liberarsi dal giogo e dall' oppressione de' Longobardi; ciascun vede, che in un tal caso la donazione di questo Re non fu una mera liberalità, ma un atto di giustizia. Non vi sarebbe altro modo di sostenere il contrario, che, supponendo il diritto de' Romani di separarsi dall' imperio, supporre eziandio, che eglino per indurre Pipino a liberarli dai Longobardi, avessero stipulato di passare sotto il dominio de' Franchi. Poichè fatta una tale supposizione, avrebbe quel Principe non meno legittimamente che graziosamente donato alla Sede Apostolica quelle città, che con giusto titolo egli avrebbe potuto ritenere per sè; e così sarebbe stata la sua una non meno giusta e legittima, che mera e gratuita donazione. Ma quella supposizione, come abbiamo veduto, è falsa; essendosi già dimostrato, avere altamente protestato quel Principe, non aver egli nè per ambizione, nè per interesse, nè per alcun altro umano motivo intrapreso quella guerra, ma solo per amor di s. Pietro, e per profitto della Sede Apostolica, in cui erano trasferiti i diritti della Romana Repubblica. Onde a niun altro potevano giustamente cedersi le piazze state già dell' imperio, e tolte da Pipino dalle mani de' Longobardi.

Godo sommamente di potere allegare in confermazione del mio sentimento l' autorità di uno Scrittore francese, accioc-

[12]) Non può dubitarsi, che i Romani già da qualche tempo sotto la condotta de' Papi non avessero formata una nuova Repubblica, dacchè nelle lettere de' Pontefici Gregorio II e III, e di Stefano II li veggiamo chiamati *noster populus Reipublicae Romanorum* ecc. Vedi il Giorgi, *Annal. Baron.* t. XII, p. 669.

chè non si abbia a dire, che un Italiano abbia voluto oscurare e diminuire la gloria della munificenza e liberalità di Pipino. È questi il chiarissimo P. Tomassino, il quale similmente pretende, non potersi difendere la giustizia della donazione di questo Principe senza supporre, che le cose donate non fossero più di diritto dei Greci Imperatori; ma o fossero *sui iuris*, o della Chiesa, o, ciò che era la stessa cosa, della Romana Repubblica. Poichè in questi ultimi anni nel governare e difendere quelle provincie, aveano sempre sostenute le parti di Principe i Romani Pontefici [a]): *A iustitia procul fuisset, si Galli Reges quae Constantinopolitani erant Imperatoris, ea Pontificibus donassent. Si vero iam Imperatorii iuris non erant eae Provinciae; erant ergo vel sui iuris, vel Ecclesiae, vel Reipublicae Romanae; quae omnia eodem demum recidebant: propterea quod extrema hac aetate, qua Imperatori adhuc parebant, in earum clavo regendo, arcendisque procellis, principes semper erant Romani Praesules.*

Finalmente non sarà fuor di proposito l' allegare in confermazione delle cose già dette il testimonio di Eginardo, scrittore contemporaneo, familiare di Carlo Magno, ed educato nella sua Corte; il quale però non può esser sospetto di aver voluto oscurare la gloria del re Pipino in rappresentandoci, come egli fa, la donazione così detta di questo Principe sotto il titolo di una vera restituzione. Il re Pipino, dice egli nei suoi Annali all' anno 755 [14]), invitato dal Romano Pontefice entra in Italia *propter erepta Romanae Ecclesiae per Regem Langobardorum dominia.* E soggiugne, che ei non disciolse l' assedio di Pavia, prima di aver ricevuti dal re Astolfo quaranta ostaggi *firmitatis caussa pro restituendis quae Romanae Ecclesiae ablata fuerant.* E all' anno 756 il re Astolfo, dice lo stesso Scrittore, benchè l' anno precedente avesse dato gli ostaggi, e si fosse obbligato *ad reddendum ea, quae Romanae Ecclesiae abstulerat*, non mantenne con tuttociò la promessa. Per la qual cosa il re Pipino entrò di nuovo in Italia con un esercito; e avendo di nuovo assediato il re Astolfo in Pavia, lo costrinse all' adempimento delle sue promesse: *ad impletionem promissorum suorum compulit.* Ed essendosi fatto rendere e Ravenna, e la Pentapoli, e tutto l' Esarcato, lo fece consegnare a s. Pietro: *Redditamque sibi*

[a]) III P. *De Benef.* l. I, c. 29, num. IX.

[14]) *Histor. Francor. Scriptor.* Du Chesne, t. II, p. 235, c. VII.

Ravennam, et Pentapolim, et omnem Exarchatum ad Ravennam pertinentem, ad sanctum Petrum tradidit. Nelle quali parole, come ognun vede, non si rappresenta altro motivo d' ambedue le spedizioni del re Pipino in Italia, che il proccurare alla Chiesa Romana la restituzione de' dominii involatile dai Longobardi; che non ci si parla d' altro che di restituzione da farsi alla medesima Chiesa; che finalmente Astolfo in esecuzione delle promesse fatte nel tempo del primo assedio di Pavia, dovè, per liberarsi dal secondo, obbligarsi di consegnare effettivamente a s. Pietro Ravenna, e la Pentapoli, e tutto l' Esarcato.

Non voglio però negare, che alla munificenza del sovente mentovato gloriosissimo re dei Franchi non possa in qualche modo competere il titolo di donazione. Aveva egli sostenuto tutte le spese e tutti i pericoli della guerra, e colla profusione de' suoi tesori, e col sangue de' sudditi avea levato quelle provincie, non dalle mani de' loro legittimi padroni, ma da quelle de' Longobardi ingiusti usurpatori. Onde sebbene il sommo Pontefice ed i Romani vi ritenevano sopra gli antichi diritti dell' imperio, per averne sempre proccurata la conservazione e difesa, quando nè con armi nè con danari erano dagl' Imperatori assistiti; nondimeno poteva ancora Pipino considerarle come cose sue, come riscattate col suo valore, ed a sue spese dalla oppressione e servitù dei Tiranni. Onde conchiudo col già lodato Tomassino, che il tutto attentamente considerato, potea giustamente il Pontefice pretendere, che quelle città e provincie fossero restituite alla Chiesa e alla Repubblica di Roma: ma che poteva altresì gloriarsi Pipino di farne un dono a s. Pietro [a]): *His aequa lance perpensis, iam certissimum est, potuisse Pontificem deposcere, ut eae civitates Ecclesiae et Reipublicae Romanae restituerentur: potuisse et Pipinum non iniuria profiteri et prae se ferre, eo a se dono affici colique beatum Petrum.* Diciamo adunque essere stata la donazione giusta e tutta conforme alle regole dell' equità; ma pretendiamo, che un tal titolo non le potrebbe convenire, senza competerle altresì quello di giusta e dovuta restituzione.

---

[a]) *Ubi supr.* n. VIII.

CAPO VII.

Si risponde ad alcune obbiezioni, specialmente rispetto all'Esarcato di Ravenna; e si confermano ed illustrano maggiormente le cose dette ne' precedenti capitoli

Le cose dette ne' precedenti capitoli resteranno maggiormente illustrate per la risposta ad alcune obbiezioni, la cui sostanza, secondo l'Autore delle Scritture pubblicate in difesa dei diritti Imperiali sulle città di Comacchio, di Parma, e di Piacenza, si contiene nelle seguenti proposizioni, chiamate da esso *Verità sicure* [a]). « La prima, dice egli, si è, che sino a'tempi di Pipino fu l' Imperator Greco vero padrone, e real possessore dell'Esarcato. Secondariamente Astolfo Re de' Longobardi colla prepotenza dell' armi s' impadronì di quello stato circa l' anno 752 sino al qual tempo aveano gli Augusti mantenuto ivi i lor governatori, ed uffiziali; e gli Oppositori confessano, che questa fu un' usurpazione, e una crudele ingiustizia. 3° S' è mostrato di sopra, che l' Imperatore, udita quella invasione, spedì *ordini* premurosi a Papa Stefano II e Ambasciatori al Longobardo, con esortare quest' ultimo a restituire quella provincia al dominio Cesareo. 4° Gli Ambasciatori Cesarei, spediti per tempo al re Pipino, esibirongli molti regali, affinchè rimettesse, finita la guerra, l'Esarcato in mano dell' Imperatore, che n' era l' antico e legittimo signore, cioè si esibirono di pagargli le spese, che avesse fatte in quella spedizione, o conquista: il che solo poteva egli pretendere: Ma Pipino fece le orecchie sorde a tali proposte. 5° L' Imperatore, mal sofferendo quella perdita, non lasciò di battere poscia lo stesso chiodo; e Paolo Papa, successore di Stefano II, notificò al medesimo Pipino un trattato di Desiderio, e dell' Imperatore, *ut utrique dimicantes, Ravennatium civitatem comprehendere queant*. E dei Greci scrive il medesimo Pontefice nell' Epist. 31 del Cod. Carol. *Qui cotidie imminent in ipsam Ravennatem ingredi civitatem*: il che è da lui ripetuto nell' Epist. 33 e nella seguente. E dalle Epistole 8, 20, e 26 si può raccogliere, che i Greci ne fecero istanze replicate a Pipino. Finalmente è chiaro per le storie, che i Greci contrastarono coll' armi a Carlo Martello il possesso di quegli Stati, e i diritti dell' imperio Romano, finchè nell' 803 e nell' 810 seguì fra loro pace e concordia ».

---

[a]) *Piena Esposizione dei Diritti* ecc. c. II.

Premesse tali verità e notizie, soggiugne lo stesso Autore: « Io lascerò considerare ad altrui, se possa negarsi, che gl'Imperatori non facessero *richiami* contra gli Atti di Pipino, e se possa dirsi, che *non vollero più esser padroni dell' Esarcato*, e che *l' abbandonarono del tutto*, e che non contestarono a Pipino il diritto di donarlo ad altrui. Secondariamente vedranno i pratici delle Leggi, se punto s' adatti al presente caso la sentenza del Pufendorfio e del Grozio, addotta qui dal difensore, *cioè da Monsignor Fontanini* ». Ed aggiugne: « Certo l' Imperator Greco, già vero signore dell' Esarcato, non lasciò d' esser tale, perchè i Longobardi con ingiusta violenza gliene levassero il possesso, nè perchè egli non potesse inviare in Italia i soccorsi, e le milizie promesse per la difesa o ricupera del medesimo. Nè Pipino, mosso a requisizione del Papa contra de' Longobardi, potè divenire padrone legittimo d' uno Stato sì frescamente rapito da loro all' Imperatore, in guisa che potesse farne ad altrui un legittimo dono; e molto meno potè, stante l' opposizione e richiami degli ambasciatori Cesarei, e l' offerta a lui fatta di ricompensarlo per le spese della guerra. Fingasi un caso simile a' nostri giorni, e si finga senza falsi supposti: e poi si dichiari,come ad un tal atto possa competere la qualità di valida e giusta donazione. Similmente riduca il difensore del dominio a' veri punti della storia e della giurisprudenza la presente questione; e poi,se gli dà l' animo, sostenga sì coraggiosamente l' opinione sua ». Fin qui il lodato Scrittore, il quale se considerato, o proposto avesse quelle sue verità, non così semplici e nude, ma rivestite di tutte le loro circostanze, non sarebbono state capaci nè di fare ad esso illusione, nè d' imporre sì facilmente ai meno attenti lettori. Io dunque procurerò di supplire a questo difetto, ed esporrò queste medesime verità con tutti gli aggiunti, che loro mancano nelle riferite parole, e sotto i quali,com' è ragionevole,rappresentate,faranno ben loro mutare aspetto, e fare molto diversa impressione su gli animi dei lettori. Ma conciossiachè tutto sia già stato esposto distesamente ne' precedenti capitoli,qui altro non mi resta che farne una breve applicazione a ciascuna delle riferite proposizioni.

Adunque quanto alla prima, per mettere i lettori in istato di giudicar rettamente di questa causa, non bastava il dire, che l' Imperator Greco sino ai tempi di Pipino fu vero padrone, e real possessore dell' Esarcato; e che sino al tempo dell' invasione de' Longobardi sotto la condotta di Astolfo aveano gli Augusti mantenuto ivi i loro governatori ed uffiziali.

Ma facea d' uopo eziandio rappresentare ed aggiugnere, che i Greci Augusti portavano bensì il titolo di padroni, ma non pensavano punto ad adempierne le parti, e che di ciò tutta la cura era già da gran tempo stata lasciata ai Pontefici. Che essendo dentro lo spazio di pochi lustri state più volte e minacciate, e anche invase e occupate dai Longobardi e Ravenna e le altre città dell' imperio, solo i Romani Pontefici coi loro viaggi, colle loro preghiere, colle loro lagrime, coi loro pericoli, e colla profusione de' loro tesori le aveano o salvate, oppure ricuperate. Che gli uffiziali o governatori Cesarei vi erano senza forze, senza milizie, senza autorità o per fare eseguire i decreti imperiali, o per tenere in dovere i cittadini e in quiete la Repubblica, o per farsi rispettare dai sudditi e temer dagli estranei, o per difendere dalle incursioni de' barbari le piazze delle loro provincie. Finalmente che i medesimi Augusti se avessero potuto qualche cosa in Italia, ne sarebbero stati i tiranni, come lo erano dell' Oriente, e l' avrebbono ugualmente sconvolta col loro sacrilego e diabolico furore, e profanata colle loro empietà. Circa la seconda Proposizione doveasi osservare, che non solo fu quella di Astolfo una usurpazione, e una crudele ingiustizia; ma che in oltre si videro il Papa, i Romani, e i Ravennati in necessità o di soffrirla con pace, e così restar sudditi de' Longobardi, o di provvedere alla loro libertà col ricorrere al re de' Franchi; il quale non avendo voluto soccorrerli, che col patto di recedere dall' imperio; eglino in conseguenza si trovarono nel caso, in cui è lecito alla parte di separarsi per la propria conservazione dal corpo. Quanto alla forza, doveasi necessariamente premettere che Papa Stefano, conosciuto l' animo feroce e intrattabile del re Astolfo, avea sovente con sue lettere avvisato l' Imperatore, che per metterlo a dovere, facea di mestiere venire in Italia con un' armata [1]; *ut, iuxta quod ei saepius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiae partes modis omnibus adveniret*; e poi dire, che il medesimo Imperatore, udita quella invasione del re Astolfo, in luogo dell' esercito e dell' armata richiesta, spedì *ordini*, premurosi in vero, ma insieme inutili a Papa Stefano, e ambasciatori ed esortazioni al feroce Longobardo, risoluto di non dare orecchie a qualunque trattato di pace, che non lo lasciasse in possesso delle usurpate provincie. Nella quarta proposizione non doveasi primieramente spacciare, che gli ambasciatori Cesa-

[1]) Lo Scrittore della vita di Stefano II presso Anastasio, num. IX, p. 92.

rei furono spediti per tempo al re Pipino; essendo questa una manifestissima falsità, gli ambasciatori Cesarei non essendo venuti al re Pipino, che nel tempo della seconda spedizione di questo Re in Italia: il quale anche innanzi d' intraprender la prima avea già conchiuso il trattato coi Romani e col Papa, e per sua parte, aveagli anche dato esecuzione. Doveasi in oltre avvertire, che Pipino per tutti i regali, e per tutto l' oro del mondo non era disposto a romper la lega co' Longobardi in grazia dell' imperio; che a ciò solo lo aveva potuto indurre il motivo della religione, e l' amore verso s. Pietro ed il Papa; che i Lombardi non gli erano divenuti nemici, che per non aver voluto rimettere in libertà la Romana Repubblica presa da lui in grazia del Principe degli Apostoli sotto la sua protezione; che questo era stato il motivo d' intimar loro la guerra; e che avendogli forzati colle armi a rimettere alla sua disposizione Ravenna, egli avea potuto, secondo il diritto delle Genti, a suo talento disporne; e che finalmente non era giusto, che non essendosi mosso, nè essendo punto comparito nel tempo della prima spedizione l' Imperatore, egli poi pretendesse di raccogliere il frutto de' suoi trionfi. Quindi è inutile il rappresentare nella quinta Proposizione gli sforzi di poi fatti dai Greci sotto Paolo I, successore di Stefano, per ricuperare l' Italia. Tali sforzi aveano dovuto farsi, allorchè dal medesimo Stefano erano stati replicatamente richiesti. Se il santo Padre, e i popoli dell' Italia, essendosi allora veduti abbandonati, aveano giustamente pensato a provvedere alla loro libertà, e se Pipino avea potuto con essi allora trattare come con un popolo derelitto da' suoi antichi padroni; egli era altresì in diritto di difenderli contro chi troppo tardi seriamente pensava a risarcir le sue perdite.

Ora premesse tali ulteriori verità e notizie, lascerò anch' io considerare ad altrui, primieramente se possa in alcun modo negarsi, non dirò, che i Greci non abbiano fatto in alcun tempo richiami, che non abbiano voluto più esser padroni dell' Esarcato, che l' abbiano abbandonato del tutto ecc. Ma che non l' abbiano richiamato in tempo, che non l' abbiano per tempo efficacemente soccorso; che non l' abbiano abbandonato in effetto nel tempo della più precisa necessità; e che non abbiano voluto esserne padroni, se non con impegnare la Francia in una cosa sempre da essa abborrita, cioè in rompere in grazia dei Greci la lega de' Longobardi. Secondariamente ben ora potranno vedere i pratici delle Leggi, quanto bene si adatti al presente caso la sentenza del Pufendorfio e del

Grozio addotta qui da Monsignor Fontanini [2]). La sentenza del Grozio allegata dall' illustre Prelato è, che secondo il diritto delle Genti, le cose da noi tolte ai nostri nemici, non possono ripetersi da coloro, che n' erano per innanzi padroni e possessori, e l' aveano in guerra perdute [a]): *Illud vero extra controversiam est, si Ius gentium respiciamus, quae hostibus per nos erepta sunt, ea non posse vindicari ab his, qui ante hostes nostros ea possederant, et amiserant.* Or io non vedo, come non possa adattarsi al presente caso una sì fatta sentenza. Non erano stati dichiarati nemici dei Franchi i Longobardi, allorchè non avendo voluto la Romana Repubblica rimettere in libertà, aveva Pipino dichiarato loro la guerra, e passate le Alpi con un esercito, già teneagli assediati in Pavia, senza che alcuno fosse comparito alla sua presenza per parte de' Greci Imperatori? Se dunque in quella prima spedizione egli obbligò Astolfo a cedergli Ravenna, e le altre città da esso occupate dell' Esarcato; non sarà egli vero, che queste città erano da lui state tolte dalle mani de' suoi nemici? Qual ragione adunque poteano avere i Greci di ripeterle da Pipino? O come non avrà qui luogo la sentenza del Grozio, e anche quella del Pufendorfio, approvata dal diritto incontrastabile delle Genti? Nè giova il dire, che l' Esarcato era stato frescamente e con ingiusta violenza dai Longobardi usurpato; e che i Greci aveanlo perduto per non aver potuto inviare in Italia i soccorsi e le milizie per la difesa o ricupera del medesimo. Il diritto delle Genti, di cui parlano il Pufendorfio ed il Grozio, non obbliga il vincitore a ricercare, se gli Stati tolti in una giusta e solenne guerra ai suoi nemici, fossero o con ingiusto o con legittimo titolo, o frescamente o da lungo tempo passati in loro potere; o se il primo padrone gli avea perduti per non aver potuto inviare i necessarii soccorsi. Basta, perchè egli possa liberamente disporne, che quando vennero in suo potere, fossero quegli stati attualmente in potere de' suoi nemici. Ciò chiaramente dimostrano le autorità, e gli esempii addotti in questo proposito dal medesimo Grozio, e da' suoi Comentatori. Così i Romani difesero sempre come sacrosanto il diritto, e onestissimo il possesso di quelle cose, che tolte ai loro nemici, erano in loro potere per titolo di giusta guerra pervenute:

[a]) Lib. III, *De J. B. et P.* c. 6, § VIII.

[2]) *Difesa I del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio*, part. I, cap. CI.

Nos Romani, così Tito Largio nel Senato Romano ai Volsci ripetenti le loro antiche possessioni, appresso Dionisio d' Alicarnasso [a]), *Nos Romani honestissimas eas atque iustissimas credimus possessiones, quas belli lege captas habemus*. E nella risposta dei medesimi Romani agli Arunci [b]): *Nos Romani ita arbitramur quae quis hostibus erepta virtute quaesivit, ut optimo iure propria, ad posteros transmitti*. E in un' altra risposta ai medesimi Volsci, non solo dicono esser questo, secondo il loro giudizio, un ottimo genere di possessione [c]): *Nos autem optimum iudicamus possessionis genus, quod belli iure captum quaesitumque est*; ma in oltre aggiungono di non essere stati essi, ma gli Dei piuttosto che gli uomini, gli autori di un tal diritto, comprovato e conformato coll' uso di tutte, tanto le Greche, quanto le barbare Genti: *Quum non a nobis hoc ius sit institutum, sed a diis verius quam ab hominibus profectum, omniumque Gentium tam Graecarum quam Barbararum usu probatum.* Ed ai Vei, che pretendevano la restituzione di Fidena come loro una volta appartenente, opposero gli stessi Romani, non solo essere cosa ingiusta, ma eziandio ridicola [d]): *non iniustum modo sed et ridiculum*; che non avendola sovvenuta nei pericoli della guerra,ma lasciatone perire gli abitatori, ne ripetessero le case e i campi da chi per titolo di guerra se ne trovava in possesso: *ut qui periclitantibus bellumque gerentibus non subvenissent, sed ipsos homines sivissent perire, nunc domos et agros a bello possidentibus vindicarent.* Per questo medesimo diritto non fu dagli stessi Romani ad Antioco Pio restituita la Siria; non avendo essi conforme alle regole dell' equità, che tenessero piuttosto quel regno i posteri di Seleuco vinti da Tigrane, che i Romani dello stesso Tigrane vincitori [e]): *Non aequum esse, Seleucidas a Tigrane eiectos potius Syriam tenere, quam victores Tigranis Romanos.* E Giustino induce Pompeo a fare al medesimo Antioco ripetente lo stesso regno, la seguente risposta: Non essere cosa giusta, che essendo egli tutto il tempo, che da Tigrane era stata tenuta la Siria, stato nascoso in un angolo della Cilicia,vinto dai Romani Tigrane, a lui dovessero appartenere i premii delle altrui fatiche e travagli [f]): *Qui decem octo annos, quibus Tigranes Syriam tenuit,in angulo Ciliciae*

---

[a]) Lib. VI, *Antiquit. Rom.* num. XXXVII, p. 355, edit. Oxon. — [b]) *Ibid.* num. XXXII, p. 352. — [c]) *Ibid.* lib. VIII, num. X, p. 470. — [d]) Plutarch. *in Romulo.* — [e]) Appian. *De Bel. Mithrid.* — [f]) Lib. XI, cap. II.

latuerit, alieni operis praemia postulet; e però non essere per mai restituirgli *quod tueri nesciat*. Finalmente i Romani tennero in luogo di benefizio, l'avere i Rodiani restituito agli Ateniesi loro confederati quattro gran navi riprese sopra i Macedoni comuni loro nemici [a]): *Rhodii deinde Legati auditi sunt, quorum recens erat beneficium, quod naves longas quatuor Atheniensium captas nuper a Macedonibus, recuperatasque, remiserant.* In tutti gli addotti esempii non si fa alcuna menzione di dilazione di tempo, nè si cerca, se le cose prese ai nemici in giusta guerra fossero da essi giustamente o ingiustamente possedute. Le navi degli Ateniesi erano state dai Macedoni frescamente predate: *nuper captas a Macedonibus*; nè Tigrane avea giustamente occupata la Siria; e chiunque ripete una cosa come di sua ragione, suol sempre pretendere, che gli sia stata ingiustamente rapita. Finalmente i motivi dei Romani per ritener tali cose escludono qualunque eccezione. Se le cose erano state perdute o non ricuperate per negligenza, giudicavano esser cosa indegna e ridicola, che dovessero i negligenti e gli oziosi riportare i premii delle altrui fatiche e travagli; se per impotenza di difenderle, non doversi restituire a chi forze non aveva per conservarle, *non daturum quod tueri nesciat*. In somma non essere cosa giusta, *non aequum esse*, che del frutto delle vittorie godessero piuttosto i vinti dai loro nemici, che i vincitori degli stessi nemici. Potrà ora ciascuno fare agevolmente l'applicazione di questi esempii e di queste massime al caso nostro. Se aveano perduto i Greci Augusti l' Esarcato per negligenza; non era giusto, che eglino negligenti ed oziosi godessero i frutti delle vittorie de' Franchi; e se per impotenza di conservarlo, non doveano i Francesi loro restituire *quod tueri nesciebant*, e che nello spazio di pochi anni aveano già molte volte e' ricuperato e perduto. Finalmente non era conforme alle regole dell' equità, che l' Esarcato fosse piuttosto ritenuto dai Greci vinti e cacciati dai Longobardi, che dai Francesi vincitori dei medesimi Longobardi: *Non aequum erat, Graecos a Longobardis eiectos potius Italiam tenere, quam victores Longobardorum Francos*, o che i Romani Pontefici, per cui rispetto si erano gli stessi Francesi dichiarati nemici de' Longobardi.

Io penso se non isbaglio, di avere omai pienamente soddisfatto a quanto il nostro illustre avversario desiderava. Ecco proposto il caso senza falsi supposti. Ecco ridotta ai veri pun-

[a]) Liv. lib. XXXI, cap. XV.

ti della storia e della giurisprudenza la presente questione. Il caso da me proposto ed esaminato è questo: Gl' Italiani minacciati dalle armi del re Astolfo chiedono al Greco Imperatore i necessarii soccorsi; il quale in vece di un' armata, spedisce in Italia ordini al Papa, e inutili esortazioni ad Astolfo. Questi, occupata Ravenna e l' Esarcato, minaccia Roma. Onde i popoli oppressi, abbandonati dai loro antichi padroni, ricorrono per mezzo del Pontefice al re Pipino per esser liberati dall' oppressione. Ricusa questi di rompere in grazia del Greco eretico Imperatore la lega coi Longobardi, e solo si muove a ciò fare per motivo di religione, e per amor di s. Pietro. Fa dunque intendere al re Lombardo di rimettere in libertà i popoli ricevuti dal santo Apostolo sotto la sua particolar protezione. Ricusando Astolfo di compiacerlo, Pipino gli dichiara la guerra. Frattanto niuno comparisce alla corte di Francia per parte di Costantino Copronimo. Alle angustie delle Alpi Pipino disfà l'esercito de' Lombardi, passa in Italia, assedia Astolfo in Pavia, e l' obbliga a cedergli Ravenna, e le altre città dl fresco occupate; di cui, secondo la convenzione fatta col Papa, egli fa un dono a s. Pietro. Ecco il caso con tutte le sue vere e legittime circostanze, e senza verun falso supposto. La questione è, se Pipino abbia potuto disporre dell' Esarcato in favore di s. Pietro e del Papa per quella legge del diritto delle Genti, che concede al vincitore i beni tolti al nemico, e posseduti da esso nel tempo della guerra, benchè prima avessero appartenuto ad altri padroni. Io non dubito punto, che esaminata una tal questione secondo i principii del Pufendorfio e del Grozio, e secondo le allegate autorità ed esempii, ella non sia per esser decisa da' giudici disappassionati, e capaci di tali cose, e retti, in mio favore, o piuttosto in favore di Stefano Papa e del re Pipino, e de' loro prossimi successori nella sede di s. Pietro, e nel regno di Francia.

CAPO VIII.

Si dimostra, che dopo l' anno 754 fino all' anno 800, nè appresso i Greci Imperatori, nè appresso i re Francesi, nè appresso il Popolo o Senato Romano, ma solo appresso i Romani Pontefici, fu non solo l' utile, ma eziandio l' alto e supremo dominio di Roma

Dopo le vittorie dei Longobardi su i Greci e de' Francesi su i Longobardi, e dopo le donazioni degli Stati d' Italia fat-

te a s. Pietro, ed alla sede Apostolica da' re Pipino, e da Carlo Magno, non pare, che luogo esser dovesse alla disputa circa il soggetto, in cui sia stata la sovranità, o l'alto e supremo dominio sopra i medesimi Stati. Nondimeno qui ancora ci si presentano varie opinioni, per quanto io giudico, molto lontane dal vero, e che per compimento dell' opera fa di mestiere d' esaminare. Alcuni vogliono, che quella sovranità fino agli ultimi anni di questo secolo VIII sia restata appresso i Greci Imperatori. Altri pretendono, che Pipino e Carlo Magno se la sieno riservata, e l' abbiano esercitata sotto il titolo di Patrizii. Altri finalmente si sono immaginati, che ella sia stata nel corpo della Repubblica o del popolo di Roma, di cui non sia stato, che come il principale e più nobil membro il Pontefice Romano. Io adunque, confutate, per quanto alla mia debolezza sarà possibile, tutte queste opinioni, dimostrerò, che dopo la metà del secolo VIII sino alla fine i soli Romani Pontefici sono stati i padroni assoluti, ed i sovrani de' loro Stati.

Difendono la prima opinione il P. Le-Cointe negli Annali Ecclesiastici della Francia, il de Marca nel libro della Concordia tra il Sacerdozio e l' Imperio, Natale Alessandro nella Sinossi della Storia Ecclesiastica all' articolo di Carlo Magno dopo ottenuta l' universale monarchia della Francia, ed altri i quali vogliono (almeno così spiega la sua sentenza il de Marca), che Pipino, e dopo lui Carlo Magno, e Stefano II, e i suoi successori fino all' anno 796 non abbiano avuto altra parte nel governo dell' Italia e di Roma, che quella che aver solevano i Patrizii, e gli Esarchi soliti prima spedirsi da Costantinopoli, i quali come supremi magistrati sotto l' autorità degl' Imperatori, e a nome di essi, vi governarono le provincie appartenenti all' imperio. Ma se è così; perchè non dirlo espressamente Pipino ai Legati imperiali, allorchè questi altamente si lamentavano per le provincie tolte all' imperio, e facevano istanza, perchè gli fossero restituite? Perchè non acquietare in gran parte i loro lamenti, e consolarli con dir loro, che Roma, e l' Esarcato sarebbono restati sotto l' alto dominio del loro Imperatore : che i re di Francia, ed i Papi non vi avrebbono esercitate, che le funzioni, e l' autorità di semplici governatori, e magistrati imperiali; che ei non avrebbono mancato di riconoscere, e venerare la maestà dell' imperio; e che perciò in luogo di lamentarsi dei Franchi, dovrebbono ringraziarli di aver sottratto quelle provincie dal giogo dei Longobardi, i quali avreb-

bono preteso di ritenerle, come sovrani e affatto indipendenti dal medesimo imperio? Ma Pipino, come di sopra abbiamo veduto, tenne coi Legati del Greco Augusto un ben differente linguaggio, e gli spedì seccamente con dire, ch' ei non avrebbe giammai permesso, che quelle città fossero sottratte al dominio e alla potestà di s. Pietro, e alla giurisdizione della Chiesa Romana, *a potestate Beati Petri, ab iure Ecclesiae Romanae*, per la cui sola esaltazione egli aveva intrapreso una così dispendiosa e pericolosa spedizione.

Intesero bene il significato di questa risposta del re Pipino i Greci ambasciatori, e gli Augusti. E però in luogo di dichiararsi tenuti, ed obbligati alla Francia per aver domata la fierezza, e represso l' orgoglio de' Longobardi, nemici implacabili dell' imperio; ebbero con questi varii trattati, e specialmente con Desiderio successore d' Astolfo, per fare unitamente la guerra e alla Chiesa, e alla Francia. Tanto poi è da lungi, che i Romani Pontefici in vedendosi minacciati dalle loro armi proccurassero di placarli colla sommissione e gli ossequii, con riconoscerli per loro padroni e signori, e con dichiararsi loro fedeli e vassalli; che anzi si armavano instantemente, e provvedevano alla propria difesa, e gli trattavano non come signori, ma come crudeli persecutori e nemici. Come altresì i Greci Augusti in luogo di riguardar Roma come ad essi soggetta, e dipendente dal loro imperio, l' hanno piuttosto considerata come ribelle, e hanno tentato tutte le strade per rimetterla sotto la loro ubbidienza colla forza delle armi. Ciò costa dalle lettere di Paolo I al re Pipino nel Codice Carolino [1]), ove, come anche osserva il chiarissimo

---

[1]) Epist. XV, Chronol. XVIII, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 154 seq. Paolo, dopo aver esposto a Pipino i danni recati da Desiderio ultimo re de' Longobardi alle campagne delle città della Pentapoli nel passaggio per quella provincia, e la carcerazione del Duca di Spoleto, e la creazione di un nuovo Duca in Benevento, soggiunge: « Confestim dirigens Neapolim idem Desiderius Rex, accersivit Georgium Imperialem Missum, qui ad vos Franciam directus fuerat, cum quo nefarie clam locutus est, iniens cum eo consilium, atque suas Imperatori dirigens litteras, adhortans eum, ut suos Imperiales dirigat exercitus in hanc Italiam provinciam, et ipse Desiderius cum universo Langobardorum populo professus est, Deo sibi contrario, auxilium praefatis Imperialibus exercitibus impertire, quatenus ex una parte ipsius exercitus, et ex alia iisdem Desiderius cum universo Langobardorum populo utrique dimicantes Ravennatium civitatem comprehendere queant suamque Imperator, quod Dominus non permittat adimplere valeat in quocumque voluerit voluntatem ». E nella lettera XXV, al. XXXIV, p. 176: « Nefandissimi Graeci, inimici sanctae Ecclesiae Dei, et Orthodoxae Fidei expugnatores, Deo sibi contrario, super nos, et Ra-

Pagi [2]), il santo Pontefice *se Imperatoris hostem, non vero subditum ostendit*. Come al contrario dalle lettere di Adriano I a Carlo Magno [3]) nel medesimo codice lo stesso Autore [4]) raccoglie, che lungi dall' essere stata Roma in potere de' Greci Imperatori, eglino non hanno pensato, che a soggiogarsela colla forza, e a tale effetto si sono confederati con alcuni Principi dell' Italia: *ut de ea vi occupanda cogitarint, et ad eumdem finem cum quatuor Italiae ducibus foedus inierint*. Il che egli giudica essere sufficiente a confutare la contraria opinione, a toglierne ogni sorta di dubbio, e a dimostrarne evidentemente la falsità: *ad Marcae et Cointii opinionem confutandam, ad omnem dubitationem tollendam, demonstrandumque* (illam) *a veritate manifeste abhorrere*.

Ma in oltre bramerei d' intendere dai difensori di questa decantata sovranità, quali ne siano stati gli effetti, e quali atti abbiano in virtù di essa i Greci Augusti in Roma o in Ravenna in questo intervallo di tempo esercitati. Forse hanno eglino tenuto in Roma o in Ravenna i loro vicarii o prefetti? Forse vi ha alcuno a nome di essi esercitata la giustizia? Forse ne hanno esatto qualche tributo? Forse vi hanno fatto delle reclute, o cavatone qualche soccorso d' armi, o di denaro, o di gente? Forse vi hanno eglino spedito qual-

---

vennatium partes irruere cupiunt, atque motionem facere ». Vedi le altre lettere indicate dal Cenni, *Discursus praevii de s. Pauli epistolis*, num. XII, p. 121, e num. XVIII, p.126.—[2]) *Ad an.* 796, num. XIII.

[3]) Adriano I, *Cod. Carol.* epist. LVII, al. LIX, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 245 seqq., scrive a Carlo Magno: « Reminisci consideramus a Deo protectam excellentiam vestram, quod saepius vobis innotuimus de Hiltibrando Spoletino Duce, seu Arigiso Beneventano Duce, atque Rodgauso Foroiuliano de saevissimo consilio, quod erga nos atque vos gerere non differunt. Nunc vero dum fidelissimi vestri Missi . . . a Benevento repedantes, per praedictum Hildibrandum ad nos properant . . . secundum fidelissimorum Missorum vestrorum dictum illuc usque Spoletum direximus Sthephanum nostrum fidelissimum dudum Sacellarium, qui cum eum affatus fuisset . . . in magna eum invenit protervia, eo quod missos Arigisi, Beneventani Ducis, seu et Rodcausi Froiuliani, nec non et Regnibaldi Clusinae civitatis Ducem, in Spoleto cum praefato reperit Hiltibrando; adhibentes adversus nos perniciosum consilium, qualiter, Deo eis contrario, proximo Martio mense advenientе, utrosque in unum conglobarent, cum caterva Graecorum, et Athalgiso, Desiderii filio, et terra marique ad dimicandum super nos irruant cupientes hanc nostram Romanam invadere civitatem, et cunctas Dei Ecclesias denudare, atque ciborium fautoris vestri, B. Petri, auferre, vel nosmetipsos, quod avertat divinitas, captivos deducere, nec non Langobardorum Regem integrare et vestrae regali potentiae resistere ».—[4]) *Ad an.* 796, num. XIV.

*

che ministro per assistere alla elezione de' nuovi Papi, e per confermarne l'elezione già fatta? Forse hanno eglino riscosso dagli Eletti l'omaggio, o ricevuto da essi il giuramento di fedeltà, e conferita loro delle provincie d'Italia l'investitura? Finalmente sono eglino forse i Romani, minacciati, ed assaliti dalle armi straniere, ricorsi agl' Imperatori, per essere da essi come da lor sovrani signori assistiti e soccorsi? Nulla di questo. Quali adunque sono stati gli atti? quali le prerogative di questa pretesa sovranità? Eccole: che con gli anni dell'imperio si segnassero in Roma i pubblici atti. Che Adriano I, scrivendo a Costantino e ad Irene bene intenzionati a ristabilire in Costantinopoli il culto delle sacre Immagini, loro desse il titolo di signori. Finalmente che volendo lo stesso Adriano salvar la vita ad un certo Paolo, giudicato meritevole della morte, e rilegatolo nell'Oriente, pregasse gl'Imperatori di voler comandare e permettere, ch'egli nella Grecia fosse ricevuto, e ritenuto in esilio: *Ut ipsum Paullum suscipi, et in ipsis Graeciae partibus in exilio mancipatum retineri praeciperent.* Ecco quanto in sostanza ha fruttato agl' Imperatori in un mezzo secolo questa loro così in oggi vantata sovranità! Ma e che? Non hanno forse ne' secoli precedenti anche i vescovi delle Gallie ne' regni soggetti ai Franchi, ai Borgognoni, ed ai Goti notati gli anni dei loro Sinodi coi nomi de' Consoli magistrati dipendenti dall' imperio, da cui certo non dipendevano quei monarchi? E non ha forse, come di sopra è stato osservato, il Pontefice Zaccaria segnato gli atti, e i decreti di un concilio Romano con gli anni egualmente dell' imperio di Artabasdo, e del regno di Liutprando, benchè questi certamente non abbia giammai avuto l'alto dominio di Roma? Non indica dunque un tal rito nè soggezione, nè dipendenza, ma solo prova, che talora nelle mutazioni de' principati non si è pensato subito a istituir nuove epoche, o nuove maniere di numerare e contraddistinguere gli anni. Che se Adriano ha intitolato le sue lettere a Costantino ed Irene [5]): *Dominis piissimis et serenissimis, ac triumphatoribus filiis*, ecc. anche i due Gregorii, II e III, scrivendo a Carlo, semplice maggiordomo e primo ministro de' re di Francia, hanno intitolato le lor lettere [6]): *Domino glorioso filio Carolo Duci*; oppure [7]): *Domino excellentissimo filio Carolo Subregulo.* Contuttociò niuno quin-

[5]) *Concil.* t. VIII, col. 746.—[6]) Così Gregorio II, Epist. II, *Concil.* t. cit. col. 168.—[7]) Così Gregorio III, Epist. V et VI, t. eod., col. 205 seq.

di ne inferirà, che questi Papi siano stati soggetti a Carlo, come a lor sovrano e signore. Finalmente niuno saprebbesi immaginare, come mai si possa provare l' alto dominio degl' Imperatori sopra Roma e l' Italia dall' avere Adriano pregato i medesimi Imperatori di contentarsi, che un suddito della Chiesa compiesse la pena dell'esilio suo nella Grecia. Nondimeno questi sono i soli, dirò così, interni argomenti, con cui provano i già lodati Scrittori la dipendenza de' Romani Pontefici di questo mezzo secolo dall' imperio.

Ma se così deboli sono i loro interni argomenti, vediamo, se di alcun peso e valore siano gli esterni, cioè se col testimonio di qualche grave Scrittore o Istorico di quei tempi, si confermi dagli avversarii questa da essi asserita sovranità. Uno ne porta il Difensore dei diritti imperiali sopra Comacchio, Parma e Piacenza [a]), che a primo aspetto potrebbe apprendersi per decisivo. L' Autore, dice egli, della Vita d' Adriano I, rapportata nella parte II', tom. I, del Museo Italico del P. Mabillone, pare che senta, non avere gl' Imperatori Greci perduto il dominio de' loro Stati in Italia, se non dopo la coronazione imperiale di Carlo Magno: *Adhuc enim C. P. Imperator Urbem Romae, et nonnulla Italiae castra sub sua ditione tenebat: quae post modicum Carolo coronam Romani Imperii suscipiente amiserunt* [b]). Ecco, per

---

[a]) *Osservazioni sopra una lettera* ecc. p. 11, num. V.

[b]) Il monumento, a cui s' appoggia l' Autor delle Osservazioni, benchè riferito dal P. Mabillon, è supposto da' Monaci di Nonantola, e per accertarsene si veda il medesimo presso Ughelli (*Ital. Sac.* t. II, p. 94), il quale prosegue ove lascia il Mabillon. Comincia esso colla vita di s. Adriano I e termina colla morte di Adriano III a Spilamberto nel territorio Modenese: attribuisce ad Anastasio (morto infelicemente l' anno 719 di morte violenta) unitamente con Leone Isaurico gli editti contro le sacre Immagini dell' anno 726. Confonde i fatti di Carlo Crasso con quei di Carlo Magno: e dappertutto si manifesta consarcinatore di fatti veri con altri di mera invenzione per ingannare i posteri. Già due volte mi venne l' occasione di parlarne nel Giornale (1751, p. 179, e 1752 seq. p. 59). In ambedue i luoghi lo chiamai una insigne impostura, e qui lo confermo. Non già che non comprenda delle cose vere e certe. Ma quando ci vengono alle mani scritti di questa sorta, che hanno bisogno d' esser ripurgati dalle interpolazioni, o dalle falsità inscrite, non meritano il nome di monumenti. Interpolato è senza dubbio anche il luogo, che l' Autor delle osservazioni rileva contro i diritti della s. Sede, ed ei medesimo dovette saperlo, perchè negli Annali (ann. 885) deridendo l' impostura, scansò di valersi del medesimo, e n' adoprò altro in versi del medesimo Monasterio, sul medesimo soggetto, e riportato dal medesimo Ughelli unito all' altro in prosa di cui si parla qui, non

quanto pare, se vogliasi prestar fede a questo antico Scrittore, decisa apertamente la lite: « Leggiamo nella Vita di Adriano, che tuttavia Roma e altre città dell'Italia erano sotto il dominio de' Greci Augusti. Ma che poco dopo, prendendo Carlo la corona dell' imperio, ne furono affatto spogliati. Può desiderarsi testimonio più chiaro per provare, che fino alla coronazione imperiale di Carlo Magno ebbero i medesimi Augusti il supremo dominio de' loro Stati in Italia?» Quanto è mai necessario vedere in fonte le cose! Le citate parole, che, separate dal contesto, paiono cotanto favorevoli, unite a ciò che loro immediatamente precede, divengono affatto inutili ai difensori della contraria opinione. Avea lo Storico preso a narrare le persecuzioni eccitate contro le sacre Immagini nell' Oriente dai Principi Iconoclasti. Ed avea soggiunto, che dovendosi fare per comandamento de' medesimi Principi lo stesso scempio delle cose sacre in Italia, Gregorio II col popolo Romano fecero ai sacrileghi editti costantissima resistenza: *Quumque etiam idipsum circa Italiae Ecclesias facere iussissent, Gregorius Praesul una cum Romano Populo iniquissimis edictis Imperatorum constantissime contradixit.* Ma poichè nel secolo, in cui egli scriveva, i Greci non più comandavano nell' Italia, però egli si prese la cura di avvertire, che tuttavia, *adhuc*, ne' tempi, non già di Adriano I, ma di Gregorio II, Roma con alcune altre città dell' Italia ubbidiva all' imperio dei Greci. Che se egli soggiugne, che dopo la coronazione imperiale di Carlo Magno eglino perdettero quest' imperio; egli riguarda a quel tempo, nel quale i Greci, dopo aver perduto già da più anni la sostanza, dirò così, dell' imperio Occidentale, ne perdettero an-

---

immaginando forse che altri un giorno avesse a palesare il suo artifizio. Lode a Dio, che il nostro chiarissimo Autore, il cui scopo principale non è di trattenersi in discussioni, che lo deviino dalla piana e semplice esposizione delle cose certe, ha dimostrata molto efficacemente l' invalidità della opposizione coll' istesso monumento supposto. Tanto è vero, che indarno si affatica chiunque o per passione, o per adulazione sostiene il falso! Espone anzi la propria riputazione a rischio d'essere un giorno oscurata in pregiudizio di tutti gli altri travagli letterarii fatti nel corso di sua vita mortale. Cenni not. 15.ª E pure chi lo crederebbe? Il Conte Giacomo Acami nella sua *Dissertazione dell' origine, ed antichità della Zecca Pontificia*, p. XI seg., su questo supposto monumento si fonda per asserire, che Roma *con alcune Castella d' Italia stette sotto il Dominio de' Greci Augusti fino alla Coronazione Imperiale di Carlo Magno*, e chiama questa sua assertiva *verità incontrastabile*, nè si vergogna di far pompa della censura degli Eretici di Lipsia contro Mons. Fontanini.

cora il titolo, venendo questo trasferito nella persona di Carlo.

Ma se il supremo dominio di Roma e degli altri Stati dopo le spedizioni del re Pipino in Italia non è restato appresso gl' Imperatori; se lo sarà egli forse riserbato per sè, e pe' suoi successori questo glorioso monarca? Così hanno creduto Francesco Giunio, e Melchior Goldasto, e sullo stesso sentimento ha anche molto insistito lo spesse volte citato difensore degl' imperiali diritti. I quali vogliono, che sotto il titolo di Patrizio abbiano Pipino e Carlo Magno esercitato in Roma e nelle altre provincie il sovrano dominio, e la suprema autorità. Ma il contrario è stato dimostrato con tanta copia di scelta erudizione da Niccolò Alemanno nella sua dottissima ed elegantissima dissertazione, *De Lateranensibus Parietinis*, che poco o nulla pare che aggiugner si possa alle sue ragioni ed argomenti. Osserva egli [*]), tutto il pregio del Patriziato conferito ai Principi Franchi dai Romani Pontefici, fedelmente esercitato da Pipino e da Carlo Magno, essere stato, il difendere la Chiesa Romana da' suoi interni ed esterni nemici, il proccurarle e dentro e fuori la pace, e mantenere in essa la pubblica tranquillità. Onde se Carlo aggiugne talora al titolo di Patrizio de' Romani quello di difensore della santa Chiesa di Dio: *Carolus gratia Dei Rex Francorum et Longobardorum, ac Patricius Romanorum, defensor sanctae Dei Ecclesiae*; sovente però dissimulato il titolo di Patrizio, usa solo quello di difensor della Chiesa: *Carolus gratia Dei Rex, etc. defensor sanctae Dei Ecclesiae*; e Paolo I, in luogo di chiamare il re Pipino Patrizio de' Romani usò talora chiamarlo difensore Romano, aggiugnendo sol questo titolo a quello di Eccellentissimo Re de' Franchi: *Tempore Pipini Excellentissimi Regis Francorum, et defensoris Romani*. Con ciò volendo significare, essere stati vocaboli di una medesima forza, e d' uno stesso significato quello di Patrizio de' Romani, e quello di difensore di Roma, e della Chiesa Romana. Tanto poi è da lungi, che sotto questo titolo di Difensori di Roma e della Chiesa Romana i mentovati re abbiano esercitato in Roma la sovrana autorità o ne abbiano avuto l' alto dominio, che anzi come fedeli e divoti figliuoli de' Romani Pontefici, si sono obbligati loro con giuramento a prender le armi, e a far servire le forze de' loro regni alla difesa e al sostegno della Chiesa. Ciò ha voluto significare lo stesso Carlo, allorchè nel libro

---

[*]) Cap. XI.

de' suoi Capitoli s' è intitolato della medesima Chiesa divoto difensore: *Ego Carolus, etc. devotus sanctae Dei Ecclesiae defensor, humilisque adiutor.* Difensore devoto, perchè obbligato con giuramento ad esercitar questo ufficio. Il che anche meglio dichiarò il medesimo Principe, allorchè scrivendo ad Elipando, unì ai titoli di Patrizio de' Romani, e di Difensore della santa Chiesa, quello eziandio di figliuolo della medesima Chiesa: *Patritius Romanorum, Filius et defensor sanctae Dei Ecclesiae.* Meritamente vuole il dottissimo Alemanno [10]), che il nome di Figliuolo dinoti in Carlo qualche speciale prerogativa, e un titolo a lui non comune con gli altri cattolici, i quali, come tali, sono tutti figliuoli della Chiesa Romana. Poichè avendolo il Pontefice Adriano adottato in figliuolo, spedì Carlo a Leone III, successore di lui, una solenne ambasciata, pregandolo instantemente, che si volesse degnare di confermargli un tal titolo [11]): *Et paterna pietate nos in filium sibi adoptaret.* Qual uopo era ad un sì gran re di spedire una solenne legazione al Pontefice per ottenere ciò, che dai Papi non si nega al più vile e misero uomo della cattolica plebe, cioè di riguardarlo con paterna affezione, e di amarlo come figliuolo? Ma se farassi riflessione alle parole, si vedrà, ch' egli non dimandò semplicemente d' essere riguardato come figliuolo, ma di essere da Leone adottato in figliuolo, com' era già stato adottato da Adriano: *ut nos in filium sibi adoptaret.* Il che era un favore particolare, e intimamente connesso col Patriziato, di cui egli parimente per gli stessi Legati dimandava la conferma, e che molto giova a dichiararne l' indole e la natura. Per costume antichissimo era in uso in quei tempi, che tanto dai privati uomini, quanto dai re e signori delle provincie, si adottassero uomini forti, ed insigni per le loro imprese guerriere, i quali o le private famiglie, o le provincie ed i regni difendessero, se o da' nemici, o dai cittadini sovrastasse loro qualche grave pericolo. Così da Zenone Imperatore fu adottato in figliuolo Teodorico re de' Goti. Così dal medesimo Teodorico il re degli Eruli. Così da Giustino Imperatore Eutarico Cillica; e così altri hanno per lo stesso fine adottato uomini forti e sperimentati nell' uso delle armi e nella guerra: *Neque enim*, come abbiamo da Cassiodoro [a]), *erat dignus adoptari, nisi qui*

[a]) Var. lib. IV, ep. 2.

[10]) Cap. cit.—[11]) Epist. LXXXIV *ad Paris.* 1617, col. 1613. *Leonem apud* Alcuinum Edit.

fortissimus mereretur agnosci . . . . et qui se prius vellet mori, quam aliquid asperum videre patribus infligi. La formola solita usarsi in una tale occasione da Teodorico, l'abbiamo appresso il medesimo Cassiodoro [a]): *Filium te praesenti munere procreamus, ut competenter per arma nascaris, qui bellicosus esse dignosceris.* E siccome il padre forniva al figliuolo gli strumenti necessarii per la guerra; *equos, enses, clypeos, et reliqua instrumenta bellorum*; così esigeva da lui la sua devozione: *ille a te devotionem petit*; cioè il giuramento di fedeltà; come più apertamente dichiara in questi due versi Venanzio Fortunato [12]):

Utque fidelis ei sit gens armata per arma,
Jurat, iure suo se quoque lege ligat.

Quei che erano in sì fatta guisa e in cotal modo adottati, erano conseguentemente chiamati *Fili per arma*; come può vedersi appresso il citato Cassiodoro [b]) e appresso Giornande [c]). E pel giuramento prestato di fedeltà dicevansi *Defensores devoti.* Al qual giuramento riguardò senza dubbio Carlo, quando scrivendo al Pontefice Adriano, nelle regie lettere dichiarò, sè essere *Filium sanctae Dei Ecclesiae, Ecclesiae defensorem, defensorem devotum.* Le quali tre cose noi vediamo aver egli perfettamente adempiute. Professò al Pontefice la pietà di figliuolo; s' incaricò della difesa della Chiesa, e a un tale uffizio si consacrò e obbligò con solenne patto al Pontefice Adriano. Per la qual cosa lo ebbe sempre in luogo di padre, e volle, che di ciò restasse eterno monumento nell' epitaffio a nome di lui formato pel medesimo Papa [13]):

Nomina iungo simul titulis carissime nostris,
Adrianus, Carolus, Rex ego, tuque Pater.

Defunto poi Adriano, e desiderando, che da Leone III gli fosse confermata la dignità del Patriziato, gli scrisse [14]), che siccome tra il predecessore di Sua Santità e lui era stato un solenne trattato di paternità e di figliuolanza: *sicut enim cum beatissimo Praedecessore vestro sanctae paternitatis pactum inii;* così bramava di stabilire con Sua Beatitudine un patto inviolabile della medesima fede ed amicizia: *sic cum Beatitudine vestra eiusdem fidei et caritatis inviolabile foedus statuere desidero.* E acciocchè sapessimo il fine di così so-

---

[a]) Ibid.— [b]) Ibid. et lib. VIII, ep. I et IX.— [c]) *De Reb. Getic.*

[12]) Lib. VI, Carm. VII, edit. Roman. 1786, part. I, p. 207.—[13]) *Apud Alcuinum*, car. CCXVII, col. 1729.—[14]) Epist. cit.

lenne trattato soggiunse: *Quatenus sanctissima Romanae Ecclesiae sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur.* Così egli; ricordandosi senza dubbio delle parole scritte molti anni prima e a lui, e al suo padre Pipino, e al suo fratello Carlomanno da Stefano II[15]): *Vos adoptivos habeo filios ad defendendum de manibus adversariorum hanc Romanam civitatem.* Il che era aver detto loro con altri termini, ma non meno espressivi del loro debito: *Vos habeo filios per arma.* Per le quali cose tanto è da lungi, che Pipino, e dopo di lui Carlo Magno abbiano avuto in quanto Patrizii l' alto dominio di Roma, o ne abbiano con suprema e assoluta autorità governate le provincie; che anzi come tali non ne sono stati, che i meri difensori a divozione de' Papi, e con dipendenza dal loro volere ed arbitrio; a cui però facea d' uopo chiedere nelle mutazioni del governo, e ne' nuovi Pontificati la rinnovazione o conferma della medesima dignità.

Non hanno potuto non riconoscere, e non confessare questa medesima verità, cioè che in quanto Patrizii non hanno avuto Pipino e Carlo l' alto supremo dominio di Roma, anche Pietro de Marca [a]) e il P. Le-Cointe [b]). Poichè il primo quantunque voglia, aver eglino unitamente co' Papi avuta fino all' anno 796 la dignità del Patriziato con tutta quella estensione ed ampiezza, colla quale erano soliti averla i Patrizii imperiali; vuole nondimeno, che Roma tuttavia dipendesse da' Greci Imperatori. Il secondo poi senza muovere alcuna lite all' Alemanno circa l' idea da lui data del Patriziato [c]): *Inter Patricium Romanorum et filium adoptivum Romani Pontificis nulla ponatur differentia, per nos licet*; gli basta, che quindi niuno pensi a inferirne, essere stati i Pontefici padroni della Città: *modo Romanus Pontifex, ex eo quod vel filium adoptat, vel Patricium Romanorum dicit, Urbis Dominus non habeatur.* La quale egli vuole essere stata fino a quell' anno sotto il dominio, ed in potere de' Greci. Ma nel predetto anno 796 vogliono ambidue i mentovati Scrittori, avere scosso i Romani l' imperio de' Greci Augusti; ed avere Leone e Carlo, secondo il già lodato de Marca, convertita la dignità del Patriziato in quella del Principato, ed avere ag-

[a]) Lib. III *De Conc.* cap. XII.— [b]) T. VI *An. Franc. ad an.* 796. — [c]) Ibid. num. XV.

[15]) Nella lettera X del Codice Carolino, al. III, a nome di s. Pietro diretta *ad Domnum regem Pipinum, et Carolum vel Carlomannum, seu omni Generalitati Francorum*; *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 100.

giunto alla suprema giurisdizione, che prima esercitavano, la proprietà e il dominio di Roma; onde questa fino all' anno 800 sia stata soggetta a due padroni di uguale autorità. In che discorda da lui il P. Le-Cointe, il quale pretende, esserne il solo Carlo stato il supremo ed assoluto Signore. Provano ambidue la loro opinione, in quanto sono d' accordo, e per le parole di un antico Annalista [16]), il quale ha scritto; che assunto Leone al Pontificato, diresse subito a Carlo per suoi legati le chiavi della Confessione di s. Pietro, e il vessillo della città; e il richiese di mandare a Roma alcuno de' suoi, che il giuramento di fedeltà ed ubbidienza a nome di lui ricevesse dal popolo romano; e per le antiche pitture, ed iscrizioni del famoso Triclinio Lateranense [17]), nelle quali è rappresentato s. Pietro nell' atto di consegnare il vessillo di Roma a Carlo, e si leggon le parole: *D. N. Carulo Regi;* e finalmente per una lettera di Paolo diacono al medesimo Carlo [18]), non ancora Imperatore, in cui fa menzione di Roma con questi termini: *Civitatis vestrae Romulae*.

Vuole adunque primieramente il P. Le-Cointe [a]), dopo il Morino [b]), essere stato il vessillo simbolo della suprema potestà altrui conferita: onde osservano, avere Innocenzo II, come abbiamo dalla Cronaca Beneventana, donato a Rogerio *Siciliae Regnum per vexillum*. Ma questo esempio sembra più atto a dimostrare l' alto dominio di chi consegna, che di chi riceve il vessillo; essendo certo, che anche in quei tempi non davano i Romani Pontefici se non in feudo, e ritenendosene l' alto dominio, quel Regno. Molto più chiaramente dimostra il Pagi [c]) avere anche i Monasteri e le

---

[a]) *Ubi supr.* num. XXV.—[b]) *Hist de l'orig.* ecc. p. III, c. 24, num. VIII.— [c]) *Ad an.* 740, num. XI.

[16]) Cioè dell' Autore degli Annali Lauresamensi da' PP. Le-Cointe e Pagi, e dal Du-Chesne attribuiti ad Eginardo, *ad ann.* 796 *Histor. Francor. Scriptor.* Du-Chesne, t. II, p. 248: « Romae Adriano defuncto Leo Pontificatum suscepit. Et mox per Legatos suos claves confessionis sancti Petri, ac vexillum Romanae urbis cum aliis muneribus Regi misit: rogavitque ut aliquem de suis optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem, atque subiectionem per sacramenta firmaret »; ove quell'Annalista, chiunque egli sia, confonde i tempi, nè distingue, come pur doveva, il Patrimonio dall' Imperatore. Vedi il Cenni, Dissert. I *De Leonis III epistolis*, num. XIII, *Monument. Domin. Pontif.* t. II, p. 12.

[17]) Presso l' Alemanno, *De Lateranensibus Parietinis restitutis Dissert. Histor.*, e presso altri.

[18]) *In Appendic. Annal. Benedictinor.* t. II, num. XXXVI, edit. Paris. 1704, p. 717.

Chiese particolari consegnato i loro vessilli ai proprii difensori, da portarsi nelle guerre, che talora erano costretti d'intraprendere contro gl' ingiusti usurpatori de' loro beni o de' loro privilegii. Ne adduce il citato Autore gli esempii; ed aggiugne, non esser chiaro, se un tal uso sia dalla Chiesa Romana passato ai monasteri, o se da questi alla Chiesa Romana: dalla quale, egli sostiene, essere stato fatto ancora lo stesso dono e per mezzo di Gregorio III a Carlo Martello, e da Adriano a Carlo Magno allorchè essendo tuttavia la città, secondo il P. Le-Cointe, e il de Marca, sotto il dominio de'Greci, il vessillo non potè essere il simbolo della suprema potestà conferita a quei principi sopra Roma, ma solo del titolo e della dignità del Patriziato conferito loro per la difesa della Chiesa. Onde vediamo aver di poi gli stessi sommi Pontefici fatto il medesimo dono a diversi principi, quando hanno preso le armi contro gli eretici, o gli scismatici, o i Saracini; benchè quei principi non abbiano certamente avuto alcun dominio o podestà sopra Roma. Così Alessandro II, a Guglielmo Notho Duca di Normandia nella guerra contro di Aroldo. Così Vittore III a Roberto Guiscardo nella guerra contro i Greci scismatici. Così Urbano II ad Ugone M. Conte nella prima spedizione sacra per l' acquisto di Terra Santa. Così in un'antica moneta papale è rappresentato s. Pietro in atto di presentare il vessillo al Senatore della città. Onde non vedesi, per qual ragione possa pretendersi, che lo stendardo da Leone III inviato a Carlo debba significare altra cosa, che la dignità e l' uffizio di Difensore de' Romani Pontefici e di Roma. Il quale uffizio e dignità dando al medesimo Principe, come insegna lo stesso Pietro de Marca, un' amplissima giurisdizione nella Città, da esercitarsi tuttavia, come egli stesso confessa [a]), *ex consensu Pontificis*; non è però maraviglia, se Leone volesse, che anche sotto il semplice titolo di Patrizio e di difensore esigesse Carlo da' Romani il giuramento di soggezione e di fedeltà.

Il secondo argomento preso dalle Iscrizioni del Triclinio Lateranense può bene aver qualche forza in favore della opinione di Pier de Marca, il quale vuole, che ugualmente Leone e Carlo dopo l' anno 796 sieno stati padroni e signori di Roma; ma non può conciliarsi con quella del Le-Cointe, il quale al solo Carlo ne concede l' alto dominio. Conciossiachè, siccome si leggono nel mentovato luogo quelle parole *D. N.*

---

[a]) Lib. I *De Conc.* cap. XII, num. IV.

Carulo Regi; così leggonsi le seguenti: Sanctissimus D. N. Leo PP. Onde se colla prima si prova il supremo dominio di Carlo; perchè non proverassi eziandio quello del Papa? Non giova il dire', che quel titolo dato a Leone dinota in esso la suprema giurisdizione spirituale, e il dato a Carlo la temporale. Poichè noi sfidiamo il dottissimo Autore a mostrarci alcun monumento più antico di questo secolo, allorchè i Papi non avevano che la suprema spirituale giurisdizione, in cui siasi alcuno di essi arrogato il titolo *SS. D. N.* Ma a Leone III non solo in quella iscrizione, ma anco nelle monete a suo tempo battute in Roma fu dato, secondo l' Alemanno, il de Marca, ed il Pagi, lo stesso titolo: come costa da quella, che i mentovati Scrittori credono doversi ai tempi di questo Pontefice riportare, ove da una parte è la testa di s. Pietro coll' epigrafe Sanctus Petrus, e dall' altra si leggono queste parole D. N. Leoni Pape. E il citato Pagi anche avverte, che simili monete aveano potuto prima di Leone III stampare e Stefano II e i Successori di lui; essendo eglino stati ugualmente supremi signori della Città. Il che, dice egli, non vedo, come possa più richiamarsi in questione: *Quod non video, in posterum in dubium revocari posse* *).

Ma tutto ciò siccome basta ad abbattere sino dai fondamenti l' opinione del P. Le-Cointe; così pare confermar quella di Pier de Marca; avendo noi, secondo quello che finora è stato supposto, nel mentovato Triclinio Lateranense due persone Leone e Carlo, il Pontefice e il Re col titolo *D. N.* Onde pare, che non ad uno, ma a due signori sia stata Roma in questo tempo soggetta. Per la qual cosa è da osservare, che nel citato luogo tanto dalla parte di Leone, quanto da quella di Carlo tra il D e la N non vedesi alcuna interpunzione, la quale ci obblighi a leggere: *Dominus noster Leo*, e: *Domino nostro Carulo*; e però deesi leggere semplicemente: *SS. Dominus Leo Domno Carulo Regi*; i quali titoli sono meramente di onore, e non indizii di podestà; e per sè soli insufficienti a provare, che Roma sia stata in quel tempo o al Pontefice Leone, o al re Carlo temporalmente soggetta. Nè la moneta poc' anzi mentovata deesi coll' Alemanno, col de Marca e col Pagi ascrivere a Leone III ma all' ottavo di questo nome; come hanno bene osservato Monsignor Vignoli, e l' Abate Fioravanti. Nè però quindi ne segue, non esservi argomenti, che propriamente dimostrino, esser tutta-

*) *Ad an.* 796, num. VI.

via anche dopo l' anno 796 restata la sovranità di Roma nella persona di Leone ad esclusione di quella di Carlo. Leone III diede a Carlo ciò che questi per mezzo de' suoi legati gli dimandò. Ora egli è certo, e costa apertamente dalle lettere del medesimo Carlo, non avergli lui dimandato che la conferma della dignità di Patrizio: ***Patritiatus nostri firmitatem***[18]); la rinnovazione del patto e del trattato fatto di già con Adriano: ***eiusdem fidei et caritatis inviolabile foedus***; e lo stesso diritto di difendere la santa Sede e la Chiesa di Roma: ***ut sanctissima Romanae Ecclesiae Sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur.*** Tutto ciò adunque, che era annesso all' uffizio del Patriziato, e che Carlo ardentemente desiderava, e unicamente chiedeva, fugli confermato dal Santo Padre, e non il dominio della città non richiesto da lui, e di cui non era stata fatta parola nei precedenti trattati col Pontefice Adriano, come gli stessi Pietro de Marca e Le-Cointe ingenuamente confessano: ***Obtinuit itaque Carolus***, così il chiarissimo Pagi (*ad an.* 796, n.V), ***a Pontifice quod petebat, confirmationem nempe sui Patritiatus, ac tituli Protectoris Ecclesiae Romanae, non vero dominium Urbis quod non petebat, et de quo in ultimis foederibus cum Hadriano sancitis actum non fuerat: ut Marca et Cointius citati fatentur.*** Onde vediamo, aver tuttavia proseguito Carlo a intitolarsi semplice Patrizio, e non già o Signore, o Re de' Romani. Non soffre certamente il decoro, che il padrone e sovrano si pregi del titolo di ministro. Per la qual cosa se Carlo nell' anno 796 convertì la dignità del Patriziato in quella del Principato; e se di Patrizio divenne Principe e padrone e signore di Roma e de' Romani, non dovè più intitolarsi ***Patritius***, ma o ***Princeps***, o ***Rex***, o ***Dominus Romanorum***; titoli a lui dati, secondo i nostri avversarii, nella mentovata iscrizione; da cui nondimeno egli certamente si astenne, contento di usare, sino al tempo, in cui da Leone fu creato Imperatore ed Augusto, il semplice titolo di Patrizio [19]): Poichè allora solamente, come raccontano gli antichi [20]) Storici,

---

[18]) Epist. VIII *ap.* Alcuin.

[19]) Oltre l' Alemanno, *Dissert. cit.* cap. X seqq., leggasi l' Opera intitolata: ***Octaviani Gentilii de Patriciorum origine, varietate, praestantia, et iuribus libri quatuor***, Romae 1736, lib. III, cap. I seqq.

[20]) Vedi la vita di Carlo Magno scritta dal monaco Angolasmese, ***Scriptor. Hist. Francor.*** Du-Chesne, t. II, p. 80, *ad an.* 801, gli Annali attribuiti ad Eginardo, *ad an.* 802, t. cod. p. 19, e altri, e il Gentili nell' opera citata, lib. III, cap. III, num. X.

omisso Patricii nomine, *Imperator et Augustus est appellatus*: nè più in fatti in alcun posteriore monumento si trova, aver egli usato il titolo di Patrizio. Laonde se Paolo diacono prima dell' anno 800 scrivendo a Carlo, chiamò Roma sua città, *Romuleam vestram civitatem*; ciò fu in riguardo della sola dignità del patriziato, che tenea Roma sotto la sua difesa, e custodia, e protezione. Siccome vediamo, che Stefano II non essendo, giusta i sovente mentovati de Marca e Le-Cointe, che semplice patrizio, o protettore di Roma, nondimeno nelle lettere a nome di s. Pietro scritte ai Francesi [21]), nomina più e più volte *Romam meam* [22]) *civitatem*.

Avendo omai dimostrato, che Roma dopo l' anno 754 non fu più in potere, nè sotto l' alto dominio de' Greci Augusti; avendo similmente provato, che i Francesi dandone il pacifico possesso ai Romani Pontefici, non si ritennero altro diritto, che quello che annesso era al titolo di Patrizio e di difensore [23]), titolo unicamente ordinato a mantenere in Roma la pace e la pubblica tranquillità contro le interne sedizioni, e le invasioni delle straniere potenze; quindi apertamente ne segue, essere stato appresso il Romano Pontefice non solo l' utile, ma eziandio il supremo ed alto dominio della città: e solo resta a vedere, se questa suprema podestà sia stata solamente nei Papi, o in essi unitamente col popolo. Onde il proprio soggetto in essa sia stato tutto il corpo della romana Repubblica, di cui non fossero i Papi che i più nobili e principali membri. Ma una sì fatta questione resta, a mio credere, risoluta, per quanto finora abbiamo divisato. Primieramente non al popolo, non alla romana Repubblica, ma a s. Pietro, e ai Successori di lui furono fatte le donazioni di Pipino e di Carlo Magno come espressamente si raccoglie dal Bibliotecario nella vita di Adriano [24]): *Promissionem, quam eius sanctae memoriae genitor Pipinus Rex, et ipse praecellentissimus Carolus* [25])... *fecerant beato Petro* ... *pro*

---

[21]) Cioè nella lettera XV, al. III del Codice Carolino, *Monument. Dominat. Pontif.* t. I, p. 101 seqq.

[22]) Nel Codice Carolino non solamente s. Pietro introdotto a parlare, ma anche i Sommi Pontefici assolutamente chiamano Roma, e altre città del Ducato Romano città loro, e il popolo Romano popolo loro. Ora i nostri avversarii producano lettere, o di Pipino, o di Carlo Magno, nelle quali in simil guisa parlino di Roma, e de' Romani.

[23]) O, per meglio dire, che i Romani Pontefici ricorrendo per aiuto ai Re de' Franchi, ad essi unicamente conferirono il titolo, e la dignità di Patrizii, e il diritto a questo titolo e dignità annesso.

[24]) Num. XLI, p. 192.

[25]) Num. cit. « Praecellentissimus Carolus cum suo germano Ca-

concedendis diversis civitatibus ac territoriis istius Italiae provinciae, et contradendis beato Petro, eiusque omnibus Vicariis in perpetuum possidendis, adimpleret in omnibus. E poco dopo [26]): *Easdem civitates et territoria*, quali erano le contenute nella prima donazione, *beato Petro concessit, easque praefato Pontifici Carolus contra dispopondit.* Ove, come ognun vede, non entra per nulla il popolo Romano,nè si fa alcuna menzione della Romana Repubblica. E per dimostrare più apertamente, che questo dono era tutto sacro, e apparteneva solo a s. Pietro, volle Carlo, che l'originale dell' Istrumento fatto in quella occasione, e segnato di sua propria mano, e sottoscritto dai vescovi, e abati,e dalla primaria nobiltà della Francia, fosse prima collocato sopra l'altare di s. Pietro [27]), *super altare beati Petri*, indi dentro la Confessione, *postmodum intus in sancta eius Confessione*, e finalmente egli stesso colle sue proprie mani, per eterna memoria del nome suo e del regno de' Franchi il pose sul Corpo del medesimo Principe degli Apostoli: *Super Corpus beati Petri . . . pro firmissima cautela, et aeterna nominis sui ac regni Francorum memoria, propriis suis manibus posuit.* In oltre il trattato ed il patto inviolabile, per cui il medesimo Carlo s' era obbligato alla difesa della Chiesa e di Roma, non era già stato fatto nè col popolo Romano, nè colla Romana Repubblica, ma unicamente col Romano Pontefice. Onde allorchè morto Adriano, giudicò Carlo, che fosse d'uopo di rinnovare un tal patto, similmente non al popolo, non alla Repubblica, ma al successore di lui, Leone III, indirizzò suoi legati; spiegandogli colle seguenti parole lo scopo di quella solenne ambasciata e tutto il suo desiderio: *Sicut* [28]) *enim cum beatissimo Praedecessore vestro sanctae Paternitatis pactum inii; sic cum Beatitudine vestra eiusdem fidei et caritatis inviolabile foedus statuere desidero. Quatenus... sanctissima Romanae Ecclesiae Sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur.* Finalmente nel mentovato Triclinio Lateranense non è Roma rappresentata in atto di dare a Carlo Magno il vessillo, simbolo del Patriziato, e dell' amplissima giurisdizione annessa a questo supremo magistrato in ordine alla custodia e alla difesa della città: ma è s. Pietro,

---

rolomanno, atque omnibus iudicibus Francorum fecerunt beato Petro, et eius vicario sanctae memoriae domno Stephano iuniori papae, quando in Franciam perrexit pro concedendis ecc. ».

[26]) Num. XLII, p. 193. — [27]) Num. XLIII, p. 193 seq.— [28]) Alcuinus, Epist. LXXXIV, col. 1613.

che sedendo *pro tribunali*, e adornato di tutte le insegne della sua podestà, e avendo ai suoi piedi genuflesso quel Principe, fa, o piuttosto è rappresentato fare quella solenne funzione. Argomento ben chiaro d' essere stato allora considerato s. Pietro in Roma come il fonte di tutta non solo la spirituale ed ecclesiastica, ma eziandio della civile e temporale giurisdizione. E però appresso il solo s. Pietro, e i Successori di lui, e non appresso il popolo o la Repùbblica, essere stata la somma e suprema autorità. Ma intorno a questo argomento nulla può aggiugnersi a quanto più diffusamente ne ha scritto l' Alemanno nel capo XIV della sua elegantissima Dissertazione [a]), a cui per tanto su tal proposito mi rimetto; sicuro, che niuno giudicherà tempo perduto quello, che impiegherà in così vaga ed erudita [29]) lezione.

CAPO IX.

Si dimostra, che nè Carlo Magno innalzato alla dignità Imperiale, nè gli altri Imperatori della sua stirpe hanno avuto l' alto e supremo dominio di Roma, e dello Stato Ecclesiastico

Io da principio mi era certamente proposto di non condurre il presente ragionamento se non all' ultimo anno del secolo ottavo, in cui fu Carlo acclamato e creato Imperatore, senza imbarcarmi a cercare, se in alcuna parte fosse derogato alla suprema autorità de' Sommi Pontefici sopra Roma per la esaltazione di quel Principe alla dignità Imperiale: schivando d' entrare nella discussione di molte memorie e di molti fatti, donde è nata la diversità delle opinioni, e onde dipende il giudizio di questa causa. Ma provando in me stesso per le precedenti ricerche la curiosità naturalmente eccitata ad indagare e voler sapere, se mutazione alcuna seguita sia nella sovranità de' Pontefici per lo ristabilimento del Romano imperio nell' Occidente ; ho pensato , che ancora ad altri farei cosa grata col non trascurare del tutto un così fatto argomento.

Il celebre Difensore de' Diritti imperiali già spesse volte citato nelle sue *Osservazioni sopra una lettera* ecc.[1]), parlando della pretesa sovranità degli Augusti sopra gli Stati Pontificii, ha scritto, « che questa verità, quando anco con evidenza non si provasse pel tempo che Pipino e Carlo Magno furono solamente Patrizii di Roma; nondimeno è chiara dal-

[a]) Pag. 141 seqq.

[29]) Veggasi eziandio l' Opera indicata dal sig. Ottaviano Gentili, lib. III, cap. I seqq.—[1]) §. VII.

l' anno 800 in giù e ne' secoli susseguenti, dappoichè per ordinazione del Sommo Pontefice (e come altri vogliono, anche per volontà del Senato e popolo Romano) fu rinnovata in Carlo Magno col titolo di Romano Imperatore anche l' autorità, che aveano già i Greci Imperatori sopra l' Esarcato, e sopra la stessa Roma». *E in un' altra scrittura* [a]): « Son troppo forti, *dice il medesimo Autore*, ed aperte le ragioni e pruove, che dimostrano conferito a Carlo Magno colla dignità e col nome imperiale anche l' alto dominio sopra Roma, e sopra gli altri Stati dell' imperio Romano, che a lui si soggettarono; ed avere i suoi successori conservato ed esercitato i diritti della suddetta sovranità». *E altrove* [b]): « Fu scritto nelle Osservazioni, ed ora io il ripeto, essere bensì incerto ed oscuro, qual fusse prima dell' 800 il sistema del governo e del dominio nello Stato oggidì chiamato Ecclesiastico; ma che esso è chiaro dall' anno 800 in giù, dappoichè per ordinazione di Leone III e del Senato e del popolo Romano fu rinnovata in Carlo Magno col titolo d' Imperatore de' Romani anche l'autorità suprema, che aveano già i Greci Imperatori sopra l'Esarcato, e sopra la stessa Roma ». « Ciò, *soggiugne egli*, fu da me provato; e fu dimostrato del pari, che i Sommi Pontefici, almeno da lì innanzi, non goderono l' alto dominio; e per conseguenza che la loro autorità e signoria nel temporale era allora subordinata agli Augusti; e secondochè potea ricavarsi da Agnello storico Ravennate, fu essa a guisa di quella degli Esarchi e Vicarii Imperiali ».

Io di presente non voglio entrare nel fondo di questa celebre controversia, nè immergermi nell' esame e discussione de' testimonii e de' fatti [*]) allegati dal dottissimo Autore in dimostrazione e difesa di questa sua opinione. Ciò mi condurrebbe troppo lontano, e m' impegnerebbe in un affare da non uscirne con dignità senza farne un nuovo volume. Ho adun-

---

[a]) *Umilissima Supplica* ecc. § VII.— [b]) *Piena Esposizione de' Diritti Imperiali* ecc. cap. 3.

[*]) Questo esame de' testimonii e de' fatti allegati in difesa della sua insussistente opinione dal sig. Muratori, fu fatto da Mons. Fontanini, e da altri nelle Opere opposte alle Scritture pubblicate a favore della casa di Este in occasione delle controversie, al principio di questo secolo eccitate, rapporto al diritto dell' Imperio sopra le città di Comacchio, e di Parma, e Piacenza, siccome pure dal sig. Abate Gaetano Cenni in molti articoli del Giornale de' Letterati stampato in Roma, ne' quali dà ragguaglio degli Annali d' Italia del sig. proposto Muratori, e negli Avvertimenti, Dissertazioni, e note al Codice Carolino, alle lettere di s. Leone III, e ai Diplomi di Lodovico Pio, Ottone ecc.

que pensato di solo valermi in questo luogo di un argomento, il quale sebbene non valerà a mettere in pieno e chiaro lume, e per conseguenza a decidere la controversia, servirà nondimeno a render persuasi i lettori, che senza ragione si pretende dal mentovato Scrittore, provarsi con evidenza l'alto dominio degl' Imperatori sopra Roma e le altre città dello Stato Ecclesiastico, dappoichè fu rinnovata nell' Occidente per opera di Leone III la dignità Imperiale. L'argomento, di cui ho pensato valermi, è fondato nell' autorità di tre celebri Scrittori Francesi, i quali e per la loro vasta erudizione, specialmente in queste materie e in questa sorta di studii, non hanno potuto ignorare, nè certamente hanno ignorato le memorie, su cui si fonda la contraria sentenza; e non avendo scritto per alcun impegno di servire o favorir la Corte di Roma, anzi avendo usato in riguardo di essa e de' suoi interessi una pienissima libertà, niuno potrà sospettare, aver eglino voluto in grazia della medesima storcere quelle memorie e quei testi dal loro chiaro e nativo significato; e non avervi potuto vedere quella sovranità Imperiale, che secondo il dottissimo difensore con tanta chiarezza ed evidenza risplendevi. Sono i citati scrittori Pietro de Marea, il P. Le-Cointe, ed il Pagi; de' quali il primo fissa l'epoca della sovranità Pontificia sotto l' imperio di Carlo Calvo; il secondo la ritira non poco indietro cioè ai tempi di Lodovico Pio; e il terzo fa godere i Sommi Pontefici della stessa sovrana dignità dall' anno 754 fino all' anno 824. Donde io raccolgo, non aver fatto sullo spirito del de Marea impressione gli argomenti, che in favore dell' alto dominio degl' Imperatori, e contro quello de' Papi, son presi dalle memorie posteriori ai tempi di Carlo Calvo; nè su quello del Le-Cointe quei che sono fondati sui monumenti più recenti dell' anno 817; nè sulla mente del Pagi quei che si prendono dai testimonii e dai fatti anteriori all'anno 824, benchè in questo spazio di tempo sia stato nella persona di Carlo Magno il nome e la dignità dell'imperio.

Ma non sarà cosa inutile l' esporre alquanto più distintamente i sistemi dei già lodati Scrittori. Consiste quello di Pier de Marea ne' seguenti articoli: I° Roma dopo l'anno 754 fino all'anno 796 governata dai Sommi Pontefici e dai Re Franchi sotto il titolo di Patrizii, e colla giurisdizione d' Esarchi, ha riconosciuto l'alto dominio de' Greci Augusti. II° L' anno 796 Leone III e Carlo Magno convertirono la dignità del Patriziato in quella del Principato, e furono ugualmente signori e padroni di Roma. III° Essendosi ravvivata l'anno 800 in

Carlo Magno per opera di Leone la dignità Imperiale; il Pontefice, benchè tuttavia seguitasse ad aver parte nel supremo dominio di Roma, perdette nondimeno la primiera uguaglianza con Carlo, e cominciò ad essergli come inugualmente confederato. IV° Lodovico Pio figliuolo di Carlo rinunziò al diritto d'esercitare in Roma, e nelle altre provincie, almeno nelle cause più gravi, quella sorta di giurisdizione, che suo padre vi avea esercitata unitamente col Papa: *Communionem exercendae iurisdictionis, quam in gravibus saltem causis, patris exemplo exercere potuisset, ab Imperio removit.* Riservatosi il solo diritto d'intercedere appresso Sua Santità, se alcuno dai giudici oppresso a Sua Maestà avesse fatto ricorso. Finalmente, dice il de Marca, non vi restava se non il diritto del Regno, cioè la facoltà di far leggi unitamente coi Romani Pontefici, ciò che avea fatto Lotario figliuolo di Lodovico, *qui legem condidit Romanis ex auctoritate Papae et sua.* E a un tal diritto rinunziò Carlo Calvo, o piuttosto trasferirlo tutto e interamente nella Sede Apostolica, in grazia di Giovanni VIII, dal quale avea ricevuto la corona dell'imperio: *Carolus Calvus, Imperator a Johanne VIII renunciatus, consortium illud*, di dominio, di giurisdizione e di Regno, *amovit anno* 876 *solidumque Jus in civitatem Romanam Sedi Apostolicae tribuit.* E più sotto: *Hoc dominii consortium, quod in hoc articulo superesse videbatur, Carolus Calvus in Romanam Sedem summa liberalitate contulit.* E innanzi avea detto: *Carolus Calvus consortium amovit, et omnibus Regiis iuribus cessit.* Ond'è, soggiugne egli, che Eutropio prete Lombardo si lamentava, pochi anni dopo, di Carlo, perchè avesse conceduto ai Romani quanto aveano voluto, ed avesse ceduto ai Pontefici tutte le consuetudini e tutti i diritti del Regno: *Renovavit pactum, perdonans illis iura regni, et consuetudines illius. . . . Cuncta illis contulit quae voluerunt.* E Costantino Porfirogenito Imperatore trenta anni dopo il trattato di Carlo Calvo col Papa scrivea, che Roma era propriamente sotto il dominio e la giurisdizione de' Papi: *Roma propriam administrationem ac iurisdictionem obtinet, eique proprie dominatur quidam pro tempore Papa.* Finalmente di qui ancora, secondo lo stesso Autore, ebbe origine il costume introdotto dopo il nono secolo di segnare i diplomi de' Papi con gli anni, non più degl' Imperatori, ma del loro Pontificato: *Inde fluxit mos ille adnotandi Pontificum annos in subscriptionibus diplomatum. Antea enim solis Principum annis temporum ratio constabat. . .*

Sed post saeculum nonum iure illo regio usi sunt Romani Pontifices in suis diplomatibus. Fa certamente d' uopo, che gli argomenti, i quali dai difensori della contraria sentenza sogliono addursi contro la sovranità Pontificia dopo l' imperio di Carlo Calvo, non abbiano quella forza, e quella evidenza, che essi pretendono. Altrimenti quale interesse avrebbe avuto l' illustrissimo Autore per non farli valere, e per sostenere, che anche sotto i seguenti Imperatori fu Roma sotto l' alto dominio dell' imperio? Il de Marca non ha scritto l' Opera della Concordia tra il Sacerdozio e l' Imperio con intenzione di adular Roma, e di favorir di soverchio le sue ragioni contro gl' interessi de' Principi. Onde colla medesima libertà, colla quale ha sostenuto, che fino all' anno 796 i Greci Augusti, e non i Papi, sono stati i sovrani di Roma, e che dopo quell' anno fino all' 800 Carlo Magno, ed il Papa vi hanno esercitato un' uguale autorità; e dopo creato il medesimo Carlo Imperatore, questi vi abbia avuto la precedenza; avrebbe eziandio sostenuto, non essersi fatta mutazione alcuna nel governo di Roma sotto l' imperio di Carlo Calvo, nè sotto quello de' successori di lui, ed avervi eglino e ritenuto, ed esercitato i medesimi diritti, e la stessa giurisdizione, che i precedenti Imperatori. Ove anche debbe avvertirsi, che quantunque il de Marca dopo l' anno 796 e molto più dopo l'anno 800 abbia soggettato Roma all' alto dominio di Carlo Magno, e de' suoi figliuoli, e nipoti; si è nondimeno guardato di ridurre i Sommi Pontefici alla sorta di Esarchi o di Vicarii Imperiali; come hanno fatto i moderni difensori dei diritti Cesarei nelle parole di sopra riportate. Dopo l' anno 796 Leone III e Carlo Magno erano, secondo il de Marca, *consortes et socii eiusdem dominii.* E dopo l' anno 800 benchè secondo il medesimo Autore, la maestà del Pontefice sembrasse cedere in qualche modo all' Imperiale di Carlo; tuttavia non fu abrogata, nè tolta di mezzo la loro società nel governo, ed alto dominio di Roma: *Consortium dominii obliteratum non est, etsi accretione dignitatis in Carolo Pontificia Maiestas aliquo pacto premi videretur.* Onde, come soggiugne il de Marca, Carlo Magno dopo preso l' imperio condannò come rei di lesa Maestà quei, che aveano insidiato alla vita di Leone. *Qua sententia*, dice egli, *summum Leonis in Urbe Imperium suumque sancivit.* E la medesima verità, segue a dire il de Marca, dimostrasi chiaramente: *Consortium quoque dominii probatur luculentissime*, per la Costituzione di Lotario Imperatore, colla quale unitamente col Papa egli ordina, che fis-

sate in Roma le leggi de' giudizii, sieno ad essi i Romani inviolabilmente soggetti: *Legi, quam profitebuntur vivere, per dispositionem domni Pontificis et nostram omnimodis subiacebunt.* Questo certamente è qualche cosa di più, che essere semplice Esarca o ministro Imperiale. Niuno ha mai detto, essere stati gli Esarchi compagni di Cesare o degli Augusti nell' imperio.

Esponiamo adesso il sistema del P. Le-Cointe. Consiste questo ne' seguenti articoli: I° Roma fino all' anno 796 fu sotto l' alto dominio de' Greci Imperatori. II° L' anno predetto Carlo Magno se ne rese padrone, o piuttosto ne ricevè da Leone III e dai Romani la signoria dopo, che questi ebbero scosso il giogo de' Greci Augusti, nè alcuna parte del principato e della suprema autorità fu riserbata al Pontefice; anzi ella tutta fu trasferita in quel principe col dono a lui trasmesso del vessillo della città, simbolo, secondo il nostro Scrittore, della suprema autorità: *quae Carolo tota*, dice egli [a]), *per vexilli traditionem committitur.* III° Per essere stato Carlo l' anno 800 acclamato e dichiarato imperatore, nè furono dilatati i confini del suo dominio, nè acquistò nuovo titolo di diritto e di autorità su i principati ed i regni, che già erano al suo potere soggetti [b]): *Ex Imperatoris et Augusti titulo nec auctae fuerunt Caroli ditiones, nec ei maior in populos, quibus antea praeerat, accessit auctoritas.* IV° L'anno 817 in virtù della celebre donazione di Lodovico Pio, il cui diploma egli tiene per indubitato legittimo e genuino, come per tale lo hanno anche riconosciuto il Grozio, il de Marca, il Labbè, e tanti altri insigni scrittori [3]), dagl' Imperatori Occidentali passò ai Romani Pontefici il supremo dominio della città. V° Se alcuni Autori hanno creduto, che dopo questo tempo in Roma, e nelle altre città e provincie donate alla Chiesa abbiano i re Francesi ritenuto l' alto e supremo dominio; eglino non hanno saputo distinguere la sovranità, di cui volentieri i predetti re si spogliarono in grazia della Sede Apostolica, dalla difesa e protezione della Chiesa Romana, che eglino si ritennero con tutti i suoi diritti e privilegii [c]): *Si qui reperiuntur Auctores, qui Romam, ceterasque civitates, ur-*

---

[a]) *Ad an.* 796, num. CXII.— [b]) *Ad an.*800, num. XXXI.— [c]) *Ad an.* 824, num. XXI.

[3]) Quanto a ragione Le-Cointe e gli altri qui nominati abbiano per genuino tal Diploma, lo dimostro nell' esame del medesimo, che segue dopo la Dissertazione. Cenni not. 16.[a]

bes, ac provincias, quas donatio Ludovici Pii complectitur Romanis Pontificibus a Pipino, Carolo, et Ludovico Francorum Regibus, ea lege concessas esse velint, ut illarum supremum dominium penes eosdem Reges eorumque successores remanserit, ii certe supremum dominium, quo se praedicti Reges in gratiam sedis Apostolicae lubenter exuerunt, non satis distinguunt ab Ecclesiae Romanae defensione ac protectione, quam iidem Reges sibi cum attributis iuribus ac privilegiis reservarunt. Finalmente egli fa menzione de' diritti e de' privilegii, di cui godevano i re Francesi come avvocati e protettori della Chiesa Romana, e specialmente del giuramento di fedeltà, che loro prestavano i Romani, che abbracciava, come egli osserva, due capi: col primo de' quali promettevano ai re de'Franchi i Romani di essere ubbidienti ai Pontefici come ai supremi Signori della città: *Francorum Regibus Romani promittebant, se Romanis Pontificibus tanquam Urbis Dominis obedituros.* E a una tal promessa, soggiugne egli, riguardò Lotario, allorchè nel capo primo della sua Costituzione ordinò: *ut Domno Apostolico in omnibus iusta servetur obedientia, seu ducibus et Judicibus suis ad iustitiam faciendam.* Nell' altro capo promettevano i medesimi ai re di Francia, come a loro difensori e protettori, di sempre perseverare nella loro amicizia, e di tenere per loro amici o nemici que' che amici o nemici fossero della Francia. Per lo che egli conchiude, non essere nella mentovata Costituzione, su cui nondimeno, come or ora vedremo, si fonda il Pagi in attribuire a Lotario il supremo dominio della città; non esservi, dico, parola, la quale persuada, essere stati allora i re Franchi, e non i Papi, supremi signori di Roma: *Nullum igitur in Lothariana constitutione verbum occurrit, quo tibi iure persuadeas, supremum tunc Urbis dominium non penes Papam, sed penes Francorum Reges fuisse.* Anche qui debbono aver luogo le osservazioni fatte intorno a Pietro de Marca. Perchè il P. Le-Cointe ha creduto, che fino all' anno 796 siano stati i Greci Augusti signori e padroni di Roma, e dopo l' anno 796 fino all' 817 ne sieno stati i soli re Franchi, egli lo ha detto liberamente. Adunque niun rispetto, e niuno interesse lo avrebbe impedito di vedere e di scrivere la stessa cosa rispetto agli anni seguenti, se ella con tanta evidenza, con quanta pretendono i contrarii scrittori, risplendesse negli atti e nelle memorie dei medesimi tempi.

Molto diverso dai due già esposti sistemi del de Marca e del Le-Cointe è quello del Pagi. Poichè ove quelli pretendono

che i Greci Imperatori fino all' anno 796 abbiano avuto l'alto dominio di Roma; questi vuole, che dopo l' anno 754 ne siano stati supremi signori i Romani Pontefici: e ove i primi sostengono, che dopo il predetto anno 796 ne sieno stati i padroni o soli, o unitamente con gli stessi Sommi Pontefici i re Francesi, questi sostiene, che tanto dopo l' anno 796 nel quale ricevè Carlo da Roma lo stendardo della città come insegna del Patriziato, quanto dopo l' anno 800 in cui fu dichiarato Imperatore, egli non abbia in Roma stessa esercitato altra giurisdizione, se non quella che gli conveniva, come a Patrizio de' Romani, e che ciò solo significhi il titolo di Signore datogli nel Mosaico del Triclinio Lateranense [a]): *Dominus etiam Carolus appellatus, sed alio titulo*; cioè per titolo diverso da quello, per cui è detto Signore anche il Papa nello stesso mosaico, per essere stato allora vero e supremo Signore di Roma, laddove Carlo fu appellato Signore, secondo il Pagi, *quia Romanorum Patricius erat, et eo titulo iurisdictionem in Urbe exercebat.* Finalmente ove i primi vogliono, che sotto Lodovico Pio, e Lotario, e Carlo Calvo sieno i Romani Pontefici entrati in possesso dell' alto e supremo dominio de' loro Stati; il Pagi per lo contrario vuole, che questo supremo dominio sotto i mentovati Lodovico e Lotario sia stato dai Papi ceduto all' imperio.

Se io adunque vorrò sostenere, come in fatti ho sostenuto, che i Romani Pontefici, e non i Greci dopo l' anno 754 fino all' anno 796 siano stati i Sovrani e i Padroni di Roma, avrò meco il chiarissimo Pagi: da cui sono assicurato, non solo non essere cosa dubbia ed oscura, come dicono i contrarii Scrittori, se appresso i Papi, o appresso i Greci Augusti, sia stato l'alto dominio della città; ma esservene tali pruove, che bastano [b]), *ad omnem dubitationem tollendam, demonstrandumque a veritate manifeste abhorrere quod ipsi asserunt.* Onde non vi sia più luogo di rivocare in dubbio [c]) *non video in dubium revocari posse*, se Leone III e gli antecessori di lui *supremi Urbis domini fuerint.* Parimente se io vorrò sostenere, che a Carlo Magno coronato Imperatore l'anno ottocentesimo non si aggiunsero nuovi dominii, oltre quei, che già possedeva, o a lui devoluti per successione ereditaria, o acquistati per titolo di giusta guerra, o consegnatigli per ispontanea soggezione de' popoli; avrò per difensore

---

a) *Ad ann.* 796, num. VI.— b) *Ubi supr.* num. XIV. — c) Ibid. num. VI.

della mia opinione lo stesso Pagi, il quale solo all'anno 823 osserva, che i Sommi Pontefici, a fine di reprimere la temerità, e tenere a freno l'insolenza di alcuni [a]), *supremum Urbis dominium, salva quam Romani sibi promiserant fide, in Imperatores transtulerunt . . . ad quod quorumdam Romanorum insolentia eos adegit.* Se poi vorrò impegnarmi a difendere, che siccome tutti gli atti di giurisdizione esercitati o da Carlo Magno anche già Imperatore, o da Lodovico Pio suo figliuolo prima del suddetto anno 823, furono esercitati da essi come tutori, avvocati, e difensori della Chiesa Romana, e che però sono insufficienti a dimostrare il lor supremo dominio; e che lo stesso anche debba dirsi di simili atti di giurisdizione e di autorità fatti in Roma dopo il medesimo anno; io sarò sostenuto in questo mio sentimento dal P. Le-Cointe, e in parte ancora da Pier de Marca; dal primo, in quanto, come abbiam veduto, sostiene, che nella Costituzione di Lotario dell' anno 824 che è il principal fondamento della contraria sentenza, *nullum verbum occurrit*, neppure una parola s' incontra, atta a persuadere, che il supremo dominio della città sia stato allora, non appresso i Papi, ma appresso gl' Imperatori; e dal secondo, in quanto insegna, solo provarsi col testo di quella Costituzione la società degl'Imperatori e de' Romani Pontefici nel diritto e autorità di far leggi pel buon regolamento della Romana Repubblica. Finalmente volendo persuadere, che Carlo Calvo l' anno 876 siasi affatto discaricato del dominio di Roma, e abbia rinunziato in grazia de' Romani Pontefici a qualunque regio diritto sopra di essa; mi appoggerò sull' autorità del medesimo Pier de Marca: il quale ha espressamente insegnato, che il mentovato Imperatore *consortium amovit, et omnibus Regiis iuribus cessit.* E però tanto esser da lungi, che i Papi dopo quel tempo, e dopo il secolo nono si sieno tenuti per sudditi e vassalli dei Cesari, che anzi hanno cominciato a valersi *Jure illo Regio*; quale, secondo l'illustrissimo Autore, fu quello di segnare i diplomi con gli anni de' loro Pontificati; in che prima non erano adoperati, che gli anni degl' Imperatori: *Quum antea solis principum annis temporum ratio constaret.* Adunque che dall' anno 754 sino all' anno 823 i soli Papi sieno stati i sovrani, ed abbiano avuto non solo l' utile, ma eziandio l'alto dominio di Roma, lo dimostrano ad evidenza le ragioni addotte dal Pagi. Che dall' anno 796 fino

---

[a]) *Ad ann.* 823, num. I et III.

all'anno 876 i Romani Pontefici siano stati almeno colleghi degl'Imperatori nel supremo dominio della Repubblica, lo provano, a mio giudizio, con uguale evidenza gli argomenti di Pier de Marca. Finalmente che dopo l'anno 817 o almeno dopo l'876, nulla incontrisi nelle antiche memorie, che conciliar non si possa colla sovranità Pontificia negli Stati alla Sede Apostolica temporalmente soggetti, ce ne assicurano, quanto alla prima epoca il P. Le-Cointe, e quanto alla seconda il medesimo Pier de Marca. E così non evvi stato alcun tempo, in cui non possa difendersi, essere stati i Romani Pontefici i sovrani, e gli assoluti signori de' loro Stati.

Io ben conosco, che un tal discorso non sarà sufficiente a fissare il giudizio di coloro, i quali saviamente sulle controversie, che occorrono, non si determinano, se non dopo avere attentamente disaminati o tutti, o almeno i principali strumenti, che ambe le parti si studiano di produrre. Non può negarsi però, che le persone sensate non siano per rimaner persuase, che negli argomenti, in cui si fondano i difensori della contraria sentenza, non debba essere quella forza, e quella chiarezza ed evidenza, che essi vantano; onde sebbene sia incerto ed oscuro, qual fosse prima dell' 800 il sistema del governo e del dominio nello Stato oggidì chiamato Ecclesiastico, sia però chiaro dall' anno 800 in giù, dappoichè per opera di Leone III fu rinnovata in Carlo Magno col titolo d'Imperatore la sovranità avuta dai Greci sull' Esarcato, e sopra la stessa Roma. Niuno certo sarà facilmente portato a credere, che il Pagi non abbia veduto questa evidenza nei testimonii che concernono il governo di Roma dopo l'anno 800 fino all' 823, nè il P. Le-Cointe in quei che riguardano gli anni posteriori all' 817, nè il de Marca in quei, che parlano dei tempi più recenti del secolo nono, e dell'imperio di Carlo Calvo. Anzi ciascuno, che vede questa varietà di opinione in Autori, i quali hanno scritto di tali cose con una pienissima libertà, e senza veruno impegno di favorire piuttosto la santa Sede, e che anzi sogliono essere più d' ordinario portati a favorire e magnificare i diritti e gl' interessi del Principi; ciascuno, dico, che vedrà in essi la esposta diversità d' opinioni, saviamente giudicherà, che molto debbano essere equivochi gli argomenti favorevoli alla sovranità dell'imperio, e per l' opposto di gran peso debbano essere le ragioni, su cui si appoggia la sovranità Pontificia rispetto a ciascuna di quelle età, per cui non le mancano difensori tra gli Scrittori medesimi della Francia.

E che in realtà sia così, acciocchè tutti meglio ne restino persuasi, prego i lettori di voler meco osservare, non disputarsi tra noi sulla evidenza di alcuni diritti e di alcuni fatti esercitati dagl' Imperatori in Roma, e negli altri Stati ai Romani Pontefici temporalmente soggetti; ma cader tutta la disputa sulla ragione o sul titolo, per cui si sono ingeriti quei Principi nel governo dei medesimi Stati. Poichè potendo aver ciò fatto o sotto il titolo di padroni, o sotto quello di semplici difensori della Chiesa Romana, non possono se non esser equivochi gli argomenti, che da quei fatti si raccolgono per determinar questa lite. Ma oltre di tali fatti, che dai contrarii Scrittori altamente si vantano, alcuni altri s' incontrano nelle antiche memorie, coi quali, per quanto a me sembra, con evidenza si dimostra, non avere avuto gl' Imperatori d'Occidente altro titolo di mescolarsi nel governo di Roma, che quello di protettori e difensori della Chiesa Romana. Fra molti di questi fatti, non sarà fuor di proposito, che per compimento dell' opera ne adduca alcuni pochi, che fra di loro combinati, come l' hanno fatto sul mio, così, credo, faranno ancora una forte impressione su gli altrui spiriti. Carlo Magno l' anno 806 facendo il suo testamento, e dividendo fra i tre suoi figliuoli, Lodovico, Pipino, e Carlo, i suoi regni, lasciò al primo tutta l' Aquitania, e una gran parte della Guascogna; al secondo l' Italia, col determinar però questa voce a significare la sola Lombardia [4]): *Italiam vero, quae et Lon-*

---

[4]) Il Pellegrini nelle note a varii scrittori dell' antico Regno di Napoli ha dimostrato in più luoghi, che nome d' Italia lo ebbe ancora la Lombardia minore, o sia l' Italia Cistiberina: e che i Greci con tal nome disegnarono la Puglia e Calabria unico avanzo del vasto imperio Romano rimasto in loro dominio prima de' Normanni. Tal nome però conviene fin da' tempi di Costantino Magno a quella parte d' Italia che comprendeva sette provincie secondo la notizia dell' imperio, e costituiva un Vicariato detto *d' Italia*; siccome un altro ne costituivano dieci altre provincie, ed era chiamato *di Roma*. Quindi è che il Gutero dopo fatto lungo esame delle vicende dell' antica Italia, prosegue: *Non negaverim tamen post Italiam in provincias divisam eas Italiae partes, quae Vicario Italiae parebant, proprie Italiae nomen sibi vindicasse; quum aliae, quae Vicario Urbis subiectae sunt, Urbanae censerentur* (*De offic. Dom. Aug.* lib. I, cap. 43). Le sette provincie dell' Italia propriamente detta, presso il Panciroli (*Notit. Imp.* cap. 45 seqq.) si veggono così numerate: *Venetiae et Histriae, Aemiliae, Liguriae, Flaminiae et Piceni Annonarii, Alpes Cottiae, Rhetia prima, Rhetia secunda*. Tutto il rimanente d' Italia generalmente presa dipendeva dal Vicario di Roma, e le provincie chiamavansi *Suburbicariae, Suburbanae, et Urbicariae* (Gothofred. *Cod. Theod.* t. I, lib. II, tit. 16, p. 185). A tempo di Carlo Magno rimaneva il no-

gobardia dicitur, e la Baviera con alcuni altri Stati della Germania; e al terzo ciò che restava dell'Alemagna, e della Francia. Ma se Carlo era padrone di Roma e del suo Ducato, e di Ravenna e dell' Esarcato, in favore di alcuno de' suoi figliuoli ne avrà egli certamente disposto. Poichè avendo fatto questo suo testamento, e la divisione del suo regno, affine di provvedere alla pace dei figliuoli: e acciocchè ciascuno di essi sapesse qual parte ne dovesse reggere e governare: *de*[5]) *pace constituenda inter filios suos, et divisione regni facienda in tres partes, ut sciret unusquisque illorum, quam partem tueri, et regere debuisset*, come avvertono gli antichi Storici ed Annalisti [6]); non avrebbe egli dovuto omettere di far entrare in questa sua divisione quella bella parte d' Italia, in cui erano fra tante altre, quelle due così celebri ed insigni città e metropoli, Roma e Ravenna, acciocchè poi non nascesse dubbio tra i suoi figliuoli, chi di loro dovesse difenderle e governarle, ed averle fra i termini del suo dominio. Eppure così è; noi vediamo Carlo non ne avere in modo alcuno disposto. Poichè a fine che alcuno non giudicasse aver egli comprese quelle provincie sotto il general nome d'Italia, egli ha avuto l' avvertenza di aggiugnere, *quae et Longobardia dicitur*; ed acciocchè l' Esarcato non si credesse compreso sotto il nome di Lombardia, lo stesso Carlo disponendo della divisione da farsi del medesimo Regno d' Italia, in caso della morte di Pipino, fra gli altri due figliuoli Lodovico e Carlo, specifica distintamente i confini di questo regno, e ne restano positivamente escluse Roma e Ravenna con gli Stati di loro dipendenza, che si lasciano sotto i limiti di san Pietro. Onde il P. Le-Cointe spiegando le parole di lui osserva, che dichiarando quel Principe, in qual modo si avesse dovuto dividere il regno di Pipino nel caso della sua morte, egli pose i confini dello Stato Pontificio verso l' Occaso non

---

me d' Italia alla Lombardia, benchè molto avesse variato la disposizione delle antiche provincie dell' imperio, e molto minor estensione avesse la Lombardia, che l' antica Italia propriamente detta. Qui la vediamo nominata in genere, ma poco appresso parlando Carlo nel medesimo testamento della medesima porzione assegnata a Pipino da dividersi tra gli altri due fratelli, s' ei fosse premorto, ne fa particolar descrizione. Di essa si trova quanto basta nell' esame del Diploma di Lodovico Pio, spesso additato in queste note. CENNI not. 17.ª

[5]) Eginardo o chiunque sia l'Autor degli Annali sotto il di lui nome pubblicati, *ad ann.*807 *Script. Histor. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 20.

[6]) Vedi gli Annali Loiselliani *ad ann.*806, l. cit. *Scriptor. Francor.* p. 43, la vita di Carlo Magno di Autore incerto *ad ann.*806, t. cod. p. 61, e altri, e la Carta stessa di divisione, *ibid.* p. 88.

molto lungi da Modena, e la stessa Modena coi ducati di Spoleto e di Toscana collocò dentro i limiti delle provincie possedute nell' Italia dai Franchi [a]): *Carolus cum explicuit, quomodo regnum Pipini, si prius hic quam fratres obiret, inter Carolum et Ludovicum superstites dividi vellet, limites Pontificiae ditionis occasum versus haud procul Mutina posuit, ipsamque Mutinam cum Ducatibus Spoletano et Tuscano intra fines Franciae collocavit.* Non fu adunque da Carlo nè sotto il nome d' Italia compresa Roma col suo Ducato, nè sotto il nome di Lombardia compresa Ravenna coll' Esarcato; non avendone egli disposto di qua dal Pò oltre Modena e Reggio. Ma e perchè non disporre in favore di alcuno de' suoi figliuoli di sì bella parte d' Italia, se quella ancora era compresa tra i limiti del suo regno, che egli qui si protesta di voler tutto dividere? *Trina partitione TOTUM REGNI CORPUS dividentes, quam quisquis illorum tueri vel regere debeat portionem, distribuere et designare volumus.*

Non giova dunque rispondere col P. Le-Cointe, che Carlo siccome in questo suo testamento non dispose in favore di alcuno de' suoi figliuoli dell' imperio o della dignità imperiale, così neppur dispose di Roma e del Ducato Romano, per aver egli avuto in animo, che quello de' mentovati figliuoli fosse padrone di un tale Stato, che egli avesse poi dichiarato Imperatore [b]): *Illius haec procul dubio mens erat, ut inter filios is, quem Imperatorem dixisset, Roma Ducatuque Romano potiretur.* Ma e perchè non dichiarare questa sua mente e volontà, ove egli così espressamente protesta di dividere in tre parti tutto e l' intero corpo del suo regno? *Trina partitione totum regni corpus dividentes* ecc. Perchè non eccettuarne una sì nobil parte destinata al futuro successor nell' imperio, egli, che assegnando l' Aquitania e la Guascogna a Carlo, non si è scordato di eccettuarne il territorio di Tours. *excepto Pago Turonico*? e destinando la Baviera a Pipino, non ha lasciato di eccettuarne due città date già in feudo a Tassilone, *quos nos quondam Tassiloni beneficiavimus*? Perchè dunque non eccettuare anche Roma e Ravenna coi loro Stati riserbati al futuro Imperatore; se questi ancora erano parte di quel regno, e di quel corpo, che tutto allora si divideva: *Totum regni corpus dividentes*? Non risponderà certamente il mentovato Scrittore, che Roma e Ravenna non ap-

---

[a]) *Ad ann.* 806, num. XXXIII.— [b]) *Ubi supr.* num. XXXV.

partenevano al regno, ma all' imperio de' Franchi; ed aver egli espressamente avvertito, non farsi quivi da Carlo la divisione dell' imperio, ma del regno; e però averne male intitolato il Diploma il Piteo e il Duchesne col nominarlo *Chartam divisionis imperii*; dovendo, coll' Autore degli Annali di Fulda, ed altri antichi Scrittori, esser chiamato quell' atto *Partitio Regni Francorum*. Non così, dico, risponderà certamente il già lodato Le-Cointe, dopo aver egli più e più volte insegnato e ripetuto, che l' imperio non significava nella persona di Carlo se non l' imperial dignità, in vigor della quale egli non era neppur padrone di un piccol borgo; appartenendo a lui tutte le provincie, che ei possedeva, non come ad Imperatore, ma come a Re [a]: *At in Carolo, qui post assumptum Imperatoris titulum Rex simul est et imperator, imperium a regno distingui debet. Per imperium enim intelligitur tantum imperialis dignitas, quae Carolo tanquam Imperatori ne unum quidem vicum subiicit. Per Regnum vero denotantur omnes ditiones, quae Carolo subiacent ubicumque terrarum sitae sint, cunctas enim Carolus ut Rex, nullas ut Imperator possidet.* Così il citato Scrittore, il quale in prova di ciò allega il presente testamento di Carlo, con cui egli divide tutto il suo regno tra i suoi figliuoli, senza nominarne veruno Imperatore. Chiaro argomento, che tutto era da lui posseduto, e dovea possedersi da loro, non sotto il titolo dell' imperio, ma sotto quello del regno. Ma questa prova non val nulla, se possedendo Carlo Roma e Ravenna, non ha di esse disposto. Nè il P. Le-Cointe potrà giammai in tal caso conciliare i suoi detti. Poichè o Carlo possedeva quelle due città coi loro Stati come Imperatore, o come Re; cioè o esse appartenevano, all' imperio, oppure al regno. S' ei le possedeva come Imperatore, e appartenevano all' imperio, dunque egli è falso, che come Imperatore, non possedesse neppure un vicolo, *ne unum quidem vicum*. Se poi come Re, ed appartenevano al regno; adunque egli è falso, che Carlo nel suo testamento abbia diviso tutto il corpo del regno, nè con esso bene si prova, che tutto da lui si possedeva e dovea possedersi dai suoi figliuoli non sotto il titolo dell' imperio, ma sotto quello del regno.

Potrebbe desiderarsi dimostrazione più chiara di questa, ad effetto di provare, che gli Stati Pontificii non erano sotto il dominio di Carlo, quando ancora questo Principe dichiaran-

[a]) *Ad ann.* 800, num. XLVIII.

dosi di divider tutto il suo regno, non avesse poi fatta in niun membro della sua divisione, menzione alcuna di questi Stati? Nondimeno si aggiugnerà nuova forza, e nuovo lume a questa medesima dimostrazione coll' avvertire, non aver Carlo quègli Stati obliato, ed averne, per così dire, positivamente disposto; in un tal modo però, che non vi fosse luogo di dubitare, sotto precisamente qual titolo ed egli poteva, ed avrebbono i suoi figliuoli potuto, nel governo di essi in qualche parte ingerirsi. Imperocchè così egli nel capitolo X del mentovato suo testamento [7]: *Super omnia autem iubemus, ut ipsi tres Fratres curam et defensionem Ecclesiae sancti Petri simul suscipiant, sicut quondam ab avo nostro Karolo, et beatae memoriae genitore Pipino Rege, et a nobis postea suscepta est: ut eam cum Dei adiutorio ab hostibus defendere nitantur, et iustitiam suam, quantum ad ipsos pertinet, et ratio postulaverit, habere faciant.* Ecco in qual modo ha disposto Carlo, se così è lecito di parlare, degli Stati della Chiesa Romana, e qual diritto ha dato in essi ai suoi figliuoli in questo suo testamento. Cioè niun altro che il diritto di protezione, e quella autorità, che loro era per competere come a tutori e difensori della medesima Chiesa; e di cui tanto l' avo suo Carlo Martello [8]), che il suo padre Pipino, ed egli stesso aveano già goduto sotto il titolo di Patrizii. Ed è un sogno ed una vana chimera l' immaginarsi, che ad alcuno di essi oltre questo diritto di avvocazia comune a tutti, egli abbia o destinato o conferito anche quello di supremo dominio sopra i medesimi Stati. Imperciocchè ci dicano primieramente i nostri avversarii, quando ciò sia stato disposto ed ordinato da Carlo. Non in questo suo testamento, ove nondimeno egli dice di dispor di tutto il suo regno. Non allorchè dichiarò Lodovico Pio Imperatore, non avendo di ciò fatto alcuna menzione gli Storici, che minutamente descrissero quella funzione, come può vedersi nel tomo VII degli An-

---

[7]) Non arrivo a comprendere, come queste parole tanto chiare d' un monumento sì autorevole, e sì diligentemente considerato dallo Scrittore impugnato in questa Dissertazione, gli abbiano fatta proferir negli *Annali Italiani* (an 806) questa imprudente, e falsa sentenza: « Della sovranità di Roma, e del suo Ducato, siccome non pertinente al Regno d' Italia, nulla si parla in questa divisione. Era essa riservata a chi fosse di poi dichiarato Imperador dei Romani: sopra di che nulla determinò per allora l' Augusto Carlo ». Comprendo bensì che non deve aver degnata d' un guardo la giusta e vera significazione di esse presso di questo chiarissimo Autore, per non alterar le sue antiche opinioni. CENNI not. 18.ª

[8]) Vedi la nota 35 al capo I.

nali Ecclesiastici dei Francesi [a]). Non finalmente allorchè fece una nuova divisione della sua monarchia, e assegnò a Bernardo nipote suo e figliuolo di Pipino l' Italia, e a Lodovico Pio già dichiarato Imperatore tutto il restante: *Ludovicum*, dice l' Annalista Loiselliano [b]),*Imperialis nominis sibi consortem fecit, Bernardumque nepotem suum, filium Pipini filii sui, Italiae praefecit, et Regem appellari iussit.* Perchè non eccettuarne il Ducato di Roma e l' Esarcato di Ravenna, compresi certamente nell' Italia, se di questi Stati era Carlo il padrone, ed erano destinati a Lodovico, come già dichiarato compagno e successor nell' imperio? In oltre col dare ugualmente Carlo a tutti tre i suoi figliuoli nel fare il suo testamento la cura ed il diritto di difendere la Chiesa Romana, non ha egli ben chiaramente dimostrato, che il dominio degli Stati di essa non dovea a niun di loro appartenere? Altrimenti, come sarebbero entrati Carlo e Pipino a esercitare quella giurisdizione e quei diritti, che loro sotto quel titolo di protettori e di difensori si convenivano, negli Stati soggetti al dominio del loro fratello Lodovico? Non sarebbe ciò stato un dar loro occasione di sovente turbare sotto un tal pretesto la pace, e il buon ordine? A che egli nondimeno intendeva di ovviare coll' assegnare a ciascuno la sua distinta porzione: *non ut confuse atque inordinate, aut sub totius Regni dominatione, iurgii controversiam eis relinquamus, sed trina partitione totum Regni corpus dividentes, quam quisquis illorum tueri vel regere debeat, portionem distribuere et designare volumus.* Appartiene al proprio diritto di ciascun Principe proteggere e difendere le Chiese, che sono dentro i confini del suo dominio. Se adunque la Chiesa Romana doveva essere dentro i confini del dominio di Lodovico, non era conveniente, ed era contro il buon ordine, che di una tal cura anche dovessero incaricarsi, e un tale uffizio esercitare i suoi fratelli.

Risponderebbe ad un tale argomento l' eruditissimo Pagi, che Carlo Magno non avendo avuto l'alto dominio di Roma, ma solo avendola avuta sotto la sua protezione e tutela; non è maraviglia, se questa solo e non quello, egli lasciò in eredità ai figliuoli. Poichè Roma, secondo lui, non prima dell' anno 823 venne sotto il dominio de' successori di Carlo. Ma che diremo della divisione fatta ad imitazione del padre da

[a]) *Ad ann.* 813, num. CCCXXXV.

[b]) *Ad ann.* 813, t. cit. *Scriptor. Hist. Francor.* p. 49.

Lodovico Pio l'anno, secondo lo stesso Pagi, 835 fra tre suoi figliuoli, Pipino, Lodovico e Carlo? Poichè ancora egli usando la stessa formola, e le stesse parole del padre, ingiugne a tutti tre e comanda d'incaricarsi della protezione e difesa della Chiesa Romana, come già egli avea fatto, seguendo gli esempii e adempiendo gli ordini di Carlo suo padre, e del suo avo Pipino, e del suo proavo Carlo Martello [10]): *Super omnia iubemus, atque praecipimus, ut ipsi tres fratres curam et defensionem Ecclesiae Sancti Petri simul suscipiant, sicut quondam a proavo nostro Karolo, et avo nostro Pipino, et beatae memoriae genitore nostro Karolo Imperatore, et a nobis postea suscepta est, ut eam cum Dei adiutorio ab hostibus defendere nitantur, et iustitiam suam, quantum ad ipsos pertinet, et ratio postulaverit, habere faciant.* Qui tornano gli argomenti fatti di sopra intorno a una simile ordinazione di Carlo. Se Roma con lo Stato ecclesiastico doveva essere sotto il dominio di Lotario, già fatto collega e dichiarato successore del padre nel regno d' Italia e nell' imperio; come doveano ingerirsi gli altri fratelli nella tutela e nella difesa della Chiesa Romana? Onde siccome da quel Capitolo di Carlo Magno si conchiuse, che Roma non doveva essere sotto il dominio di alcuno de' suoi figliuoli, ma sotto la protezione di tutti; lo stesso sì debbe altresì conchiudere da questo Capitolo di Lodovico. Della qual cosa per togliere qualunque difficoltà, che potrebbe incontrarsi rispetto a Lotario, abbiamo nell' Astronomo, Scrittore della Vita di Lodovico, una espressa dichiarazione di questo Principe, allorchè ammonì il predetto suo figliuolo Lotario, che in donandogli il regno d' Italia, ei gli aveva commesso, non già il dominio, ma la cura e la protezione della Chiesa Romana per difenderla da' suoi nemici [11]): *Monens, ut memor esset, quia quando ei Regnum Italiae donavit, etiam curam sanctae Romanae Ecclesiae simul commisit, et quam ab adversariis defensandam susceperat, nequaquam a suis diripi permitteret.* Adunque col regno di Italia e coll' imperio non diede Lodovico a Lotario il dominio, ma solo gl' ingiunse la protezione e la difesa di Roma, e perciò egli potè ancora agli altri figliuoli conferire lo stesso diritto, ed ingiugnere il medesimo uffizio di proteggere e difendere la Chiesa Romana dalle invasioni de' suoi nemici. Il P. Le-Cointe nel tomo VII degli Annali ecclesiastici dei

[10]) *Praecept. domini Ludovici Imp. de divisione regni sui inter filios*, num. XI, t. cod. p. 328.

[11]) *Ad ann.* 835, *Scriptor. Hist. Francor.* t. cit. p. 314.

Franchi [11]), contro gli autori, i quali vogliono, che Pipino, Carlo Magno, e Lodovico Pio nel donare ai Romani Pontefici Roma, e le altre città e provincie, se ne riservarono il supremo dominio e per loro stessi, e pe' loro successori; dice, che eglino non hanno saputo distinguere il supremo dominio, *quo se praedicti Reges in gratiam Sedis Apostolicae lubenter exuerunt*, dalla difesa e protezione della Chiesa Romana, che i medesimi re con gli annessi diritti e privilegii si riserbarono. Al che egli in prova di questa sua tesi immediatamente soggiugne i due riportati Capitoli di Carlo Magno e di Lodovico Pio: *Carolus Magnus Testamentum condidit: in quo filiis suis, Carolo, Pipino, ac Ludovico ditiones suas distribuit, Ecclesiaeque Romanae defensionem sic commendavit*: « Super omnia iubemus etc. ». *Ludovicus Pius cum Regni sui portiones, Pipino, Ludovico, et Carolo, filiis suis attribuit, eamdem Ecclesiae Romanae defensionem sic illis imperavit*: « Super omnia iubemus atque praecipimus etc. ». Raccogliesi adunqne, secondo il già lodato Annalista, da' due citati Capitoli, che Carlo Magno e Lodovico Pio, quando fecero alla Chiesa Romana le donazioni di Roma [12]) e delle altre città e provincie, si spogliarono in grazia di essa del supremo dominio, e solo si riserbarono i diritti e i privilegii annessi all' uffizio di protettori e di difensori della medesima Chiesa.

Nell' Adunanza di Metz celebrata l' anno 868 nel Monastero di s. Arnolfo, Carlo Calvo re di Francia, e Lodovico re di Germania, s' impegnarono unitamente a proteggere e difendere la Chiesa Romana, come aveano già fatto i loro predecessori, cioè Lodovico Pio loro padre, Carlo Magno loro avo, Pipino loro proavo ecc., colla condizione però, che anche i Romani Pontefici rendessero loro i dovuti onori, come i precedenti Papi aveano fatto ai predetti loro predecessori [13]): *Mundeburdem autem et defensionem sanctae Romanae Ecclesiae pariter conservabimus; in hoc, ut Romani Pontifices nobis debitum honorem conservent, sicut eorum Antecessores nostris Antecessoribus conservaverunt*. Molte cose sono qui degne di osservazione. 1° Carlo non era allora se non semplice re di Francia, e Lodovico re di Germania; essendo Imperatore Lodovico II, loro nipote, succeduto a Lota-

---

[11]) *Ad ann.* 824, num. XXI.

[12]) Nella supposizione, che Roma fosse stata donata ai Pontefici da' Re de' Franchi, supposizione rigettata dal nostro Autore, dal Cenni, e da altri con argomenti, che non ammettono risposta.

[13]) *Histor. Francor. Scriptor.* Du-Chesne, t. II, p. 449.

rio suo padre, e fratello de' suddetti due re, nel regno d' Italia e nell' imperio. 2° La difesa, che quei due re s' impegnano d' imprestare alla Chiesa Romana, esser da essi chiamata *Mundeburdem*, voce, che secondo Pietro de Marca [a]), il Du-Cange nel suo Glossario, ed il Bignonio nelle Note alle formole di Marculfo [b]), significa la tutela, *quae iure Regio Ecclesiis a sacro Palatio concedi solebat*; di cui varie formole si leggono appresso il mentovato Marculfo. 3° Per ciò che riguarda l' onore preteso dai medesimi re, questo non è altro che il dovuto al protettore da chi è stato preso sotto la sua protezione. Cioè, pretendevano que' due Principi, come avverte il già lodato de Marca, essere trattati da' Romani Pontefici, e ricevuti da essi colla stessa solennità e colla medesima pompa, colla quale i Romani aveano già ricevuto Carlo Magno prima ch' ei fosse Imperatore: *Nempe iisdem solemnibus eademque pompa excipi volunt, qua Carolum prosecuti sunt Romani, antequam Imperio potiretur*. Avendo Carlo cinto di assedio Pavia, intraprese il viaggio di Roma per celebrarvi la Pasqua. La qual cosa intesa da Adriano Papa, spedigli incontro, come racconta il Bibliotecario [14]), tutti i magistrati di Roma collo stendardo o gonfalone della città: *Direxit in eius occursum universos Iudices ad fere triginta millia ab hac Romana urbe, ubi eum cum bandora susceperunt*. E poco dopo [15]) soggiugne, che Sua Santità gl' inviò incontro le Croci, cioè, le Insegne; e così il ricevette colla solennità e con gli onori, con cui era costume di accogliersi l' Esarca o il Patrizio: *Obviam illi eius Sanctitas dirigens venerandas Cruces, id est Signa, sicut mos est ad Exarchum seu Patricium suscipiendum, eum cum ingenti honore suscipi fecit*. Colle quali parole prova in un altro luogo lo stesso Pietro de Marca [c]) essere già stata conferita da Stefano II a Pipino *integra et solida Patritii dignitas et auctoritas*; la quale ben sappiamo, quanto ampla fosse in ordine a proccurare e conservare la tranquillità e il buon ordine in Roma, e nelle città e provincie da essa dipendenti. Ora è egli verisimile, che essendo Roma sotto il dominio di Lodovico II re d' Italia ed Imperatore, Carlo re di Francia, e Lodovico re di Germania abbiano potuto pretendere di potere in essa esercitare una sì

[a]) Lib. I *De Conc.* cap. XII, num. VI.— [b]) Lib. II, cap. XXIV. — [c]) Lib. III *De Conc.* cap. XI, num. VIII.

[14]) Nella vita di Adriano I, num. XXXV, p. 188 ove « ab hac nostra Romana urbe in locum qui vocatur Novas, ubi ccc. ».
[15]) Num. XXXVI, p. 189.

fatta giurisdizione, e di esservi ricevuti con quegli onori, e con quelle dimostrazioni di ossequio, con cui erano già soliti di esservi accolti i Patrizii? i quali, come osserva lo stesso illustrissimo Autore, sotto l'Imperio dei Principi con una somma autorità e giurisdizione governavano le provincie: *Qui provincias cum summa auctoritate sub Principum Imperio administrabant.* Ma Carlo re di Francia, e Lodovico re di Germania non volevano certamente esercitare in Roma una simile autorità sotto l'Imperio dell'altro Lodovico loro nipote; nè sotto quello dei Papi, i quali, secondo i difensori della contraria sentenza, non aveano l'alto dominio di Roma. Con qual diritto adunque? Non gioverà il rispondere, che con quello, che loro competeva in virtù de' testamenti di Carlo Magno e di Lodovico Pio; i quali non a' soli loro successori nell'imperio, ma a tutti *in solidum* i loro figliuoli e nipoti aveano come in eredità trasmesso questo diritto d'essere i protettori e i difensori della Chiesa Romana. Non gioverà, dico, una sì fatta risposta. Poichè questo appunto non si può intendere, come dovendo esser Roma sotto il dominio dei Cesari, altri Principi abbiano potuto pretendere ad esserne i protettori e i difensori, e a ricevervi quegli onori, e ad esercitarvi quell'autorità e quella giurisdizione, che erano già soliti d'esercitarvi gli Esarchi sotto l'Imperio de' Principi. Onde io tengo per un chiaro ed evidente argomento di non avere nè Carlo Magno, nè Lodovico Pio lasciato ad alcuno de' suoi figliuoli il dominio di Roma, il vedere, che a tutti *in solidum* eglino ne hanno raccomandata e commessa la protezione e la difesa: *Ipsi tres fratres curam et defensionem Ecclesiae sancti Petri simul suscipiant.*

Avendo adunque con tanta chiarezza ed evidenza provato, che i successori di Carlo Magno, e di Lodovico Pio non sono stati in virtù delle paterne disposizioni se non protettori e difensori di Roma; lascio ad altrui giudicare, se per alcuni atti di giurisdizione, da essi talora, non senza il consenso de' Romani Pontefici, esercitativi, si debba concludere, avervi eglino piuttosto avuto l'autorità di sovrani, che quella, che sotto l'imperio de' Greci Augusti vi avevano una volta esercitata i Patrizii. Come altresì qual fondo debbasi fare nell'espressioni di alcuni Scrittori di quei secoli barbari, i quali non sapendo distinguere i diritti dell'avvocazia o tutela delle Chiese da quelli della sovranità, diedero talora a quei principi, avvocati e difensori della Chiesa Romana, il titolo di Signori di Roma. Non può mostrarsi, che i Successo-

ri di Carlo Magno abbiano in Roma esercitato una maggiore autorità che il medesimo Carlo: il quale similmente dagli stessi Scrittori fu talora chiamato Signore della Romulea Città. E nondimeno io già credo di aver pienamente dimostrato, non esserne egli stato, che l'avvocato e il difensore [16]). Onde lo stesso Pagi si è veduto in obbligo d'interpretare in un tal senso e gli atti di autorità esercitati dal medesimo Carlo in Roma, e le espressioni di signoria usate dai mentovati Scrittori. Il che ha fatto il P. Le-Cointe rispetto ai tempi posteriori alla celebre donazione di Lodovico Pio. Il tutto certamente conforme ai dettami della buona critica: la quale sempre vorrà, che in simili controversie si prendano per norma e regola de' nostri giudizi i solenni diplomi e i testamenti dei medesimi Principi; donde sogliono bandirsi con ogni studio tutti i termini equivochi, e descriversi le cose co' loro propri vocaboli; e non le voci e le espressioni sovente arbitrarie dei privati Scrittori; e gli atti, che possono ricevere varie interpetrazioni, e nei quali eccedono bene spesso i gran Principi i giusti confini della loro legittima autorità, e sotto il pretesto di avvocati e di protettori la fanno talora da padroni, e talora eziandio da tiranni [17]). Onde non pare molto conforme al buon senso di fondare su tali pruove la sovranità negli Stati Pontificii degl' Imperatori della stirpe de' Carolingi.

CAPO X.

Si risponde a una difficoltà, e si confermano maggiormente le cose dette nel capitolo precedente

Per meglio mettere in chiaro le cose dette nel precedente

[16]) In conferma di ciò addurremo un passo del Bibliotecario nella vita di Adriano I, num. XXXIX, p. 190 seq. Eccone le parole: « Expleta . . . oratione obnixe deprecatus est isdem Francorum rex antedictum almificum pontificem, illi licentiam tribui Romam ingrediendi ad sua orationum vota per diversas Dei ecclesias persolvenda. Et descendentes pariter ad corpus beati Petri tam ipse sanctissimus papa, quamque antefatus excellentissimus Francorum rex cum iudicibus Romanorum et Francorum, se seque mutuo per sacramenta munientes; ingressus est continuo Romam cum eodem pontifice ipse Francorum rex cum suis iudicibus, et populo in eodem sabbato sancto ». Se Carlo Magno godeva l'alto dominio di Roma, come Patrizio, o vi esercitava giurisdizione al pari almeno del Pontefice, avrebbe egli avuto bisogno di chiedere, e d'impetrare da Adriano la permissione, affine di entrare in città, e colla visita delle chiese della medesima soddisfare alla sua pietà e divozione?

[17]) Come la fecero non pochi degli Augusti, gli atti violenti dei quali perciò non dovevano, nè potevano essere recati dal signor Muratori, come prove del suo sistema.

capitolo, ho pensato di soddisfare in questo a una difficoltà, che da erudita persona mi è stata proposta. Il principale argomento, col quale ho creduto provarsi, che Carlo Magno anche fatto Imperatore non pensò nè ad arrogarsi per sè, nè a trasmettere ai suoi figliuoli e successori l'alto dominio di Roma e del suo Ducato,e degli altri Stati alla Sede Apostolica temporalmente soggetti, si prende, come abbiamo veduto, dal testamento del medesimo Imperatore. Poichè in esso essendosi egli protestato di dividere tra i suoi figliuoli tutto e l' intero corpo del suo regno, acciocchè ciascuno di essi potesse distintamente sapere qual porzione ei ne dovesse reggere e governare; non si trova, che ad alcuno di essi egli abbia lasciato nè Roma col suo Ducato, nè Ravenna coll' Esarcato. A questo argomento, che sembra essere senza replica , si oppone tuttavia, che Carlo Magno in questo medesimo testamento neppure ha fatta menzione del Ducato Beneventano. Come anche non ne ha fatta parola, nè in modo alcuno l' ha mentovato nella seconda divisione de' suoi Stati fatta dopo la morte del re Pipino tra Lodovico Pio suo figliuolo, e il suo nipote Bernardo. Sappiamo nondimeno, aver Carlo preteso su quel Ducato i diritti di una vera e legittima sovranità.

Rispondo primieramente, che appunto per questa ragione hanno molti preteso, che i Duchi di Benevento sieno stati in questi tempi veri principi , ed abbiano avuto il supremo dominio de' loro Stati. Non potendo essi vedere altro motivo, per cui Carlo, avendo parlato così distintamente dei Ducati della Toscana, e di Spoleto, abbia voluto passare sotto silenzio il Ducato di Benevento: *Nonnulli*, come abbiamo appresso il P. Le-Cointe [a]), *Carolum, quem de Ducatibus Spoletano et Tuscano locutum audisti, nihil distincte de Beneventano scripsisse contendunt; istiusque silentii causam hanc praetexunt, quod idem Carolus anno Christi* 781 *partem Beneventani Ducatus Apostolicae Sedi tradidisset, partem alteram Grimoaldus Dux in sua retineret potestate, nec se Caroli beneficiarium gereret* [1]). Racconta Erchemperto, che estinto per le vittorie di Carlo Magno, e per la prigionia del re Desiderio , il regno de' Longobardi in Italia, Arichi o, come altri lo chiamano, Aragiso, il quale fino a un tal tempo sotto il semplice titolo di Duca avea, siccome i suoi prede-

[a]) *Ad ann.* 806, num. XXXIV.

[1]) Nel Diploma di Lodovico, e suo Esame, il tutto si pone in chiaro. Vedi in fine. CENNI not. 19.[a]

cessori, governato il Ducato di Benevento, e riconosciuta la sovranità de' re della sua nazione Lombarda; pretese di scuotere l' antico giogo, di dichiararsi sovrano, e di non riconoscere in nulla la dominazione de' Franchi, sotto il cui potere era passato il regno d' Italia. Lasciato adunque il titolo di Duca usato fino a quell' ora, prese quello di Principe, si fece ungere a guisa di monarca da' vescovi, prese la corona, e nella data dei suoi diplomi diede al suo palazzo il titolo di sacratissimo; marche tutte in quei tempi e indizii e prerogative della sovranità [a]): *Hic Arichis primus Beneventi principem se appellari iussit, quum usque ad istum qui Beneventi praefuerant, Duces appellarentur: nam et ab episcopis ungi se fecit, et coronam sibi imposuit, atque in suis chartis, scriptum in sacratissimo nostro palatio, in finem scribi praecepit.* Nutriva i medesimi sentimenti di sovranità, e di principato anche il figliuolo di lui Grimoaldo. Onde benchè obbligato a ricevere il possesso de' paterni Stati dopo la morte di Aragiso dalle mani di Carlo Magno, e con quelle condizioni, che a questo piacque d' imporgli; tuttavia non perseverò nella fede datagli, e alzò bandiera di ribellione. Le condizioni erano: 1° di far tagliare le barbe dei Longobardi; 2° che tanto nelle sue monete, quanto nei suoi diplomi ponesse il nome di Carlo; 3° di demolire le fortificazioni di Salerno, di Acerenza, e di Conza. Ma Grimoaldo contento di avere adempiuta per qualche tempo la seconda condizione, delle altre non fece nulla, e ben tosto si ribellò: *In suis aureis*, dice il medesimo Istorico [b]), *eius* (Caroli) *nomen aliquamdiu figurari placuit; schedas similiter aliquanto iussit tempore exarari: Reliqua autem pro nihilo duxit observanda; mox ribellionis iurgium initiavit.* Morì in questo medesimo anno 806, in cui da Carlo fu diviso tra suoi figliuoli il regno, Grimoaldo. Adunque, se la ragione di non aver fatta parola nella sua carta di divisione del ducato di Benevento, è stata l' aver pretesa quel Principe la sovranità e l' indipendenza; la difficoltà obiettatami milita, come ognun vede, a mio favore, e conferma maggiormente il mio sentimento, cioè di non essersi fatta in quell' Istrumento neppur menzione del Ducato di Roma, e dell' Esarcato di Ravenna, perchè la sovranità di questi Stati non apparteneva ai Re Franchi, ma ai Romani Pontefici.

Ma per confessare ingenuamente ciò che ne sento, non mi

---

[a]) *Hist. Longob. Benev.* num. III.— [b]) *Ibid.* num. IV.

sembra verisimile, che questa possa essere stata la cagione, per cui non sia stato da Carlo in quel suo diploma mentovato il Ducato di Benevento. Se quei Duchi pretesero d' esserne i sovrani e i padroni indipendenti; con non minor vigore pretesero Carlo Magno ed i suoi figliuoli di ritenerli nella dipendenza e nella soggezione. In questo medesimo anno, morto, come si è detto, Grimoaldo figliuolo di Aragiso, prese il governo di quegli Stati un altro Grimoaldo, che era stato suo tesoriere: il quale nella pace fatta con Carlo l'anno 812 si obbligò a pagargli il tributo: e lo stesso fece due anni dopo rinnovando lo stesso trattato di pace con Lodovico Pio successore di Carlo nell' imperio. Argomento evidente , che nè Carlo, nè i suoi figliuoli non rinunziarono mai il diritto di sovranità, ch' ei pretendevano avere sul ducato di Benevento, dopo avere occupato il regno d' Italia. Non è però verisimile, che Carlo non ne abbia disposto in favore di veruno de' suoi figliuoli, perchè Grimoaldo pretendeva d' esserne assoluto padrone. Onde torna in campo la proposta difficoltà: cioè non essere argomento, che i Papi, e non i Re Franchi abbiano avuto la sovranità del Ducato di Roma, e dell' Esarcato di Ravenna, il non aver Carlo fatta menzione di questi Stati nella divisione fatta di tutto il suo regno tra i suoi figliuoli.

Rispondo adunque col già lodato P. Le-Cointe [a]), essere stato il Ducato di Benevento compreso da Carlo Magno sotto il nome generale di Lombardia, allorchè con queste parole assegnò l' Italia a Pipino: *Italiam vero, quae et Longobardia dicitur. . . Pipino dilecto filio nostro* [a]). Siccome il nome di Lombardia restringe e determina quello d' Italia a significare in questo luogo l' Italia non in tutta la sua estensione, ma solo quella gran parte di essa, che una volta era stata ai Longobardi soggetta: così la voce d' Italia congiunta con quella di Lombardia ci porta a prendere questa seconda voce in un più largo significato di quello, in cui di presente noi siamo soliti comunemente d' intenderla. Poichè ove di presente tutti distinguono la Lombardia dalla Toscana; e dal ducato di Spoleto ; in questo luogo ha compreso Carlo ambidue questi ducati sotto il nome generale di Lombardia. Ciò chiaramente si vede dalla divisione , che egli fece dell' Italia o Lombardia destinata a Pipino, tra i due suoi fratelli Lodovi-

---

[a]) *Ubi sup.* num. XXXIV.

[a]) Vedi sopra la nota 17 (ora 4 al capo precedente). CENNI not. 20.[a]

co e Carlo, in caso che lo stesso Pipino fosse venuto a morire prima di essi. Poichè in tal caso, di Carlo avrebbe dovuto essere il ducato di Spoleto, e quello della Toscana di Lodovico. Argomento chiarissimo, che sotto il nome di Lombardia comprese Carlo Magno tutto ciò, che una volta era stato di dipendenza del Longobardico regno: a cui, non meno che i ducati di Toscana e di Spoleto, aveva già appartenuto il ducato di Benevento. Per la qual cosa riferisce Erchemperto, che regnando Pipino in Pavia, e in Benevento Grimoaldo, fu tra essi continua guerra; esigendo il primo, che questi a lui fosse soggetto, e da lui dipendesse, come già Arichi, o Aragiso era stato sottoposto a Desiderio ultimo re de' Longobardi in Italia. *Unde factum est, ut Pipino regnante in Ticino, et Grimoald in Benevento praesidente, frequentissimum bellum vexarit Beneventanos; ita ut nec ad momentum pax interfuerit . . . . . . Agebat itaque per Legatos suos Pipinus: Volo itaque et ita potenter disponere conor: ut sicut Arichis genitor illius subiectus fuit quondam Desiderio regi Italiae; ita sit mihi et Grimoald.* Donde chiaramente si vede, che in assegnando Carlo Magno a Pipino l'Italia, ovvero la Lombardia, egli intese di soggettargli non solo i ducati della Toscana e di Spoleto, ma altresì quello di Benevento. *Anno Redemptoris* 806, così il P. Le-Cointe [a]), *cum Carolus Augustus regnum Francorum inter filios suos, Carolum, Pipinum, et Ludovicum, divisit, ducatum Beneventanum proculdubio complexus est sub Italiae seu Longobardiae regno: quod Pipino rebus in ea regione praeclare gestis insignem nominis famam adepto concessit.* Così avendo Carlo disposto eziandio del ducato di Benevento, perfettamente viene a verificarsi, aver egli diviso tra i suoi figliuoli tutto il corpo del suo regno. Ma quanto al ducato di Roma, lo stesso P. Le-Cointe ingenuamente confessa, non ne aver Carlo disposto [b]): *Carolus ut Imperium seu dignitatem Imperialem, sic et Romam Ducatumque Romanum nulli filiorum reliquit.* Nel qual caso torna in vigore il già proposto argomento. Poichè se Roma ed il suo ducato erano sotto l'alto dominio di Carlo, ancor essa dovè aver luogo in quella divisione, in virtù della quale si protestò questo Imperatore di dividere tutto il corpo del suo regno. E se per lo contrario dividendo tutto il corpo del regno, non vi comprese Roma col suo ducato; chiara cosa ella è,

---

[a]) *Ad ann.* 806, num. XXX.—[b]) *Ad ann.* 813, num. CCCXXXVI.

che questa non era sotto il dominio di Carlo, nè apparteneva al suo regno. Altrimenti non avrebbe meno disposto di essa, che dei ducati di Toscana, di Spoleto, e di Benevento. Solo potrebbe opporsi, non aver Carlo nella divisione da farsi del regno di Pipino tra i due suoi fratelli Carlo e Lodovico, in caso della sua morte; non aver, dico, fatto menzione del ducato di Benevento, come ha fatto del Toscano e dello Spoletano. E però o non essere stato quel ducato, come lo erano questi al regno di Carlo Magno soggetti; o non potendosi ciò sostenere, nulla conchiudersi dal silenzio del mentovato Imperatore in quel diploma in favore della sovranità de' Romani Pontefici sul ducato di Roma. Ma ciò non osta. Poichè quantunque siasi Carlo espressamente dichiarato di dividere tutto il corpo dei suoi regni fra i tre suoi figliuoli; non si è però così espresso di dividere tutto il corpo degli Stati assegnati al suo figliuolo Pipino, quando questi fosse venuto a mancare avanti i due suoi fratelli Carlo e Lodovico. Onde vediamo, non aver egli nulla disposto in questo Capitolo del suo diploma della Baviera, benchè quasi tutta assegnata allo stesso Pipino. Adunque, siccome in questo caso della prematura morte di esso, non ha Carlo determinato a chi de' fratelli sopravviventi avrebbe dovuto appartener la Baviera; così neppure ha definito a chi loro dovesse appartenere il ducato di Benevento. Qual motivo egli possa avere avuto di lasciare rispetto a questi due Stati l'affare così in sospeso, non è facile, nè al nostro proposito punto appartiene l'indovinarlo. Forse il gran Carlo non bene ancor discerneva a chi de' due sarebbe stato in quel caso più conveniente l'attribuire e quel ducato, e quel regno. Potendovi poi essere rispetto al ducato di Benevento delle ragioni particolari di assegnarlo piuttosto all'uno de' suoi figliuoli che all' altro. Onde vediamo in fatti, che essendo morto Pipino, Carlo non diede al di lui figliuolo e suo nipote Bernardo nè la Baviera, nè il ducato di Benevento, ma a Lodovico: con cui sappiamo aver Grimoaldo dopo la morte di Carlo Magno rinnovato il trattato di pace, e l' obbligo di pagargli l' annuo tributo. La ragione di separare il ducato di Benevento dal regno d' Italia assegnato a Bernardo fu, come osserva il P. Le-Cointe [a]), per una parte l'età ancor tenera dello stesso Bernardo, e per l' altra la potenza de' Duchi Beneventani, e la loro facilità a ribellarsi, e a scuotere il giogo della soggezione, e a dichia-

[a]) *Ad ann.* 813, num. CCCXXXVI.

rarsi principi indipendenti, ed assoluti signori di quegli Stati. Laonde per tenere a freno l'indomita ferocia, e gli spiriti altleri de' Duchi Longobardi in quelle parti, stimò Carlo di soggettarli piuttosto a Lodovico, uomo già sperimentato nell'armi, e ch' ei lasciava padrone di tanti regni; che a Bernardo, giovane per anche inesperto, e che signore di una sola parte d' Italia, non avea di gran lunga nè le forze nè la potenza del zio: *Ut de Beneventano ducatu sic statueret*, dice il citato Annalista, *aetas Bernardi tum iunioris, et Grimoaldi ducis Beneventani promtus ad res novas animus, impulerunt. Ludovicus Augustus, cui regnum multo spatiosius attribuebatur, nemini non videbatur potiori quoque quam Bernardus terrori Grimoaldo futurus.* Tutto il già detto sembrami essere più che bastante, e a sciogliere la proposta difficoltà, e a rimettere il mio argomento nel suo vigore. Essendosi per una parte provato, che Carlo Magno in quel Capitolo del suo diploma, in cui nomina distintamente i ducati della Toscana e di Spoleto, e omette quello di Benevento, non si dichiara nè di dividere tutta l' Italia, nè tutta intiera l' eredità di Pipino tra i suoi fratelli; e per l' altra, che in quei Capitoli, nei quali lo stesso Carlo espressamente si protesta di dividere tutto il corpo del suo regno e dei suoi Stati tra i suoi figliuoli, assegnando l'Italia, *quae et Longobardia dicitur*, a Pipino; siccome sotto i generali nomi d'Italia e di Lombardia comprese i ducati della Toscana e di Spoleto, così vi comprese quello di Benevento. Altrimenti, come sovente abbiamo osservato, non si sarebbe verificato, che egli avesse diviso tra Carlo, Pipino, e Lodovico tutto il corpo del regno: *Totum Regni corpus dividentes*. Onde per la stessa ragione avrebbe ancora dovuto far menzione del ducato di Roma, se questo ancora fosse stato sotto il suo alto dominio come i ducati della Toscana, di Spoleto, e di Benevento, e non meno che essi avesse appartenuto al suo regno. Il che nondimeno e lo stesso P. Le-Cointe riconosce esser falso,ed è la cosa per sè stessa evidente: non essendo mai stato compreso il ducato di Roma in quella parte d' Italia, *quae et Longobardia dicitur*, come quello che mai non fu parte del regno de' Longobardi,come lo erano stati i tre predetti ducati.

Tutto ciò intendo che detto sia senza pregiudizio delle ragioni, che alla Sede Apostolica poteano competere sui predetti ducati di Spoleto e di Benevento in virtù della donazione fatta di essi da Carlo Magno al Pontefice Adriano: attestando il Bibliotecario, avere il mentovato Principe aggiunto

alle donazioni fatte a s. Pietro da Pipino suo padre *cunctum Ducatum Spoletinum et Beneventanum* [1]). Quantunque, come da molti si osserva [a]), non sembri allora avere una tal donazione avuto il dovuto effetto in tutta la sua estensione; ciò però non impedisce, che i Romani Pontefici non abbiano potuto, ancora in quei tempi, riguardar quei ducati come cose offerte e consacrate al Principe degli Apostoli, e ritener quei diritti, che in favor loro e della Romana Chiesa nascevano da una così solenne ed irrevocabile donazione, quale fu quella, che il citato Bibliotecario nella vita di Adriano diligentemente descrive. Quali motivi poi possa Carlo avere avuto di non mettere la Sede Apostolica attualmente in possesso se non del solo territorio della Sabina, che parte allora faceva del ducato di Spoleto, e solo di alcune città appartenenti nella Campagna al ducato di Benevento; niuno è, che lo accenni. Forse egli vide, che per tenere a freno e nella dovuta soggezione quei Duchi, non conveniva ancora separarli dalla dominazione dei Franchi. O forse ancora s'immaginò, che per impegnare più facilmente i suoi figliuoli alla difesa della Chiesa Romana, era espediente lasciar loro la sovranità di due principati così uniti agli Stati della medesima Chiesa; onde fossero con gl' interessi di questa uniti i loro interessi; e tenendo a freno i nemici della Sede Apostolica, provvedessero nello stesso tempo alla sicurezza de' loro proprii dominii. Ma sia ciò come esser si voglia, in nulla si sminuisce la forza del mio argomento. Poichè se fu mentovato nel testamento di Carlo Magno il ducato di Spoleto, e in qualche modo anche quello di Benevento, benchè donati una volta dallo stesso Carlo a s. Pietro, ciò fu, perchè forse ancora non conveniva smembrarli dalla monarchia dei Franchi. Per la qual cosa, se di Roma e del suo ducato, e degli altri Stati, donati da Pipino e da Carlo Magno alla Chiesa, non si fece in quel diploma alcuna menzione, segno è, ch'ei non appartenevano in modo alcuno alla medesima monarchia.

Gioverebbe grandemente a confermare le cose dette, la celebre Costituzione di Lodovico Pio in favore della Chiesa Romana. Ma poichè per fare il dovuto uso di quel diploma, farebbe d' uopo con una lunga discussione provare, esser quel-

---

[a]) Vid. Coint. *in Annalib. Eccles. Francor. ad ann.* 774, num. I et seqq. Ant. Pagi *ad eumd. ann.* num. I et *ad ann.* 781, num. I, et Franc. Pagi *in Vit. Hadr. I*, num. XI et XX.

[1]) Anche questo luogo viene minutamente dilucidato nel tante volte mentovato Esame del Diploma di Lodovico Pio. CENNI not. 21.[a]

lo legittimo e genuino, nella qual disputa non voglio di presente ingolfarmi [4]); solo mi contenterò di osservare, che coloro i quali ammettono e ricevono quel diploma come sincero e legittimo, e che in virtù di esso confessano, competere ai Romani Pontefici il supremo dominio di Roma e del suo ducato, debbono altresì confessare, che anche prima della mentovata Costituzione lor competeva la stessa sovranità. Lodovico Augusto in quel suo diploma vuole, che s. Pietro, e Pasquale Papa e i successori di lui abbiano sotto il suo potere e dominio la città di Roma ed il suo ducato, *civitatem Romanam cum ducatu suo*, in quella stessa maniera, che egli ed i suoi predecessori lo aveano avuto finora, e ne aveano liberamente disposto: *Sicut a praedecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis et disposuistis.* Rammentate poi, oltre quello che appartenevano al ducato Romano, altre città e provincie donate in varii tempi dall'avo Pipino e da Carlo suo padre allo stesso s. Pietro e ai successori di lui; egli conferma le medesime donazioni, e vuole, che i sommi Pontefici tutte le sopraddette provincie, e città ecc., tra le quali sono anche quelle, che appartenevano al ducato Romano, *in suo detineant iure, principatu, ac ditione*; cioè vuole, che tutti quegli Stati rimangano, come erano, sotto il pieno diritto, e dominio, e principato de' Papi. Spiegando poi maggiormente la forza di queste parole, egli s' impegna a difendere la Chiesa di s. Pietro e la di lui sacratissima Sede, *ad hoc ut omnia in illius ditione ad utendum et fruendum atque disponendum firmiter valeat obtinere*. Potevasi esprimere con maggior forza il diritto della sovranità? Aggiugne nondimeno il piissimo Augusto altri termini, che ancora più chiaramente lo esprimono; protestandosi che quegli Stati sono e debbono essere in cotal guisa sotto la libera e piena disposizione dei Romani Pontefici; che neppur egli, benchè Imperatore, riconosce in sè stesso veruna potestà di disporne, o di esercitarvi alcuna giurisdizione, se non pregato dai medesimi Papi, come loro difensore e della Chiesa Romana: *Nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi aut iudicandi, subtrahendive aut minorandi, vindicamus: nisi quando ab eo, qui illo tempore huius sanctae Ecclesiae re-*

---

[4]) In ossequio di questo chiarissimo Autore abbiamo collocato qui appresso il predetto Esame ampliato in alcuni luoghi, ove richiamansi cose dette in altri articoli del Giornale, o se ne lasciavano altre da dilucidarsi negli articoli seguenti, quando la brevità lo ha permesso. CENNI not. 22.ª

gimen tenuerit,rogati fuerimus.Ecco in qual modo i Romani Pontefici non solo doveano avere in avvenire,ma aveano eziandio avuto finora sotto la loro potestà e dominio e piena e libera disposizione la città e il ducato di Roma: *Civitatem Romanam cum ducatu suo, sicut . . . . usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis et disposuistis*. È tutto ciò affatto conforme ai testamenti di Carlo Magno e dello stesso Lodovico Augusto: dei quali il primo ha preceduto, il secondo ha seguito la donazione, di cui di presente trattiamo. Poichè avendo ambidue questi Principi lasciato ugualmente e indistintamente ai loro figliuoli il diritto e l' obbligazione di proteggere e di difendere la Chiesa Romana; a niuno di loro ne debbono per conseguenza aver lasciato l' alto dominio. Onde anche necessariamente inferiscesi, che tanto avanti, quanto dopo la predetta donazione di Lodovico, la sovranità nel ducato di Roma e negli altri Stati alla Sede Apostolica temporalmente soggetti, non può essere stata se non appresso i successori del Principe degli Apostoli; benchè eglino per la infelice condizione de' tempi sieno sovente stati obbligati a chiamare in loro soccorso gl' Imperatori; ed abbiano dovuto acconsentire, che questi, a fine di mettere al dovere i ribelli, e di tenere a freno un popolo propenso a tumultuare, esercitassero talora in Roma stessa quegli atti di giurisdizione e di autorità, che una volta sotto l' imperio dei Principi erano stati soliti di esercitarvi i Patrizii. Tali atti essendo stati ugualmente esercitati e prima e dopo la mentovata donazione, siccome non impediscono, secondo il P. Le-Cointe, che dopo di essa sieno i Romani Pontefici riconosciuti per veri sovrani di Roma e del suo ducato: così non debbono impedire, che anche avanti di essa non ravvisiamo nei medesimi Papi la stessa sovranità.

Che di questa natura siano stati gli atti esercitati da Lotario in Roma dopo la sua coronazione, è facile il dimostrarlo contro il chiarissimo Pagi [a]), il quale sopra un tal fondamento sostiene, avere il suddetto Imperatore e per sè e pe' suoi successori ottenuto da Pasquale I, l' anno 823, la sovranità e l' alto dominio di Roma. Al che, secondo il citato Scrittore, indussero Pasquale le fazioni, le turbolenze, e le vessazioni, con cui erano sovente dai Romani travagliati i sommi Pontefici. Ma la falsità di questa supposizione è manifesta. Pasquale, eletto non senza divina ispirazione, come racconta

[a]) *Ad ann.* 823, num. II et seq.

il Bibliotecario, da tutti i sacerdoti e da tutti i nobili, da tutto il clero e da tutto il popolo, *una concordia, una eademque voluntate*, avea fino a quell' anno pacificamente regnato; nè i tumulti precedettero la venuta di Lotario a ricevere la corona imperiale, ma seguirono dopo la sua partenza da Roma. E il motivo di essi chiaramente ci dimostra, quanto alieno fosse stato Pasqnale dal rinunziare alla sovranità di Roma in grazia dei Romani Imperatori. Erano stati prima accecati, e poi decollati nel palazzo Lateranense un certo Teodoro primicerio della Chiesa Romana, e un genero di lui Leone nomenclatore. Si diceva pubblicamente, essere stata la cagione della lor morte il loro attaccamento e la loro fedeltà alla persona del giovane Imperatore Lotario [a]): *Quod se in omnibus fideliter erga partes Lotharii iuvenis Imperatoris agerent.* Nè mancavano alcuni, i quali affermavano, esser eglino stati uccisi o per consiglio, o anche per comandamento ed ordine espresso dello stesso Pasquale: *Erant et qui dicerent, vel iussu, vel consilio Paschalis Pontificis, rem fuisse perpetratam.* Stolta ed insulsa calunnia, se per volontà di Pasquale aveano i Romani riconosciuto Lotario per loro sovrano, e giurato a lui sotto un tal titolo fedeltà. Rappresentato il fatto sotto un aspetto cotanto odioso a Lodovico Pio, mandò questi a Roma suoi Messi, per prenderne le necessarie informazioni. In faccia di essi sostenne intrepidamente il Pontefice queste due cose: 1° non esser lui stato l' autore della lor morte; 2° esser eglino stati uccisi meritamente perchè rei di lesa maestà: *Mortuos velut maiestatis reos condemnavit, iureque caesos pronunciavit.* Se per una parte rifletteremo, essere stato sentimento comune, che Teodoro e Leone erano stati uccisi per la loro fedeltà verso il giovane Imperatore: e per l' altra aver sostenuto Pasquale, esser eglino stati uccisi meritamente come rei di lesa maestà; non potremo non restar persuasi, essere stato il loro reato, l' aver preteso, che non il Papa, ma il suddetto Imperatore fosse il sovrano di Roma. La colpa di lesa maestà riguarda il sovrano. Se adunque in quest' anno 823, per concessione dello stesso Pasquale, non esso, ma Lotario fosse stato il sovrano di Roma; con qual fronte avrebbe potuto il detto Pontefice sostenere, essere stati meritamente uccisi come rei di lesa maestà quei, che si gloriavano d' esser fedeli all' Imperatore come a sovrano di Roma? Ammise Lodovico Pio tanto il giuramento del Papa,

[a]) Eginhard. *in Annalib. et Annal. Bertin. ad ann.* 823 et Astron. *in Vita Lud. Pii.*

che negava d' essere stato l' autore della lor morte, quanto la ragione addotta in difesa di coloro, che ne erano stati i veri autori: *De sacramento Pontificis et excusatione reorum certior factus, nihil sibi ultra in hoc negotio faciendum ratus, ecc*. Con che egli venne apertamente a riconoscere, non aversi potuto negare al Papa, e professare all' imperatore la fedeltà, come a sovrano di Roma, senza incorrere il reato di lesa-maestà contro il Romano Pontefice. Donde ad evidenza ne segue, ed essere una mera visione, che Pasquale abbia trasferito nella persona di Lotario i diritti della sovranità; e doversi tutti gli atti di autorità e di giurisdizione esercitati dopo un tal tempo in Roma, o dallo stesso Lotario, o da Lodovico suo padre, o dai loro successori, interpetrare in tal modo, che possano comporsi con quella sovranità, che con tanta evidenza abbiam dimostrato, esser eziandio dopo la coronazione di Lotario restata appresso il Romano Pontefice. Molte altre cose potrei qui aggiugnere, se avessi impreso a trattare in tutta la sua estensione questo argomento. Ma essendomi solo proposto di dimostrar brevemente, quanto senza ragione abbia taluno preteso, provarsi con una sì piena evidenza la sovranità degli Imperatori in Roma,e nello Stato ecclesiastico dopo il principio del IX secolo, che neppur siavi motivo alcuno di dubitàrne ; tanto di presente basterà avere accennato in confutazione di una sì ardita e insussistente opinione.

FINE

ESAME DEL DIPLOMA
EGO LUDOVICUS

Quale si ha nella nuova edizione degli Annali del Cardinale Baronio tom. XIII, pag. 627, con questo titolo:

Pactum Constitutionis Imperatorum primi Hludovici, et primi Ottonis, et primi Henrici cum Rom. Pontificibus ex Cod. Vat. 1984 *).

PARTE PRIMA

A quai vicende non sottoposero gli eruditi dell' età nostra un Diploma di nove secoli! Dice il critico Pagi (*an.*787, n.8) che mostrerà,come,avendo Carlo Magno donata in quest' anno alla Chiesa la Toscana detta de' Longobardi, il di lui figlio Lodovico Pio concesse l' anno 817 quella parte di Toscana, che sempre era stata di diritto degli imperatori, e ammette il Diploma per vero e legittimo. Giunto poi a detto anno non solo non mantiene la parola dimostrando la predetta Donazione di Lodovico Pio; ma osa di affermare [1]), che *Donatio quae a Gratiano dicitur facta Ecclesiae Romanae a Ludovico Pio, non minus commentitia, quam quae Constantino Magno affingitur.* L'Autore della Corografia dà nome di Ludoviciana a questo Diploma (*Script. Ital.* t. X, n. 20), adduce gli Autori che la riprovano, e vuol che ne faccia uso il solo Geografo perchè antica, e citata fin dal secolo XI, e (n. 99) proferisce una sentenza verissima, la quale ci poneva in impegno di sostenergliela: *Ludoviciana, quae chartarum omnium est basis, et qua labante omnia labant.* E finalmente il Muratori, nella *Piena esposizione* ecc. cap. 4, dichiarò il Diploma o apocrifo, o sospetto, e negli Annali apertamente falso, come ho già mostrato negli Estratti di essi, e come ha meglio di me riconosciuto il Walchio: onde gli dedicò la sua Censura sopra quel Diploma lavorata su' medesimi Annali, la quale fu riferita da me nel *Giornale* del 1750 (p. 65).

Prosegue il Pagi nella sua incostanza. Adduce tra gli altri argomenti negativi (si noti che di questa sola sorta gli avversarii ne hanno alcuni, ma ninno ne producono positivo) che nè Ottone I, nè s. Arrigo fanno menzione di tal Diplo-

*) Vedi la nota 1 e 2 alla parte III di questo Esame.—[1]) Num.7.

ma (*an.* 817, n. 7). E giunto poi al Diploma di s. Arrigo (*an.* 1014, n. 2) vi legge mentovato il detto Diploma. Che fa il bravo Critico? Dice che non v' ha da essere: e la ragione si è, perchè più sotto (si parla di Privilegii privati di Pipino e Carlo) non vi si legge. Bella ragione! Tuttavia di essa s' appagò tanto il Corografo anonimo (n. 20), che taccia il Goldasto d' inavvertenza per non aver capito, *nomen Ludovici esse addititium.* E siccome ha disegnato di non dare altro merito a tutti e tre questi Diplomi imperiali, fuorchè quello di giovare a un Geografo d' Italia ne' mezzi tempi; così scredita la sostanza di essi; ma sostiene nello stesso tempo, che la Carta d' Ottone dell' anno 962 fu *bona sanctaque credulitate recepta et firmata a piissimo Henrico* 1014 (n.99), senza che nel secolo X e nell' XI si fosse mutato niente in ordine alle città e luoghi ivi compresi. Onde al solo Muratori è convenuto immaginare altri argomenti per sostenere, che tai Diplomi sono invenzione del secolo XI, abbracciati poi cortesemente dal Walchio, e fomentati coll' arte de' Settarii a distruzione del vero.

Or io, con pace di questi tre valentuomini di tanto grido nell' età nostra, voglio in una maniera la più semplice, senza ribattere a uno a uno gli argomenti contrarii, esporre al mondo l' abbagliamento di tutti e tre, e far palese il merito di quel Diploma contrastato tanto da loro medesimi, perchè troppo opposto all' ideal sistema del Principato della Chiesa delineato da' due primi, e ultimato dal Muratori. Primieramente dimostrerò, che Lodovico non concede un palmo di terreno alla S. Sede; ma bensì conferma ciò che ella ormai possedeva (se non quietamente, almeno legittimamente) per aderire alle istanze del Pontefice, che diffidava de' proprii sudditi. In secondo luogo, che tutto quanto è il Dominio ecclesiastico descritto nel Diploma di Lodovico era formato e stabilito, prima che per altre cause s. Leone III sostituisse il titolo d' Imperatore a quel di Patrizio ne' Re Franchi. E finalmente si ridurranno a rigoroso esame alcune cose, le quali sembrano interpolazioni in quel Diploma, che non s' è mai trovato originale, conforme i due precedenti di Pipino e Carlo Magno; comunque sieno periti nell' antico Archivio Apostolico, in cui serbaronsi ne' primi tempi [*]).

---

[*]) Come evidentemente risulta dalle lettere del Codice Carolino e dalle vite de' Romani Pontefici ad Anastasio Bibliotecario attribuite. Vedi i passi, che in appresso dall' Autore di questo Esame se ne adducono.

L'anno 816 muore il Pontefice s. Leone III a dì 12 di Giugno, e a' 22 dello stesso mese gli succede Stefano IV; circa due mesi dopo va in Francia, corona imperatore Lodovico Pio, *et amicitia vicissim firmissimo robore constituta, aliisque utilitatibus S. Dei Ecclesiae pro temporis opportunitate dispositis, Pontifex Romam, Imperator Compendii palatium petiit.* Così Eginardo [3]), che vedeva e sapeva le cose di quella Corte. Muore indi a poco il Pontefice, non avendo regnato, che sette mesi in tutto, senza essersi veduto alcun effetto de' di lui maneggi alla Corte di Francia. Ma che? pochi giorni dopo a' 28 di Gennajo [4]) vien creato contro sua voglia s. Pasquale I. Questi come se avesse sospettato che l'Imperatore lo potesse credere ambizioso di tanta dignità, gli scrisse subito dopo la consecrazione una officiosissima lettera, che *Excusatoria* vien chiamata da Eginardo [5]), e *Apologetica* dall'Astronomo [6]). Con tutte le scuse però, e con tutte le Apologie, gli spedì Legati, e si fece confermare le donazioni, come erano state concedute a' suoi Predecessori Adriano, e Leone III. *Missa tamen alia Legatione Pactum* (più sotto vedremo chiaro, che *Pactum* è la stessa Costituzione, o conferma delle donazioni) *quod cum Praedecessoribus suis factum fuerat et secum fieri et firmari rogavit. Hanc legationem Theodorus Nomenclator et detulit, et ea quae petierat impetravit.* Lo dice il medesimo Eginardo [7]). E l'Astronomo [8]) dice la stessa cosa dopo avere spiegato l'Apologetica, per toglier le chimere di capo a chi la volesse interpetrare a suo talento: *Insinuans, non se ambitione, nec voluntate, sed electione, et populi acclamatione huic succubuisse potius quam insiluisse* [9]) *dignitati. Huius legationis baiulus fuit Theodorus Nomenculator, qui negotio per-*

---

[3]) O l'Autore degli Annali Lauresamesi pubblicati sotto nome di Eginardo, *De gestis Ludovici Pii Imperatoris, ad an.* 816 *Historiae Francorum Scriptorum* Du-Chesne, edit. Paris. 1636, t. II, p. 260.

[4]) Nella nota I al num. III della vita di Pasquale I della edizione del libro Pontificale di Mons. Vignoli, t. II, p. 322, si dice: «Electus . . . . die XXVI Januarii, et die prima Februarii, quae erat Dominica, consecratus».

[5]) *Ad an.* 817, p. 261. — [6]) *In Vita Hludovici Pii, ad ann.* 817 *Scriptor. Hist. Francor.* t. cit. p. 297. — [7]) *Loc. cit.*

[8]) P. 297 seq. Vedi gli Annali di s. Bertino *ad ann.* 817, t. III *Scriptor. Hist. Francor.* Du-Chesne, p. 174.

[9]) Come ci attesta lo Scrittore della Vita del medesimo santo Pontefice, num. III, p. 221 seq. «Una concordia, una eademque voluntate, divino interveniente consultu, a cunctis Sacerdotibus seu proceribus, atque omni Clero, nec non optimatibus, vel cuncto populo Romano ad laudem et gloriam omnipotentis Dei in sedem Apostolicam Pontifex elevatus».

*

acto, et petitis impetratis super confirmatione scilicet Pacti, et amicitiae more Praedecessorum suorum, reversus est. A queste due autorevolissime testimonianze si aggiunga quella dell' abate Giosuè [10]), che intervenne al Placito di Aquisgrana, e non solo lo chiama *Pactum constitutionis, et confirmationis*; ma numera le stessissime soscrizioni di esso Patto o Diploma: *Tunc quoque*, egli dice, *beatissimo Papae Paschali Pactum constitutionis, et confirmationis faciens, etiam propriae manus , et trium filiorum suorum signaculo illud corroborans, per Legatum S. R. E. Theodorum Nomenculatorem praedicto Papae transmisit: in quo decem Episcopos, octo Abbates, comites quindecim, Bibliothecarium, Mansionarium,et Ostiarium subscribere fecit.* Indi si conchiuda pur sicuramente, che il Diploma di Lodovico è uno de' documenti più certi,che sieno pervenuti a noi dagli antichi tempi.

Tutto vero, mi si risponde, e il Muratori medesimo non negò, qualche sorta di Diploma essersi fatto da Lodovico. Il punto sta, se nel secolo XI *fossero dati fuori con delle giunte i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I, e di Arrigo I, Augusti*, com' egli pretende all' anno 1059 (t. 6, p. 187 [11]). E questo appunto io son per dimostrare esser falsissimo. Ciò sarà evidente dal Diploma medesimo recitato a parte a parte, e comprovato cogli altri Documenti certi di quel tempi:

«EGO LUDOVICUS *Imperator Augustus statuo et concedo per hoc Pactum Confirmationis tibi B. Petro Principi Apostolorum, et pro te Vicario tuo Dompno Paschali Summo Pontifici, et universali Papae, et successoribus ejus in perpetuum, sicut a Praedecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis, et disposuistis, civitatem Romanam cum Ducatu suo, et suburbanis, atque viculis omnibus, et territoriis ejus montanis, ac maritimis, littoribus, ac portubus, seu cunctis civitatibus, castellis, oppidis, ac viculis. In Tusciae partibus, idest: Portum, Centumcellas, Chere, Bledam, Marturanum, Sutrium, Nepe, Castellum Gallisem, Hortem, Polimartium, Armeriam, Tode, Perusiam cum tribus insulis suis, idest majorem et minorem Pulvensim, Narniam, Utriculum cum omnibus finibus ad supradictas civitates pertinentibus. Simili modo in partibus*

---

[10]) O l' antico Scrittore della vita di questo Abate *in Chronic. s. Vincentii de Vulturno*, lib. II *Scriptor. Rer. Italic.* t. I, part. II, p 369.

[11]) Della prima edizione fattane iu Venezia nel 1744 con la data di Milano.

Campaniae Signiam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilimam cum omnibus finibus Campaniae ».

Se questo fosse l'effetto de' maneggi di Stefano, che secondo Eginardo [12]) dispose gli affari *pro temporis opportunitate*; o di quelli del Legato di s. Pasquale, Teodoro Nomenclatore, secondo le istruzioni avute dalla S. Sede, o di tutti e due, io non saprei deciderlo: ma ciò poco importa. Quel che sommamente importa, sappiamo di certo, che in niun documento nè Romano, nè Franco si è mai trovato, nè si troverà mai, che s. Pietro, e i Pontefici abbian ricevuta donazione di Roma, e del Ducato Romano da alcuno de' Predecessori di Lodovico Pio [13]). Che però egli è chiaro, che l'Imperatore dicendo, *sicut a Praedecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis et disposuistis*, intende, esser venuto il Dominio di Roma e del Ducato successivamente in s. Pasquale da' Pontefici predecessori; i quali sono s. Gregorio II e III, s. Zaccaria, Stefano II, s. Paolo I, Stefano III, s. Adriano, s. Leone III, e Stefano IV. Perchè dunque includerlo nel Diploma che conferma le Donazioni? Eccone la ragione: Appena morto Stefano III, in quella parte di Stato Ecclesiastico spettante alle Donazioni di Pipino, cioè nell'Esarcato e nella Pentapoli, successero delle novità, mentre l'Arcivescovo di Ravenna Leone invase quel dominio: e s. Adriano s'ebbe a raccomandare a Carlo Magno, per riavere il suo (*Cod. Car.* ep. 54 [14]). Il sacrilego attentato commesso in Roma contro la venerabile persona di s. Leone III, successor d'Adriano (*Bar. Pag. ann.* 799, n. 1 seq.) già è noto, che obbligò il santo Pontefice a crear Carlo Imperatore di Patrizio ch'egli era, delegandogli, o comunicandogli autorità in Roma medesima, per raffrenar l'ardire de' sudditi. Quindi è, che Stefano IV, prima di partire per Francia, obbligò i Romani a giurar fedeltà a Lodovico Pio [15]), e tra

[12]) Vedi il passo di cotesto Annalista recato alla p. 113.

[13]) E come potevano riceverla? Forse Roma e il Ducato Romano era stato da Pipino, o da Carlo Magno conquistato, o rivendicato colle armi, come l'Esarcato, e la Pentapoli, e altre provincie tolte ai Longobardi? Forse gli Augusti di Oriente ne avevano ad essi ceduto il Dominio? Forse s. Leone III nel creare Carlo Magno Imperatore si era spogliato della suprema autorità che esercitava negli Stati della Chiesa, e singolarmente in Roma e nel suo Ducato? Forse Carlo Magno tutto portato ad ingrandire il temporale Dominio della Chiesa Romana in ricompensa della dignità di Augusto ottenuta dal Pontefice, se ne era con sacrilego attentato renduto padrone? Sogni, e chimere.

[14]) Chronol. LI, p. 320 seqq.

[15]) Tegano, *De gestis Ludovici Pii*, cap. XVI, t. II *Scriptor. Hist.*

esso e 'l suo successore, come vediamo e tocchiamo con mano, fecero stendere un Diploma, in cui per sicurezza contro i sudditi poco fedeli, si comprese tutto quanto contenevasi nello Stato della Chiesa con espressioni chiarissime de' titoli con cui lo possedevano i Pontefici o proprio, o di Donazione.

E qui bramerei, che preventivamente si osservasse l' esattissima distinzione di essi titoli ne' Documenti di que' tempi. I Duchi di Spoleti prima della Donazione del re Pipino aveano occupata la città di Narni spettante al Ducato Romano. Or questa, allorchè Pipino donò l' Esarcato e la Pentapoli a Stefano II, distintamente la restituì al medesimo Pontefice. Ond' egli poco dopo ebbe occasione di scrivere al Re i grandissimi guai del Ducato, e di Roma stessa cinta di valido assedio da Astolfo, il quale oltre ad altre città del Ducato, avea occupata anche Narni. Si noti l' espressione della lettera (*Cod. Car.* ep. 6 [16]): *Nam et Civitatem Narniensem, quam B. Petro tua Christianitas concessit, abstulerunt; et aliquas Civitates nostras comprehenderunt.* Ecco distinta la città di Narni dalle altre proprie del Pontefice e della s. Repubblica de' Romani, perchè ricuperata per benefizio de' Franchi, o per meglio dire staccata dal Ducato di Spoleti, nel quale era stata incorporata. Dopo i sessanta anni, che corsero tra questa

---

Francor. Du-Chesne, p. 278: « Stephanus . . . . statim postquam Pontificatum suscepit, iussit omnem populum Romanum fidelitatem cum iuramento promittere Ludeuuico ». Se Carlo Magno e Lodovico avessero goduto il supremo Dominio di Roma, e del suo Ducato, come pretende il sig. Muratori, vi sarebbe stato di mestieri di un espresso comando del Papa per obbligare i Romani a giurar fedeltà a Lodovico? Non sarebbero stati essi costretti a giurarla da' di lui Ministri, allorchè egli succedè al Padre nel Regno? Ma forse i Romani obbligati dal Pontefice a giurar fedeltà a Lodovico, lo riconobbero in avvenire per assoluto Sovrano? Non già; come provasi dalla formola del giuramento, che i Romani costumavano prestare agli Augusti, riportata dall' Annalista di Fulda *ad an.* DCCCXCV, t. II *Scriptor. Histor. Franc.* Du-Chesne, p. 582: « Iuro per haec omnia Dei mysteria, quod salvo honore, et lege mea, atque fidelitate Domini Formosi Papae, fidelis sum, et ero, omnibus diebus vitae meae, Arnolfo Imperatori, et numquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo, et Lamberto filio Agildrudae, et ipsi matri suae ad secularem honorem numquam adiutorium praebebo, et hanc civitatem Romam ipsi Lamberto, et matri eius Agildrudae, et eorum hominibus, per aliquod ingenium aut argumentum non tradam »: nella qual formola promettendosi fedeltà all' Imperatore *salva fidelitate Domini Papae*, chiara cosa è, che si viene ad escludere il preteso alto Dominio dell' Imperatore in Roma, giacchè al Supremo Principe non si promette fedeltà condizionata, ma assoluta.

[16]) Chronol. IX, p. 93. Vedi la nota 4 a questa lettera pag. cit.

lettera e 'l Diploma di Lodovico, era già stabile e certo il Dominio Ecclesiastico, non essendovi più i Longobardi che l' inquietassero, ed avendo variato sorte il Ducato di Spoleti; onde non v' era più bisogno di distinguerla dalle altre città del Ducato. Perchè Lodovico Pio l' annovera tra le medesime, come abbiam visto. Ma vediamo brevemente, se Lodovico Pio asserendo di confermare il Dominio di Roma e del Ducato a s. Pasquale, come lo avevano avuto i di lui Predecessori, dice cosa ripugnante all' Istoria.

S. Gregorio II l' anno 728, in tempo dell' alienazione di gran parte d' Italia da Leone Isaurico, ricupera da Liutprando Sutri una delle città del Ducato: *Longobardorum Rex restituit, atque donavit SS. Apostolis Petro et Paulo*, dice Anastasio (*sect.* 186 [17]). Nello stesso tempo Esilarato Duca di Napoli col figlio Adriano invadono la Campania a favor dell' Imperatore, e 'vi perdono ambedue la vita, e resta libera la Campania per lo valor de' Romani a favor del Pontefice [18]). Due anni dopo, l' Esarca Eutichio fa lega col re de' Longobardi per conquistar Roma, ed ha per grazia d' essere ammesso a Trattato di pace, riuscitagli vana l' impresa. Tutta istoria certa del libro Pontificale [19]). Non molto dopo, s. Gregorio III riscuote Gallese altra città del Ducato dalle mani del Duca di Spoleti, e *in compage s. Reipublicae, atque in corpore Christo dilecti exercitus Romani annecti praecepit* (*sect.* 203 [20]). Il di lui successore riebbe da Liutprando quattro città del Ducato occupate alcuni anni da' Longobardi, cioè Amelia, Orta, Bomarzo, e Bleda. Ed è notabile l' espressione dello scrittore (*sect.* 210 [21]): *Eidem sancto cum earum habitatoribus redonavit viro.* In oltre [22]) *Leonem, Sergium, Victorem, et Agnellum Consules praedicto beatissimo redonavit Pontifici.* Più notabile è anche, dopo la restituzione di esse Città e di alcuni Patrimonii invasi alla Chiesa, la stipulazione di pace per anni venti col Ducato Romano [23]), e il ritorno del Pontefice, dopo sì gloriose imprese, trionfante in Roma non già all' uso de' Romani antichi con pompe e spoglie, ma con Litanie, e con rendimenti di grazie a Dio [24]), trionfo proprio del Sacerdozio Reale.

Da vestigii tanto chiari di Sovranità Pontificia non resto io così abbagliato; che non vi sappia distinguere la ritrosia, au-

---

[17]) *In Gregorio II*, num. XXI, p 33.—[18]) *Ibid.* num. XVIII, p. 30.—[19]) *Ibid.* num. XXII, p. 34 seq.—[20]) *In Gregorio III*, num. XV, p. 56.—[21]) *In Zacharia*, num. VIII, p. 64.—[22]) *Ibid.* num. IX, p. 65.—[23]) Num. eod. p. 64 seq.—[24]) Num. XI, p. 67.

zi la manifesta ripulsa di que' santi Pontefici, i quali tutti applicati a difender Roma, e 'l Ducato, e fino impegnati a liberar da vessazioni l' Esarcato (*Anastas. sect.* 213 [25]), ricusavano il Dominio, che a viva forza volevano riconoscere i popoli. Onde un solo anno prima della venuta in Italia del re Pipino, Stefano II non ebbe difficoltà di ricorrere alla corte d' Oriente, *deprecans Imperialem clementiam, ut iuxta quod ei saepius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiae partes modis omnibus adveniret, et de iniquitatis filii morsibus Romanam hanc Urbem, vel cunctam Italiam provinciam liberaret* (*Ibid. sect.* 232 [26]). In guisa che ne' santi Pontefici Gregorio II e III, e Zaccaria appena si riconosce il Principato; benchè certamente vi fosse, e vel riconoscessero i re Franchi. Del che diede Pipino una riprova tanto chiara, che non servono gli artifizii de' malaffetti per oscurarla. Questa fu la restituzione di Narni, di cui si parlò poco sopra, espressa a piè della Donazione con queste precise parole: *Nec non et Civitatem Narniensem, quae a Ducatu Spolitino parti Romanorum per evoluta annorum spatia fuerat invasa:* Adunque Roma e tutte le città del Ducato erano il Principato de' Romani Pontefici prima delle Donazioni de' re Franchi. E perciò Lodovico Pio ponendo questo in primo luogo, ne dichiara il titolo, *sicut a Praedecessoribus vestris* [27]) *usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis, et disposuistis.* Proseguiamo ora il Diploma, che passa al titolo di Donazione, confermando ciò che aveau dato alla Chiesa il suo genitore, e 'l suo avolo:

«*Necnon Exarchatum Ravennatem sub integritate cum urbibus, civitatibus, oppidis, et castellis, quae piae record. Dompnus Pippinus Rex, ac bonae mem. genitor noster Karolus Imperator Beato Petro Apostolo, et Predecessoribus*

---

[25]) *Ibid.* num. XII seq. p. 67 seqq.—[26]) *In Stephano II*, num. IX, p. 92 seq.

[27]) Come si legge in tutti i Codici, e non *nostris*, come erroneamente leggono Graziano, il Baluzio, il Muratori, e altri, quasichè Pipino e Carlo Magno avessero fatto ai Pontefici un dono di Roma, e del suo Ducato, quando è evidente, che i Pontefici Gregorio III, Stefano II, e i loro Successori implorarono bensì l'aiuto de' Franchi a favore di Roma, ed esibirono, o conferirono, oppure confermarono rispettivamente a Carlo Martello, a Pipino, e a Carlo Magno l' onore del Patriziato di Roma, ma non mai ad essi soggettarono i Romani e gli altri popoli riguardati, e chiamati dai Pontefici medesimi popolo particolare di san Pietro. Vedi l' Autore di questo Esame, Dissertat. II *De Diplomate Ludovici Pii*, num. XII seq. *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. II, p. 93 seq., e nella nota 3 al detto Diploma, ibid. p. 125.

vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est: Civitatem Ravennam et Emiliam, Bobium, Caesenam, Forumpp, Forumlivii, Faventiam, Immolam, Bononiam, Ferrariam, Comiacclum, adrianisque, et gabelum cum omnibus finibus territoriis atque insulis in terra marique ad supradictas civitates pertinentibus.

«*Simulque et Pentapolim, videlicet: Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senegalliam, Anconam, Hausimum, Humanam, Hesim, Forumsempronii, Montem Feretri, Ulbinum, et territorium Valvense, Kallem Luciolis, Egubium cum omnibus finibus, ac terris ad easdem civitates pertinentibus* ».

Fin qui non abbiamo altro, che la donazione di Pipino, la quale, come leggesi nella vita di Stefano II (*sect.* 243 [28]), fu concertata in Francia tra esso Pontefice, e il Re. E si noti, che nè dal Pontefice nè dal Re si dà altro nome a questa donazione, che di restituzione alla Repubblica de' Romani, e a s. Pietro: mentre essendo Ravenna e le altre città in mano d' Astolfo, doveano esse restituirsi e a ciò venne obbligato con giuramento e scrittura il re de' Longobardi. Ma affinchè niuno credesse, che il re di Francia facesse la causa per gli empii Greci, deve altresì notarsi, che tornando Pipino la seconda volta in Italia contro il disleale Astolfo, fu prevenuto per viaggio da Ambasciator d' Oriente con suppliche e promesse, *ut Ravennatium Urbem, vel caeteras eiusdem Exarchatus Civitates et Castra Imperiali tribuens concederet ditioni* (*Anast. sect.* 251 [29]). Ma era troppo tardi , onde ebbe dal Re in risposta, che *nulla* [30]) *eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel B. Petro obtulit, auferret.* All' incontro costrinse Astolfo a rinnovar la convenzione dell' anno scorso, e mandò Fulrado Abate a ricever la consegna delle città, le quali erano comprese nella Carta di donazione, ch' ei ne faceva a s. Pietro, alla Chiesa Romana, e a tutti i Pontefici *in perpetuum.* Il tutto è necessario di sentire dal celebre Codice Farnesiano, come esattamente lo riferisce Monsignor Bianchini nel secondo tomo di Anastasio [31]) dalla pag. 60 di esso Codice:

Et denuo confirmato interiore pacto, qui per elapsam octabam Indictionem inter partes provenerat, restituit ip-

---

[28]) *In Stephano II*, num. XXV seq.p.103 seqq.—[29]) *Ibid.* num. XLIV, p. 118.—[30]) *Ibid.* num. XLV, p. 118 seq. Vedi la nota 3 al cap. VI della precedente Dissertazione.

[31]) *Edit. Romanae apud Io. Mariam Salvioni in Appendice ad Dissertat. Emmanuelis a Schelestrate*, De antiquis Romanorum Pontificum Catalogis, sect. 1, *Prolegom. ad Vitas Rom. Pont.* p.LVII.

sas prelatas civitates, addens et Castrum quod cognominatur Comiaclum. De quibus omnibus receptis civitatibus Donationem in scriptis B. Petro, adque sancte Romane Ecclesie, vel omnibus in perpetuum Pontificibus Apostolice Sedis emisit possidendam; que et usque actenus in Archibo sancte nostre Ecclesie recondita tenetur. Ad recipiendas vero ipsas civitates misit ipse Christianissimus Francorum Rex suum consiliarium, idest Fulradum Ven. Abbatem et Presbyterum absolsit. E continuo eius eximieLas feliciter cum suis exercitibus Franciam reppedavit. Prenominatus autem Fulradus ven. Abb. et prbr. Rabennantium partes cum missis jam fati Aistulfi Regis conjungens, et per singulas ingrediens civitates tam Pentapoleos,et Emilie,easque recipiens et obsides per unamquamque auferens, adque Primatos secum una cum claves portarum civitatum deferens Romam conjunxit. Et ipsas clabes tam Rabennantium Urbis, quamque diversarum civitatum ipsius Rabennantium Exarchatus, una cum suprascripta donatione de eis a suo Rege emissa in confessione B. Petri ponens, eidem Dei Apostolo, et eius Vicario Scissimo Pape, adque omnibus eius successoribus Pontificibus perenniter possidendas adque disponendas tradidit: idest: Rabenna. Arimino. Pensauro. Conca. Fano. Cesinas. Sinogalias. Esis. Forumpopuli. Forum Olibi, cum castro Sussubio, Monteferetri. Acerragio. Montelucari. Serra. Castellum Sancti Marini. Vobio. Orbino. Gállis. Luciolis. Egubio, seu Comiaclum, nec non et Civitatem Narniensem, que a Ducatu Spolitino parti Romanorum per evoluta annorum spatia fuerat invasa.

Ecco che ho somministrata al lettore la donazione di Pipino da un Codice Anastasiano esente dalla temerità d' alcuni Critici, che osano d' insinuare alla buona gente, che il Diploma di Lodovico Pio è supposto al pari della donazione di Costantino; mentre quel Codice è scritto circa i tempi di Carlo Magno, come avverte Monsignor Bianchini [32]). Che se per avventura ad alcuno desse fastidio il veder questa donazione mancante di quattro Città principali nell' Emilia, o sia nell' Esarcato, cioè *Faenza*, *Imola*, *Ferrara*, e *Bologna;* e due altre minori *Gabello* o *Gavello*, e *Adria*: siccome ancora di altre Città e luoghi nella Pentapoli; cioè *Ancona*, *Osimo*, *Numana*, *Fossombrone*, e Territorio *Valvense*, o Bal-

[32]) *Sect.* cit. num. 9 ove attesta, che i caratteri di quel Codice *nongentorum ferme annorum aetatem praeseferunt.*

nense, secondo altra lezione ; egli non ha da far altro che prendere in mano il Codice Carolino. Ivi leggerà primieramente (ep. 8 [33]), che Stefano II rende le dovute grazie al re Pipino per le città restituite da Astolfo: indi gli racconta, come questo crudelissimo regnante s' era rotto il collo cadendo da cavallo nella caccia, e che era stato eletto re Desiderio, allora amico del Pontefice e de' Romani, il quale *pollicitus* [34]) *est restituendum B. Petro Civitates reliquas Faventiam, Imolam, et Ferrariam cum earum finibus, simul etiam et Saltora et omnia territoria*; *nec non et Auximum, Anconam, et Numanam Civitates cum earum territoriis. Et postmodum per Garimodum Ducem et Grimoaldum nobis reddendum spopondit Civitatem Bononiam cum finibus eius.* Di queste ci assicura Anastasio (*sect.* 256 [35]), che riuscì a Stefano II di strappar di mano a Desiderio non più amico *Faventiam cum Castro Tiberiaco, seu Gabellum, et universum Ducatum Ferrariae in integrum.* Ma Paolo I, in due sue lettere al re Pipino (*Cod. Car.* 15, 21 [36]), rende conto anche delle altre, dicendo prima, che Desiderio non aveva ancor restituite *Imolam, Bononiam, Auximum, et Anconam*; e poco dopo, che già ne avea restituite alcune.

Quai si fossero non lo esprime: anzi morto il re Pipino, cessò Desiderio di aver paura, intavolò matrimonii reciprochi colla corte di Francia, e in vece di rendere alla Chiesa le città invase, ne invadeva dell' altre. Onde Stefano III, successor di Paolo (*Cod. Car.* ep. 47), invia Legati a Carlo e Carlomanno colla carta di Donazione del lor genitore Pipino soscritta da loro, acciocchè, *secundum capitulare, quod vobis per praesentes vestros fidelissimos missos direximus, exigere, et B. Petro reddere iubeatis, sicut et vestra continet promissio, et omnia quae B. Petro et eius Vicariis cum vestro sa. me. genitore promisistis adimplere dignemini.* E in altra lettera (*Cod. Car.* 45 [37]), nella quale gli dissuade il matrimonio, per timore, che non ne andasse di mezzo la S. Sede, dice loro, *omnia quae vobis polliciti sunt transgredientes, nos quotidie affligendo et opprimendo non cessant: et iam quia aliquid nobis reddere minime sunt inclinati, etiam et nostros invadere fines noscuntur*, cioè del Ducato Romano. Proseguì in questo mal talento anche sot-

---

[33]) Chronol. XI, p. 105.—[34]) Epist. ead. p. 109 seq.—[35]) *In Stephano II*, num. XXI, p. 124.—[36]) Chronol. XVIII, p. 155 seq., et ep. XX, p. 163 seqq.—[37]) Chronol. XLIX, p. 287.

to Adriano, come si ha da Anastasio (*sect.* 294 [38]), il quale dice, che andando i Legati di questo Pontefice a trattar con Desiderio, giunti a Perugia ebbero avviso, che Desiderio *abstulisset Civitatem Faventiam, et Ducatum Ferrariae, seu Comiaclum de Exarchatu Ravennate*. Poco dopo fece anche invadere (*sect.* 303 [39]) *fines Civitatum Senogalliensis, Monteferetri, Urbini, Eugubii, et caeterarum Civitatum Romanorum*. E poco esservi rimasto libero da invasione nella Pentapoli, si vede dalle difese che indi a poco mise insieme Adriano per munir Roma contro il medesimo perfido Desiderio (*sect.* 308 [40]), mentre il solo Ducato Romano, la Campania, e pochi Pentapolesi accorsero: *Aggregans universum populum Tusciae* (cioè dalla Romana parte allora del Ducato, e detta oggi Patrimonio) *Campaniae, et Ducatus Perusini, et aliquantos de Civitatibus Pentapoleos*. A tutte queste invasioni diè fine l' anno 774, fatale a' Longobardi, che finirono il regno d' Italia per giusta ira di Dio, e si accrebbe di nuovo il Dominio della S. Sede.

Abbiam fin qui visto e toccato colle proprie mani, che l' antica Signoria di Roma e suo Ducato, e la nuova dell' Esarcato e della Pentapoli donata dal re Pipino, sono esattamente descritte nel Diploma di Lodovico Pio: in guisachè niuna persona di senno oserebbe fin qui dar la menomissima taccia d' impostura a sì stimabile documento. Proseguiamo ora la donazione di Carlo Magno:

«*Eodem modo Territorium Sabinensem, sicut a genitore nostro Karolo Imperatore per Donationis scriptum concessum est, sub integritate: quemadmodum ad Ytherio, et Magenario Abbatibus missis illius inter idem territorio Sabinense, atque Reatinum diffinitum est. Item in partibus Tusciae Longobardorum Kastellum felicitatis, Urbivetum, Balneum Regis, Ferenti, Castrum Bitervum, Orclas, Martam, Tuscanam, Suanam, Populonium, Rosellas (et insulas Corsicam, Sardiniam, et Siciliam sub integritate) cum omnibus adjacentibus et territoriis maritimis, littoribus, portubus ad suprascriptas insulas, et civitates pertinentibus; Item in partibus Campaniae Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, et Capuam, et patrimonia ad potestatem vestram et ditionem pertinentibus. Sicut est Patrimonium Beneventanum et Salernitanum, et Patrimonium Calabriae*

---

[38]) *In Hadriano I*, num. VI, p. 166 seq.—[39]) Ibid. num. XVIII, p. 175: « Civitatem idest Senogalliensis, Aesis, Montis feretri etc. ». —[40]) Ibid. num. XXIV, p. 180.

inferioris, et superioris, e Patrimonium Neapolitanum, et ubicumque in partibus regni atque Imperii a Deo nobis commissi patrimonia Vestra esse noscuntur. Has omnes suprascriptas provincias, urbes, et civitates, oppida, et castella, viculos et territoria, simulque et patrimonia jam dictae Ecclesiae tuae, B. Petre Apostole, et per te Vicario tuo, spirituali patri nostro Domno Paschali summo Pontifici, et Universali Papae, ejusque successoribus usque in finem saeculi, eodem modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu, ac ditione ».

Tale si è la Donazione di Carlo Magno re de' Franchi, confermata nell' ultimo periodo da Lodovico Pio, il quale perchè scriveva in tempo d' imperio, aggiunge al suo Augusto Genitore il titolo d' Imperatore, e quello d' imperio a' suoi Dominii, senza accrescerla d' un palmo di terreno. Con che buon giudizio il Critico Pagi la mandi del pari colla Donazione di Costantino, il savio lettore potrà deciderlo richiamandosi a memoria la breve vastissima concessione, che si attribuisce a quel grande Imperatore 4'): ***Ecce tam palatium nostrum,***

4') Presso Graziano, *Decreti*, part. I, Dist. XCVI, cap. XIV, *Constantinus Imperator*. Dell' Autore, o per meglio dire del Compilatore di cotesto Editto diverse sono le opinioni degli Eruditi accennate dal ch. sig. Abate Francesco Antonio Zaccaria, *De rebus ad Historiam, atque Antiquitates Ecclesiae pertinentibus*, Dissert. X, cap. II, num. V, il quale congettura, essere stato quel centone composto in Francia. Il sig. D. Giovanni Lanza Palermitano nella Dissertazione *De aetate B. Gregorii Agrigentinorum Episcopi*, stampata nella *Raccolta degli Opuscoli di Autori Siciliani*, t. IV, nel § XXXVII riporta il seguente passo della vita del B. Gregorio scritta dal Prete Leonzio, e in latina lingua pubblicata dal P. Ottavio Gaetani *Vit. Sanct. Siculor*. t. I, p. 188 seqq. qual passo leggesi p. 214: « Quid tibi (*è il sommo Pontefice che parla a Gregorio*), fili rependemus pro omnibus, quae nobis Deus per te tribuit? Ac nosti iam dimidiam nostrae urbis partem itemque Episcopatum Sancto, ac Principi Apostolo qui hic est, subiacere. Rem prorsus ita habere affirmat Gregorius. At Pontifex, mecum ipse statui iam, quae peculiaris nobis est, mediam urbis nostrae partem a Sancto, divino sempiternaque laude digno Imperatore nostro Constantino Apostolorum Principi donatam, per te nunc Deo temploque abs te aedificando attribuere »; e dopo avere nel § XXXVIII stabilito, che l' Imperatore Costantino, di cui in quel passo si parla, fu Costantino Pogonato, e che questi donò a s. Pietro la metà delle rendite che l' Imperatore ricavava da Roma, § XXXIX, p. 88 seq. scrive: « Quotus . . . quisque est, qui nesciat, quas dividias excitavit Constantini Augusti donatio, qua aucta fertur Romana Ecclesia? . . . Tandem . . . aliquando facem hisce tenebris depellendis praetulit Leontius noster. . . Ex eo intelligimus Romanam Ecclesiam a Constantino Pogonato donatam dimidio canonis, quem Populus Romanus in Fiscum Caesareum inferebat. Sed enim, quum temporis processu Caesarum potentia in Italia atque ipsa ur-

ut praedictum est,[1] *quamque Urbem Romam, et omnes totius Italiae, et Occidentalium regionum provincias, loca, et civitates praefato beatissimo Pontifici nostro Silvestro universali Papae concedimus, atque relinquimus, et successorum ipsius Pontificum potestati, et ditioni, firma imperiali censura per hanc divalem nostram, et pragmaticum constitutum decernimus disponendum, atque iuri S. Romanae Ecclesiae concedimus permansurum.* Che a questa ne' rozzi tempi di s. Gregorio VII si prestasse fede [42]), se non è certo, almeno è probabile, ma che in que' medesimi tempi si mettessero in campo gli antichi nomi delle città e fin si richiamassero a vita le già distrutte, o sommerse, queste sono immaginazioni, e sogni di chi dorme vegliando. Sarebbe aggiugner luce al sole provar la sincerità della Donazione di Carlo Magno. Tuttavia conciossiachè io abbia la gran disgrazia di vivere in una età troppo critica, addurrò il testimonio d'Adriano tanto per la Toscana de' Longobardi, quanto per la Campania. Chiede egli a Carlo Magno, che gli faccia consegnar le città della Campania (*Cod. Car.* ep. 90 [43]), con queste chiare parole: *Sicut in partibus Tusciae civitates idest Suanam, Tuscanam, Biterpum, et Balneum Regis, caeterasque civitates cum finibus et territoriis earum beato Petro offerentes condonastis; ita in eo modo civitates in*

---

be labefaciata rueret, non mihi dubium, quin Romani Pontifices pedetentim principale ius invaserint:(*Sbaglia il sig. Lanza. I Romani Pontefici sono sempre stati alienissimi dall'usurparsi gli altrui diritti, ed egli se avesse letta la precedente Dissertazione del P. Orsi, e le Opere da altri eruditi stampate su questo punto, avrebbe appreso in qual modo, e con quali titoli i Romani Pontefici hanno ottenuto il Dominio temporale di Roma*): quumque certum illud Constantinum quemdam Caesarem dimidium Romae Apostolicae Ecclesiae tribuisse,inde bella arrepta occasio novam cudendi Donationem, cuius auctor non Constantinus Pogonatus sed Magnus perhiberetur, quique non consuetudinum dimidium, in quo dimidia Roma significatur, sed omnem plane urbem cum iure gladii: neque Romam tantum, sed, ut magnificentior donatio appareret, Provincias non paucas, quibus alia insuper supplementi loco addita, ut Romani Pontificis principatus aequis condicionibus illustraretur ». Fin qui il sig. Lanza, il quale se colpisca, o no, nel seguo affermando p. 90, che *testimonium Leontii . . . non modo impudentissimi impostoris* (che compilò l' Editto della donazione di Costantino)*fraudem detegit sed etiam ecquo e semine monstrum illud natum, quod tot saecula ob oculos hominum versatur*, lasciamo ad altri di deciderlo.

[42]) S. Gregorio VII col fatto proprio mostrò di non prestarvi fede, almeno non ne fece uso alcuno. Vedi Natale Alessandro Dissert. XXV, *in Histor. Eccles.* saec. IV, art. II. — [43]) Chronol. LXXXIX, p. 480.

partibus Beneventanis contradere nobis protinus faciatis. E in altra occasione (*Cod. Car.* ep. 92 [44]), se ne mostra già in possesso: *Venientes quippe ad nos de Capua, quam beato Petro Apostolorum Principi pro mercede animae vestrae atque sempiterna memoria cum caeteris civitatibus obtulistis.*

Inquieto fu sempre in que' principii, non può negarsi, il dominio de' Pontefici, finchè non deliberarono di por freno a' sudditi, che vistisi liberi da' Longobardi, cominciarono essi le invasioni. Celebre è quella di Leone Arcivescovo di Ravenna, il quale fingendo d' operare con autorità Regia occupò l' Esarcato e la Pentapoli, e convenne ad Adriano (*Cod. Car.* ep. 54 [45]) giustificar col re Carlo, come il suo Predecessore Stefano, *cunctas actiones eiusdem Exarchatus ad peragendum distribuebat, et omnes Actores ab hac Romana Urbe Praecepta earumdem Actionum accipiebant. Nam et Iudices ad faciendas iustitias omnibus vim patientibus in eadem Ravennatium Urbe residentes ab hac Romana Urbe direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum, simulque et Eustachium quondam Ducem.* Ma che il re Carlo non pretendesse di avere alcun diritto nell' Esarcato egli è ben chiaro dall' aver dimandati al Padrone legittimo, cioè al Pontefice Adriano, alcuni Mosaici, Pitture, e altro del Palazzo di Ravenna, i quali generosamente ottenne (*Cod. Car.* ep. 67 [46]). *Nos quidem*, dice Adriano, *libenti animo et puro corde cum nimio amore vestrae excellentiae tribuimus effectum, et tam marmora, quamque musivum caeteraque exempla de eodem palatio vobis concedimus auferenda: quia per multa vestra laboriosa regalia certamina multis bonis fautoris vestri B. Petri Clavigeri Regni Caelorum Ecclesia quotidie fruitur.* Molto più è chiaro da' Ministri, che si mandavano da Roma alle città dello Stato, anche le meno considerabili, come attesta il medesimo Adriano (*Cod. Car.* ep. 51 [47]) dicendo: *Comitem constituimus in quamdam brevissimam Civitatem Gabellensem, Praeceptum* (Diploma) *eiusdem Civitatis illi tribuentes.* Cose tutte viste dal Muratori (*Annal.* 777), ma sì pervertite con abusar delle lettere del Codice Carolino, e col raziocinare ad arbitrio; che Carlo fa figura di mancator di fede, e l' Arcivescovo di Ravenna la fa di Pontefice. Tutto affinchè non si veda il torto, ch' egli ha nelle difese di Comacchio piene, siami lecito il dirlo, di

---

[44]) Chronol. XC, p. 483 seq. — [45]) Chronol. LI, p. 322 seq. — — [46]) Chronol. LXXXI, p. 440. — [47]) Chronol. LIV, p. 335.

opinioni false, e di menzogne così scoperte, che bisogna esser cieco affatto per non vederle. È notabile, che le sue gran ragioni le prende dopo istituito da s. Leone III l' Imperio per meglio difendere i diritti di s. Chiesa: e, senz' avvertire che per difender lo stato Pontificio erano necessarii soldati Franchi, ovunque trova questi, subito fonda l' Imperial Dominio, malgrado delle donazioni. Ma non è ora tempo di controversie: fo ritorno al Diploma di Lodovico Pio, da cui mi sono più del dovere allontanato.

Non si tralasci di leggere alcune lettere del Codice Carolino (78,56,69,76 [48]), nelle quali si tratta del Territorio Sabinese, e promette Adriano di voler stare al giudizio de' regii Legati Iterio e Maginario: e si confrontino con questa Donazione di Carlo riferita nel Diploma. Indi riducendosi a mente ciò che attesta Anastasio (*sect.* 311 [49]), che all' arrivo in Italia dell' esercito del re Carlo, gli alleati di Desiderio *Spoletini, et Reatini deficiunt a Langobardis*, e si danno alla Chiesa, si formi giudizio retto della sincerità del Diploma, che nè gli uni, nè gli altri popoli annovera nella donazione, ma solo assegna i confini determinati da' Legati di Carlo. Si veggon chiuse tra parentesi le tre Isole: perchè in questo mi accordai altrove (*Giornale* 1750, p. 79 seg.) col P. Mabillon in credere il luogo interpolato [50]). Quel non trovarne alcuna memoria nelle lettera del Codice Carolino, specialmente nella 81, ove si tratta diligentemente di definire i confi-

---

[48]) Chronol. LXXIII, p. 414; LXXI, p. 406; LXVII, p. 383 seqq.; LXXII, p. 408.—[49]) *In Hadriano*, num. XXXII, p. 185.

[50]) A questo passo si riporta il ch. Autore nella Prefazione alla part. I del t. II delle *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane del Proposto Lodovico Antonio Muratori*, pubblicata dopo cotesto Esame, scrivendo, p. III: « Può darsi un Diploma, che più vada d'accordo colla storia di quello di Lodovico Pio? Dovettero di ciò essersi bene accorti gl' illustri scrittori Baronio, Gretsero, Natale Alessandro, il P. Labbè, Mons. Fontanini, M. Antonio Capello, Raimondo Rufo, Pietro de Marca, Claudio Fleury, Carlo le-Cointe, Antonio Sandini e altri, che per vero e legittimo lo riconobbero. All' incontro il Baluzio, il Mabillone, e le Blanc, i quali vi supposero della interpolazione, s' ingannarono, e m' ingannai con essi anch'io, allorchè credetti interpolato il Diploma in quel solo luogo, *et insulas Corsicam, Sardiniam, et Siciliam sub integritate*. Emendai però tal mio inganno nell'Appendice alla Dissertazione del Dominio temporale della S. Sede del Reverendissimo P. Orsi, perchè più posatamente esaminai quel Diploma colla Storia ». E a p. XV: «Questa prefazione . . . vale anche ad emendare il mio sentimento espresso in alcune prefazioni degli Annali, ove altri inserì i miei estratti del Giornale Romano: perchè ivi distratto dalla moltiplicità de' soggetti, m' accordai col Mabillone, e altri a credere interpolato il Diploma di Lodovico Pio ».

nè de' Populoniesi e Rosellani, mi fece una gran forza. Contuttociò prima di tacciare un Documento, che chiamato da me a rigoroso esame, l' ho tutto trovato esattissimo, e in tanti Codici concorde, fuorchè in alcune poche, picciole, e non sostanziali cose: or che ne tratto di proposito, voglio ben bene pensarvi, e chieggo dilazione al mio prudente e savio lettore. Frattanto gli comunicherò ciò che posatamente ho pensato, e non mi sembra visione. La Donazione intera di Pipino colle soscrizioni de' figli Carlo e Carlomanno' serbavasi nell' Archivio Apostolico, e n' è argomento certo l' averla trasmessa Stefano III ad ambedue i figli dopo la morte del genitore (*Cod. Car.* ep. 47), e l' averla tutta distesamente letta allo stesso re Carlo nella Basilica Vaticana: ond' egli *quum ipsam promissionem, quae in Francia in loco qui vocatur Carisiacus facta est, sibi relegi fecisset*, non solo l' approvò, ma ne fece distendere un' altra *per Etherium religiosum, ac prudentissimum Capellanum et Notarium suum, ubi concessit easdem Civitates, et territoria B. Petro*, come si legge in Anastasio (*sect.* 318 [51]). Quello poi dello stesso re Carlo la collocò egli medesimo *super corpus B. Petri subtus Evangelia, quae ibidem osculantur*, e ne portò seco una copia autentica fatta da uno Scriniario della S. Sede (*ibid.* 319 [52]). In guisachè non meno a Roma, che in Francia erano ambedue notissime a tempo di Lodovico Pio. Or che in quella di Carlo vi fosse compresa anche la Corsica, egli è fuora di dubbio, mentre s. Leone III scrive al medesimo già Imperatore [53]): *De autem insula Corsica, unde et in scriptis, et per missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium, et dispositum committimus, atque in ore posuimus Helmengaudi Comitis, ut vestra Donatio semper firma et stabilis permaneat, et ab insidiis inimicorum semper tuta persistat* (*Concil. Lab.* t. 7, col. 1121).

Che però a me non sembra punto stravagante, che i maneggi di Stefano III con Lodovico Pio, e l' istruzione di s. Pasquale al suo Legato Nomenclatore consistessero in fare aggiungere alle antiche Donazioni quelle due Isole, i cui posteriori diritti della S. Sede niuno li nega, o può negarli. Per quel che riguarda i diritti anteriori di Sicilia, provano l' Alemanno (*De Later. Pariet.* cap. 15), e Mons. Bianchini (*Anast.* t. 2, p. 301), che resasi difficile l' esazione dei

---

[51]) *In Hadriano* num. XLII, p.192 seq.—[52]) Num.XLIII, p.194. —[53]) Epist. IV, al.VI *ad Carolum Augustum,Monument. Dominat. Pontif.* t. II, p. 60 seq.

molti patrimonii d'Oriente, furono dalla pietà degli Augusti permutati ne' due patrimonii Calabritano e Siculo, che fruttavano alla S. Sede tre talenti d'oro e mezzo, cioè 17,000 doppie, detratte le spese de' ministri. Niente di più pretese poi Niccolò II quando investì delle due Calabrie e di Sicilia Roberto Guiscardo (*Baron.* 1059, n. 69 seq.). Il Registro di s. Gregorio è pieno di lettere a' Ministri che si tenevano in Sicilia, nominandosi distintamente l'atrimonii di Sicilia, di Palermo, e di Siracusa. Or questi antichi diritti erano stati confiscati da Leone Isaurico fin dall'anno 732, come attesta Teofane (*Chronogr.* p. 273 [54]) con tai parole: *Patrimonia vero, quae dicuntur sanctorum, et Coryphaeorum Apostolorum, qui in veteri Roma coluntur, tria nimirum cum medio auri talenta eorum Ecclesiis ab antiquo assignata et pensa, in publicum aerarium conferri iussit.* In quanto al Patrimonio della Sardegna, s. Gregorio c' insegna nel medesimo registro (lib.2, ep. 36, lib. 4, ep.9, lib. 7, ep. 66, lib.9, ep.18, lib. 11, ep. 53, 59), che commettevasi a Difensore, o Diacono; e dell' origine, la qual' è antichissima, non se ne ha positiva contezza. Or io così la discorro. Gran parte de' Patrimonii erano divenuti Territorii della S. Sede, come vedemmo poco fa della Sabina: quelli che non lo eran divenuti, vengon distintamente nominati nel Diploma, benchè alcuni stesser tuttavia in mano de' Greci: i soli tre amplissimi Patrimonii della Sicilia, e quello di Sardegna non si nominano. Onde mai ciò nasce se non dal registrarsi nel Diploma tutti i diritti della S. Sede, che allora o possedeva, o erano ingiustamente occupati da altri? Stiamo attenti al Diploma, e non vi troveremo nulla di quel che acquistò più tardi da Ottone, e da s. Arrigo. Si rifletta bene lungi da passione al mio discorso in questo affare; e si vedrà, che è un pensar giusto. Si trattava di confermare con autorità imperiale tuttociò, che per varii titoli apparteneva alla S. Sede, e di fissare una regola certa per chiunque avrebbe ricevuta la Corona imperiale dalle mani del Vicario di Cristo, la quale dovesse praticarsi dagli Augusti successori di Lodovico Pio. La Sicilia, sopra la quale gli empii Greci avevano invasi gli antichi considerabilissimi diritti della S. Sede, era in mano de' medesimi invasori, nemici dichiarati della S. Sede, per cui avevano, e dovevano aver tutto l' impegno i discendenti di Carlo Magno. Registrandosi quest' isola nel Catalogo delle Signo-

[54] Edit. Paris. 1655, p. 343 seq.

rie e diritti della S. Sede, nulla più si faceva, che confermare gli antichi diritti della medesima, i quali, e non altri vendicò poi alla S. Sede Niccolò II, quando investì del regno di Sicilia Roberto Guiscardo.

In oltre ne' Diplomi d' Ottone e di s. Arrigo non si fa menzione che della Sicilia, *Necnon Patrimonium Siciliae*, con soggiungere, *si Deus nostris illud tradiderit manibus*. La ragione si è, perchè gli Augusti di Germania non s' impacciarono mai della Corsica e della Sardegna, le quali gemevano sotto il giogo de' Saraceni. Vero è, che quando furon conquistate dalle armi cristiane, la S. Sede vi ricuperò i suoi diritti. In quanto alla Sicilia poi benchè le diano nome di Patrimonio, non intendono *di poderi e altri beni patrimoniali*, come pretende il Muratori nella Piena Esposizione (cap. 4, p. 46), sopra cui ha tessuti gli Annali ed altri scritti; altrimenti direbber *Patrimonia*: ma bensì chiamano Patrimonio tutta la Sicilia. E Niccolò II, che ne investì Roberto Guiscardo, tanto prima di s. Gregorio VII scuopre le chimere degli Scrittori appassionati, e insieme dichiara il vero senso del *Patrimonium* de' Diplomi. Sarebbe riputata follia, se alcuno istruito dagli Annali Italiani del Muratori, dicesse in oggi, che la Toscana Romana, e de' Longobardi in buona parte, le cui molte città antiche si annoverarono sopra nella Donazione di Carlo Magno, perchè chiamasi *Patrimonio*, non contiene, che poderi e censi e altri beni Patrimoniali: ma non è certamente minor follia lo spacciar per invenzione del secolo XI il Diploma di Lodovico Pio, il quale finora si è analiticamente vendicato da calunnie co' documenti dell' Antichità: e sopra le tre Isole, per non contradire apertamente alle opinioni del P. Mabillon, e di chiunque crede interpolato il Diploma, ho testè comunicato il mio pensiero al lettore, in arbitrio di cui lo pongo [53]).

« *Eodem modo* (continua il Diploma) *per hoc nostrum confirmationis Decretum firmamus donationes, quas piae rec. Dompnus Pipinus Rex avus noster, et postea Domnus et genitor noster Karolus Imperator B. Petro Apostolo spontanea voluntate contulerunt: Necnon et censum, et pensiones, seu ceteras donationes, quae annuatim in palatium Regis Longobardorum inferri solebant, sive de Tuscia Longobardorum, sive de Ducatu Spoletino, sicut in suprascri-*

---

[53]) Vedi la nota 50 e le Dissertazioni del ch. Autore *De Leonis III epistolis*, *De Diplomate Ludovici Pii*, e *De Diplomate Ottonis*, *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. II.

*

ptis Donationibus continetur, et inter sancte mem. Adrianum Papam et Dompnum ac genitorem nostrum Karolum Imperatorem convenit, quando idem Pontifex eidem de suprascriptis Ducatibus, idest Tuscano et Spoletino, suae auctoritatis praeceptum confirmavit. Eo scilicet modo, ut singulis annis praedictum censum Ecclesiae B. Petri Apostoli persolvatur, salva semper super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem subjectione. Ceterum, ut diximus, omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostrae confirmationis decretum roboramus; ut in vestro, vestrorumque successorum permaneant jure, principatu, atque ditione; ut neque a nobis, neque a filiis vel successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinationem in quacumque parte minuatur vestra potestas, aut vobis de suprascriptis omnibus, vel successoribus vestris in aliquid subtrahatur, de suprascriptis videlicet provinciis, urbibus, oppidis, castris, viculis, insulis, territoriis, atque patrimoniis, necnon et pensionibus, ac censibus; ita ut neque nos ea subtrahamus, neque quibuslibet subtrahere volentibus consentiamus; sed potius omnia, quae superius leguntur, idest provincias, civitates, urbes, et oppida, castella, territoria, et patrimonia, atque insulas, censusque et pensiones Ecclesiae B. Petri Apostoli, et Pontificibus in sacratissima illius Sede in perpetuum residentibus in quantum possumus nos defendere promittimus, ad hoc ut omnia ea in illius ditione ad tenendum, et fruendum, atque disponendum firmiter valeant optineri; nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi, aut dijudicandi, subtrahendive, aut minorandi vendicamus, nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus Sanctae Ecclesiae regimen tenuerit, rogati fuerimus ».

Quali si fossero queste Donazioni spontanee, che qui si richiamano, possiamo arguirlo dalle antiche memorie; ma non definirlo come delle altre di città, e provincie. Quel che può asserirsi per cosa certa è il Tributo assegnato alla S. Sede de' due Ducati Spoletino, e Toscano, cioè di quella parte di Toscana, che non fu compresa nella Donazione di Carlo Magno distinta benissimo dal Corografo Anonimo e chiamata Regale, la quale comprendeva *Luni*, *Pisa*, *Lucca*, *Volterra*, *Siena*, *Firenze*, *Pistoia*, *Arezzo*, e *Chiusi nuovo*, secondo lui, nel che non pare vi sia motivo di opporsi. Due cose però quindi apprendiamo: primieramente, che il Muratori, e chiunque prima di lui ha spacciato il Diploma di Lodovico Pio per

una invenzione del secolo XI, errano grossolanamente. Poichè quivi non si conferma altro che la concessione del tributo sul Ducato di Spoleti riserbando la sovranità all' Imperatore. Il che mi persuaderebbe, che Adriano dicendo a Carlo Magno (*Cod. Car.* ep. 58 [56]): *Et ipsum Spoletinum Ducatum vos praesentialiter obtulistis protectori vestro B. Petro Principi Apostolor. per nostram mediocritatem pro animae vestrae mercede*, non intendesse della sovranità, come dell' Esarcato ecc. ma del censo o tributo. Sebbene la testimonianza dell' Archivio Apostolico presso Anastasio [57]): *Cunctum Ducatum Spoletinum et Beneventanum*, corrispondente alla lettera d' Adriano, mi fa credere altrimenti, qualunque si fosse la causa, che per allora la spontanea donazione di Carlo non avesse effetto. Lo ebbe poi nel secolo seguente, allorchè estinta la stirpe Carolina, e divenuti potenti i Principi o Conti Tusculani fecero valere colla forza le loro antiche ragioni contro i re d' Italia. Perciò Ottaviano uno di que' Principi elevato al Pontificato con nome di Giovanni XII, rinnovando l' imperio ne' Principi di Germania, volle, che espressamente si annoverassero quei Ducati d' antico diritto della S. Sede nel Diploma di Donazione, prima di conferir la corona Imperiale. Stantechè e di Spoleti era certo il diritto di donazione, come testè udimmo da lettera di Adriano nel Codice Carolino, e di Benevento non era dubbio per testimonio dello stesso Codice (*Cod. Car.* ep. 90 [58]): *Civitates in partibus Beneventanis contradere nobis protinus faciatis*. Onde Ottone a nome suo e del figlio, nel secolo X, annovera tra le signorie della S. Sede anche que' Ducati, come fa s. Arrigo nel principio dell' XI. Adunque Lodovico col ritenersi la sovranità sopra il Ducato di Spoleti, conforme se l' era ritenuta il suo genitore, prova la sincerità del Diploma, e manifesta il grossolano errore di chiunque si vale della volontà in luogo di ragione. In secondo luogo apprendiamo, che quel passo oscuro del Diploma di Ottone, che è la donazione di Carlo Magno per confini, resta bene illustrato da questo luogo del Diploma. Perciocchè unendo le Toscane, cioè quella de' Romani spettante al Ducato d' antico diritto della S. Sede; quella de' Longobardi donata da Carlo Magno; e finalmente la Regale tributaria della medesima S. Sede, i confini vanno benissimo: *a Lunis cum Insulu Corsica, deinde*

---

[56]) Chronol. LVI, p. 341 seq.—[57]) *In Hadriano*, num. XLII, p. 193. — [58]) Chronol. LXXXIX, p. 179 seq.

in Suriano, deinde in monte Bardonis, deinde in Berceto, deinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua (forse sarà stato scritto *Mutina*) *atque in monte Silicis, atque provincia Venetiarum, et Histria.* E si noti con qual diligenza son nominati essi confini: mentre alla sola Corsica si fa la distinzione del *cum*, come d'isola spettante alla S. Sede: ma gli altri luoghi son tutti nominati a maniera d'Itinerario.

A essa donazione per confini può dar qualche lume la carta di Divisione del medesimo Carlo Magno, della quale si parla sopra nella Dissertazione (p. 107 segg.) mentre attesi i confini della medesima divisione, si vengono a conoscere quelli della Donazione di Carlo additata da Anastasio per confini, e qui minutamente espressa con annoverar le città, le provincie, l'isole ecc. Si legge adunque nella Divisione [35]): *Haec divisio tali modo fiat, ut ab ingressu Italiae per Augustam Civitatem accipiat Carolus Eborejam, Vercellas, Papiam, et inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium et ipsam Regium, et Civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos s. Petri. Has Civitates cum suburbanis et territoriis suis, atque comitatibus, quae ad ipsas pertinent, et quidquid inde Romam pergenti ad laevam respicit de Regno quod Pipinus habuit, una cum Ducatu Spoletano, hanc portionem, sicut praediximus, accipiat Carolus. Quicquid autem a praedictis Civitatibus, vel comitatibus Romam eunti ad destram jacet, de praedicto Regno, idest portionem quae remansit de Regione Transpadana una cum Ducatu Tuscano usque ad mare Australe, et usque ad provinciam, Ludewicus ad augmentum sui regni sortiatur.* Certa cosa è, che chi non distingue la geografia antica dalla moderna, e si figura i medesimi siti di molti luoghi e di molte città moderne, le quali conservano gli antichi nomi; troverà difficolta grandissime da non poterle agevolmente superare: purchè non voglia imitare il Corografo anonimo, il quale molto tace, e in molto giuoca d'ingegno, come fa parlando de' predetti confini (n. 20). Di fatto la carta di Divisione da me recata, per dar luce a que' confini; per assicurare il mio lettore, che tale era il costume di Carlo Magno, e che presso Anastasio non è sogno il racconto della Donazione *per fines*; e per comprovar la sovranità imperiale di que' tempi ne' due Ducati Toscano e Spoletino, resta oscura, ove parla degli Stati di Pipino a man

---

[35]) *Scriptor. Histor. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 89.

sinistra di chi viene a Roma per giudizio dell' istesso Muratori, che la riporta ne' suoi Annali (*ann.* 806), dal Card. Baronio, e dal Baluzio, ma tronca al suo solito, specialmente ov' ha bisogno d' interpetre, cioè dove parla del regno di Pipino: *De* [60]) *ipso flumine Danubii currente limite usque ad Renum fluvium in confinio pagorum Chletgouve et Hegouve in locum qui dicitur Enge; et inde per Renum fluvium sursum versus usque ad alpes quicquid inter hos terminos fuerit, et ad meridiem vel Orientem respicit, una cum Ducatu Curiensi et pago Durgouve.*

Avesse almeno il Muratori abbracciata e volgarizzata la sentenza verissima, e modestissima di quel ven. Annalista a piè di essa divisione (*ann.* 806, n. 26). Narra il Card. Baronio come Eginardo d' ordine dell' Imperatore portò a Roma quella carta , o Testamento, acciocchè s. Leone III la confermasse con sua soscrizione; indi prosegue: *Sub cuius dispositione de Imperio discernendum reliquisse visus est, ut cui vellet Pontifex daret, quum nullam de eo in testamento mentionem habere voluerit, de quo ante omnia fuisset ipsi testandum, si haereditarium existimasset, et non potius Romani Pontificis electivum.* Ma no; la intendeva egli diversamente: « Della sovranità di Roma e del suo Ducato (egli dice), siccome non pertinente al regno d' Italia, nulla si parla in questa divisione. Era essa riservata a chi fosse dipoi dichiarato Imperatore de' Romani: sopra di che nulla determinò per allora l' Augusto Carlo ». Recando così in forse tutta la Donazione di Carlo Magno, ponendo in ridicolo Leone III che approvò la disposizione di Carlo, e differendo la sovranità di Roma da distribuirsi a uno de' figli dal medesimo Carlo. E quando poi arriva all' anno 813 in cui Lodovico Pio fu destinato Imperatore dal padre, ne conosce l'insussistenza, e materia così importante pretende di sostenere con immaginazioni e congetture. Del resto confrontiamo un poco i confini della Donazione fatta da Carlo a s. Pietro con quelli della divisione tra' figli: e vedremo che la cosa non è tanto oscura. Dice la Donazione, *exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in monte Silicis, atque provincia Venetiarum, et Istriae.* Nella divisione poi si legge: *inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium, et ipsam Regium, et civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos s. Petri.* Se in luogo di

---

[60]) *Ibid.* p. 88.

Mantua si leggesse *Mutina*, benchè ripugni a tutti i Codici sì editi che mss., i confini dell'uno e dell' altro antico monumento non potrebbero meglio andar d' accordo. Onde ha molto del probabile, che *Mutina* debba leggersi nella Donazione, ov' è nominata per confine dello Stato di s. Chiesa come si legge nella Divisione, in cui s' annovera tra le città del Regno d' Italia. Ciò sia detto di passaggio: perchè non altera punto il Diploma di Lodovico Pio, nel quale distintamente si nominano, come è detto, le Città, e Provincie dello Stato Ecclesiastico, nè si fa menzione di tal Donazione *per fines*.

PARTE SECONDA

Fin qui ho riferito, e minutamente esaminato il celebre Diploma, *Ego Ludovicus*, in tutta quella parte che riguarda il Dominio temporale della S. Sede: e insieme l' ho riconosciuto, e dato per legittimo, quale lo sostengo contro qualsivoglia opposizione. Questo però non basta per appagare i critici più severi. Segue ora l' altra parte del Diploma più soggetta a censura: perciocchè si tratta di Sovranità, e di Disciplina in ordine alla creazione del Sommo Pontefice. In oltre cade sotto l' ispezione d'un raffinato censore il fine del Diploma, che richiama alla considerazione anche il principio: due particolarità di esso, le quali lo rendono diverso da tutti gli altri Diplomi del medesimo Augusto. Onde pare, che vi voglia dell' arte per giustificar questi gravissimi punti in maniera da persuaderne il lettore contro la di lui prevenzione, non essendogli ignoto nulla di ciò, che si è modernamente divulgato, e con plauso grande presso i meno accorti s'è ricevuto. Nondimeno con causa tanto giusta nelle mani io punto non diffido d' entrare in cimento. Si esamini adunque parte a parte il rimanente del Diploma:

«*Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra dicione, vel potestate, vel aliam quamlibet iniquam machinationem metuens, aut culpam commissam fugiens, nullo modo eum recipiemus, nisi ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita dumtaxat, si culpa quam commisit, venialis fuerit inventa: sin aliter, comprehensum vestrae potestati eum remittemus. Exceptis his, qui violentiam, vel oppressionem potentiorum passi, ideo ad nos venerint, ut per nostram intercessionem justitiam accipere*

mereantur: quorum altera conditio est, a superioribus valde disjuncta ».

Per comprendere ciò che si dice qui della piena sovranità del Pontefice nello Stato Ecclesiastico, bisogna primieramente riflettere a ciò che scrisse s. Adriano a Carlo Magno, allorchè i sudditi della Chiesa mancavano al loro dovere (*Cod. Car.* ep. 85 [1]) pretendendo che quei dell' Esarcato e della Pentapoli avesser meno superbia, e non ricorressero alla Corte di Francia, senz' attender quella di Roma. Fa la comparazione del Patriziato di Carlo rispettato e onorato dalla S. Sede, col Patriziato di s. Pietro (sopra cui dicono tante belle cose alcuni Critici) volendo inferire, anzi inferendo, che siccome l' autorità di Carlo ne' suoi limiti era conservata e onorata, così l' autorità del Pontefice ne' suoi Stati avesse rispetto ed onore: *Sicut vestri homines sine vestra absolutione ad limina Apostolorum, neque ad nos conjungunt; ita et nostri homines, qui ad vos venire cupiunt, cum nostra absolutione, et epistola veniant. Quia sicut nos semper vestros homines suscipientes commonemus, ut in vera fide atque puritate cordis totis eorum viribus in vestro maneant servitio; ita et vos simili modo quicumque ex nostris hominibus ad vos venerint, eos omnino obtestari atque commonere vestram Regalem prudentiam quaesumus, ut sicut genitor vester sanctae rec. Domnus Pipinus Magnus Rex eos beato Petro, eiusque Vicario concessit, et demum Excell. vestra confirmavit, sic admonere, atque obtestari iubeamini, ut nullo modo audeant se in superbiam elationis efferre, quando ad vos properaverunt; sed potius subiecti atque humiles in servitio beati Petri, et nostrae praeceptionis maneant subiecti: et hortamini eos, quia omnino in servitio, et ditione beati Petri Apostoli, usque in finem saeculi permaneant: qui si tales non reperti fuerint, a vestra Excell. simulque a nobis maneant correpti.*

Indi si dee considerare la lettera 75 [2]) del medesimo Codice, la quale costrinse il Muratori contro sua voglia a riconoscere sovranità Pontificia nell' Esarcato. Egli la riporta, (an. 783) e ne fa un estratto in volgar lingua, nel quale dice al nostro proposito « il prega di non ammetter questi malvagi siccome nemici suoi e di s. Pietro, e di volerli mandare a Roma affinchè sieno processati, e resti illesa e illiba-

[1]) Chronol. XCVII, p. 521 seq. Vedi il Cenni loc. cit. not. 21. —[2]) Chronol. LXXVI, p. 422. Leggansi le note 4, 5, 6 del Cenni a detta lettera.

ta l'oblazione di quegli Stati ». E finalmente per accostarsi più d'appresso al tempo del Diploma di Lodovico si dee riflettere alla congiura scoperta in Roma contro la venerabil persona di s. Leone III dopo la morte di Carlo Magno l'anno 815, mentre scoperti e processati i malfattori furono condannati a morte dal Sovrano di Roma, cioè dal Pontefice, la qual cosa parve troppo severa al pio Lodovico destinato già Imperatore, ma non coronato ancora: onde mandò a Roma per saperne il netto, com'era obbligato a fare per accorrere in difesa del Pontefice se fosse stato bisogno. Gli Annali Fuldensi [3]) appena accennano il fatto, dicendo: «Romae quidam primores in necem Leonis Papae conspirantes interficiuntur». Ma l'Astronomo nella vita di Lodovico Pio [4]) lo racconta minutamente: « Hoc anno cursum vertente perlatum est Imperatori, quod Romanorum aliqui potentes contra Leonem Apostolicum pravas inierint coniurationes. Quos detractos atque convictos idem Apostolicus supplicio addixerit capitali, lege Romanorum in id conspirante. Imperator autem audiens aegre haec tulit, velut a primo orbis Sacerdote tam severe animadversa. Ideoque Bernardum Italiae Regem illuc misit, ut ipse resciens quid verum, quidve falsum de hac re rumor sparserit, per Geroldum sibi renunciaret. Ipse autem Bernardus Rex Romam venit, quae visa sunt per missum supradictum renuntiavit. Sed mox subsequuti missi eiusdem Apostolici Leonis Joannes Episcopus Silvae Candidae, et Theodorus Nomenclator, necnon Sergius Dux, Leonem Apostolicum criminibus obiectis purgavere ».

Maravigliose cose dice il Muratori [5]) su questo gran fatto, ma non s'avvede, che Lodovico non istimò, che mancasse al Pontefice autorità sopra i sudditi; giudicò bensì da quel pio Principe ch'egli era, che il sommo Sacerdote fosse stato troppo rigoroso: e perchè non si trattava di persone plebee, ma di personaggi distinti, avrà probabilmente supposte strane conseguenze, alle quali egli era tenuto d'opporre le forze per difesa della S. Sede. Perciò procurò di bene informarsi: specialmente essendogli stato rappresentato sinistramente il fatto da' calunniatori del Pontefice. I maleaffetti alla sovranità Pontificia la pensano diversamente: ma un fatto simile non ammette sinistre interpetrazioni [6]). Il perchè la sovranità del Pontefice in Roma, nell'Esarcato, e per conseguen-

---

[3]) *Ad ann.* 815 *Scriptor. Histor. Francor.* Du-Chesne. t. II, p. 542. — [4]) Tom. eod. p. 296, *ad ann.* 815. — [5]) All'anno DCCCXV. — [6]) Vedi la precedente Dissertazione del P. Orsi, capo X.

te in tutto lo Stato della Chiesa contestata dall' Istoria di que' tempi non la potranno mai render dubbia, non che distruggere. Questa appunto riguarda il Diploma in quella parte che abbiamo riferita, la quale esprime con tal chiarezza il carattere di Lodovico Pio, che anche coloro, i quali fossero di mente ottusa, vel possono ravvisare. Passiamo avanti, e sentiamo la disciplina, che vi si stabilisce nella creazione del Romano Pontefice:

«*Et quando divina vocatione hujus sacratissimae Sedis Pontifex de hoc mundo migraverit, nullus ex Regno nostro aut Franchus, aut Longobardus, aut de qualibet gente homo sub nostra potestate constitutus licentiam habeat contra Romanos aut publice aut privatе veniendi, aut electionem faciendi; nullusque in civitatibus vel territoriis ad Ecclesiae beati Petri Apostoli potestatem pertinentibus aliquod malum propter hominem facere praesumat. Sed liceat Romanis cum omni veneratione, et sine aliqua perturbatione honorificam Pontifici suo exhibere sepulturam: Et eum, quem divina inspiratione, et beati Petri intercessione omnes Romani uno consilio, atque concordia sine aliqua promissione ad Pontificatus ordinem elegerint, sine qualibet ambiguitate, vel contradictione, more canonico consecrari. Et dum consecratus fuerit, Legati ad nos, vel ad successores nostros Reges Francorum dirigantur, qui inter nos et inter illos amicitiam, et caritatem, et pacem socient, sicut temporibus piae recordationis Dompni Karoli atavi nostri, sive Dompni Pipini avi nostri, vel etiam Dompni Karoli Imperatoris genitoris consuetudo erat faciendi* ».

Della elezione e consecrazione libera di questi tempi ne parlai diffusamente l' anno 1746 nel *Giornale* (p. 215, segg. [*]), e là rimetto il curioso lettore per non ripeter le medesime cose. Tuttavia non voglio tralasciare alcuna piccola

---

[*]) Quell' Articolo del *Giornale*, che è il XXI, ed è una Continuazione dell' Articolo XV, fu inserito dal P. Catalani nella Prefazione premessa al t. V degli Annali d' Italia della edizione fattane in Roma dai Barbiellini. Lo stesso punto fu poscia di nuovo trattato dal ch. Autore, *Dissert. II De Diplomate Ludovici Pii*, n. XXXII seqq. *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. II, p. 110 seqq. Noi brevemente diremo, che nè Pipino, nè Carlo Magno, nè Lodovico Pio punto pretesero, che il Decreto della elezione del nuovo Pontefice ad essi s' inviasse per l' approvazione, o che il Papa eletto non si consacrasse senza il loro consentimento, e la presenza de' loro Messi, e molto meno ciò pretesero, come diritto proprio del Patriziato, o della Imperiale dignità: e se dopo l' elezione di Gregorio IV ne fu differita la consacrazione e fu interpel-

osservazione, che ivi non ebbe luogo, e qui serve molto alla illustrazione del Diploma. Non bisognarono mai più cautele nell' elezione del Pontefice Romano, d' allor quando al Sacerdozio fu unito il Dominio temporale; per ovviare a violenza, e a male arti, con cui taluno si potesse intrudere in sì sacrosanto ministerio. A ciò provvide Stefano III l' anno 769, ammaestrato da Costantino, il quale con mano armata invase la S. Sede: poichè radunato un Concilio stabilì l' elezione in due Decreti, uno de' quali si è: « De [8]) Castris autem Tusciae vel Campaniae, vel de aliis locis nullus audeat Romam ingredi, nec a quopiam invitentur, aut intra Civitatem introducantur. Sed nec quisquam ex servis tam Cleri quamque militiae in eadem electione inveniatur; nec ullus penitus cum armis et fustibus ». Tal timore di violenza e di male arti produceva un totale abbandonamento del Pontefice defonto, come si ha dal medesimo Stefano III nella sua allocuzione al detto Concilio [9]): *Quando Domnus Paulus Papa de hac vita recesserat, omnes eum derelinquentes, nisi ego funeris adsistebam custodiam ob sepulturae tradendum.* Altro gravissimo incomodo si aggiungeva, che appena sentivasi gravemente infermare il Pontefice, anche prima che fosse morto, e molto più dopo la di lui morte facevansi invasioni di beni, e rubamenti, e comettevansi altre violenze nello Stato Pontificio. Odasi in conferma l' Astronomo (*Vit. Ludovv. Pii* [10]) che parla dell' ultima infermità di s. Leone III: «Romani, quum Leo Apostolicus gravaretur adverso incommodo, praedia omnia, quae illi Domocultas appellant, et noviter ab eodem Apostolico instituta erant, sed et ea, quae sibi contra ius querebantur direpta, nullo iudice expectato diripere, et sibi conati sunt restituere: Quorum coeptis restitit Bernardus Rex per Winigisum Ducem Spoleti, certumque rerum nuntium de his omnibus direxit ad Imperatorem ».

A questi non oscuri lumi, che illustrano alquanto quella parte del Diploma sopra riferita, mentre la predetta notizia Lodovico Pio la ricevette non ben due anni di esso Diploma, ne succede uno chiarissimo sette soli anni prima, dopo cioè l' 824, ed è la Costituzione di Lotario figlio di Lodovico, Imperato-

---

lato Lodovico, questa dilazione e interpellazione deesi ripetere dalla ripugnanza di Gregorio ad accettare quella dignità, o dal dubbio insorto circa la sua elezione.

[8]) *Concil.* t. VIII, col. 485.—[9]) *Edit. Roman.* 1735, p. 4 seq.

[10]) *Ad ann.* 815, *Scriptor. Hist. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 296.

re insieme col padre, fatta nell' atrio di s. Pietro con consiglio e consenso d' Eugenio II (*Concil. Labb.* tom. 7, col. 1550, cap. 2 e 3 [11]), nella quale si richiamano, e s' emendano i tempi addietro : « Ut depraedationes quae hactenus fieri solebant, nullo modo fiant, neque vivente Pontifice, neque defuncto. Si quis vero ulterius hoc fecerit, sciat se legali sententia condemnandum. Quae vero retro factae sunt, legaliter emendentur. In electione autem Romani Pontificis nullus sive liber, sive servus, praesumat aliquod impedimentum facere. Sed illi solummodo Romani, quibus antiquitus concessum est constitutione Sanctorum Patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere praesumserit, exilio tradatur ».

In queste ultime parole Lotario richiama la disciplina dell' elezione del Pontefice stabilita ne' sacri Canoni, cioè (per quanto a me pare) l' altro Decreto del Concilio di Stefano III, pubblicato già da Luca Olstenio (da cui lo prese il P. Labbè) e da me l' anno 1735, con tutto il principio inedito di quel Concilio [12]).In esso leggesi (p.11):*Oportebat ut haec sacrosanta Domina nostra Romana Ecclesia, iuxta quod a B. Petro, et eius successoribus institutum est, rite ordinaretur, et in Apostolatus culmen unus de Cardinalibus presbyteris aut Diaconibus consecraretur. Sed et hoc sub anathematis interdictionibus decernimus, ut nulli unquam laicorum sive ex manu armata, vel ex aliis ordinibus praesumant inveniri in electione Pontificis: sed a certis Sacerdotibus, atque Proceribus Ecclesiae, et cuncto Clero ipsa Pontificalis electio proveniat. Et priusquam Pontifex electus fuerit, et in Patriarchium deductus, omnes Optimates militiae, vel cunctus exercitus, et cives honesti, atque universa generalitas huius Romanae Urbis ad salutandum eum sicut omnium dominum properare debeat. Et ita more solito decretum facientes, et in eo cuncti pariter concordantes subscribere debent. Hoc itaque et in aliis Ecclesiis sub Divini iudicii obtestatione decernimus observandum.* Ed essendosi trasgredito un anno dopo in Ravenna da certo Michele Simoniaco, il medesimo Stefano III, aiutato da Ucbaldo messo di Carlo Magno, lo detronizzò e punillo, come si ha in let-

---

[11]) T. IX, col. 649.
[12]) Con questo titolo : *Concilium Lateranense Stephani III a. DCCLXIX nunc primum in lucem editum ex antiquissimo Codice Veronensi Mss. nongentorum annorum, opera, et studio Caietani Cenni.*

tera del Codice Carolino (ep. 71 [13]), nella quale Adriano assicura il medesimo Carlo,non esser mai intervenuti Regii messi all'elezione degli Arcivescovi di Ravenna, ma che « Clerus et plebs consistens Sedis Apostolicae petebant immutilatam doctrinam: quatenus una eademque voluntate, unoque consilio conglobati, Apostolicam suscipientes admonitionem, talem sibi eligerent pastorem, qui nec a sacris Canonibus respueretur, nec ullo extra capitulo posset obsistere: qui cum jocunditate decreti omnium manu subscriptione roborati ad nostram Apostolicam Sedem occurrebant, proprium sibi Antistitem consecrandum,sicut et nunc canonice factum est petentes».

Dello stesso tenore parla Adriano nella lettera 85 [14]) del medesimo Codice, nella quale attesta a Carlo, ch' ei non cessa di rimediare a un grandissimo vizio delle Ordinazioni de' Vescovi, *quod in partibus Italiae et Tusciae per haeresim simoniacam fit.* Mentre a chiare note parlando delle elezioni Canoniche d' allora, dice: « Qualis a clero et plebe cunctoque populo electus Canonice fuerit, et nihil sit, quod sacro obsit ordini, solita traditione illum ordinamus. Nos quippe cum subscriptione decreti a cuncto populo roborati electum suscipientes, et ne videatur viduata morari Ecclesia a proprio Rectore sicut Canonum instituta censuerunt », con quel che segue. Tal Canonica elezione degli stessi Vescovi trovasi confermata ne' Capitolari degli Augusti Carolini, e quel che è più notabile, Lodovico Pio un anno solo prima di questo Diploma, così determina coerentemente a' sacri Canoni (*Capitular.* lib. 1, cap. 84, *Conc. Labb.* tom. 7, col. 1479 [15]) : « Sacrorum Canonum non ignari, ut Dei nomine sancta Ecclesia suo liberius potiretur honore, assensum Ordini Ecclesiastico praebuimus, ut scilicet Episcopi per electionem Cleri et populi secundum statuta Canonum de propria Dioecesi, remota personarum et munerum acceptione, ob vitae meritum, et sapientiae donum eligantur ».

Il che essendo così, venghiamo ora a capire, perchè i Romani Pontefici Stefano IV e s. Pasquale scrissero a Lodovico Pio le loro lettere sinistramente interpetrate dal Muratori. Non iscrissero essi, perchè fosse confermata la loro Elezione; altrimenti avrebber mandato il Decreto di Elezione, come costumarono per più secoli, finchè durò la pretensione degl' Imperatori di Oriente. Scrissero bensì per giustificare la

---

[13]) Chronol. XCIII, p. 499 seq.—[14]) Chronol. XCVII, p. 518 seq. —[15]) Tom. VIII, col. 569.

loro Canonica elezione, usando quest' attenzione all' Imperatore, della cui alleanza ed amicizia avean bisogno per difesa propria e della Chiesa. L' Astronomo tra gli altri parla tanto chiaro nella vita di Lodovico Pio, che non ha bisogno di comento. Di Stefano IV, il quale andò in persona a rinnovar l' amicizia con Lodovico, e, « cunctis, quae poposcerat, impetratis Romam rediit », *dice* [16]: « praemisit tamen legationem, quae super ordinatione eius Imperatori satisfaceret», *e dice di s. Pasquale* [17],*che* « post expletam consecrationem solemnem legatos cum Epistola Apologetica, et maximis muneribus Imperatori misit, insinuans, non se ambitione, nec voluntate, sed electione, et populi acclamatione huic succubuisse potius,quam insiluisse dignitati ». Vorrei ora che mi dicessero il Pagi e 'l Muratori, che cosa si trova di più o di meno in questo Diploma, che s' abbia ad asserir dall' uno (817, n. 7), che in questa parte il Diploma *merum commentum est*; e dall' altro, al medesimo anno, « significar la lettera di Stefano, che in Lodovico era già nata la pretensione di confermar l' Elezione, e quella di s. Pasquale fare intendere abbastanza, che l' approvazione Imperiale era necessaria ». Con tali opinioni falsissime in capo, senza riflettere, che i successori di s. Pasquale non ebbero tale approvazione, s' inducono ambedue a condannar come falso un Diploma, che appunto in questa parte, in cui essi traveggono, corrisponde minutamente alla Disciplina di que' tempi, e alla pratica de' Pontefici di spedir Legati e Lettere (dopo di essere stati solennemente consacrati) all' Imperatore.

Almeno si fosse contentato il Pagi di parlar da Pittagorico, conforme hanno fatto dopo di lui il Muratori e Walchio: si sarebbe potuto gloriar com' essi d' essersi tirata dietro una truppa di giovani inesperti, i quali tengono il Diploma per impostura nata ne' tempi di Arrigo IV, e fino ne sanno il genitore, cioè Leone Ostiense, o Marsicano, conforme lo individua il Muratori: almeno sostengono, che esso sia stato il primo a farne menzione. Non già che il Pagi non sia l' autore di tal' opinione: perchè egli dice chiaramente: *Leo Ostiensis saeculi duodecimi initio demortuus, primus fuit, qui eius meminerit, ideoque non multo antea excogitata fuerat* (loc. cit.). Ma oltre a ciò ha preteso di render la ragione perchè il Diploma è da lui giudicato finto: « Quum ipso

---

[16]) *Ad ann.* 816 *Scriptor. Hist. Francor.* Du-Chesne t.II, p. 297. —[17]) *Ad ann.* 717 p.ead.

Lodovico Pio vivente, *egli dice*, Eugenius II Papa ad postulationem Lotharii Imperii paterni Collegae statuerit, ut Pontifex Romanus non consecretur nisi in praesentia Legatorum Imperialium, quod toto hoc saeculo, et ultra in usu positum fuit ». Sentenza per verità, che ha più del credulo, che del critico. A chi mai caderebbe in mente di tacciar di falsità una Costituzione concordata e stabilita da un Imperatore e un Pontefice, perchè otto anni dopo un altro Imperatore e un altro Papa, così portando i tempi, ne hanno di comune consenso fatta una contraria. E ciò, quando fosse vera questa posterior costituzione. Ma già feci chiaro vedere nel *Giornale* del 1746 (p. 217 e segg.) che tal Costituzione [18]) è real-

[18]) Questa Costituzione l' abbiamo dal solo Continuatore di Paolo Diacono dopo il libretto *De Metensibus Episcopis*, ove si legge: « Anno DCCCXXV Lotharius Imperator iterum ad Italiam veniens Missam s. Martini Romae celebravit hoc est iuramentum, quod Romano Clero, et populo ipse, et Eugenius Papa facere imperavit: Promitto ego Ill. per Deum Omnipotentem, et per ista sacra quatuor Evangelia, per hanc Crucem Domini Nostri J. C. et per corpus beatissimi Petri Principis Apostolorum, quod ab hac die in futurum fidelis ero Dominis Imperatoribus Hludovico, et Hlotario diebus vitae meae iuxta vires et intellectum meum sine fraude, atque malo ingenio, salva fide, quam repromisi Domino Apostolico, et quod non consentiam ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi Canonice, et iuste secundum vires, et intellectum meum: et ille, qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat, prius quam tale Sacramentum faciat in praesentia Missi Domini Imperatoris, et populi, cum iuramento, quale Dominus Eugenius Papa sponte pro conservatione omnium factum habet per scriptum ». Or che questa Costituzione sia una costituzione del Continuatore di Paolo Diacono impastata da altre Costituzioni posteriori, e alterata, si scuopre da molti documenti incontrastabili di quella età. Imperocchè 1° nella vera e legittima Costituzione di Lotario sotto Eugenio II di consenso, e volontà di questo Pontefice pubblicata nell' anno 824 num. III, *Concil.* t.IX, col. 649, non si fa parola nè de' messi Imperiali, nè del giuramento da farsi dal Pontefice in loro presenza prima di essere consacrato, ma unicamente si ordina, che nessuno ardisca impedire l' elezione del Pontefice, e che questa appartenga soltanto a quei Romani, ai quali secondo gli antichi canoni apparteneva. « In electione . . . . . Romani Pontificis nullus sive liber, sive servus praesumat aliquod impedimentum facere, sed illi solummodo Romani, quibus antiquitus concessum est constitutione sanctorum patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere praesumpserit, exilio tradatur ». 2° Nel Diploma di Ottone, *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. II, p. 162, e in quello di s. Arrigo, p. 191 seq., il patto, decreto, e promessa di Eugenio II si ristringe al giuramento da prestarsi dal Clero, e dalla nobiltà del Popolo Romano riguardo alla elezione del Pontefice da farsi secondo i canoni, e l' equità. Vedi la parte III di questo Esame. 3° L' Annalista di s. Bertino *ad an.* 844 *Scriptor. Hi-*

mente spuria, e ne fu fatta una di tal tenore da Sergio II a petizione di Lodovico II, figliuolo di Lotario. Aggiungerò qui, che il Pagi poteva aver visto presso il Piteo (*Scriptor. Coaetan.* XII, p. 89, prim. part.) il vero frammento di Paolo Diacono [19]) senza quello sciocchissimo giuramento, ch' ci mette in campo per cosa rara: indi conchiuderò, che per dar di nullità al Diploma di Lodovico, non basta una disposizione contraria fatta ventotto anni dopo, ed eseguita la prima volta da Benedetto III [20]) l' anno 855, come ivi dicemmo (p. 221).

È bensì una gran riprova della sincerità del Diploma quell' ultima circostanza di esiger da Roma e Legati e lettere dopo la consecrazione per rinnovare *amicitiam, et caritatem, et pacem* co' re Franchi, come costumossi fin da' tempi di Carlo Martello. Perciò quivi si tratta di continuar l' antica a-

---

stor. Francor. Du-Chesne, t. III, p. 200 dà per Autore della convenzione fatta, che in avvenire non si consacrasse il nuovo Pontefice senza l' approvazione dell' Imperatore, e la presenza de' suoi messi Sergio II. « Gregorius Romanae Ecclesiae Pontifex decessit, cui Sergius succedens in eadem Sede substituitur. Quo in Sede Apostolica ordinato, Lotharius filium suum Hludovicum cum Drogone Mediomatricorum Episcopo dirigit, acturos ne deinceps decedente Apostolico quisquam illic praeter sui iussionem missorumque suorum praesentiam ordinetur Antistes. Qui Romam venientes honorifice suscepti sunt: peractoque negotio, Hludovicum Pontifex Romanus unctione in Regem consecratum, cingulo decoravit; Drogonem vero Episcopum sui Vicarium Galliarum, Germaniarumque partibus destinavit ». Vedi il libro Pontificale *in Sergio II*, num. VIII seqq. p. 41 seqq. 4° Dal libro Pontificale abbiamo che Valentino immediato successore di Eugenio II, e Sergio II successore di Gregorio IV, furono consacrati senza attendere il consenso dell' Imperatore, e senza la presenza de' suoi messi; *in Valentino*, num. VI seq. p. 6 seq. et *in Sergio*, num. IV seqq., p. 38 seqq., ma che essendo stato eletto unanimemente dopo la morte di Sergio s. Leone IV, « Romani . . . de novi electione Pontificis congaudentes, coeperunt iterum non mediocriter contristari, eo quod sine Imperiali non audebant auctoritate futurum consecrare Pontificem, periculumque Romanae urbis maxime metuebant, ne iterum ut olim, aliis ab hostibus fuisset obsessa. Hoc timore et futuro casu perterriti, eum sine permissu principis praesulem consecraverunt; fidem quoque illius sive honorem post Deum per omnia et in omnibus conservantes ». *In Leone IV*, num. VIII, p. 70.

[19]) Il frammento *ex libro Pauli Warnefridi Langobardi filii, Diaconi Foroiuliensis, De Episcopis Metensis Ecclesiae* esiste nella parte seconda e non nella prima della raccolta accennata del Piteo, p. 89 segg. e in esso non solamente non si legge la formola del giuramento riferita nella nota precedente, ma neppure si parla di Lotario.

[20]) Nella di cui vita num. IV, p. 146, si legge, che « Clerus et cuncti proceres decretum componentes propriis manibus roboraverunt, et . . . invictissimis Lothario ac Ludovico destinaverunt augustis ».

micizia tra la regia casa di Francia, e i successori del Principe degli Apostoli, come vedeva quel Pio Principe dalle lettere del Codice Carolino essersi stata grande fin dal tempo di Carlo Martello suo bisavolo, le cui lettere già diedi ed esaminai nel *Giornale* dell' anno 1751 (p. 162 segg.), senza avere alcun rapporto alla dignità imperiale, da cui nulla di più riceveva la sincerità dell' amicizia unicamente qui ricercata. E bisogna esser bene ostinato nella incredulità, per supporre invenzione di secoli, in cui gl' Imperatori pretendevano di là dal giusto, e dal convenevole, un Diploma così retto e così semplice. Sarebbe stato mestieri, che 'l Muratori premettesse all' innato talento di critica una seria applicazione alla Disciplina: avrebbe agevolmente imparato, che parte per Privilegio Apostolico, parte per dura necessità de' tempi infelicissimi della Chiesa Romana, si stimò necessaria la conferma Imperiale [21]), finchè gli Augusti ne abusarono nel secolo XI, e allora, cioè l' anno 1059, da Niccolò II [22]) fu di-

[21]) Per impedire i sconcerti che seguivano, e le violenze che si commettevano, come apprendiamo dal Concilio tenuto in Roma nel 898 da Giovanni IX, in cui, *Concil.* t. XI, col. 703, si determina cap. X, « Quia sancta Romana Ecclesia, cui Deo auctore praesidemus, plurimas patitur violentias Pontifice obeunte: quae ob hoc inferuntur, quia absque Imperatoris notitia, et suorum legatorum praesentia, Pontificis fit consecratio, nec Canonico ritu et consuetudine ab Imperatore directi intersunt nuntii, qui violentiam et scandala in eius consecratione non permittant fieri. Volumus, id ut deinceps abdicetur, et constituendus Pontifex convenientibus Episcopis, et universo Clero eligatur expetente senatu et populo qui ordinandus est, et sic in conspectu omnium celeberrime electus ab omnibus praesentibus legatis imperialibus consecretur. Nullusque sine periculo iuramentum, vel promissiones aliquas nova adinventione ab eo audeat extorquere, nisi quae antiqua exigit consuetudo, ne ecclesia scandalizetur, vel imperatoris honorificentia minuatur ». E cap. XI, col. 704: « Quia scelestissima etiam consuetudo inolevit, ut obeunte sanctae Romanae ecclesiae sedis Pontifice, ipsum patriarchium depraedari soleat; et non solum in ipso sancto patriarchio, sed etiam per totam civitatem, et suburbana eius talis bacchatur praesumptio; nec non quia et id inultum hactenus neglectum est, adeo ut omnia episcopi eadem patiantur uniuscuiusque ecclesiae obeunte Pontifice: quod ne ulterius praesumatur, omnimodis interdictum. Quod qui facere praesumpserit, non solum ecclesiastica censura, sed etiam imperiali indignatione feriatur».

[22]) In una Costituzione promulgata nel Concilio Romano, *Concil.* t. XII, col. 50. « Decernimus atque statuimus, ut abeunte huius Romanae universalis ecclesiae Pontifice . . . eligatur . . . de ipsius ecclesiae gremio, si reperitur idoneus; vel si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur: salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui impresentiarum rex habetur; et futurus imperator, Deo concedente, speratur, sicut iam sibi concessimus, et successoribus illius, qui ab apostolica sede personaliter hoc ius impetraverint ».

chiarata privilegio personale conceduto dalla S. Sede : indi fu stabilita una maniera d' elezione Canonica molto diversa dall' antica, della quale il Diploma di Lodovico può tenersi per uno de' più autorevoli Documenti. Ma di ciò nel *Giornale* del 1746 (p. 229 segg.) ne parlai molto diffusamente. Onde passerò a riferir l' ultima parte del Diploma, la quale per esser varia da altri Diplomi del medesimo Augusto, ha d' uopo di più minuto esame:

« *Hoc autem ut ab omnibus fidelibus Sanctae Dei Ecclesiae, et nostris firmum esse credatur, firmiusque per futuras generationes et saecula ventura custodiatur, propriae manus signaculo, et venerabilium Episcoporum, atque Abbatum, vel Optimatum nostrorum sub jurejurando et subscriptionibus Pactum istud nostrae confirmationis roboravimus et per Legatum S. R. E. Theodorum Nomenclatorem Domno Paschali Papae primo direximus.*

« *Ego Ludovicus misericordia Dei Imperator subscripsi. Et subscripserunt tres filii ejus, et Episcopi X, et Abbates VIII, et Comites XV, et Bibliothecarius unus, et Mansionarius unus, et Ostiarius unus* ».

Chi pretendesse dover questo Diploma esser simile agli altri del medesimo Augusto, sarebbe in un forte errore. Io già ho detto fin da principio, e lo torno qui a ripetere, che Pipino di Maggiordomo della Regia casa di Francia elevato alla maestà di Re, e dichiarato Patrizio della S. Sede dal Romano Pontefice, il quale era allora non solo Principe Ecclesiastico, ma capo della s. Repubblica, cioè di Roma e suo Ducato, gli ampliò il Dominio e ne distese la sua Donazione, prima di tutte le altre, facendola sottoscrivere a' figli suoi Carlo e Carlomanno. Questa medesima Originale la mandò Stefano III per suoi Legati a' detti figli, dopo la morte del loro Regio genitore, affinchè vedessero ciò che avean promesso a s. Pietro, e a' di lui Successori (*Cod. Carol.* ep. 47), e lo confermassero cogli effetti: *sicut et vestra continet promissio, et omnia quae B. Petro et eius Vicariis cum vestro sanctae mem. progenitore promisistis, adimplere dignemini.* Presso Anastasio, cioè nella più sicura istoria, che abbiamo di que' tempi in tal materia, dopo i Documenti Originali si legge (*sect.* 318 [23]), che Carlo Magno in Roma *quum ipsam promissionem, quae in Francia in loco qui vocatur Carisiacus facta est, sibi relegi fecisset, complacuerunt il-*

[23]) *In Hadriano*, num. XLII, p. 192 seq.

li, et ejus Judicibus omnia, quae ibidem erant adnexa, et propria voluntate bono, ac libenti animo aliam donationis promissionem ad instar anterioris fece scrivere dal suo Arcicappellano Iterio. E continua nella sezione seguente [24]: *Factaque eadem donatione, et propria sua manu ipse Christianissimus Francorum Rex eam corroborans universos Episcopos, Abbates, Duces etiam et Graphiones in ea adscribi fecit.*

Di che espressione si valesse il re Carlo in tal soscrizione, lo abbiamo dal Mireo presso il Ducange [25]: *Nostrae manus signaculis eam affirmare decrevimus, et annulo nostro firmari iussimus.* E presso il medesimo alla voce *signaculum* si possono vedere altri esempii. Fra gli altri è notabile quello d' un Anonimo, *Duo Regalia praecepta, Caroli Magni videlicet, eiusque gloriosissimi filii Ludovici, et certa signaculorum eorum impressione notata.* E sopra tutti merita esser riguardato quello del Cronico di s. Vincenzio di Volturno, lib. 2, p. 681 [26]), perchè appartiene appunto a questo Diploma: *Propriae manus, et trium filiorum suorum signaculo illud corroborans.* E tal' espressione vediamo usata da Lodovico, e anche da Ottone e s. Arrigo ne' loro Diplomi che conferman que' primi. Se poi s' abbia a intendere per tal voce Monogramma, o altra qualità di soscrizione, lo lascerò io disputare ad altri. Il re Pipino, di cui sono più rari i Diplomi, non si trova, che usasse la voce *signaculum.* Ma nel resto è molto simile. Di fatto al suo Diploma di fondazione e donazione del Monasterio Prumiense (Mabill. *Annal.* t. 2, *Append.* n. 26) dà fine in questa maniera: *Ut haec auctoritas nostra firmiter habeatur, et in perpetuum melius conservetur, manu propria decrevimus roborare. Ego Pipinus et conjux mea Bertrada. Sig.* ✠ *Karoli filii consentientis. Sig.* ✠ *Karolimanni filii sui consentientis.* Indi seguono nove Vescovi, dodici Conti, e termina: *In Dei nomine Bradilo recognovit et subscripsit. Acta mense Augusti die* 13 *anno XI, regnante Pipino glorioso Rege. Actum Trisgodios villa publica in Dei nomine feliciter, Amen.* E che con non minor solennità soscrivesse insieme co' figli alla Donazione fatta al Principe degli Apostoli, e a' Romani Pontefici si de-

---

[24]) Ibid. n. XLIII, p. 193. « Facta eadem donatione, propria sua manu ipse Christianissimus Francorum rex eam corroborans universos Episcopos, Abbates, Duces, et grafiones in ea adscribi fecit».
[25]) *In Glossar. mediae, et infimae Latinitatis,* verbo: *Signaculum.* — [26]) *Scriptor. Rer. Italic.* t. I, part. II, p. 369.

duce dalle testimonianze poco fa addotte. Lo stesso dee dirsi di Carlo Magno, le cui donazioni o Diplomi Originali veramente son perite, ma già abbiamo sentito, che furono con tutte le solennità stipulate. E tali senza dubbio si serbavano tra le altre Donazioni nell' Archivio Apostolico, del che molte testimonianze abbiamo e presso Anastasio, e nelle Lettere de' Romani Pontefici. Comunque però sia avvenuto in tanti infortunii della Biblioteca Lateranense, gli Originali di tali Donazioni son perduti. Onde viene a restarci occulta la vera forma, la quale abbiamo prove tanto autorevoli che fu imitata da Lodovico Pio, e da altri, benchè allora fosse in uso altra maniera di conchiudere i Diplomi.

Certa cosa è, che sul Diploma di Lodovico sono formati gli altri due di Ottone e di s. Arrigo. Quello di Ottone, come attesta il Cardinal Baronio (*ann.* 962, n. 2), *Extat autographum aureis exaratum literis, asservaturque Romae in Castello S. Angeli*; e due copie se ne conservano nella Biblioteca Vaticana, delle quali s' è valuto egli stesso negli Annali. E similmente originale *autographum* si serba in Castel s. Angelo quello di s. Arrigo, il quale con tre altri codici è stato attentamente letto, e collazionato dall' Eminentissimo Annalista (1014, n. 6) che ne ha notate in margine le varianti. Ed è anche questo senza data, come quello di Lodovico Pio, il che non giunge nuovo se non al Walchio, che ne forma un capo di accusa (*Giorn.* 1750, p. 75). Notò la mancanza anche il Muratori; ma ebbe più giudizio nel sentenziare: *Vi manca la data*, egli dice all' anno 817, *segno, che ne resta una sola copia informe, e non autentica, la quale non può far prova sicura*. Si riduce dunque l' opposizione a non potersi il Diploma produrre in giudizio. Anche l' Anonimo autor della Corografia lo tien per falso, e intanto tesse tutto il suo lavoro sulla Ludoviciana. Tutte le lettere del Codice Carolino, le quali giustificano le donazioni di Pipino e Carlo Magno con tutto il resto dello Stato della Chiesa, e per conseguente il Diploma di Lodovico Pio, che conferma tutto, senza dare un palmo di terreno di più, son senza data. Nondimeno chi oserebbe dire, che non fanno prova sicura? Tanti altri documenti degli Annali Italiani non ne son senza anch' essi, o non l' hanno falsa? Oltre di che quell' istesso Leone Ostiense, che si spaccia per il primo a nominarlo, c' insegna, che al Diploma non manca altrimenti la data: mentre ei attesta nella sua Cronica di Montecasino (lib. 1,

c. 18 [27]), che Lodovico Pio lo fece nel congresso d'Aquisgrana. Or questo congresso comincia così [28]): « Anno Incarnationis Dom. N. J. C. DCCCXVII. Imperii vero gloriosissimi Principis Ludovici IV. VI. Idus Julias quum in domo Aquisgrani Palatii, quae Lateranis dicitur, Abbates plures una cum suis resedissent monachis etc. ». A questo congresso intervenne l'abate Giosuè, dalla cui vita è presa la testimonianza del Cronico di Volturno da me addotta. Teodoro Nemenclatore Legato di s. Pasquale stava allora a quella Corte colle Istruzioni per ultimar quel negozio, e senza dubbio sarà intervenuto anch' esso al congresso. Perciocchè quantunque l'Astronomo [29]) confonde l'ordine delle cose di quest' anno, e disgiunge questo negozio dal congresso: ne parla però tanto chiaro, che non lascia luogo di dubitarne: mentre non solo accenna il Diploma, ma spiega il fine della legazione di Roma, giusta la sentenza di esso, cioè per rinnovar l'amicizia tra 'l Pontefice e la casa di Francia: «Legationis baiulus fuit Theodorus Nomenculator, qui negotio peracto, et petitis impetratis, super confirmatione scilicet Pacti, et amicitiae more praedecessorum suorum reversus est ».

Ci vorrebbe qui talento d' interrogare il Muratori, e chiunque osa tacciar di falso o interpolato il Diploma: perchè mai Giovanni VIII scrive nel mese di Novembre dell' anno 877 (ep. 63 [30]) a Carlomanno re d' Italia dopo la morte di Carlo Calvo, « Legatos ex latere nostro ad vos solemniter dirigemus, cumque pagina capitulariter continente ea quae vos matri vestrae Romanae Ecclesiae, vestroque Protectori B. Petro Apostolo perpetualiter debetis concedere ? » Senza dubbio ei mi risponderebbe, perchè maneggiandosi da Carlomanno un trattato importantissimo per ottener la corona dell' Imperio, che poi non l' ottenne, il Pontefice volea comunicargli i Diplomi de' suoi Antecessori. E questa è la chiave per capire, come con tanta esattezza si trovano registrate ne' Diplomi Imperiali tutte le giurisdizioni della S. Sede. Si prendevano esse dagli originali dell' Archivio, e si esibivano al novello Augusto, affinchè le confermasse. Inoltre vorrei interrogarlo: perchè il medesimo Pontefice scrive nello stesso tempo al Conte Lamberto, che dominava nel Ducato di Spoleti, minacciando di scomunicarlo (ep. 68 [31]), se osa di violar le di lui am-

---

[27]) O lib. I, cap. XVI. *Scriptor. Rer. Italic.* t. IV, p. 287 seqq. —[28]) *Concil.* t. IX, col. 597.—[29]) *In vita Ludovici Pii ad an.* 817 *Scriptor. Histor. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 297 seq.—[30]) *Concil.* t. XI, col. 48 seq —[31]) Tom. cod. col. 57.

monizioni, cioè, che « nobis abeuntibus Franciam pro defensione S. Dei Ecclesiae, et Reipublicae (*si noti se è il sacro Romano Imperio*) stabilitate, nullam contrarietatem, vel inimicitiam exerceatis in toto Territorio Principis Apostolorum, neque urbis Romae, quae est civitas Sacerdotalis, et Regia, per sacram Beati Petri Sedem aliquas adversitates, vel insidias praeparetis ». Finalmente vorrei sapere, perchè l'anno seguente dolendosi lo stesso Pontefice (ep. 85) col Conte Berengario delle invasioni dello Stato della Chiesa, e fino della Regia sacerdotale Roma, si esprima in questi termini: «Ita sane, ut nobis apud B. Petrum consistentibus nullam Urbis Romae potestatem a piis Imperatoribus B. Petro Principi Apostolorum eiusque Vicariis traditam haberemus ». La risposta del Muratori è tale: « parole che ci fanno intendere il sistema di Roma in questi tempi, cioè che i Pontefici signoreggiavano in Roma, ma con potestà loro conceduta dagl'Imperatori ». Ed ecco scoperta la gran ragione, perchè si differisce il Diploma di Lodovico Pio all'undecimo secolo.Si vogliono poter fondare in aria, e lasciare nella pura immaginazione i Diplomi di conferma, o vogliamo dir le concessioni degli Augusti successori di Lodovico Pio, per dar loro spiegazione a capriccio, e conchiudere, che veramente i Pontefici dominavano in Roma; ma vi dominavan per grazia degli Augusti. Tal proposizione non si ricava da verun Documento con data, o senza data. È nata in capo a' Settarii, i quali per non avere ostacoli, negarono assolutamente il Diploma sostenuto da me: ed ebber poi la buona sorte d' esser seguìti da due Critici cattolici, Antonio Pagi e Muratori. Sarà dunque bene di chiamare i due Critici ingannati a esaminar meglio il fondamento, o causa principale del lor certo deviamento.

Egli è certissimo, che Carlo Magno nè mentre era Re, nè dopo creato Imperatore, concesse Roma ai Romani Pontefici. Adunque tal supposta concessione si appartiene a' successori. Dopo Carlo Magno, fino a' tempi della riferita lettera di Giovanni VIII, quattro soli Imperatori si contano, *Lodovico Pio*, *Lotario* suo figlio e collega per molti anni, il quale morì l'anno 855, *Lodovico II*, figliuol di Lotario, e suo collega anch' egli, che pervenne all' 875, e *Carlo Calvo* fratello di Lotario, e zio di Lodovico II, che morì l' anno 877. Che di quest' ultimo solo non parli il Pontefice egli è chiaro, perchè dà un tale onore a più d' uno *piis Imperatoribus*. Lodovico II ebbe la corona dell' imperio da s. Leone IV l' anno 850, come dicono gli Annali Bertiniani, non prima come ha credu-

to il Card. Baronio (844, n. 5 seqq.) emendato qui giustamente dal Pagi, che ebbe più lumi: e l' ebbe vivente il padre suo, che ne pregò il Pontefice. La stessissima cosa era seguita in Lotario a richiesta dell' Augusto genitore. Or chi sarebbe sì stolido, che in grazia del Calvinista Molineo, e degli altri Settarii, Wolfio, Goldasto ecc. volesse andar dietro a due Autori cattolici Pagi e Muratori, i quali non sepper vedere, che il Diploma di Lodovico Pio, confermato dal figlio e dal nipote, è quel desso che fece asserire a Giovanni VIII, essere stato conceduto il dominio di Roma *a piis Imperatoribus*? Proposizione in tanto vera in quanto Stefano IV e s. Pasquale, come s' è chiaramente dimostrato, vollero, che il Pio Imperatore includesse nel Diploma tutto ciò che per diversi titoli apparteuevasi alla S. Sede. E questo stesso è quella *pagina capitulariter continens* tutto ciò che doveva *perpetualiter concedere* alla S. Sede chiunque voleva esser coronato Imperatore dal Romano Pontefice, come si deduce dall' altra lettera sopra riferita del medesimo Giovanni VIII, che non rimette già in arbitrio di Carlomanno una tal concessione, ma liberamente dice *debetis concedere*. Due Principi d' Italia Guido e Lamberto per voler de' Pontefici assoluti dispensatori dell' imperio, interruppero la serie de' Carolini tra Carlo Crasso coronato dal medesimo Pontefice Giovanni VIII, che sapeva quel che doveva confermarsi, e Arnolfo, e di tutti due abbiam questa indubitata testimonianza nel Concilio di Ravenna [32]) (Labbé, t. 9, p. 509, can. 6): « Ut Pactum, quod a be. mem. vestro genitore Domino Widone, et a vobis piissimis Imperatoribus iuxta praecedentem consuetudinem factum est, nunc reintegretur, et inviolatum servetur ». Nè credo io già, che andasse lungi dal vero chi asserisse, che i successori di Lodovico Pio avean secondo il rito d' allora fatto leggere il loro Diploma, che confermava il contenuto del Ludoviciano, nello stesso atto della Coronazione.

Il parlar conciso di quegli antichi Scrittori e Cronisti non mi somministra documento preciso degli Augusti Carolini da comunicare al mio lettore. Abbiamo però quello del Panegirista di Berengario [33]), visto dal Pagi (*ann.* 915, n. 7), e taciuto ad arte dal Muratori (*ann.* 916), il quale può servire per

---

[32]) Tenuto l' anno DCCCCIV *Collect. Concil.* t. XI, col. 709.

[33]) *In Carmine Panegirico de laudibus Berengarii Augusti*, lib. IV *Scriptor. Rer. Italic.* t. II, p. 412. Vedi la nota 60 alle parole *munera praedo*, come pure la nota 47 al verso: «Ilicet his verbis volvuntur cardine postes », Ibid. p. 410.

tutta la discendenza di Lodovico Pio: giacchè Berengario, Duca del Friuli, nacque da Gisla figlia di esso Lodovico. Racconta questo Panegirista Anonimo tutta la funzione solenne della coronazione imperiale nel santo giorno di Pasqua dell' anno 916, con un concorso immenso di popolo: indi prosegue al nostro proposito:

. . . . . . facta silentia tandem,
Lectitat Augusti concessos munere pagos
Praesulis obsequio gradibus stans Lector in altis;
Caesare quo norint omnes data munera, praedo
Ulterius paveat sacras sibi sumere terras.

Non pretendo io già d' innalzare alle stelle Stefano IV e s. Pasquale, che intenti solo al tempo presente, cioè ad assicurar la persona loro, e i beni della Chiesa, fecero confermare all' Imperatore ciò che la S. Sede possedeva, e ciò che le apparteneva per altri più antichi e migliori titoli, che per quello di Donazione. Nemmeno di confessarmi molto obbligato a Giovanni VIII, per aver creduto, e persuaso agli altri che credessero, Roma col suo Ducato esser venuta in poter della Chiesa per concessione degl' Imperatori. Scuso bensì i primi, perchè il poco coraggio proprio, e l' umor torbido de' loro sudditi gli obbligarono a sì fattamente operare: e usiamo del compatimento all' altro, perchè ridotto a tal estremo da' Saraceni, e angustiato da' confinanti coll' invasione di Roma stessa, dichiara esser ella stata conceduta alla S. Sede dagli Augusti. Certa cosa è, che chiunque fa le maraviglie perchè non si nomina da' Pontefici il Diploma di Lodovico, deve molto più farle, perchè non si trova menzione di quello de' successori, specialmente di Carlo Crasso, di Guido, di Lamberto, e di Berengario, i quali certamente fecero il lor Diploma, come udimmo. Questo mio esame del Diploma insieme colla precedente Dissertazione possono servire a' giovani studiosi come di carta da navigare in tutto ciò che leggeranno o di antichi o di moderni Scrittori in tal materia. Mi lusingo, anzi so che niuno degli antichi troveranno contrario: benchè molte volte oscuro e bisognoso d' illustrazione: e ne' moderni, i quali si riducono a due, cioè al Pagi, e al Muratori (di molti che si son cimentati a sostenere il Diploma con troppi argomenti e ragioni non ne parlo), vi scopriranno dell' abbagliamento nato da prevenzione; delle interpetrazioni sinistre prodotte da passione; e delle artificiose menzogne partorite da una somma stima del proprio ingegno, e dal pochissimo concetto dell' altrui.

Rimane ora da considerare il principio del Diploma diverso anch' esso dagli altri Diplomi, del quale alcuna cosa dissi già contro Walchio nel *Giornale* dell' anno 1750 (p. 73), ma or che ne ho fatto un più minuto esame contro d' altri Scrittori, ciò non pare che basti. Nella copia di cui mi sono servito non v' è quel principio : *In nomine Domini Dei omnipotentis Patris, Filii, et Spiritus Sancti:* ma siccome in tante altre stampate e mss. vi si legge, è da credere, che lo Scrittore intento alla materia che gli parve più essenziale, lo tralasciasse: onde io non oserei di opporre questa sola copia, benchè di codice autorevolissimo, a tutte le altre da me e da altri osservate. Ma che tal principio convenga al secolo XI, è una osservazione precipitosa. *In nomine sanctae, et individuae Trinitatis* si troverà ne' Diplomi di Carlo Calvo e de' successori, specialmente poi degli Augusti di Germania presso Ughelli, Mabillone, ed altri Autori. *In nomine Domini nostri J. C.* ordinariamente hanno quei de' primi Carolini con aggiungere molte volte *Dei aeterni*. Il P. Labbé (*Concil.* p. 1674, 1681 [34]) ne porta due di Lodovico Pio, che cominciano, *In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri J. C.*, altri due col medesimo principio sono presso Piteo (p. II, p. 288, 293), e molti simili s' incontrano nel secondo tomo degli Annali del P. Mabillone , e qua e là dispersi presso Ughelli : niuno però, per quanto abbia io veduto, rassomiglia il principio del Diploma, di cui parliamo: onde più alta origine debb' egli avere. Due ne incontriamo di Carlo Magno. Uno è la Divisione del Regno tra' figli suoi, presso il medesimo Piteo (p. II, p. 81), il cui principio è, *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*. L' altro è la Divisione de' suoi Tesori da farsi dopo la sua morte, riferita da Eginardo nella di lui vita, e trovasi anche presso il P. Labbé (*Concil.* t. 7, p. 1202 [35]), che comincia appunto come il Diploma di Lodovico: *In nomine Domini Dei omnipotentis Patris, Filii, et Spiritus Sancti.*

Osservo che il primo Diploma della divisione del Regno è ricopiato quasi colle stesse parole da Lodovico Pio; nondimeno il principio è, *In nomine Domini Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi*, come negli altri Diplomi. Onde mi confermo nell' opinione, che tale si fosse il principio della donazione di Carlo Magno, e forse anche di quella di Pipino. Di Car-

---

[34]) Tom. IX, col. 785 et 796. Vide Praeceptum Illudovici Imperatoris, ibid. col. 781.—[35]) Tom. IX, col. 288 seq.

lo Magno lo posso asserir senza tema d'ingannarmi, per esservi altri Diplomi simili del medesimo Augusto. Di Pipino poi lo posso congetturar solamente: ma con qualche sorta di ragione. Primieramente me lo persuade quella semplicità della soscrizione sopra riferita, *Ego Pipinus*: mentre così avrà probabilmente cominciata la Donazione al Principe degli Apostoli alla quale soscrissero i figli. In secondo luogo me lo fa credere la testimonianza d'Anastasio riferita sopra circa la Donazione di Carlo Magno, cioè ch'egli la facesse in tutto simile a quella del padre, a riserva delle città e luoghi da lui aggiunti. E finalmente quasi quasi me ne assicura la lettera di Giovanni VIII, similmente riferita, in cui dice il Pontefice, che manderà i Legati *cum pagina capitulariter continente ea quae vos debetis concedere*. Perciocchè veggio che sessanta anni soli dopo il Diploma di Lodovico Pio il Diploma da farsi dal nuovo imperatore era legato a una Formula mandata da Roma, come appunto il giuramento, che cominciò a farsi dagli Augusti di Germania: *Ego Lotharius*, ovvero *Ego N. Rex Romanorum etc*. Or chi saprebbe negare, che il Legato di s. Pasquale non recasse da Roma *Paginam capitulariter continentem* tutto ciò che allora era di diritto della S. Sede, giacchè con somma fede ivi è espresso, come si è già dimostrato? Dall'anno della Donazione di Pipino 755 all'817, in cui Lodovico Pio confermolla, ci corrono 62 anni, cioè più tempo, che dal Diploma Lodoviciano alla lettera di Giovanni VIII. Sì trascurata vogliamo dire che fosse sotto i due non meno santi che attenti Pontefici Adriano e Leone III l'amministrazione? Niuno cel crederà. Anzi ognuno si persuaderà, che tutte le Donazioni degli Augusti e de' Patrizii d'Oriente colle loro permutazioni e vicende; tutti gli atti e maneggi de' Pontefici, nell'amministrazione, e nella ricuperazione delle varie città del Ducato; e tutte le varie e scabrose avventure dell'Esarcato e della Pentapoli, della Toscana, e di Campania dopo le Donazioni di Pipino e Carlo Magno, sì mentre durò il regno de' Longobardi, perpetui nemici della Chiesa Romana, e sì dopo estinto, fossero minutamente registrate in Archivio, e se ne potessero agevolmente cavar cataloghi, e copie dagli Scriniarii della S. Sede, e tanto più se ne persuaderà, perchè tutto ciò insegnano Anastasio, le lettere Pontificie, e gli altri Documenti di quell'età prodotti da me nel *Giornale* alle occasioni, e specialmente in questo Esame del Diploma di Lodovico Pio.

E vaglia il vero, Stefano IV va in Francia l'anno 816 nel

mese di Agosto, e si trattiene con Lodovico Pio molte settimane, come si argomenta dal suo ritorno a Roma nel mese di Novembre. Di che cosa trattasse nel tempo del suo soggiorno con quel pio Principe lo dice Tegano testimonio di vista (cap. 18 [36]): *Quamdiu ibi erat beatissimus Papa, quotidie colloquium habebant de utilitate sanctae Dei Ecclesiae*. Disposte così le cose torna a Roma, muore in breve tempo, e gli succede s. Pasquale, che spedisce Teodoro Nomenclatore suo Legato al medesimo Principe con quel buon successo che abbiamo divisato. Or chi non direbbe, che il Legato avea portato seco da Roma il tutto ben digerito, co' suoi documenti che comprovavano i vari capi, che si leggono in quel Diploma, e in poche parole *Paginam capitulariter continentem* i Diritti della S. Sede, affinchè Lodovico con autorità Imperiale li confermasse? Questa proposizione veramente è nuova: perchè non trovasi presso alcuno degli Eruditi moderni. Ma pure le parole d' Eginardo [37]): *Amicitia vicissim firmissimo robore constituta, aliisque utilitatibus sanctae Dei Ecclesiae pro temporis opportunitate dispositis*, unite colle testè riferite di Tegano, ci assicurano, che Stefano IV maneggiò con Lodovico Pio questa general conferma di tutti i diritti, e posseduti e non posseduti dalla S. Sede. Che Teodoro Nomenclatore Legato di s. Pasquale tornasse a Roma col Diploma di conferma, e l'Astronomo ed Eginardo, e gli Annali [38]) concordemente lo assicurano. Nè v' è moderno che possa negarlo. Inoltre, che il principio e fine del Diploma sieno diversi da quei degli altri Diplomi è manifesto, e perciò non può da alcuno negarsi. Se non che, quel vedere che Ottone e s. Arrigo tengono il medesimo metodo, e solo variano necessariamente l' ultimo periodo, mi conferma nel mio sentimento, non già che il Diploma sia sincero, del che non credo che possa esservi alcuno che più ne dubiti, dopo aver letto ciò che finora si è detto; ma che la formula per concepirlo partisse da Roma medesima, dopo essere stata concertata da Stefano IV, che prevenuto da morte ne lasciò la cura al successore.

Ciò vede bene il mio lettore, che poco importa alla sostanza del Diploma. Tuttavia per non tralasciar di comunicargli

---

[36]) Theganus, *De gestis Ludovici Pii Imp.* cap. XVII *Scriptor. Histor. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 278.

[37]) *In Annalib. De gestis Ludovici Pii Imper. ad an.* 816 t. eod. p. 260.—[38]) L' Astronomo *in Vita Ludovici ad an.* 817. *Scriptor. Histor. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 297 seq. Eginardo *in Annalib. ad an.* 817, t. III *Scriptor.* cc. Du-Chesne, p. 174.

ciò che a me ne pare, l' ho voluto far partecipe fin delle mie congetture fondate sulla sostanza medesima di esso Diploma. E perchè il costume pur troppo generale è di seguire a occhi chiusi le opinioni anche false d'uomini accreditati, del qual numero sono senza dubbio il Pagi e 'l Muratori, stimo io necessario di esporre qui in ultimo con tutta fedeltà le opposizioni che l' uno e l' altro fanno a questo Diploma, per le quali lo dichiarano falso: affinchè sia più palese, se io o essi s' ingannano.

I. Che niuno de' Romani Pontefici, che rammemorarono le Donazioni di Pipino e Carlo Magno, fece menzione di quella di Lodovico Pio. A questo primo capo s'è risposto assai chiaramente, mostrando, che Lodovico non donò un palmo di terreno di tutto ciò che si comprende nel Diploma: ma confermò tutti i diritti della S. Sede, conforme fecero i successori della stirpe Carolina, fino a Berengario discendente da femmina, il quale sappiamo di certo che fece il suo Diploma di conferma, e lo fece pubblicamente leggere nella Basilica Vaticana dopo la coronazione; sebbene niuno lo nomina. Nè v'è bisogno d' altra risposta a un argomento negativo di tal sorta.

II. Che Ottone I e Arrigo I enumerano ad una ad una le Donazioni di Pipino e Carlo Magno, e le confermano ne' loro Diplomi; ma della Lodoviciana non ne favellano, come può vedersi presso il Baronio. Questo capo cade sotto la risposta del primo. Di esso ne fa tanta stima l' Anonimo Corografo, che (n. 20) riprende il Goldasto per non essersi avvisto che il nome di Lodovico è additizio: perchè, come dice altrove (n. 99), non si trova nella carta Ottoniana *bona sanctaque credulitate recepta et firmata a piissimo Henrico* 1014 *ut supponitur*. La qual' erudizione l' ha similmente appresa dal Pagi (*an.* 1014, n. 2) che dopo aver detto, che non v'era quel nome, dice poi che v' è, ma che non vi dev' essere, senza ricordarsi, che si valse della somma autorità di essi Diplomi (825, n. 30) perchè si serbano Originali in Castel s. Angelo. Tali puerilità e contradizioni ben sovente si trovano in chi riprova con franchezza i documenti antichi, perchè non ne comprende o non ne vuol comprendere il senso.

III. Che Lodovico concede le isole di Corsica, Sardegna e Sicilia: *et tamen Sicilia nunquam in potestate Caroli Magni, nec successorum fuit*. A questo ho risposto sopra, ove parlai de varii titoli delle signorie Pontificie chiarissimi nel Diploma, mentre d' alcuni si dice: *Quae in vestra potestate*

et ditione tenetis, et disponitis; di altri, *Ad potestatem vestram et ditionem pertinentia.*

IV. Finalmente che *merum commentum est* la consecrazione libera del Romano Pontefice, e le parole che seguono, *Et quum consecratus fuerit, Legati ad nos, vel ad successores nostros Reges Francorum dirigantur etc.* Questo capo di Disciplina resta bene esaminato sopra, esposte le vere cause, per le quali ciò si praticava. Ne mostrerò anche la mutazione nell' Esame de' Diplomi d' Ottone e s. Arrigo, che seguirà qui appresso, ne' quali si legge: *Ut nullus missorum nostrorum cuiuscumque impeditionis argumentum componere in praefatam electionem audeat, prohibemus.* Parole che distinguono a chiare note la storia de' tempi, e la variazione di disciplina. Perciocchè Lodovico Pio non pensò che a stabilir la concordia generale degli Elettori , e a toglier via l'ambito, così consigliandolo Stefano IV e s. Pasquale: senza far menzione di Messi, per essere allora egualmente libera l' elezione, che la consecrazione. Ma Ottone e s. Arrigo, in cui tempo per costituzioni Apostoliche, e imperiali costumava il Pontefice eletto di far la sua professione alla presenza di tutti coll' intervento anche de' Messi, o Ambasciatori imperiali, dovettero usar questa cautela di più; affinchè essi Ambasciatori non impedissero la libertà dell' elezione.

Queste sono le opposizioni del Pagi trascritte fedelmente dal suo nipote Francesco nella vita di s. Pasquale [79]). Se dopo di esse stia bene quella franca illazione, *Nullum itaque de eius falsitate dubium superesse potest. Leo Ostiensis saeculi duodecimi initio mortuus primus fuit, qui eius meminerit, ideoque non multo antea excogitata fuerat,* lo giudichi il savio lettore, che le ha sentite tutte prevenire, ed ha veduto la loro insussistenza. Il Muratori, per non guadagnare *a sè stesso lo svantaggioso titolo di Adulatore, o pur quello di sciocco,* come caritativamente ammonisce tutti, affinchè dichiarino falso tal Documento (*ann.* 817), ne ha aggiunte due altre, ed ha incontrato più del Pagi presso i settarii, potendosi gloriare che il Walchio abbia data in luce quella insolente censura, che riferii nel *Giornale* dell' anno 1750 (p. 65 segg.) con rilevar le sue obbiezioni, annoverarlo tra' valentuomini, che riconobber la falsità del Diploma, e dedicargliela. « Esse sono 1° non potersi sostenere, che uscisse dalla can-

---

[79]) *Num. IV Breviarii Historico-Chronologico-Critici gestorum Rom. Pont. Edit. Antuerpiens.* 1717, t. II, p. 27.

cellerla di Lodovico Pio, mentre vi manca la Data. 2° Esser nel Diploma conceduta Roma col suo Ducato al Papa colla giunta, ***sicut a praedecessoribus vestris*** (dovrebbe dire ***nostris***) ***usque nunc in vestra potestate tenuistis, et disposuistis***, cioè con dipendenza dall' Imperatore ». Della prima se n' è parlato abbastanza. All' altra si diede una breve e giusta risposta nell' articolo XXIII del ***Giornale*** dell' anno 1751, ove si trattò de' Patrimonii della S. Sede, cioè, che tra gli altri abbagliamenti del Muratori, uno si è quello di non aver capite quelle parole assai chiare del Diploma: ***sicut a praedecessoribus vestris***, e perciò avervi sostituito ***a praedecessoribus nostris***, le quali fanno mutar natura all' espressione retta di Lodovico Pio. Qui non mi conviene far altro, che chiamar nuovamente al dovuto esame questa seconda obbiezione, o per meglio dire, la sentenza 'pronunziata dal Muratori, che leggiamo immantinente dopo di essa: affinchè la conferma del Dominio Pontificio in Roma e nel Ducato non resti illusoria, ammettendosi per sincero il Diploma, come senza dubbio dee farsi.

S' è veduto in addietro (sentenza del ***Muratori***) ***se con sovranità, oppure con dipendenza i Papi governassero Roma e il suo Ducato, e continueremo anche a vederlo***. Che s' è veduto in addietro? Fuor degli Annali del Muratori s' è veduto, che fin da' tempi di Gregorio II i Romani Pontefici ebber dominio in Roma e nel Ducato. E negli Annali si trovò all' anno 789 una interpetrazione capricciosa, per non dirla falsa, del Patriziato, sopra la quale, aiutata da congettura, si fondò un Dominio aereo di Carlo Magno allora re de' Franchi. Tale interpetrazione nacque dall' aver s. Adriano usato il termine di Patriziato per Dominio, con fare una comparazione tra 'l Patriziato di Carlo e 'l Pontificio, senza spiegarsi chiaro, se intenda anche per Patriziato di Carlo i di lui Dominii, come certamente s' intende del Pontificio; ovvero la Dignità di Patrizio e difensor de' Romani, onde si son dette da' critici le più belle cose del mondo. Ma siccome il tutto è appoggiato alla lettera 85 [40]) del Codice Carolino, basterà sentirne le parole, per capire, che non si fa altro dal Pontefice che confrontar dominio con dominio, malgrado di chiunque abbia voluto adulterargli il senso: « Quia ut fati

---

[40]) Chronol. XCVII ***Monumentor. Dominat. Pontif.*** t. I, p.521. Vedi ***Commentationem praeviam de Hadriani epistolis*** num. VIII et IX, t. cod. p. 294 seq.

estis, *egli dice*, honor Patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, etiam et plus amplius honorifice honoratur: simili modo ipse Patriciatus beati Petri fautoris vestris tum a sa. rec. Domno Pipino magno Rege genitore vestro in scriptis in integro concessus, et a vobis amplius confirmatus, irrefragabili iure permaneat. Sicut enim vestra Regalis excellentia in suis tulit apicibus, minime ei contrarium videretur, quicumque de Episcopis, aut Comitibus, seu caeteris hominibus, partibus vestris aut vestram iussionem complendi, sive propria voluntate ad nos venire voluerint: sed nec nostrae paternitati displicere rectum est, qualiscumque ex nostris, aut pro salutationis causa, aut quaerendi iustitiam, ad vos properaverit, nihil durius vobis exinde apparet. Sed sicut vestri homines...». Il resto si riferì al principio della seconda parte del Diploma, che s'è finora esaminato (p. 158). La comparazione è tanto simile in tutte le sue parti, che non ammette contrarietà nell' esposizione. Il Gotofredo (*Cod. Theod.* p. 75, t. 2), e singolarmente il Du-Cange nel Glossario somministrano moltissima erudizione in questo proposito, ma non ci persuadono come il Muratori che si parli del dominio di Carlo in Roma. Si stende al più al più quest' ultimo alla Prefettura, e in tal caso la sovranità Pontificia resta illesa [41]). Altro di sussistenza non *s' è veduto in addietro*. Abbiamo bensì veduto, che negli Stati della Chiesa, non che in Roma e nel Ducato, gli Imperatori non ebber Dominio se non dipendente dal sovrano de' Pontefici, ed io l' ho dimostrato chiaro in varii estratti degli Annali, valendomi fino del Critico Pagi per Avvocato nella causa della S. Sede. *Che non continueremo anche a vederlo*, ce ne assicurano gli Estratti tante volte citati degli anni 1746, 1747 del *Giornale* [42]).

[41]) Per confessione del sig. Muratori, lo stesso nome di Patrizio indica dipendenza da qualche Sovrano, cioè da quel Sovrano, da cui vien conferito il Patriziato. Ora da chi era stato creato Patrizio de' Romani Carlo Magno? Da Stefano II; e da' Successori di Stefano II ottenuto aveva egli la conferma di quel Patriziato. Dunque Stefano, e i di lui successori erano Sovrani di Roma: altrimenti non avrebbero potuto conferirne, o confermarne a Carlo il Patriziato. Nè replicar si può, che i medesimi cessarono di godere la Sovranità di Roma, dacchè ne crearono Patrizi i Re de'Franchi. Conciossiachè, se il Patriziato importa dipendenza da qualche Sovrano, cioè dal Sovrano che lo conferisce, non perde dunquo questi la Sovranità anche dopo aver creato il Patrizio. In fatti cessavano forse i Greci Augusti di essere Sovrani dell'Esarcato, della Sicilia ecc. quando istituivano alcuni Patrizi di queste provincie? Vedi la Dissertazione precedente del P. Orsi, capo VIII.

[42]) Troppo lungo sarebbe, e dall'Istituto nostro alieno il chia-

PARTE TERZA

Nelle due parti precedenti ho esaminato il Diploma di Lodovico Pio, secondo l'edizione fattane dall' Ill. Giorgi da Cod. Vat. scritto nel principio del secolo XII [1]), come avvisò egli stesso; e mi mossero a ciò fare le stesse ragioni accennate dall' Editore. Non già perchè preceda l' età di Leone Ostiense, poichè appunto vivente lui dovette essere scritto; ma perchè questa copia, oltre all' esser più antica delle altre da me viste [2]), ha il merito particolare d' aver posto il Diploma di Lodovico per fondamento de' due seguenti. De' quali non si vede registrata in quel Codice se non quella porzione, che contiene Donazioni nuove, e variazioni di Disciplina nella creazione de' Romani Pontefici, onde mi pregio di avere ubbidito al Corografo anonimo con sostenere la carta Lodoviciana, fidandomi dell' asserzione sua, che *ea labante omnia labant* (n. 99). Osservo però, che lo Scrittore vivendo in una età rozza veramente, e che appena risorgeva dall' ignoranza de' secoli passati, ma molto meglio informata degli affari Pontificii di quel che lo sieno i Diplomatisti moderni, che talvolta restano ingannati dalle carte antiche; trascura molte variazioni di essi Diplomi, le quali non devono trascurarsi da me. Perciocchè se allora nemmeno cadeva nella immaginazione l' ardito pensiero di tacciar di falso un Documento sì

---

mar qui ad esame i fatti recati dal sig. Muratori, e da altri per provare la Sovranità degli Augusti in Roma fino al secolo XII. Alla sfuggita diciamo, che gli Atti di giurisdizione esercitativi dagl' Imperatori, esercitati vi furono di consenso e volontà de' Romani Pontefici, e in vigore dell' autorità ad essi delegata, come ad Avvocati e difensori della Chiesa, o furono usurpazioni e violenze. Vedi gli Autori citati nella nota 2 al capo IX della Dissertazione dell' Em. Orsi.

[1]) Il qual Codice abbraccia molti scritti degli Scismatici, o in favore degli Scismatici del secolo XI. Onde, come osserva il ch. Editore nell'Avvertimento premesso a quel Diploma e all'estratto delle Donazioni di Ottone e di s. Arrigo, ibid. p. 625, « Nulla suspicio erit Apostolicae Sedis hostibus eas ab impostore aliquo fuisse conflictas ».

[2]) Dopo la stampa di questo Esame riuscì al ch. Autore di ritrovarne una copia più antica nel Codice di un certo Albino, che fu ordinato Prete da Lucio III l' anno 1184, la qual copia corrisponde quasi in tutto a quella che si conserva nell' Archivio di Castel s. Angelo; e perciò egli di essa si servì nella ristampa dataci del Diploma di Lodovico, *Monumentor. Dominat. Pontif.* t. II, p. 125 seqq. Vedi la Prefazione Generale premessa al t. I di detta Raccolta, § III, num. XXV, p. XXVIII seq. e la Dissertaz. Il *De Diplomate Ludovici Pii*, num. I seq. t. II, p. 83 seqq.

esatto, come abbiam visto: oggi non solo si pensa, ma si pubblica ancora colle stampe la pretesa falsità del medesimo, come non corrispondente alla distruzione ideata del Dominio antico della S.Sede.E si giunge tant' oltre colla libertà dello scrivere, che fino si spacciano per pieni d'addizioni a beneplacito della Corte Romana i due Diplomi d'Ottone e di s. Arrigo, e si nega conservarsi Originali nell' Archivio Apostolico di Castel s. Angelo. Che però non seguirò sì esattamente il Codice, dal quale io ho riferito il Diploma di Lodovico Pio, che non prenda anche da' Codici Vaticani, collazionati dal Card. Baronio col predetto Originale, il rimanente delle variazioni con tutta quella diligenza, che meritano tai Documenti maltrattati contr' ogni ragione da chi accredita tante altre carte serbate chi sa dove e come, ed ha il coraggio di porre in discredito gli Archivii Apostolici, i quali furon sempre venerati e stimati, e lo sono, e lo saranno dopo noi da ogni ordine di persone: perchè i Documenti e carte che ivi si conservano, non sono soggette ad alterazioni coerenti agl' interessi della S. Sede, come taluno immagina, scrive e stampa, e se vi furono *de' secoli ignoranti*, che ammisero la Donazione di Costantino, come dice il Muratori (*ann.* 1105),noi che siamo più illuminati, usar dobbiamo del compatimento alla loro ignoranza, senza far carattere *di Maliziosi* a que' medesimi secoli, con danno irreparabile delle menti de' giovani,i quali s' imbevono di tali massime contro la S. Sede, di cui si parla.

Ho attentamente osservato, che il Muratori cammina d'accordo coll' Autore Anonimo della Corografia; perciò si dichiara nel monito che le premette, in questi termini: *En ergo quid in subsequenti Dissertatione praestiterit unus e praecipuis amicis meis, vir non minus antiqua eruditione, quam iudicio critico summe commendandus, summe accuratus, et cui bene sanguis calet in venis* (*Scriptor. Italic.* t. X). Ma questo valentuomo, cui scorre il sangue così caldo nelle vene, pone in dubbio gli stessi Diplomi d' Ottone I e di s. Arrigo: *Et bina Diplomata* (*nisi et haec in discrimen vocentur*) *Ottonis I et Henrici I*, così egli (n. 20) maravigliandosi come il Pagi non condanni anche questi al pari del Lodoviciano. Così anche (n. 22 e 30) e nella medesima sentenza si mantiene (n. 99), e ovunque ne parla. Tutto però nasce dal non aver capiti i Diplomi, come può agevolmente comprendere il curioso lettore riscontrando i luoghi da me accennati, dopo che avrà vista la esposizione che farò qui di essi,

come ho fatto di quello di Lodovico Pio. Del resto il Muratori e nella *Piena Esposizione ecc.* in più luoghi,e negli Annali (*ann.* 962, 1014, 1023), non solo segue la stessa opinione; ma pretende con Diplomi posteriori sostenerne la falsità. Che però a me cresce l'impegno d' esporli ambedue, col necessario esame; affinchè da ognuno sia riconosciuto il merito di tai Documenti, ancorchè non fossero originali: il che non attendo, e non pretendo, che attendasi da altri per capo principale di loro autorità. Ciò che sono per dirne, riguarderà l' Istoria de' tempi, e da essa dipenderà il loro merito. Comincio dal loro principio:

« *In nomine Domini Dei omnipotentis Patris,et Filii,et Spiritus Sancti. Ego Otto Dei gratia Imperator Augustus una cum Ottone glorioso Rege filio nostro divina ordinante providentia, spondemus, atque promittimus per hoc pactum confirmationis tibi B. Petro Principi Apostolorum, et Clavigero Regni caelorum, et per te Vicario tuo Domno Joanni etc.*

«*In nomine etc.Ego Henricus Dei gratia Imperator Augustus spondeo, atque promitto per hoc pactum etc. et per te Vicario tuo Domno Benedicto etc.* ».

Che ambedue i Diplomi sieno formati sulla minuta delle antiche Donazioni comunicata da Roma, egli è, per mio avviso, assai manifesto. Già si vide, che fin Carlo Calvo avea cominciato ad usar nel principio: *In nomine sanctae et individuae Trinitatis*. Nondimeno qui per non dipartirsi dallo stile proprio de' primi Carolini, che cominciarono altrimenti i loro Diplomi di Donazione, si fa simile ad essi l' invocazione. Altre tenui variazioni di parole vi si vedono; ma siccome per tutto il secolo IX, e anche nel principio del X, tali Diplomi si rinnovarono dagli Augusti di stirpe Carolina, compresivi i due ultimi Lodovico III e Berengario discendenti da femmine; non possiamo sapere la loro vera forma, per confrontar le parole stesse in grazia di qualche minuto Censore simile al Walchio. Quel che dee notarsi si è, che dove i Carolini usarono, come Lodovico Pio, *statuo et concedo* , qui tanto gli Ottoni, quanto s. Arrigo dicono, *spondemus atque promittimus*. La qual considerabilissima varietà non possiamo comprendere senza l' aiuto dell' istoria.

Da essa, benchè piena di tenebre e di confusione, questo apprendiamo di certo, che dopo la morte di Berengario l' anno 923, non vi fu Imperatore per lo spazio di 38 anni, e finalmente fu da Giovanni XII chiamato in Italia Ottone re

di Germania e coronato Imperatore l' anno 962. In tutto quel tempo avean dominato in Roma i Conti Tusculani, Signori potenti, ma di pravi costumi, de' quali assai ne parla Liutprando, e il Cardinal Baronio, e molto più delle Senatrici famose Teodora, Marozia, e Stefania, che nel Dominio e nella depravatezza superarono di gran lunga i Conti predetti. Formerà il lettore una giusta idea della loro potenza, se rifletterà, che in que' medesimi tempi continuò la serie de' re di Italia in Ridolfo II, re di Borgogna, Ugo, Lotario, e Berengario II, Marchese d'Ivrea, i quali bene spesso fecer prova delle forze Romane; e Ugo fra gli altri sposò Marozia vedova di Guido figliuol d' Alberico Conte Tusculano, e padre di Alberico II, ma la sposò in mal punto: perchè quest' ultimo Alberico divenutogli figliastro, e mal soffrendo la di lui alterigia, gli divenne nemico, e l' obbligò a salvarsi colla fuga, facendo in appresso così forte resistenza alle armi sue, che lo tirò a trattati di pace, la quale si effettuò con isposare Alberico la di lui figlia Alda. Ancor vivente questo Alberico, Ottone re di Germania divenuto anche re d' Italia l' anno 953 spedì una legazione ad Agapito II Pontefice, per esser ricevuto in Roma, e probabilmente perchè il Pontefice che lo aveva inviato in Italia, rinnovasse in lui l' Imperio, che vacava da tanti anni con gravissimo detrimento di Roma, e dello Stato della Chiesa, per la tirannia specialmente di due re d' Italia Berengario II e Adelberto suo figlio: poichè non aveano la necessaria difesa; al qual fine era stato creato da s. Leone III l' Imperator de' Romani. Fu inutile la legazione, opponendosi Alberico: onde si continuò senza Imperatore altri dieci anni. Intanto muore Alberico l' anno 954, e gli succede nella invasione del dominio di Roma Ottaviano suo figliuolo, benchè chierico e di poca età. Indi a due anni muore anche il Pontefice Agapito, e viene elevato alla cattedra di s. Pietro il medesimo giovanetto Ottaviano: onde venne a riunirsi in lui la sovranità legittima degli Stati di s. Chiesa. Questi è quel Giovanni XII, che astretto dalle crudeltà de' due Re d' Italia, concitò loro contro il Re di Germania potente e pio Principe, e chiamatolo a Roma lo coronò Imperatore l' anno 962, epoca certa degl' Imperatori di Germania.

L' anno precedente, Ottone prima di partir per l' Italia dichiarò Re di Germania Ottone suo figlio, fanciullo di sette anni, e ne commise la cura a Guglielmo Arcivescovo di Magonza. Ma quello che dee maggiormente considerarsi, un anno prima, cioè il 960, due Legati della S. Sede (il Conti-

nnatore di Reginone [1]) li chiama Giovanni Diacono, e Azzo Scriniario) avean maneggiato quell' importante negozio, e ottenuto dal futuro Imperatore il celebre giuramento riportato da Graziano (*Dist.* 63, c. 33), e da tutti gli Autori, fin dal Muratori, tronco per altro da capo e da piedi per levargli affatto (or ora ne penetreremo il perchè) tutta la forma di Giuramento. Onde documento sì certo, sì accreditato, e sì necessario alla materia presente lo reciterò io tutto intero: *Tibi Domino Joanni Papae ego Rex Otto promittere, et jurare facio per Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, et per lignum hoc vivificae Crucis, et per has reliquias sanctorum, quod si permittente Domino Romam venero, S. R. Ecclesiam, et te Rectorem ipsius exaltabo, secundum posse meum, et nunquam vitam, aut membra, et ipsum honorem, quem habes, mea voluntate, aut meo consilio, aut meo consensu, aut mea exhortatione perdes. Et in Romana Urbe nullum Placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quae ad te, aut ad Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quidquid in nostram potestatem de terra S. Petri pervenerit, tibi reddam. Et cuicumque Regnum Italicum commisero, jurare faciam illum, ut adjutor tui sit, ad defendendam terram s. Petri, secundum suum posse. Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia.* Questo è il giuramento, che fece il re Ottone a' Legati del Pontefice, e lo consegnò loro scritto, per giungere alla corona dell' imperio, come vi giunse due anni dopo. Tali pratiche de' Legati Pontificii, tal effetto delle medesime, e tal nuovo principio d' Imperio, dopo sì lunga vacanza, che sconcertano affatto le idee del Muratori, non le avrebbe egli volute nell' Istoria. Quel veder che Roma avea saputo star senza sovranità Augusta per quasi quarant' anni; che questa non la ricupera alcuno Imperatore, almeu creduto tale, coll' armi o con altri mezzi e ragioni; ma invitato dal vero Sovrano un Principe stimato il più atto, per la pietà e per la potenza, a difender la S. Sede, giura e promette di non far niente più di quel che il Pontefice vorrà che faccia; e che dall' esser coronato in Roma dal Pontefice dipende la dignità d' Imperatore; queste cose lo turbano forte, e giacchè non gli rimane altro partito da prendere, getta della confusione in quella istoria, che pur è chiarissima in mezzo a tante tenebre di quel secolo: e collocando il riferito giuramento (che ne' suoi Anna-

[1]) *Chronicor.* lib. II *ad ann.* DCCCCLX *Scriptor. Rer. Germanicar.* Struvii, Ratisbonae 1726, t. I, p. 108.

Il fa tutt' altra figura) nel medesimo anno 962, in cui seguì la coronazione; appena finitolo di recitare così tronco e deformato, vi attacca una sua riflessione opposta al giuramento, cioè, che il P. Pagi [4]) ravvisò sovranità in Ottone appena creato Imperatore.

A me fa ben' altra comparsa quel giuramento. Vi vedo una introduzione di nuova cautela per li Pontefici, i quali volevano aver difesa per la persona propria, e per la S. Sede; ma non tanta autorità, quanta ne aveano con Apostolica connivenza esercitata i Carolini; perchè in questi finalmente era da tollerarsi, come in quelli che aveano amplificato lo Stato di santa Chiesa: ma ne' Re di Germania non v' erano tai meriti. Perciò Ottone non fa come Lodovico Pio una semplice conferma de' diritti della S. Sede, ma obbliga sè, e 'l figlio, come appunto nel giuramento, a mantenere gli antichi diritti della S. Sede, e ricuperargliene, come vedremo, de' perduti o invasi. La stessa cosa fa s. Arrigo. E nell' Archivio Apostolico di Castel s. Angelo tra gli altri Diplomi degli Augusti successori questi due si serbano e si custodiscono diligentemente. Sebbene il Muratori, niuna fede avendo al Card. Baronio e al Pagi, li pone in discredito ne' sopraccennati luoghi degli Annali, sostenendo le sue opinioni già propalate nella *Piena Esposizione ecc.* Monsignor Antonelli [5]) moderno Archivista pubblicò alcuni anni addietro insieme con altri rari e preziosi Documenti anche questi Diplomi (di Parma e Piacenza [6]) part. 7, Sommar. [7]), riconosciuti già per veri e legittimi nel Concilio generale di Lione, e inseriti in Bolla d' Innocenzio IV, soscritta e sigillata da quaranta Vescovi, la

---

[4]) Il quale non seppe distinguere l'Avvocazia dalla Sovranità.

[5]) Monsignor Niccolò Antonelli, poscia Cardinale della Santa Romana Chiesa.

[6]) Cioè nell'opera intitolata: *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma e Piacenza esposte a' Sovrani e Principi d' Europa. Titoli del Dominio della Sede Apostolica*, part. VIII.

[7]) Num. 2. Donazione di Lodovico Pio, quale esiste nel Codice de' Censi della Romana Chiesa di Cencio Camerario, e nella Raccolta de' Canoni del Cardinale Deusdedit *ex Arch. Arcis s. Angeli*, et *ex Bibl. Vatic.* p. 196 seqq. Num. 3. Bolla d' Innocenzo IV fatta nel Concilio Generale di Lione munita co' sigilli di cera di quaranta Prelati, in cui sono inserti diversi Privilegii di Ottone I il Grande, e di Arrigo II, ovvero III, i quali confermano alla Romana Chiesa le donazioni per l' innanzi da Pipino, Carlo Magno, e da altri Imperadori fatte alla Sede Apostolica, *ex Arch. Castr. s. Angeli*, p. 201 seqq. E Num. 4. Sunto de' Privilegii e Donazioni di Ottone I il Grande, e di Arrigo II, ovvero III fatto da Giovanni di Amelia Chierico di Camera con tre pubblici Notai per comando di Benedetto XII *ex Arch. Arcis s. Angeli* p. 215 seqq.

quale serbasi nel medesimo Archivio Apostolico e in altri celebri Archivii colle medesime soscrizioni e sigilli, per averne fatti far varii esemplari il Pontefice, affinchè non perissero. Mabillone (*Iter Ital.* t. 1) dice averne visti alcuni esemplari autentici nell' Archivio di Clugnì. La stessa cosa afferma Martene nel tomo II della sua raccolta, come osservò lo stesso Monsignor Antonelli (par. 7, p. 132). Questo abbiamo oggi di più, oltre all' esatta notizia che ne avea data il Card. Baronio, e l' Autor delle Difese [8]), contro cui fu distesa la piena Esposizione suddetta [9]). Ma io non obbligo qui il mio lettore a crederli anzi originali, che copie: gli propongo l' esame che anderò facendo del lor contenuto nella stessa maniera che gli ho proposto quello del Diploma di Lodovico Pio.

Visto adunque il principio, e consideratane la varietà, passando oltre, trovo confermato il Dominio antico di Roma e suo Ducato negli stessissimi termini de' quali servissi Lodovico Pio: sopra di che nulla ho da aggiungere. Se non che noto mancarvi le sei città della Campagna di Roma *Signiam*, *Anagnam*, *Ferentinum*, *Alatrum*, *Patricum*, *Frisilimam cum omnibus finibus Campaniae*. Nè mi rende già maraviglia tal mancanza. Perciocchè sessant' anni dopo il Diploma Lodoviciano, in que' medesimi tempi che vedemmo nelle lettere di Giovanni VIII costumarsi dalla S. Sede di minutare, o far la minuta di tutto ciò che il futuro Imperatore dovea concedere, affinchè stendesse il Diploma sicuramente; si trova del Ducato Romano menzione generale sotto i nomi di *Territorium* e *Terra s. Petri* (*Jo. VIII epist.* 85, 217, 246, 277, 286 [10]), e che tal si denominasse in specie quella parte di là dal Tevere, che *Campania* anticamente chiamossi, e oggi Campagna di Roma, lo dimostra assai chiaro il Concilio di Ravenna celebrato dal medesimo Pontefice l' anno 877, nel canone 17 (Lab. *Concil.* t. IX, col. 303 [11]), ove si legge: *Monasteria*, *Cortes*, *Massas*, *et Salas tam per Ravennam*, *et Pentapolim*, *et Aemiliam*, *quam et per Tusciam Romanorum*,

---

[8]) Mons. Fontanini Autore delle Difese prima e seconda del *Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio.*

[9]) A cui replicò Mons. Fontanini con un' Operetta uscita alla luce nel 1720 col titolo: *Risposta a varie Scritture contra la Santa Sede*, alla qual Risposta il Muratori l'anno stesso oppose la *Disamina di una Scrittura intitolata* Risposta a varie Scritture, *e pubblicata in Roma nell' anno* 1720, *in proposito della controversia di Comacchio*, ma senza effetto, come l' esito di quella controversia dimostrò.

[10]) *Concil.* t. XI, col. 67 seqq., col. 152 seq., col. 170, col. 190 seq., col. 200.—[11]) T. XI, col. 305.

atque Longobardorum, et omne Territorium s. Petri Apostoli constitutas: che vuol dire in tutte quelle provincie, con la cui donazione solenne Pipino e Carlo Magno suo figlio, re de' Franchi ambedue, amplificarono il piccolo Stato della S. Sede consistente nella Toscana Romana, o sia Ducato Romano di qua dal Tevere, e nella Campagna di Roma o Ducato di là dal Tevere, che *Territorium* sentiamo qui appellarsi [12]). E questo indubitato Documento non meno serve a comprovare i Diplomi d' Ottone e di s. Arrigo, i quali, come udimmo poco fa nel giuramento, chiamarono *terram s. Petri* tutto lo Stato Ecclesiastico; che quello di Lodovico Pio, il quale non fa menzione di Territorio,nè di Terra,nomi inuditi nell' età sua. Onde vien somministrato da me al mio lettore *telum anceps*, affinchè sempre più si confermi in creder legittimo e sincero il Diploma di Lodovico, e venga meco di buon animo a esaminar quel che segue negli altri due, de' quali si tratta in questo Articolo.

Nella Donazione di Pipino, confermata da Carlo Magno, cioè dell' Esarcato e della Pentapoli, non si trova altra variazione che quella la quale serve a viepiù comprovar sinceri i Diplomi. E vaglia il vero, ove disse Lodovico Pio figlio di Carlo Magno, *quae piae rec. Domnus Pipinus Rex, ac bonae mem. genitor noster Carolus Imperator B. Petro ecc.*, Ottone, il qual non era della medesima stirpe, ed era quasi 150 anni distante, dice, *quae piae rec. Domnus Pipinus, et Domnus Karolus Excellentissimus Imperator, predecessores videlicet nostri B. Petro ecc.* E s. Arrigo, che fece il suo Diploma 52 anni dopo quello d' Ottone, v' aggiunge anche Lodovico Pio; sebbene questi, come s' è detto e ridetto, non diede un palmo di terreno alla S. Sede, ma alle istanze di Stefano IV e di s. Pasquale confermò tutti i diritti della medesima, sì per titolo di donazione, come per altri egualmente validi e più antichi. Le di lui parole son queste, *quae piae rec. Domnus Pipinus et Domnus Carolus et Domnus Ludovicus, et Otto, et itidem Otto filius eius, praedecessores videlicet nostri B. Petro ecc.* Non può negarsi, che in quel secolo di ferro non fosse pensata con egual disattenzione o negligenza la minuta delle Donazioni esibita a Ottone, che l' altra data a s. Arrigo. Lodovico Pio, come si replicò poc' anzi, non vi doveva essere annoverato, e il no-

[12]) Vedi il nostro Autore Dissert. III *De Diplomate Ottonis*, num. VII seq. *Monumentor. Dominat. Pont.* t. II, p. 139 seqq., e not. 2 *ad Exemplum Privilegii Ottonis*, ibid. p. 157.

me d' Ottone doveva esprimersi *cum Ottone filio eius*; giacchè dichiarato re l' anno 961 di età puerile, e fatto coronare Imperatore dall' Augusto genitore l' anno 967, tredicesimo dell' età sua, non è credibile, nè si sa, che facesse nuovo Diploma. Onde qui s. Arrigo richiama certamente il Diploma di Ottone I, il quale, come vedemmo, v' inserì anche il figlio. Tutto però tende a palesar l' inganno di chiunque senza esaminar la storia, s' avanza a dichiarar sospetti sì fatti Diplomi. È degno d' osservazione, che dove Lodovico Pio usò la voce *restituerunt*, Ottone e s. Arrigo usano, *contulerunt*. Perchè a tempo di Lodovico era fresca la memoria della invasione de' Longobardi, e della restituzione fatta in più volte alla S. Sede, e perciò l' espressione era molto propria; ma tanti anni dopo importava poco la maniera di esprimere, quando la sostanza era la stessa.

Segue ne' due Diplomi la conferma della Donazione propria di Carlo Magno con delle variazioni di maggior rilievo, le quali per chiarezza farò osservare distintamente. Ottone adunque dice molto bene *a Domino Carolo Imperatore Antecessore nostro*, e tralascia quelle parole: *Quemadmodum ab Itherio, et Magenario Abbatibus Missis illius inter idem territorio Sabinense, atque Reatinum diffinitum est.* Le quali parole, siccome vagliono molto a farci sempre più conoscere la sincerità del Diploma di Lodovico, sarebbero qui molto improprie; stantechè si opporrebbero alla Donazione propria di Ottone, la quale or ora sentiremo. Annovera in appresso le stessissime città della Toscana de' Longobardi, e dopo l' ultima, cioè *Rosellas*, così prosegue:

« *Cum suburbanis, atque viculis omnibus, et territoriis, ac maritimis, oppidis, ac viculis seu finibus omnibus. Itemque a Lunis cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque provincia Venetiarum, et Istria, necnon et cunctum Ducatum Spoletanum, seu Beneventanum una cum Ecclesia s. Christinae posita prope Papiam juxta Padum quarto milliario. Item in partibus Campaniae etc. Et patrimonium Beneventanum, et patrimonium Neapolitanum, et patrimonium Calabriae superioris et inferioris. De civitate autem Neapolitana cum castellis et territoriis, et finibus, et insulis suis sibi pertinentibus, sicut ad easdem respicere videntur, nec non patrimonium Siciliae, si Deus nostris illud tradiderit manibus. Simili modo civitatem Cajetam, et Fundum cum omnibus earum pertinentiis* ».

Tale è la Donazione di Carlo Magno ampliata in alcuni luoghi, e in altri ristretta, come si vede, nel Diploma di Ottone: dalla quale è poco diversa quella del Diploma di s. Arrigo. Solamente il s. Imperatore l' attribuisce non a Carlo Magno, come Ottone, ma *praedictis Imperatoribus antecessoribus nostris*, il che è falso: perchè Pipino non fu Imperatore, e non distese tanto la sua Donazione; Lodovico Pio non donò veruna cosa; e Ottone col figlio dicono, tal Donazione appartenersi al solo Carlo Magno. Vero è, che può essersi avuto riguardo alla conferma fattane da' successori di Carlo: contuttociò abbiamo quindi argomento evidente non d' impostura, ma d' ignoranza, la quale era grande in que' tempi, quanto in quelli d' Ottone. Questi peraltro stendendo il suo Diploma, non errò nell' attribuir la donazione a Pipino, e a Lodovico Pio, neppure attribuendo a Carlo Magno ciò che la S. Sede ottenne realmente da quell' Imperatore, ma non si ha notizia, che ne venisse mai in possesso: provandosi anzi il contrario: mentre la Donazione è indubitata, come osservai sopra del Ducato di Spoleti (p. 148). Ma di ciò parlerò or ora; affinchè si venga a comprendere l' integrità di questi due Diplomi contr' ogni ragione condannati, perchè si è trascurato d' esaminarli esattamente. Del resto s. Arrigo aggiunge alle città della Toscana de' Longobardi anche *Bleda*, che altrimenti è detta *Blera*, ed è una delle quattro città invase già da Liutprando, e ricuperate dal s. Pontefice Zaccaria prima delle Donazioni de' re Franchi, e perciò appartenente alla Toscana Romana; tra le cui città la nominò sopra il medesimo s. Imperatore: onde non saprei indovinare, come qui sia posta, trovandosi in tutti i quattro Codici adoprati dal Card. Baronio, colla sola differenza, che l' originale la chiama *Pledam*. Tuttavia non mi prendo la sicurezza di supporla posta a caso, e ne lascio l' esame ad altri: perchè più m' interessa il tutto di questa Donazione Carolina, che un semplice nome di Città replicata.

Di essa donazione *per fines*, ne parlai già sopra (p. 150) onde proseguo l' Esame della medesima, dopo tai confini. Due Ducati lo Spoletino e 'l Beneventano si dicono qui donati da Carlo Magno. Del primo non v' è dubbio: poichè s. Adriano scrivendo a Carlo Magno (*Cod. Car.* ep. 58 [13]) parla assai chiaro: *Spoletinum Ducatum*, egli dice, *vos praesentaliter obtulistis B. Petro.* Dell' altro non vi è nelle lettere d' Adriano

[13]) Chronol. LVI, p. 341.

espressione così aperta. Tuttavia si leggono (*Cod. Car.* ep. 90 [14]) queste poche parole: ***Civitates in partibus Beneventanis contradere nobis protinus faciatis.*** Per lo che Anastasio dopo recitata la Donazione di Carlo Magno ***per designationem confinium***, conchiude: ***nec non et cunctum Ducatum Spoletinum, et Beneventanum*** (*sect.* 318 [15]), che sono i fonti onde furon prese le notizie in quel secolo ignorante da esibirle ad Ottone. Ma abbiam visto, che il Ducato di Spoleti fu solamente tributario della S. Sede. E del Ducato di Benevento non vi è certezza che fosse consegnato a' Romani Pontefici [16]). È il vero che non si può capire, e reca non picciola maraviglia, come essendovi indubitate pruove di concessioni fatte da Carlo Magno, o se ne fosse avuto o non avuto il possesso dalla S. Sede per li tempi addietro, si pronunzii ***pro tribunali***, che Leone Ostiense aggiunse quelle parole ad Anastasio [17]), e che il Diploma d' Ottone è falso insieme con quello di s. Arrigo. Perchè non volger l' occhio a Ottaviano Conte Tusculano, d' invasore divenuto Sovrano legittimo dello Stato della Chiesa, or che era Pontefice col nome di Giovanni XII? La minuta (lo abbiam pur veduto chiaro) si faceva dal Pontefice, affinchè l' Imperatore non ignorasse quel che doveva concedere.

Gran testimonio dell' ignoranza di quei tempi, è primieramente l' unirsi co' due validissimi Ducati di Spoleti e di Benevento la Chiesa di s. Cristina, il cui sito si descrive presso a Pavia, vicino al Po a quattro miglia: perciocchè non era questo il luogo di farne menzione. E ben si vede, che tal maniera di pensare non è nè dell' Ostiense, nè d' altri Autori contemporanei di s. Gregorio VII, ma del ferreo secolo X, in cui Ottaviano, giovanetto ignorante, intruso, per giudizio del Card. Baronio, nella S. Sede, coll' aiuto di que' buoni Scriniarii, che dovettero essere nell' Archivio Apostolico, aggiunse al Diploma di Lodovico Pio cose tutte vere, e che trasse da carte e altri documenti autentici, ma in sì mal mo-

[14]) Chronol. LXXXIX, p. 480. — [15]) *In Hadriano*, num. XLII, t. II, p. 193.

[16]) Intorno al tempo, in cui la Città di Benevento venne nel natural Dominio della Sede Apostolica leggasi l'eruditissimo Monsig. Stefano Borgia Segretario di Propaganda nella *Dissertazione del natural Dominio conseguito da s. Leone IX nella città di Benevento*, *Memorie Istoriche della Città di Benevento*, part. II, p. 1 segg.

[17]) Quelle parole si leggono in tutti i Codici che abbiamo di Anastasio. Or chi potrà provare, che tutti i predetti Codici siano stati interpolati o copiati da un Codice interpolato da Leone Ostiense? E poi qual fondamento v'è di attribuire a Leone tal' interpolazione?

do, e con tal contradizione a quel che segue del Diploma di Lodovico Pio, che ha dato ansa agli Scrittori malaffetti alla Sede Apostolica di dichiarare il Diploma d' Ottone o interpolato, o falso. In secondo luogo lo è il darsi semplicemente nome di Chiesa a un Monasterio allora celebre presso Olonna Palazzo Regio (in cui si trovano dati molti Diplomi) e luogo di delizie de' re d' Italia. Il P. Mabillon (*Annal. Bened.* l. 29, n. 37, l. 39, n. 65) lo fa de' tempi di Carlo Magno, e lo descrive coll' autorità di Glabro ospizio de' pellegrini, e dispensa generale de' poveri. Alcuni Abati rammenta, specialmente Gisolfo e Ridolfo. A quest' ultimo Widone re d' Italia concesse un Privilegio, che pare ne confermi la fondazione di Carlo Magno; mentre ivi si legge: *Omnes ejus loci possessiones confirmare simulque liberam eligendi Abbatis facultatem ab antecessore suo Karolo Imperatore jam concessam approbare. Dat. III Cal. Jul. Ind. IX.* (X) *An. Incarn. Dominicae* 892. *anno Domini Widonis Regni ejus IV. Imp. II. Actum Papia.* Non perchè Chiesa realmente non potesse essere in tempo che Carlo fece la sua donazione: mentre dal riferito Diploma o Mundeburdio s' arguisce, avervi il medesimo Carlo fondato il Monasterio, dopo che fu dichiarato Imperatore; ma perchè in tempo di Ottone era già Monasterio celebre, e tale fu secondo il P. Mabillon, finchè fu poi concesso da Gregorio XIII al Collegio Germanico [11]) nel secolo XVI. Di fatto abbiamo presso Ughelli ne' Vescovi di Cremona (t. IV, p. 612) che Venturino de' Marni cittadino Bergamasco era Abate di s. Cristina, allorchè da Martino V l' anno 1423 fu fatto Vescovo di Cremona.

Vero è, che la stessa ignoranza del secolo, che fece esprimere il Monasterio col semplice nome di Chiesa, qual si dovette trovare in Archivio in carta delle donazioni spontanee di Carlo allora re, delle quali si fece menzione nel Diploma di Lodovico Pio, giova molto a deludere le opinioni di chi suppone il Diploma d' Ottone interpolato ne' tempi di s. Gregorio VII. Mentre che la S. Sede nell' XI secolo facesse caso di sì picciola porzione d' antichi diritti, è follia il pensarlo; ma che in quel secolo ferreo si rammassasse tutto ciò che si trovava in Archivio per farlo confermare al novello Imperatore chiamato di Germania, è degno di tutta la fede. Che poi la S. Sede avesse diritto a quella Chiesa, lo mostra l' autorità di Giovanni VIII, colla quale comanda a Gisolfo Aba-

[11]) Vedi la Storia di cotesto illustre Collegio descritta dal P. Cordara, lib. II, num. 37, p. 71.

te de' suoi tempi (ep. 239 [19]). *Auctoritate S. Sedis Apostolicae*, gli dice, *tuae reverentiae committimus, ut curam perspicuam et sollicitudinem habeas Monasterii dilectae filiae nostrae Angelbergae Augustae siti in Civitate Placentiae:* semplice mia congettura veramente, ma che prende molto di autorità dal Diploma, che vo esaminando.

All' espressione della Chiesa di s. Cristina segue altra che a prima vista sembra similmente di difficile intelligenza. Ella è: *De Civitate autem Neapolitana ecc.* Ma se ben si riflette a quel che segue *nec non et patrimonium Siciliae ecc.*, senza gran fatica s' arriva a comprendere che essendo l' angusto ducato di Napoli ancor sotto il dominio de' Greci; e la Sicilia sotto quello de' Saraceni; nè dell' uno nè dell' altra si determina nulla in genere di conferma. Della Sicilia per altro il tutto è benissimo circoscritto, o condizionato; e in ordine a' diritti certissimi e antichissimi della S. Sede in quell' isola, ne ho già parlato nell' Esame del Diploma di Lodovico Pio, nel quale altresì notai, che nè Ottone, nè s. Arrigo intendono altro per Patrimonio di Sicilia, che tutta intera l' Isola, come sta nel Diploma di Lodovico Pio. E se mai alcuno credesse altrimenti, favorirà di spiegar quella condizione: *Si Deus nostris illud tradiderit manibus*. Perchè io la intendo così, come ho detto; e allora intenderei Patrimonio, o Patrimonii consistenti in quell' isola, quando Ottone avesse detto: *Si Deus nostris illam tradiderit manibus*. Di Gaeta e Fondi accordate dal Corografo Anonimo alla S. Sede solamente a' tempi di Giovanni VIII, o non si crede esser comprese nella Donazione di Carlo Magno insieme colle altre della Campania, perchè non nominate espressamente, e perchè di qua dal Garigliano; o qual' altra se ne fosse la causa, se ne fa menzione separata. Il che vieppiù mi conferma nell' opinione, che sia in un forte errore chiunque dubita, che possa essere interpolato il Diploma di Ottone, e per conseguente quello di s. Arrigo: mentre quanto più andiamo innanzi, tanto più seguiamo a vedere, che furono registrate nel Diploma di Ottone le donazioni certe ritrovate nell' Archivio Apostolico, ma confuse, e con quel discernimento che poteva aversi in quel secolo.

Seguon ora le Donazioni proprie d' Ottone e di s. Arrigo, ciascuna nel suo Diploma, e ciascuna diversa. Prosegue Ottone: «*Insuper offerimus tibi, B. Petre Apostole, Vicarioque tuo*

---

[19]) *Concil.* t. XI, col. 166.

Domno Joanni Papae, et successoribus ejus pro nostrae animae remedio, nostrique filii et nostrorum parentum de proprio nostro Regno Civitates et oppida cum piscariis suis, idest Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Balvam, et Marsim, et alibi Civitatem Interamnem. Has omnes supradictas Provincias, Urbes, Civitates, Oppida, et Castella, viculos, et territoria, simulque et patrimonia pro remedio animae nostrae, et filii nostri sive parentum nostrorum, ac successorum nostrorum, et pro cuncto a Deo conservato, atque conservando Francorum populo jam dictae Ecclesiae tuae, B. Petre Apostole, et per te Vicario tuo spiritali patri nostro Domno Joanni summo Pontifici, et universali Papae, ejusque successoribus usque ad finem saeculi eo modo confirmamus, ut in suo detineat jure, principatu, atque ditione ».

La donazione propria di s. Arrigo è tale:

«*Super hac confirmamus vobis Fuldense monasterium, et Abbatis ejus consecrationem, atque omnia monasteria, curtes, et villas, quas in Ultramontanis partibus S. Petrus habere dignoscitur absque Aterna, Vamiteriuga, sive Wilmbach, quae a S. Petri Ecclesia per conventionis paginam Episcopo nostro Babembergensi collatae sunt; pro quibus saepe dictae Ecclesiae S. Petri transcribimus, concedimus, et confirmamus omnem illam terram, quam inter Narniam, Interamnem, vel Spoletum ex Regni nostri parte habuimus. Sub tuitione praeterea S. Petri, et vestra vestrorumque successorum praetaxatum Episcopium Babembergensem offerimus, unde sub pensionis nostrae debito equum unum album phaleratum, ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus. Offerimus insuper, firmamus, et corroboramus tibi B. Petro, ac Vicario tuo Domno Benedicto, et successoribus ejus, prout bo. me. Papae Joanni, suisque successoribus a praedecessoribus nostris Ottonibus factum est, Civitates et Oppida cum piscariis suis Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Balvam, et Marsim, et alibi Civitatem Teramnem cum pertinentiis suis. Has omnes supradictas Provincias, Urbes, et Civitates, Oppida, atque Castella, viculos, ac territoria, simulque patrimonia pro statu Regni nostri, cunctoque Christianorum populo conservando jam dictae Ecclesiae tuae, B. Petre, Vicarioque tuo Benedicto, ac successoribus ejus usque in finem saeculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu, atque ditione* ».

Comincerò da quest' ultima, perchè contiene cose più antiche. Il Monasterio di Fulda fondato da s. Bonifazio, fin dall' origin sua fu immediatamente soggetto alla S. Sede: così ordinando s. Zaccaria mosso dalle preghiere del s. Fondatore. Il qual privilegio fu poi confermato dal re Pipino (*Cod. Bonif.* ep. 151 [20]); Tomassin. I, III, 30, 8; Mabill. *Annal. B.* lib. 22, n. 60). In quale stato si fosse l' anno 1014, lo apprendiamo da questo Diploma. Dopo 38 anni, cioè l' anno 1052, sì esso come tutte le Abbazie e altro di là da' monti di diritto della S. Sede fu da s. Leone IX permutato con Benevento. Ermanno Contratto presso il Canisio (t. 3, par. 1, p. 273 [21]) senza limitarsi alla città di Benevento sola, molto meno alla concessione in Vicariato, come arguiscono dall' espressione dell' Ostiense col Sigonio altri moderni [22]), in ispecie il Muratori (*Piena Espos.* c. 18), così narra l' affare: *Quum Papa, sicut dudum coeperat, Fuldensem Abbatiam, aliaque nonnulla loca et coenobia, quae s. Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore* (Henr. III) *reposcens exegisset, demum Imperator pleraque in ultra Romanis partibus ad suum ius pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit.* Ciò credè il Card. Baronio passato tra s. Leone IX ed Arrigo III, l' anno 1053 (*ibid.* n. 1), ma non avvertì, cominciarsi da Ermanno a numerar l' anno dal natale, nel qual tempo seguì la permuta, come bene il Pagi (1052, n. 4) citando anche l' autorità di Leone Ostiense, che pone in primo luogo di essa permuta il Vescovado di Bamberga, di cui abbiamo qui da s. Arrigo fondatore le necessarie circostanze, e la principale di esse l' abbiamo presso il Surio (5 Jun. c. 23, 27 [23]): *Bambergensem fundum Rex cum omnibus pertinentiis suis beato Petro concedens Apostolico Praesuli iugiter defendendum commendavit: et in commemorationem huius protectionis album ambulatorem cum phaleris singulis annis Romano Pontifici dari constituit.* Il Tommasini cita questo luogo del Surio con altro della fondazione (*de Benef.* I, III, 33, 9). Che però non pare che pos-

[20]) *Biblioth. Max. PP.* edit. Lugdunensis, an.1677, t.XIII, p.140. —[21]) E nella Raccolta *Scriptor. Rerum Germanicarum* dello Struvio, t. I, p. 295, *ad an.* 1052.

[22]) Confutati da Mons. Borgia nella Dissertazione citata § V, p. 15 segg. coll' autorità dello stesso Cronista Casinense, il quale a togliere ogni equivoco sull'intelligenza delle espressioni *vicariationis gratia* da lui usata, cap. 46, lib. 2, chiaramente scrisse nel cap. 84 dello stesso lib. 2: *facta est commutatio.*

[23]) Non già 5 Jun., ma 14 Julii *in vita s. Henrici Imperatoris,* cap. XXIII edit. Colon. 1618, p. 179 seq.

sa a buona equità riprendersi il Muratori all'anno 1052, nell' illazione che forma da una tal permuta di paesi. *E si può similmente dedurre*, egli dice, *che neppure Lodovico Pio, Ottone I, ed Arrigo I, Imperatori, avessero mai conceduto loro* (a' Romani Pontefici) *esso Ducato di Benevento*. Perciocchè Lodovico Pio, oltre al non aver concesso un palmo di terreno, come ho detto, ridetto, e dimostrato, con grandissimo giudizio di Stefano III e s. Pasquale, i quali diressero il Diploma, non conferma altro che il Patrimonio Beneventano; Ottone I, diretto da un Pontefice potente, ma giovine, e servito da Scriniarii di poco discernimento, concesse quel che trovò già conceduto da Carlo Magno, senza esaminarne il possesso; ed Arrigo I non fece che copiar la Donazione di Ottone suo Antecessore. Nè è già questa una mia qualche visione. Lo deduco dal vedere scrupolosamente nominati i suoi predecessori ovunque conferma le Donazioni antiche fino all' eccesso. Or torniamo alle Donazioni di ambedue questi Augusti, le quali camminano unite: mentre l' ultimo non fa che confermare la donazione del primo, o per dir meglio, de' due Ottoni coll' innata pietà sua mutando il *Francorum populo* degli Ottoni in *Christianorum*, che è più proprio, e men bisognoso di comento.

Le sette Città che dona spontaneamente Ottone, e s. Arrigo conferma dilatando così i confini dello Stato Ecclesiastico nell' Umbria e nell' Abruzzo, come oggi si chiamano quelle porzioni dell' antico Ducato di Spoleti, di diritto allora del Regno d' Italia, ci mostrano apertamente contradizione col *cunctum Ducatum Spoletanum*, che udimmo sopra. E quindi maggiormente apparisce il poco discernimento de' tempi di Ottone. Ma non vi vuol molt' arte a capire, che dal congegnar le varie carte di Donazioni antiche nacque lo sconcerto. Stefano IV e s. Pasquale, i quali sapevano, che la S. Sede non possedeva tanto paese in sovranità; ma solo esigeva il Tributo accordato da Carlo Magno, rimanendo quel Ducato in altrui potere, non lo fecero annoverar da Lodovico Pio nel Diploma, se non come tributario. Il perchè annodando i due Imperatori colla Donazione propria ciò che segue nel Diploma di esso Lodovico, raddoppiano la confusione. Perciocchè confermano lo stesso tributo de' due Ducati Toscano e Spoletino: benchè questo lo abbiano già sopra confermato intero colla Donazione di Carlo Magno, e poscia diminuito con distrarne le predette sette Città. Indizio evidentissimo, che si pensò ad aggiunger quel che le carte insegnavano manca-

re alle Donazioni antiche, e quel che veniva donato di nuovo, senza toglier via, o mutare ciò che mal s' accordava insieme, peccato tollerabile, perchè nato da ignoranza, non da malizia, come gl' indiscreti censori vanno immaginando. Lo direi anche peccato utile, perchè negli anni seguenti fu da Pontefici coraggiosi vendicato alla S. Sede quel che l'ignoranza avea confuso ne' Diplomi Imperiali. Ne' medesimi dopo le Donazioni particolari si ripiglia il Diploma di Lodovico Pio, con mutar solamente alcune parole, e i nomi degli Imperatori: le quali variazioni benchè tenui le additerò qui, affinchè il lettore non abbia a ricorrere altrove:

« *Simili modo per hoc nostrae delegationis pactum confirmamus donationes, quas piae rec. domnus Pipinus Rex, et postea domnus Carolus excellentissimus Imperator beato Petro Apostolo spontanea voluntate contulerunt. Nec non et censum et pensiones, seu caeteras donationes, quae annuatim in palatium Regis Longobardorum inferri solebant, sive de Tuscia, sive de Ducatu Spoletano etc. salva semper super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem et filii nostri subjectione etc. nostrae confirmationis pactum roboramus, ut in vestro permaneat jure etc. vobis inde aliquid subtrahatur etc. sed potius omnium, quae superius leguntur, idest provinciae etc. nos in quantum possumus, defensores esse testamur ad hoc ut ea in illius ditione ad utendum et fruendum, atque disponendum firmiter valeant obtineri* ».

Così Ottone, la cui carta ha religiosamente copiata s. Arrigo: perciò non la riferisco avendo notata questa sola differenza tra esse, che Ottone fa la donazione, unitamente col figlio, e s. Arrigo la fa solo, e aggiunge dopo *Exc. Imperator, ac deinceps Ottones piissimi*, senza mentovar Lodovico Pio, omissione che diede ansa al Pagi di dichiarar quel nome additizio, con plauso del Muratori e del Corografo. Io però non mi accordai con tanta facilità a credere additizio quel nome, mostrai bensì, che non vi aveva luogo. Qui poi, ove si tratta di Donazioni spontanee e diverse dalle già enumerate, non poteva s. Arrigo senza aperta menzogna annoverar Lodovico Pio, del quale non vedeva alcuna Donazione propria come la vedeva palesemente degli Ottoni, confermata da lui poco sopra. È il vero, che non richiama qui le medesime; intende bensì di altre, le quali non nomina; siccome non esprime di ciò, che Pipino, e Carlo Magno concessero spontaneamente alla S. Sede, se non i tributi de' due Duca-

ti Toscano e Spoletano. Che di tali donazioni ve ne fossero altre non se ne può dubitare: mentre le parole de' Diplomi son troppo chiare: *spontanea voluntate contulerunt*; *nec non et censum etc.* le quali in tutti tre son le medesime: ma la notizia certa non è facile ad aversi. Racconta Aimonio (l. 4, c. 62 [24]), che Pipino donò a Stefano III *quamdam villam nuncupatam palatiolum sitam in pago Parisiaco perpetuo habendam Regali praecepto*. Si sa anche dal Codice Carolino (ep. 16 [25]), che s. Paolo I ottenne in dono perpetuo il Monasterio del Monte Soratte dal medesimo Re, a cui lo aveva egli prima donato. Di Carlo Magno abbiamo questa testimonianza presso s. Gregorio VII (l. 8, ep. 23 [26]): *Carolus Imperator*, *sicut legitur in tomo ejus*, *qui in Archivio Ecclesiae B. Petri habetur*, *in tribus locis annuatim colligebat mille et ducentas libras ad servitium Apostolicae Sedis*, *idest Aquisgrani*, *apud Podium s. Mariae*, *et apud s. Aegidium*. Tale annuo tributo d' un danaro per casa, messo in dubbio dal Pagi (*ann.* 804, n. 8), perchè non ne trova menzione presso gli antichi, Lodovico figliuol di Carlo Magno lo doveva sapere, siccome altre largizioni sì di esso, che dell' Avolo: perciò s' esprime nella divisata maniera, e non se gli può contraddire. Della Chiesa di s. Cristina nella Diocesi di Milano poco distante da Pavia, si disse poco sopra che non potè esser altro, che donazione spontanea: mentre è affatto fuori de' confini della Donazione di Carlo, e presso Anastasio non si vede mentovata. Quali donazioni spontanee rammenti qui di Ottone il Diploma di s. Arrigo è difficile a indovinarlo. Appena abbiamo il testimonio di Liutprando scrittor poco fedele (l. 6, c. 6 [27]) il quale dice che l'Imperatore al Pontefice, *non solum propria restituit*, *verum etiam ingentibus gemmarum*, *auri*, *et argenti muneribus ipsum honoravit*. Ma di questo genere di Donazioni non può mai parlare il Diploma: perciò molte simili di Carlo Magno come la

---

[24]) Cioè il Continuatore di Aimonio, *De gestis Francorum* lib. IIII, cap. LXII, fol. LXXIIII *ver. in aedibus Joannis Parvi*, *et Ascensianis*. Parimente l'Autore della vita di Stefano IV, num. II, p. 318, racconta del medesimo, chè «tantam illi Dominus gratiam largiri dignatus est, ut omnia quae ab eo (Lodovico Imperatore) poposcisse dinoscitur, in omnibus impetrarit, in tantum ut isdem piissimus princeps pro illius amore in finibus Franciae super omnia dona, quae ei largitus est, curtem de suo proprio fisco beato Petro Apostolo perpetuali usu per praecepti paginam concessit ».

[25]) Chronol. XLI, p. 235 seq. — [26]) *Concil.* t. XII, col. 504.

[27]) *Scriptor. Rer. Italic.* t. II, p. 471.

preziosa Croce [28]), *Cod. Car.* ep. 81 [29]), e la famosa Tavola [30]) della Division de' Tesori furon da me tralasciate. Tuttavia la stessa fede che dobbiamo avere a Lodovico Pio per le donazioni spontanee di Pipino e Carlo Magno, benchè non le nomini; è necessario altresì d' averla a s. Arrigo per quelle degli Ottoni per simil modo taciute, qualunque si fossero.

Segue ora un' altra omissione molto considerabile, la quale però si comprende, perchè mai Giovanni XII la stimasse soverchia. Già si vede che il Diploma di Lodovico dopo *valeant obtineri*, continua in questa maniera: *nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi, aut dijudicandi, subtrahendire, aut minorandi vendicamus, nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus S. E. regimen tenuerit rogati fuerimus.* La ragione dunque, per cui questa particolarità si tralascia da Ottone, e per conseguente da s. Arrigo, si è perchè nel giuramento sopra riferito vi è espressa altra particolarità più ampla, e più valida. Perciò anche i censori non la numerano tra le obbiezioni che fanno al Diploma di Lodovico Pio. Tirano bensì una conseguenza assai gagliarda da quel che segue ne' Diplomi de' due Augusti, colla quale vanno a provare la sovranità imperiale nello Stato della Chiesa fino da Carlo Magno, cioè fin dalla istituzion dell' Imperio. Quel che segue in essi Diplomi, è, *salva in omnibus potestate nostra, et filii nostri, posterorumque nostrorum.* Ad ogni uomo di mezzano intendimento recherà ammirazione, come due letterati di tanto grido, il critico del Card. Baronio, e l' Annalista Italiano, abbiano presa per conseguenze delle cose dette una proposizione, che è contrarissima alle cose dette, e necessaria per sostener le cose da dire. Se gl' Imperatori confermarono tutto ciò che Pipino e Carlo Magno avean concesso, e tutto ciò che senza altrui concessione già ritenevano in sovranità i Pontefici,cioè Roma col suo Ducato, l'E-

---

[28]) Di una preziosa croce da Carlo Magno offerta alla Basilica Lateranense fa menzione l' Autore della vita di Leone III presso Anastasio, num. XXV, p. 255. Quella, di cui qui si parla, fu mandata alla Basilica Vaticana, da quel pio Imperatore con altri doni arricchita, come ci attesta Eginardo nella di lui vita, *Scriptor. Hist. Francor.* Du-Chesne, t. II, p. 101, scrivendo: «Colebat prae ceteris sacris et venerabilibus locis apud Romam Ecclesiam B. Petri Apostoli in cuius donaria magna vis pecuniae tam in auro, quam in argento nec non et gemmis ab illo congesta est».

[29]) Chronol. LXXXVIII, p. 474.

[30]) Questa tavola era di argento di figura quadrangolare,e conteneva la descrizione della città di Costantinopoli. Vedi Eginardo nella vita di Carlo Magno, t. cit. p. 106.

sarcato e la Pentapoli, la Toscana de' Longobardi, la Sabina, e fino i Ducati di Spoleti e Benevento, e tutto confermato aveano libero, e senza alcuna riserva: se i medesimi confermando il tributo su i Ducati di Toscana, e di Spoleti, espressero a lettere rotonde, *salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, et illorum ad nostram partem subiectione*: come mai nel fine del medesimo capitolo hanno a ripetere *salva in omnibus potestate nostra etc.*? Di più. Tai parole pronunciansi dagl' Imperatori dopo confermato il Dominio utile non meno che il sovrano, *ad utendum, et fruendum, atque disponendum.* Sentiamone un poco il vero senso o non penetrato, o accomodato alla propria opinione da questi due valentuomini, nel Diploma medesimo di Ottone ricopiato da s. Arrigo:

« *Salva in omnibus potestate nostra et filii nostri, posterorumque nostrorum, secundum quod in pacto et constitutione, ac promissionis firmitate Eugenii Pontificis, successorumque illius continetur, idest* (nel Diploma di s. Arrrigo non si legge la parola *idest*) *ut omnis Clerus, et universa populi Romani nobilitas propter diversas necessitates, et Pontificum irrationabiles erga populum sibi subjectum asperitates retundendas: sacramento se obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonice et juste fiat: Et ut ille qui ad hoc sanctum, et Apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente consecratus fiat Pontifex; priusquam talem in praesentia missorum nostrorum, vel filii nostri, seu universae generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Domnus et Venerandus Spiritalis Pater noster Leo sponte fecisse dignoscitur* ».

Ecco chiaro quanto la luce del sole, dove va a parare il *salva potestate nostra* degli Augusti (e si noti, che non dicono come sopra *salva Dominatione nostra*) sull' adoprarsi in far mantenere l' osservanza di un decreto d' Eugenio II, che ordina al Clero e popolo di obbligarsi con giuramento a non far elezione, per quanto porterà il loro intendimento, la quale non sia canonica e giusta. E ciò per utile de' sudditi, perchè essendo il Pontefice anche Principe sovrano, poteva governar con troppa severità, non eleggendosi secondo che prescrivono i Canoni, o praticandosi dell' ingiustizia in sì santo affare. Il qual decreto ognun vede quanto esattamente si sarebbe osservato interessandovisi (per voler senza dubbio del Pontefice, sotto la cui direzione stendevasi il Diploma) l' Im-

peratore, a cui diede tal potestà Eugenio II, come qui si dice: corrispondendo perfettamente al Diploma ciò che riferisce Graziano (D. 63, c. 31) avere scritto Leone IV a Lotario e Lodovico Augusti: *Inter nos, et vos pacti serie statutum est, et confirmatum, quod electio, et consecratio futuri Romani Pontificis nonnisi iuste, et canonice fieri debeat.* In secondo luogo consisteva l' autorità, o potestà Imperiale qui preservata in fare assistere suoi Messi o Ambasciatori insieme col Clero e popolo quando l'Eletto faceva la sua professione, prima di esser consecrato. Tal professione nel Diurno de'Romani Pontefici si appella *Indiculum*, e presso il Garuerio (c. 2, tit. 9) se ne leggono due, una più antica di s. Leone IV, e l' altra assai più moderna. Onde di quella, che in questi Diplomi s' ascrive a Eugenio II e suoi successori, e nella quale si dice contenersi il predetto decreto, non se ne può immaginar la vera forma; nemmeno di quella di s. Leone IV, che in essi Diplomi viene indicata alquanto diversa da quella d' Eugenio: mentre si dà per norma a' Pontefici successori. Comunque però esse fossero, certa cosa è, che la stessissima professione fatta da s. Leone IV alla presenza del Clero e del popolo fu già decretata, ed ora confermasi da Ottone nel Diploma, che si facesse *in praesentia Missorum*, conforme l' avrebbe fatta s. Leone fuor di quell' occasione pericolosa, che obbligò a sollecitare il tutto; e conforme i di lui successori la fecero, avendo così ordinato Sergio II, d' accordo coll' Imperatore Lotario, per ovviare agli sconcerti d' allora. Al giuramento dunque de' sacri Elettori, e alla professione del Pontefice prima della consecrazione si riferisce quella condizione: *salva in omnibus potestate nostra*. Altrimenti come s' accorderebbe colle cose dette? Chi reggerebbe le cose che seguono? Un poco di attenzione al senso legittimo, lungi da prevenzioni, è affatto necessaria per capire i Diplomi de' bassi tempi. Ciò che segue ne' due Diplomi corrisponde talmente alla Disciplina di que' tempi, e contiene tali circostanze, che bisogna essere affatto all' oscuro per non vedere, e conoscer la sincerità di questi, e di quello di Lodovico Pio, dal quale sono necessariamente diversi.

«*Praeterea alia minora huic operi inserenda praevidimus, videlicet ut in electione Pontificum neque liber, neque servus ad hoc venire praesumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum Patrum antiqua admisit consuetudo, aliquod faciat impedimentum. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem ire praesumserit, exilio tradatur*».

Fin qui ambedue gli Augusti non fanno altro, che confermare la Costituzione fatta fare da Eugenio II a Lotario Imperatore l'anno 824, della quale parlai sopra (p. 156) riferendo il medesimo capo 3, che qui vollero i Pontefici Giovanni XII e Benedetto VIII confermato con autorità imperiale, a ciò fare obbligati dagli sconcerti gravissimi in tempo di sede vacante, come s'è detto più e più volte.

« *Insuper*(proseguono ambedue d'accordo)*ut nullus Missorum nostrorum cujuscumque impeditionis argumentum componere in praefatam electionem audeat, prohibemus* ».

Questa è una circostanza di disciplina circa cento anni prima praticata con rigettare i Legati di Lodovico nella elezione d'Adriano II, *ne videlicet*, dice Anastasio [u]), *Legatos Principum in electionem Romanorum Praesulum expectandi mos per hujusmodi fomitem inolesceret.* Che però la medesima circostanza vieppiù ci conferma la qualità dell'elezione libera e canonica, e insieme la sincerità di tutti tre i Diplomi, perchè in essi distinguesi a chiare note la storia de' tempi, e si distinguono le variazioni di Disciplina. Lodovico non pensò che a stabilir la concordia generale degli Elettori e a toglier l'ambito, così consigliandolo Stefano IV e s. Pasquale, senza mentovar Messi, essendo allora egualmente libera l'elezione, che la consecrazione. Ma Ottone, e s. Arrigo scrivendo in tempi, ne' quali per Costituzioni Apostoliche e imperiali costumava il Pontefice eletto di far la sua Professione alla presenza di tutti, coll'intervento anche de' Messi, o Ambasciatori imperiali, dovettero usar questa cautela di più, affinchè essi Ambasciatori non impedissero la libertà dell'Elezione. Proseguono i Diplomi:

« *Nam et hoc omnimodis instituere placuit,ut qui semel sub speciali defensione Domni Apostolici sive nostra fuerint suscepti, impetrata juste utantur defensione. Quod si quis quemquam illorum qui hoc promeruerunt, violare praesumserit, sciat se periculum vitae suae incursurum. Illud etiam confirmamus, ut Domno Apostolico justam in omnibus servent obedientiam, sive Ducibus, ac Judicibus suis ad justitiam faciendam* ».

Fin qui confermano il primo capo della Costituzione predetta di Lotario trascrivendola con poca variazione di parole, nel loro Diploma. La medesima siccome fu fatta dopo il Diploma di Lodovico Pio, in esso non comparisce nemmen per

---

[u]) *In Hadriano II*, num. VI, p. 224.

ombra: vi si vedono bensì altre disposizioni adattate a' tempi, e allo stato delle cose.

«*Huic enim institutioni* (continuano d' accordo i Diplomi) *hoc necessario adnectendum esse perspeximus, ut Missi Domni Apostolici, seu nostri semper sint constituti, qui annuatim nobis* (*vel filio nostro*) questo manca nel Diploma di s. Arrigo, *renuntiare valeant, qualiter singuli Duces, et Judices populo justitiam faciant. Hanc imperialem constitutionem quomodo observent qui Missi, decernimus ut primum cunctos clamores, qui per negligentiam Ducum seu Judicum fuerint inventi, ad notitiam domni Apostolici deferant. Et ipse unum e duobus eligat, aut statim per eosdem Missos fiant ipsae necessitates emendatae, aut Misso nostro nobis renuntiante, per nostros Missos a nobis directos emendentur. Hoc ut ab omnibus fidelibus S. Dei Ecclesiae, et nostris firmum esse credatur, propriae manus signaculo, et nobilium Optimatum nostrorum subscriptionibus hoc Pactum confirmationis nostrae roboravimus, et bullae nostrae impressione obsignari jussimus*». Nel Diploma di s. Arrigo Originale dice: *Et sigilli nostri impressione assignari jussimus*. Senz' altra variante di considerazione.

In quest' ultima parte si conferma in tutto e per tutto il quarto capo della medesima Costituzione di Lotario, o vogliamo dir d' Eugenio II, giacchè nelle materie spirituali sopra narrate non ha diritto d' entrare l' autorità Imperiale, e queste ultime che sembrano civili, hanno tal connessione colle spirituali, che senza una espressa volontà del Pontefice, Lotario non le avrebbe determinate. La verità del fatto è, che tra due che comandano con armonia commendabile, il Pontefice tiene il primo luogo, e se egli non vuole, l' autorità imperiale non s' invoca nell' amministrazione della giustizia negli Stati della Chiesa. Il buon gusto del secolo X pretese di parafrasare la detta Costituzione in alcuni luoghi, forse perchè s' intendesse meglio. Ma quell' *ipse unum e duobus eligat*, in bocca dell' Imperatore, e alle mani di censori indiscreti, che s' attaccano a tutte le apparenze di giustificazione di lor causa fallacissima, mi obbligano a sostituir le parole stesse di Lotario senza imperativi, e senza frange: *Decernimus itaque ut primum omnes clamores, qui negligentia Ducum, aut Judicum fuerint, ad notitiam Domni Apostolici referantur, ut statim aut ipse per suos nuntios eosdem emendari faciat, aut nobis notificet, ut legatione a nobis directa emendentur*. Il Diploma dice lo stesso, ma a

que' tempi, torno a dire, dovette parer più intelligibile così parafrasata, come udimmo. Per questo appunto fu creato dal bel principio l'Imperatore, perchè colla sua potenza supplisse alle occasioni, in cui non bastasse l'autorità del Pontefice, in Roma stessa, non che in tutto lo Stato della Chiesa a lui soggetto, come a Sovrano legittimo, che con indipendenza lo governava, e lo ha sempre governato.

Ed ecco brevemente, e con la possibil diligenza esaminati anche i Diplomi di Ottone e di s. Arrigo, e sottoposte agli occhi del prudente lettore le mie osservazioni schiette e semplici. Il mio sentimento è, che sieno egualmente sinceri, che quello di Lodovico Pio. Il Pagi non mi è contrario se non nel nome di Lodovico, supposto da lui addizio, perchè gli è entrato in capo che il Diploma di quell' Imperatore sia falso. Del resto ei sostiene (*ann.* 962, n. 2) contro il Goldasto *certissimum illud antiquitatis monumentum* cioè il Diploma d'Ottone, di cui è copia quello di s. Arrigo parimente riconosciuto valido e vero dal medesimo scrittore (*ann.* 1014, n. 2 segg.). Onde non rimangono altri Antidiplomatisti, che due soli (de' Settarii non ne parlo) il Muratori, e 'l Corografo Anonimo. Questi getta alcune parolette a maniera di chi vuol parere di saper tutto lo scibile, e alcuna cosa di più: onde non merita d'essere atteso. Ma il Muratori uomo di vasto credito, prende a trattar della materia *ex professo*. Nondimeno, perchè era uomo anch' egli, in pregiudizio del suo sì vasto credito non s'è accorto (*Piena Esposizione*, p. 82 segg.) che Ottone e s. Arrigo non fanno altro in fine de' loro Diplomi, che confermar la Costituzione di Lotario fatta di consenso d'Eugenio II, come ho poco fa dimostrato. Onde ammassa argomenti di argomenti, ma non conclude; perchè non è Ottone quel che brava da Sovrano: è Lotario in bocca d'Ottone, che, volendo così Papa Eugenio II, disposte avea in maniera le cose da far rispettare il Pontefice da' sudditi, e a chiare note in tutti i varii capi della sua Costituzione lo riconobbe Principe assoluto, indipendente, Sovrano, senza attribuire a sè altra autorità, che la delegatagli dal Pontefice, cioè di supplire col comando suo efficacissimo, perchè accompagnato dalla potenza delle armi, ove non avesse potuto giungere la soave potenza del sommo Sacerdote. Nè Ottone dunque, nè s. Arrigo bravano da padroni: fanno bensì l'ubbidienza de' Pontefici Giovanni XII e Benedetto VIII, alterando le parole della Costituzione fatta 140 anni prima di Ottone, non per renderla più veemente; ma per adattarla al se-

colo ignorante, che la credette più chiara, con si fatte alterazioni. Quando il Muratori pubblicò tal suo sentimento, era in età di 37 anni: onde dovrebbesi per avventura attribuire alla gioventù sua l' abbagliamento preso. Ma l' anno 962 negli Annali scritti in età senile rimette il lettore a ciò che ne disse nella piena Esposizione: fa la stessa cosa l' anno 1014, e 'l 1059 sempre più saldo nelle sue opinioni suppone, che nel secolo XI tutti tre gli esaminati Diplomi comparissero al mondo accomodati agl' interessi della Chiesa Romana ; con idea se non di distruggere anche i titoli accordati per l' addietro d' antico Dominio Pontificio sulle due Sicilie, almeno d' indebolirli e lasciar poi la cura ad altri di tentarne la distruzione.

A tale impresa si accinse Cristiano Guglielmo Francesco Walchio, e pubblicò nel fine dell' anno 1749 un picciolo libro intitolato : *Censura Diplomatis, quod Ludovicus Pius Imp. Aug. Paschali I. Pontifici Romano concessisse fertur Summo viro Ludovico Antonio Muratorio inscripta, et celeberrimo Patavinorum historico Antonio Sandino opposita.* Seguì egli dappertutto l' opinione del Muratori in specie, t. IV, p. 503, e t. VI, p. 187, dichiarandosi anche apertamente (p. 37) d' esser costretto ad abbracciarla : *Tantum abest, ut illustri Muratorio repugnare queam apte conjicienti nostrum Diploma inter fraudatorum fetus locum tueri, quos aevum illud caligine tenebrisque tectum copiose, et abundanter protulit, ut nescio qua occulta veritatis vi in hanc sententiam adducor.* A suo esemplo altri settarii, e forse anche molti de' nostri esser rimasti ingannati dagli Annali Italiani è molto credibile. Onde il Corografo, che disse dipendere dalla distruzione del Diploma di Lodovico Pio quella degli altri due, verrebbe ad ottener l' intento, se allignasse opinione tanto sinistra nelle menti di chi legge essi Annali stampati e ristampati più volte in Italia, e tradotti in altre lingue di là da' Monti [32]). Perciò nell' edizione fattane novellamente qui in Roma è stato premesso ad ogni volume ciò ch' io n' avea detto nel Giornale: sebbene ivi non mi distesi molto su tai Diplomi non ancora esaminati seriamente, co-

[32]) Nella *Vita del Proposto Lodovico Antonio Muratori, già Bibliotecario del serenissimo sig. Duca di Modena descritta dal Proposto Gian-Francesco Soli Muratori, suo nipote*, cap. VIII, p. 67, si riferisce che gli Annali d' Italia da esso composti *furono trasportati in lingua tedesca, e stampati in Lipsia*, e che si voleva far credere, che dovessero uscire anche in Lingua Francese, ma non se ne aveva sicuro riscontro.

me feci poi l' anno 1751. Emendai allora me medesimo [33]), per aver creduto col P. Mabillon, col Baluzio, e con le Blanc, che il Diploma di Lodovico fosse interpolato (*Giorn.* 1750, p. 79) e disingannai chiunque seguendo le vestigie del Pagi, del Corografo Anonimo, e del Muratori inclinasse a tenerlo per falso.

Più opportuna occasione non poteva darmisi, che la nuova edizione di questa dottissima Dissertazione, per render pubblica tal mia picciola, ma util fatica; giacchè nè molti sono provvisti del *Giornale*, nè questo sembra esser proprio per trattarvi di tai materie, facendo una classe affatto separata in qualche Biblioteca, ove ritrovasi; ed essendo sprovvisto delle necessarie notizie, che ne rendano utile la lettura. Ciò non avviene ora dopo la piena cognizione che si è avuta nella Dissertazione non solo dell' origine, ma de' solidi fondamenti del Dominio temporale di s. Chiesa. A questo fine or aggiungendo alcune cose che rendono più chiaro l' esame de' Diplomi, or levandone altre, che mi parvero inutili al fine che mi son proposto, senza punto variar la sostanza, lo dò nuovamente in luce, affinchè la gioventù studiosa prevenuta dalla verità de' fatti non s' imbeva delle falsità d' altri scritti che vanno attorno, e gli eruditi suppliscano con nuove notizie e riflessioni a ciò, ch' io non seppi o vedere, o pensare in causa tanto giusta, e tanto chiara.

Al medesimo fine ho stimato bene di aggiunger qui dopo l' Esame de' tre Diplomi i ventitre patrimonii, annoverati da Giovanni diacono nella Vita di s. Gregorio (l. 2, n.53) con additar le lettere del medesimo s. Pontefice nelle quali parla di essi e de' loro Rettori o Amministratori di varii Ordini del Clero Romano, per renderne più certo il Dominio della S. Sede. Alcuna cosa ne accennai sopra (p. 13, not. 2, *ora* 3, e p. 19 segg.) e in altre occasioni similmente trattai d' alcuno di essi. Ma è troppo necessario, ch' io sottoponga agli occhi di tutti la serie intera de' medesimi [34]), dopo seguìta la permuta di quel d' Oriente [35]) di difficile esazione in quegli

[33]) Vedi la nota 50 alla part. I di questo Esame.

[34]) Il sig. Abate Francesco Antonio Zaccaria nella Dissertazione citata, *De Patrimoniis S. R. E.* cap. III, num. II, p. 100 prova, che da Giovanni Diacono non sono annoverati tutti i Patrimoni, che la Chiesa Romana possedeva ai tempi, di s. Gregorio Magno; il che pure era stato avvertito dal nostro Autore nel *Giornale de' Letterati* per l' anno 1751, art. XXIII, p. 194.

[35]) Il predetto sig. Abate Zaccaria, *Dissert.* cit. cap. II, num. IX, p. 91, è di parere, che questa permuta seguisse poco dopo il Pontificato di s. Leone il Grande.

amplissimi delle Calabrie e di Sicilia [36]), da cui dipendono gli antichi diritti della S. Sede confiscati da Leone Isaurico, e dopo più secoli ricuperati dalla S. Sede: giacchè non s'è temuto di renderli contr' ogni ragione sospetti. Tale è dunque la loro serie. E si noti, che le lettere di s. Gregorio sono da me citate secondo l' edizione Parigina del Labbè nel tom. V de' Concilii, della quale mi servo [37]).

1. *Sicilia* [38]). Questo Patrimonio vedesi amministrato da un Suddiacono, lib.1, ep. 9, 18, 42, 44, 54, 64 seqq. lib.12, ep. 30. Da un Diacono, lib. 2, ep. 56, Ind. XI, lib.3, ep. 6, 16, lib.4, ep. 6, 19, 22, 27, lib. 5, ep. 4, 13, 20, 38, lib. 6, ep. 19, lib. 7, ep. 38 seqq. Da un Difensore, lib. 9, ep. 13.

2. *Siracusa*. In questo Patrimonio si trova Amministratore ora Notaro, ora Difensore [39]), lib. 7, ep. 16 seqq. 23, 24, 39, 40, 97, 101, lib. 8, ep. 1, 11, 14, 53, 61, lib. 9, ep. 7, 16, 32, 34, 35, lib. 10, ep. 16, 28, 41, 47 seq.

3. *Palermo*. Anche nell' amministrazione di questo si trova vicendevolmente Notaro, e Difensore, lib. 2, ep. 27, lib. 3, ep.43, lib.7, ep. 24, 27, 39, 59 seqq. 84, lib.8, ep. 4, 15, 29, lib.9, ep.44, 47, lib.10, ep.4, 11, 15, 43, lib.11, ep.61, 62.

4. *Calabria* [40]). Vedesi amministrato da Difensore, lib. 7, ep. 10, 39, 45, 106 seq.

5. *Puglia* [41]). Se ne trova l' amministrazione or presso Nota-

---

[36]) Di alcune Masse, o tenute da Costantino il Grande nella Sicilia donate alla Chiesa Romana fa menzione l' Autore della vita di s. Silvestro presso il Bibliotecario. Vedi il sig. Abate Zaccaria ibid. cap. II, num. II, e cap. III, num. IV, e la nota 54.

[37]) Il citato sig. Abate Zaccaria dopo avere, cap. III, num. I, dell' accennata Dissertazione riportato le parole di Giovanni Diacono, num. II, p. 100, soggiugne: « Ad hunc Iohannis Diaconi locum veluti commentariolum dedit Cl. Cennius tum in Romano Litteratorum virorum diario, tum in examine Ludoviciani Diplomatis, p.306, edit. 1754, ex ipsis s. Gregorii M. epistolis promptum. Aliqua tamen in eo emendanda, alia supplenda occurrunt; quod hoc capite praestabitur ad Maurinorum Patrum editionem iudicato tamen veteris ordine quem Cennius sequutus est ».

[38]) Qual fosse l' ampiezza di questo Patrimonio, si rileva dalla lettera LXXII, al. LXX del libr. I, da cui apprendiamo, che Pietro Suddiacono nel primo anno della sua amministrazione, oltre le molte limosine distribuite ai poveri, impiegò cinquanta libre di oro per comprar grano da trasmettere a Roma. Zaccaria, cap. cit. num. IV.

[39]) E prima di questi un Diacono. Zaccar. num. V.

[40]) Nel Patrimonio di Calabria restava compresa un' ampia Marca, che dalla Città di Gallipoli prendeva il nome, e un luogo situato nel Territorio Otrantino. Vedi s. Gregorio lib. IX, Indict. II, epist. 99 e 100, e lib. II, Indict. X, ep. 31.

[41]) Goffredo Malaterra, *Histor. Sicul.* lib. I, cap. XIV *Script. Rer.*

ro, ed or presso Difensore, lib. 2, ep. 40, lib. 7, ep. 39, 105 seqq.

6. *Sanniti*. Giovanni Diacono ne fa amministratore Benenato Difensore: ma io non lo trovo nel Registro di s. Gregorio [42]).

7. 8. *Campania*. Questo Patrimonio da Giovanni Diacono dividesi in Napolitano [43]), e Campano: e trovasene all' amministrazione un Suddiacono, lib. 1, ep. 23, 37, 40, 48, 53, 57, 63 seqq. lib. 2, ep. 1, 5, 19, 23, 34 seq. 39, lib. 3, ep. 31, lib. 5, ep. 23, 34, 37, lib. 7, ep. 29 seq. 37, 53, lib. 8, ep. 18 seq. 26, lib. 9, ep. 11 seqq. 66, lib. 10, ep. 2, 3, 10, lib. 11, ep. 31 seqq. lib. 12, ep. 28.

9. *Toscana*. Or Difensore, or Diacono ne aveva il governo, lib. 3, ep. 23, lib. 9, ep. 14, lib. 10, ep. 51.

10. *Sabina*. Un Difensore lo amministrava, lib. 2, ep. 21.

11. *Nórcia*. Anche in questo eravi Difensore secondo Giovanni Diacono, che Ottato [44]) lo addimanda.

12. *Carseoli*. Difensore parimente era l' Amministratore di questo Patrimonio, lib. 2, ep. 21.

13. *Appia*. Trovasi questo patrimonio commesso ad un Suddiacono, lib. 12, ep. 9.

Italic. t. V, p. 553 dice: « Apulienses . . . necdum traditionibus exhausti per occultos legatos IX Leonem Apostolicum, ut in Apuliam cum exercitu veniat, invitant dicentes: Apuliam sibi iure competere et Praedecessorum suorum temporibus iuris Ecclesiae Romanae fuisse; se illi auxilium laturos ». Vedi il Zaccaria loc. cit. num. XI.

[42]) Benchè non troviamo nominato nel Registro di s. Gregorio Benenato, dobbiamo prestar fede a Giovanni Diacono, il quale ebbe il comodo di vedere molte lettere del Magno Gregorio poscia perite, o tuttora nascoste. Zaccar. ibid. num. XII.

[43]) Come fu accennato nella nota 4 al capo II della Dissertazione dell' Emin. Orsi, Teodoro Duca di Napoli ricevette ordine dall' empio Leone Isauro d' impedire, che si ubbidisse al Sommo Pontefice, e che gli fossero trasmesse le rendite del Patrimonio posto nel Ducato di Napoli. A Teodoro succedette in quel Ducato Stefano, di cui il Cronista Napoletano stampato dal Pratilli, t. III, p. 32 all' anno 539 scrive, che egli « in primo sui regiminis ingressu praecepit dari pecuniam sui redditus, et quod unusquisque debitam obedientiam Romanae Ecclesiae exhibeat ». Ma in seguito le cose mutarono aspetto. Vedi la not. cit. e la nota 5.

[44]) Di questo Ottato difensore, che amministrava il Patrimonio di Norcia, abbiamo espressa menzione nella lettera 35 del lib. XIII, a. 42 del lib. XI, in cui accenna una lettera scritta al predetto Ottato Difensore, la qual lettera non è giunta a noi, affinchè esortasse gli Ecclesiastici del territorio di Norcia ordinati *in sacris*, che convivevano con donne straniere a licenziarle, o partire dalle loro case, e qualora costoro non dassero retta ai suoi avvertimenti, ne avvisasse il Vescovo Grisanto, e per mezzo di questo, o coll' autorità del medesimo egli riparasse a quello scandalo. Zaccar. *Dissert.* cit. cap. III, num. XIV.

14. *Ravenna*. Lo amministrava un Notaro [45]), lib.4, ep.23, 24, lib.5, ep.33, lib.7, ep.77, 81, lib.9, ep.23, lib.10, ep. 22.

15. *Istria*. Notaro parimente lo amministrava, lib.4, ep.49, lib. 10, ep. 9 [46]).

16. *Dalmazia*. Vedesi commesso a un Suddiacono, lib. 2, ep. 16, Ind. X, 9, 22, Ind. XI.

17. *Illirico*. Lo amministrava un Notaro, lib. 12, ep. 3.

18. *Sardegna* [47]). Or Difensore, or Diacono ne avea l'amministrazione, lib. 2, ep. 36, lib. 4, ep. 9, lib. 7, ep. 66, lib. 9, ep. 18, lib. 11, ep. 53, 59.

19. *Corsica*. Commesso a un Difensore, lib.1, ep.50, lib. 9, ep. 54.

20. *Liguria*. Se ne trova data l'amministrazione a un Notaro, lib. 9, ep. 21, lib. 10, ep. 46, lib. 11, ep. 41.

21. *Alpi Cozzie*. Secondo Giovanni Diacono Girolamo Difensore n'ebbe l'amministrazione [48]): ma già è noto che Ariperto, e poi Liutprando re de' Longobardi restituirono questo vasto Patrimonio alla S. Sede ne'principii dell'ottavo secolo; dopo una lunga invasione fattane da' Longobardi medesimi, così attestandolo Paolo Diacono (lib.6, c. 43): ***Patrimonium Alpium Cottiarum, quae quondam ad ius pertinuerant Apostolicae Sedis, sed a Langobardis multo tempore fuerant ablatae***. Le quali parole di scrittor bene informato degli affari di sua nazione abbattono l'opinione del Muratori (*ann.* 707), che procura di diminuir questo patrimonio; e accreditano la estensione, che ne fa Oldrado [49]) Vescovo di Milano presso

---

[45]) Giovanni Diacono lo chiama Castorio. Ad esso succedè Giovanni Suddiacono. Zaccaria ibid. num. XVI.

[46]) Questa lettera non appartiene a Castorio, amministratore del Patrimonio d'Istria, ma a Castorio, amministratore del Patrimonio di Ravenna. Certo è nondimeno, che il Patrimonio d'Istria eziandio era amministrato da un Castorio Notaro. Zaccar. ibid. num. XVI e XVII.

[47]) Tra i fondi e le rendite da Costantino assegnate alla Chiesa de' santi Marcellino, e Pietro, l'Autore della vita di s. Silvestro presso Anastasio num. XXVII, t. I, p. 102 pone: « Insulam Sardiniam cum possessionibus omnibus ad se pertinentibus, praestantem solid. MXXIIII ».

[48]) Nel *Giornale de' Letterati* per l'anno 1751, art.XXIII, p.196, aveva scritto il nostro Autore: «Girolamo Difensore lo amministrava secondo Giovanni Diacono, il quale non si sa, d'onde mai prendesse una tal notizia, non trovandosi nelle lettere di s. Gregorio», ma qui omise le parole *il quale* ecc. forse perchè avvertì, molte lettere di s. Gregorio essere perite, e perciò, non doversi dubitare della verità de' racconti di Giovanni Diacono, perchè non ne troviamo notizia nelle lettere di quel santo Pontefice fino a noi pervenute. Vedi il sig. Abate Zaccaria, cap. cit. num. XXI.

[49]) La lettera qui indicata di Pietro Arcivescovo di Milano, a cui

il Baronio (*ann.* 712, n. 9) in questi termini: ***Alpes Cottias, in quibus Janua est, et quidquid ab ea Alpes usque ad Galliarum fines continebant.*** Onde disse bene il Tomassini (III, l. 1, c. 27, n. 17): *Eo patrimonio continebatur Genua, et tota eius ora maritima usque ad fines Galliae* [50]).

22. *Germaniciana*. Giovanni Diacono ne fa amministratore Ilario Notaro: ma resta oscuro, ove fosse tal Patrimonio, essendo Germanicia in Oriente, e Germaniciana in Affrica. Nel Registro di s. Gregorio questo Ilario è in Sicilia, l. 8, ep. 64 [51]).

---

si dà il cognome di Oldrado, diretta a Carlo Magno, in cui il ragguaglia delle traslazioni seguite del corpo di s. Agostino. fu pubblicata dal P. Agostino Fivizani Sacrista del Palazzo Apostolico a piè della vita di s. Agostino dal medesimo fatta stampare in Roma nel 1587, e poscia dal Cardinal Baronio *ad an.* 725, num. 11 seqq. « Intorno ad essa, *dice il sig. Abate Girolamo Tiraboschi (Storia della Letteratura Italiana*, t.III, lib. III, cap. II, num. XI), il Sassi non muove alcun dubbio, e sembra, che la riconosca leggittima. Ma altri ne pensano diversamente, e parmi a ragione. Il P. Pagi la crede interamente supposta (*Critic. ad Annal. Baron. ad an.* 725). E tale pure è il parere del sopralodato Conte Giulini (*Mem. di Milan.* t. 1, p. 66). Il dottissimo P. Stiltingo uno dei Continuatori del Bollando crede, che almeno molte cose vi siano state posteriormente intruse, poichè è certo, che nè il cognome di Oldrado dato all' Arcivescovo Pietro, nè il soprannome di Magno dato a Carlo ancor vivente, nè l' uso dell' Era Cristiana, che in essa vedesi, nè i vari anacronismi, che vi s' incontrano, non ci permetton di crederla scritta a questi tempi, quale almeno noi l' abbiamo al presente ».

[50]) « Ergone, inquies, omnes Liguriae urbes (his enim Alpium Cottiarum nomen a Justiniano inditum vidimus) ne Genua quidem excepta, Pontificii Patrimonii erant? Nihil minus. Pontificium patrimonium Alpium Cottiarum a Liguriae patrimonio, in quo Genua Rectoris sedes, distinctum erat. . . Quousque Liguriae patrimonium pateret, incompertum nobis est. Hinc quae loca patrimonium Alpium Cottiarum complecteretur, definire non possumus. Satis nobis est (quod hactenus ostendimus) aliquas earum urbes (quaecumque demum fuerint) in hoc fuisse comprehensas, ut et Paullus Diaconus Alpes ipsas Cottias ad ius Apostolicae Sedis referre iure potuerit, et illius patrimonii donatio digna fuerit, quae diplomate aureis literis exarato confirmaretur ». Zaccaria, cap. cit. num. XXVIII. In fatti, come saggiamente osserva l' Autore di questo Esame nel *Giornale de' Letterati* per l' anno 1751, art. XXIII, p. 199: « Che v' era bisogno di registrare a lettere d'oro la restituzione di poderi, case, o censi? Sarebbe stata da Re l' invasione nuova, che ne fece Liutprando pochi anni dopo? In quale storia si legge mai, che simili imprese si facessero dalle potenze? Erano adunque le Alpi Cozzie un *Bene signorile*, *e Demaniale* della S. Sede, da chiunque lo avesse acquistato ne' tempi antichi: sebbene altro nome non ebbe in quegli antichi tempi, che di Patrimonio, nome comune a tutto ciò che in varie parti possedeva, e che nemmeno oggi disconviene a una provincia intera della S.Sede, la quale comprende città, terre, e castelli ».

[51]) « Ad quemcumque demum Hilarium haec epistola scripta fue-

23. *Gallia*. Trovasi commesso a un Sacerdote, lib.2, ep. 33, lib. 5, ep. 10, ma doveva esser picciola cosa: mentre s. Gregorio lo chiama *patrimoniolum*, lib.5, ep. 52 seqq. lib.6, ep. 21, lib. 9, ep. 65, lib. 12, ep. 12.

Per formar giusta idea d' alcuni de' Patrimonii qui registrati molto prima che cominciasse in s. Gregorio II il Dominio temporale col titolo di spontanea dedizione, basta riflettere a ciò che ho brevemente notato di quello delle Alpi Cozzie [32]). In ordine poi a quelli di Sicilia, di Calabria e Puglia,

rit, Hilarum, seu Hilarium patrimonii in Africa Rectorem fuisse quis dubitet? quum Gennadio Patricio, et Exarcho per Africam eum Gregorius commendarit, lib. I, ep. 75, al. 73. De eodem Hilario legesis epistolas 84 al. 82, lib. I, eiusdem 48, al. 33, lib. II, 37, lib. X, al. 37, lib. VIII. Itaque obscurum deinceps non erit, an Germanicianum patrimonium ab Hilario administratum in Africa fuerit, an in Oriente, immo ne Cennio quidem obscurum id visum fuisset, si has epistolas animadvertisset. Si enim Hilarius, quem Germaniciani patrimonii Rectorem Johannes indicat, in Africa hoc munere functus est, quid clarius, quam patrimonium illud apud Germanicienses Africanos non longe ab Hippone sitos (de his s. Augustinus ep.251) constitutum fuisse? » Zaccaria, cap. eod. num. XIX.

[32]) Come il nostro Autore, così il P. De Magistris, *Delle Osservazioni* ecc. lib. II, num. XVI segg., il Conte Giacomo Acani, *Dell' origine, ed antichità della Zecca Pontificia*, p. XII, e il sig. Abate Zaccaria, cap. cit. num. XXVI, per altri tralasciare, sostengono, che il Patrimonio delle Alpi Cozzie non consisteva in soli Poderi, Case, e Censi. Alle Alpi Cozzie deve aggiungersi il Castello Cumano, di cui nella vita di s. Gregorio II, num. VII, p. 20 seqq. leggiamo: «Cumanum etiam castrum ipso tempore fuerat a Langobardis pacis dolo pervasum. Quo audito Romani, valde sunt omnes contristati de castri perditione. Adhortatus est etiam venerabilis pontifex et commonuit Langobardos, ut ipsum redderent; quod si non redderent, in iram se divinam incidere pro dolo, quem fecerant, suis scriptis protestabatur. Munera eis etiam multa dare, ut illud sibi restituerent, voluit: sed illi turgida mente neque monita eius audire nec castrum reddere passi sunt, unde nimis idem sanctus indoluit pontifex, seseque spei divinae contulit, atque in admonitionem ducis Neapolitani, et populi vacans, ducatum eius qualiter agerent, quotidie scribendo praesentabat. Cuius mandato obedientes, consilio inito, moenia ipsius castri virtute sub nocturno sunt ingressi silentio, Johannes scilicet dux cum Theodimo subdiacono, et rectore, atque exercitu: et Langobardos pene trecentos cum eorum castaldo interfecerunt: vivos etiam amplius quingentos comprehendentes, captos Neapolim duxerunt. Pro cuius redemptione septuaginta auri libras tamen ipse venerabilis papa, sicut antea promiserat dedit ». E Paolo Diacono, *De gestis Langobardorum*, lib. VI, cap. XL *Scriptor. Rer. Italic.* tom. I, p. 504: « Superstite adhuc beato Papa Gregorio, Romanae Sedis Cumanum castrum a Langobardis Beneventanis pervasum est; sed a duce Neapolitano noctu superveniente quidam ex Langobardis capti, quidam perempti sunt, castrum quoque ipsum a Romanis est receptum. Pro cuius redemptione, Pontifex septuaginta libras auri, sicut promiserat, dedit ». Vedi il Conte Acami, *Dissert.* cit. p. XV. E Mons. Stefano

i quali, come s' è più volte detto, erano stati permutati con quei d'Oriente, è necessario vedere una delle indicate lettere di s. Gregorio Magno, che è la 39 del lib. 7, Ind. XI, la quale in varie copie fu trasmessa: « Romano Defensori, Fantino Defensori, Sabiniano Subdiacono, Hadriano Notario, Eugenio Notario, Felici Subdiacono, Sergio Defensori a paribus, et sex patronis », tutti Amministratori de' predetti Patrimonii di Sicilia, Calabria, e Puglia. Ora in detta lettera ciascuno di essi ha quest' ordine dal Pontefice: « Huius tibi serie praeceptionis iniungimus, ut strenuum te studeas et sollicitum exhibere. Et siqui Episcoporum, quos commissi tibi patrimonii finis includit, cum mulieribus degunt, hoc omnino compescas et de cetero eas illic habitare nullo modo patiaris exceptis eis, quas sacrorum Canonum censura permittit, idest matre, amita, germana, et aliis huiusmodi, de quibus prava non possit esse suspicio ». Da tal manifesta descrizione è palese, che *Poderi, Case, e Censi,* a' quali restringe il Muratori in tanti luoghi degli Annali, e nella Dissertazione 69 delle sue Antichità Italiane, tutti generalmente i Patrimonii della S. Sede, non erano gli stessi Patrimonii, ma parti comprese in essi [33]). Tanti Diplomi, che si leggono nel Diurno de' Romani Pontefici divolgato da Olstenio, e altrimenti disposto dal P. Garnerio, mostrano anch' essi la diversità tra Patrimoni, e Fondi, e altri beni stabili spettanti a patrimonii.

Che però la sovranità nelle provincie di Sicilia e Calabria in ispecie, sarebbe follia l' attribuirla a' Romani Pontefici prima dell' ottavo secolo: mentre si oppugnerebbe la verità evidente. Ma lo sarebbe altrettanto il negar loro un Dominio utile corrispondente al censo, che con ragione la S. Sede ne pretese da' Normanni dopo più di tre secoli d' ingiustissima invasione; allorchè col loro aiuto ne fece la conquista: e molto

---

Borgia nella *Dissertazione sull' Origine del Dominio temporale dei Papi nella città di Benevento*, § 1, *Memorie Istoriche della Città di Benevento*, t. I, p. 3. Nè è da tralasciarsi una lettera di Onorio I accennata dal Cardinale Deusdedit nella sua Collezione de' Canoni, colla quale quel Pontefice: « Gaudioso Notario, et Anatholio magistro militum Neapolitanam civitatem regendam committit cum omnibus ei pertinentibus, et qualiter debeat regi scriptis informat ». Vedi il sig. Abate Zaccaria, *Dissert.* cit. cap. III e IV.

[33]) Quantunque ciò fosse stato ad evidenza dimostrato dal nostro Autore, e da altri valenti Letterati, nulladimeno il sig. D. Bernardino Noia nell'*Esposizione di due lettere da Papa Pelagio I scritte a Giuliano Vescovo Cingolano*, Dissert. II, adottò, e difese l' opinione del P. Beretti, e del sig. Muratori. Ma egli è stato confutato dal sig. Abate Zaccaria nella Dissertazione mentovata, cap. I e III.

più lo sarebbe il dubitar d'un diritto tanto antico, il quale in quei tre secoli e più d'invasione colle immense somme delle rendite ecclesiastiche perdute di gran lunga superava il valore intrinseco di ambedue le Sicilie, come oggi si dicono. Eppure Niccolò II che fu il primo a darne l'investitura a Roberto Guiscardo, non pretese altro che il censo corrispondente alle antiche annue [51]) rendite. Ed eccone il giuramento, come

[51]) Se fino a noi fossero pervenute le sincere, ed esatte notizie di tutti i fondi, Case, Censi, diritti ecc. che la Chiesa Romana per oblazioni a lei fatte da Costantino il Grande, e da altri Imperatori, da Patrizi, e da pii Fedeli godeva nel Regno delle due Sicilie, sono persuasissimo, che ne risulterebbe, essere state le rendite che indi la medesima percepiva, di gran lunga maggiori dell' annuo censo, di cui si contentò il Pontefice Niccolò II. Frattanto leggasi la nota de' fondi assegnati a varie Chiese di Roma da Costantino de' quali ci ha conservata la memoria l' Autore della vita di s. Silvestro presso il Bibliotecario. Eccola: Num. XII: Alla Basilica Costantiniana, o Lateranense « Constituit . . . massam Garilianam in territorio Suessano, praestantem singulis annis solid. CCCC. Massam Veronicam in territorio suprascripto praestantem solid. CCCXL. Massam Castis in territorio Catinense praestantem solid. mille. Massam Trapeas in territorio Catinense praestantem solid. MDCL ». Num. XIV: « Donum sacro fonti. Massa intra Siciliam Tauranam in territorio Paraminensi praestans solid. D ». Num. XXVII: « In Basilica beatorum martyrum Marcellini et Petri . . . obtulit. . . . Insulam Misenum cum possessionibus ad se pertinentibus praestantem solid. DCCCX »; immediatamente si soggiunge: « Insulam Matidiae, quae est mons Argentarius praestantem solid. DC ». Nella vita stessa num. XXIX si ha: « Obtulit Gallicanus basilicae supradictae Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Johannis Baptistae (*in civitate Ostiae*) Massam Garilianam in territorio Suessano praestantem solid. DCLV ». E in quella di s. Innocenzo I Papa, num. VI, leggesi, che egli assegnò alla Basilica de' ss. Gervasio e Protasio edificata in Roma da Vestina « possessionem Fundanensem in territorio Fundano cum adiacentibus attignis XV praestantem solid. CLXXX et tremissem ». Meritano qui pure di essere accennate alcune locazioni di fondi nel Regno di Napoli esistenti di diritto della Chiesa Romana, delle quali locazioni fa aperta menzione nella sua Collezione de' Canoni il Cardinale Deusdedit: « Sed et Gregorius junior item in suo Reg. locat... Eustachio Presb. Monasterium Sancti Martini situm in Surrento cum omnibus ei pertinentibus... Idem in eodem Anastasio Comiti fundum Lavernam ex corpore Massae Laurentian. prestant. annue... auri solid., et fundum toranianum, et ex corpore massae citra sensis utrumque patrimonii Caietani prestantem annue. . . auri solid. . . Idem in eodem Theodoro Consuli in annis XXVIIII. Insulam Capris cum Monasterio Sancti Stephani cum omnibus sibi pertinentibus, prestat annuae in auro quidem solid. CVIIII vini megarieos C. Item in eodem Theodoro Consuli Casale, quod dicitur Castro maiore, quod prestat annue III auri solid. et Casale, qui dicitur Ninfise sita utraque infra Insulam Capris patrimonii Neapolitani, prestat annue . . . auri solid. Idem in eodem matrone Religionae Diaconisse ejusque filiis, ac nepotibus locum, qui dicitur Icaonia ex corpore patrimonii Campaniae Neapol. prestat annue

sta presso il Card. Baronio (*ann.* 1059,n. 69 seq.): « Ego Robertus Dei Gratia, et s. Petri Dux Apuliae et Calabriae, et utroque subveniente futurus Siciliae ad confirmationem traditionis, et ad recognitionem fidelitatis, de omni terra, quam ego proprie sub dominio meo teneo, et quam adhuc nulli ultramontanorum unquam concessi ut teneat; promitto me annualiter pro unoquoque jugo boum pensionem scilicet duodecim denarios Papiensis monetae persoluturum B. Petro, et tibi Domino meo Nicolao Papae et omnibus successoribus tuis, aut tuis, aut tuorum successorum Nuntiis [55]). Hujus autem pensionariae redditionis erit semper terminus finito quoque anno sanctae Resurrectionis dies Dominicus. Sub hac conditione hujus persolvendae pensionis obligo me, et omnes meos sive haeredes, sive successores tibi Domino meo Nicolao Papae et successoribus tuis [56]). Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Evangelia ».

Tal giuramento nè dal Pagi nè da alcuno Scrittore recato in dubbio lo ammette altresì il Muratori (*Annal. Ital.* 1073,

---

auri solid. . . Zacharias vero in suo item Reg. locat. . . Theodoro Notario Casale Casula, et testianum praestantes . . . auri solid. fundum teganellum prestat . . . auri solid. et fundum quadrantula prestat . . . auri sil. ex corpore talassa rotis, et fundum ampitheanorum ex corpore massae piranae prestat . . . auri solid., et campum positum in scauriis prestat . . . auri siliquas, et terram vacantem foris muros Castri Cajetani . . . auri sil. omnia ex corpore patrimonii Cajetani juris Rom. Ecclesie prestant omnia . . . auri solid. ». Ora i fondi tutti che la Chiesa Romana possedeva nel Regno delle due Sicilie e prima di s. Gregorio Magno, e al suo tempo, e dopo, lasciati alla medesima da chi aveva tutta l'autorità di lasciarli, tuttora sussistono, e se ella investì i Duchi, e susseguentemente i Re degli Stati che li comprendevano, non ha perduto il diritto sopra di essi, ma lo ha con l' atto dell' Investitura, e co' pesi all' Investitura annessi convalidato.

[55]) Al fedele pagamento di quest' annua pensione di nuovo si obbligò Roberto nell' altra formola di giuramento prestato allo stesso Sommo Pontefice Niccolò II, e poscia a s. Gregorio VII colle seguenti parole: « Pensionem de terra s. Petri, quam ego teneo, aut tenebo, sicut statutum est, recta fide studebo, ut illam annualiter Sancta Romana habeat Ecclesia ». Co' termini stessi si espresse Riccardo, dal Romano Pontefice Niccolò II investito del Principato di Capoa, nella formola di omaggio e fedeltà nel 1062 giurata ad Alessandro II, e nella sua Collezione de' Canoni riportata dal Cardinale Deusdedit.

[56]) Il censo, che in oggi (1788) si presenta dai Re di Napoli alla Sede Apostolica per i Regni di Sicilia, e di Gerusalemme, e per tutta la terra di qua dal Faro è di sette mila ducati d' oro di Camera oltre il bianco parafreno. Così fu convenuto nel 1521 tra Leone X e Carlo V, come può vedersi appresso il Rainaldi, an. 1521, § 81 et seq. Monsignor Stefano Borgia nelle *Memorie Istoriche della Città di Benevento*, t. II, p. 218, not. 1.

1089). Inoltre dichiarandosi tutto propenso per I diritti della S. Sede, dice chiaramente di essi: « Diritti, che da allora fin qua, cioè per tanti secoli, gode la Sede Apostolica sopra le due Sicilie, nelle quali ha stabilito una si autentica e giusta sovranità, e prescrizione, contra cui non si può allegare ragione alcuna ». Ma per l'addietro non gli ha saputi ravvisare: anzi supponendo addizioni fatte a' tre Diplomi da me esaminati, non definisce chiaramente, ma si protesta di dubitare, che l'origin loro non abbia buoni fondamenti. Se in ciò egli siasi fortemente ingannato, lo potrà giudicare chiunque lungi da passione esaminerà attentamente le cose da me dette sopra i medesimi Diplomi [57]).

FINE

Dell' Esame de' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone e di s. Arrigo, dell' Ab. Cenni

---

[57]) Una trionfante difesa dell'ultimo di questi Diplomi, dalle nuove critiche dell' Anonimo autore dell' *Esame della pretesa donazione fatta da s. Arrigo Imperatore alla S. Sede*, è stata pubblicata nello scaduto mese dal dottissimo ed eruditissimo Mons. Stefano Borgia, nel libro III dell' Opera intitolata: *Breve Istoria del Dominio Temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie*, descritta in tre libri in Roma MDCCLXXXVIII.

AVVERTIMENTO

Affinchè quei Lettori, i quali in altre Opere trovano citate le Note del sig. Abate Gaetano Cenni alla precedente Dissertazione dell' Em. Orsi, possano più facilmente ritrovarle, accenneremmo le pagine, e numero, che corrisponde ad esse in questa edizione. Adunque la nota 1ª *leggesi a p.* 11, *n.* 35; *la* 2ª *p.* 13 *seg., n.* 3; *la* 3ª *p.* 17, *n.* 7; *la* 4ª *p.* 19, *n.* 8; *la* 5ª *p.* 22 *seg., n.* 10; *la* 6ª *p.* 23 *seg., n.* 11; *la* 7ª *p.* 27, *n.* 18; *la* 8ª *p.* 32, *n.* 3; *la* 9ª *p.* 36, *n.* 13; *la* 10ª *p.* 38, *n.*15; *la* 11ª *p.* 43, *n.*11; *la* 12ª *p.* 63 *seg., n.* 1; *la* 13ª *p.* 67, *n.* 9; *la* 14ª *p.* 68, *n.* 12; *la* 15ª *p.* 85 *seg., n.* 8; *la* 16ª *p.* 102, *n.*3; *la* 17ª *p.* 107 *seg., n.*4; *la* 18ª *p.* 111, *n.* 7; *la* 19ª *p.* 118, *n.* 1; *la* 20ª *p.* 120, *n.*2; *la* 21ª *p.* 124, *n.* 3; *la* 22ª *p.* 125, *n.* 4.

NUOVO ESAME

DELL' AUTENTICITÀ DE' DIPLOMI

DI

LUDOVICO PIO, OTTONE I, E ARRIGO II

SUL DOMINIO TEMPORALE

DEI ROMANI PONTEFICI

DISSERTAZIONE

DI MARINO MARINI

CAMERIERE SEGRETO DI N. S.

E PREFETTO DEGLI ARCHIVII PONTIFICII

Alius alio plus invenire potest; nemo omnia,

Aus. Praefat. ad Idyll. XI.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR PRINCIPE

D. PALUZZO ALTIERI

SENATORE DI ROMA

GRAN-CROCE DELL' ORDINE DI CARLO III,
E DI S. STEFANO D' UNGHERIA EC. EC.

MARINO MARINI

Questa Dissertazione che i diritti della Sede Apostolica sul dominio temporale concerne, non ad altri più acconciamente che a Voi si potea dedicare, siccome nell' autorità vostra di quel Senato la maestà rappresentate, e di quel Popolo conservate la memoria, che dopo di aver dettato leggi alle Nazioni, in ossequio della Religione al Successore di Pietro sè stessi sottomisero [1]. *E veramente l' apologia di questi Diplomi, monumenti di religiosa pietà, dee con ragione esservi a grado, poichè richiamando alla mente quell' atto volontario e generoso, confermato ed ampliato dagli Augusti di Occidente, ricorda eziandio a qual sommo pro de' Romani ridondasse l' aver eglino accoppiato ai doveri religiosi quelli di sudditi, mercè di cui, sotto gli auspicii della Chiesa, non vider dolenti l' antica lor gloria spenta colla Patria. Le magnanime virtù, che nell' auge della grandezza tanto ben conservate, e la vostra benevolenza mi fornirono un nuovo motivo di metter sotto l' ombra del vostro nome questa mia, qualunque siasi, produzione. Voi pertanto, nobilissimo Principe, che su le orme insistendo de' vostri Antenati* [2] *avete in sommo pregio le*

---

[1]) *Il P. Arduino dopo di aver fatto rimproveri alla Chiesa Romana che non collocò nell' Albo de' Santi Carlo Magno; sostiene non aver essa ottenuto il dominio temporale da quell' Imperatore, ma dal Senato, e dal Popolo Romano, che i loro diritti trasferirono ne' Sommi Pontefici:* « Verum reipsa accepere Summi Pontifices potestatem eam temporalem, qua nunc potiuntur ab anno Christi circiter millesimo, non a Carolo aliquo, sed a Senatu, Populoque Romano, qui sua iura omnia irrevocabiliter transtulit in Summos Pontifices ». (*Opera varia*, p. 610)

[2]) *Gli Altieri furono in ogni tempo grandi estimatori delle lettere. Sin dal secolo XII un Altieri ebbe fama di letterato, come si ha dal Monaldeschi. Fra le poesie, ed altri inediti monumen-*

lettere, permettete, ch' essa così fregiata comparisca alla luce, poichè mentre nuovo lustro ne trae, porge a me il vanto di darvi un pubblico attestato di stima e di rispetto.

---

ti di Elio Lampridio Cervino raccolti dal dotto ed esemplarissimo P. Antonio Agich Minore Osservante, si rinvengono due Elegie latine dirette nel 1480 *al suo gran mecenate Lorenzo Altieri. Il Card. Paluzzo Altieri Arcivescovo di Ravenna lasciò una assai copiosa e rara Biblioteca, ornata di un prezioso papiro dell' anno forse* 852, *che vien riportato ne' Papiri Diplomatici alla p.* 153. *Giambattista Cardinale assai dotto, e Mario seguirono i loro Antenati nel sentier delle lettere. Ricordarono questa famiglia Ughelli, Gualdo, Amideno; un antico ms. di Alessandro della Valle come si rileva da un codice dell' Archivio Vaticano; Lelio Petrone, e Coleine ne' loro Diarii. Chassot,* Familles Papales, *t. II; e Carlo Cartari nella sua Biblioteca degli opuscoli volanti. Nella storia de' Possessi de' Sommi Pontefici alla p.* 286, *più cose rammenta il ch. sig. Ab. Cancellieri relative a questa Famiglia. Ciaconio riporta nel t. IV, p.* 627, *delle Vite de' Papi la seguente iscrizione:*

GENTILITIAS AEDES IN PLATEA DE ALTERIIS
VETVSTATE IAM FATISCENTES
MAGNIFICENTIVS A FVNDAMENTIS RENOVARVNT
JOANNES BAPTISTA S. R. E. CARDINALIS
HIERONIMUS EQVES HIEROSOL. ANGLIAE PRIOR
MARTIVS EQVES ORDINIS DE ALCANTARA
GERMANI FRATRES ET FILII
LAVRENTII DE ALTERIIS ET VICTORIAE DELPHINAE
PATRITIORVM ROMANORVM ANNO JVBILEI MDCL.

Sono gli Altieri di assai vetusta nobiltà, cosicchè non è mancato chi abbia asserito, ch' essi derivano da un antico Romano, di cui conservano l' urna cineraria coll' iscrizione Lucius Alterius. *L' ornamento e il decoro di questa famiglia ebbero nuovo lustro da Clemente X, da prestantissimi Porporati, da Giuliano Ambasciatore in Roma del suo Ordine Gerosolimitano, e a dì nostri dall' unione colla real casa di Sassonia. Nè mancò di risplendere fra i suoi Antenati la santità della vita, siccome alcun di essi è esposto a pubblica venerazione su gli Altari.*

NON tanti argomenti furono sino a dì nostri da' sostenitori de' Pontificii diritti prodotti a difesa de' Diplomi, co' quali gli augusti reggitori dell' Impero di Occidente, il pio Ludovico, Ottone il magno, e s. Arrigo confermarono alla Chiesa Romana quelle Provincie, che dal piissimo Carlo, scacciatine gli usurpatori, l' erano state rendute, e quelle, che furonle da lui e da Pipino generosamente donate, che alcun altro non si presenti valevole del pari a garantire l' autenticità di carte sì venerande, e a vie più comprovarla. E per vero nuovi argomenti, e nuove osservazioni formano il soggetto di questa Dissertazione, perchè non avend' io divisamento di riandare i motivi delle passate quistioni su la sincerità di essi, nate sin dal nascere le impugnazioni di Federico II, e rinnovate ne' suscitati dispareri tra il Re Cristianissimo Luigi XII, e il Pontefice Giulio II; e nel secolo XVIII con maggior vigore ripullulate nelle differenze insorte fra il Seggio Apostolico e la Corte Estense, mi fo solo a considerare queste Donazioni sotto quegli aspetti di verità, ne' quali la paleologia e l' erudizione ce le presentano. Prima poi che io progredisca nel mio ragionamento credo sia pregio dell' opera il dire, che questi Privilegi, o Costituzioni, o Patti di conferma, che piaccia l' appellarli, e principalmente il Ludoviciano, furono rammentati dal celebre Leone Ostiense [1]), da

[1]) *Chron. Cassin.* lib. I, cap. 16. Del monaco Leone Marsicano, detto Ostiense perchè nel 1101 creato Cardinale e Vescovo d' Ostia, parlano Ciaconio (*Vitae Pontif.* t. 3, p. 908); Lorenzo Cardella (*Mem. Stor.* t. I, p. 82); Ughelli (*Ital. Sac.* t. I, p. 55); Bellarmino, *De Script. Eccl.*, ed altri. Ziegelbaver Scrittore assai critico, nel t. I dell' *Istoria letter.* dell' Ordine Benedettino dice alla p. 611, che Leone Marsicano *cum miro scribendorum librorum desiderio teneretur, quantum licuit perlustrandis, legendis, excerpendisque Codicibus insudavit, ac Chronicon Casinense* (*plausibile doctis opus*) *intexuit.* Natale Alessandro (*Hist. Eccl.* saec. XI et XII, t. VII, cap. VI, art. III) scrive dell' Ostiense: *Leo Marsicanus ex Cassinensi ad cardinalitias infulas, et Ostiensem Episcopatum assumptus, vir eruditionis eximiae, quem Petrus Diaconus, libro de viris illustris Cassinensib. cap. XXX . . . historiam Cassinens. Monasterii, iubente Oderisio Abate, libris tribus complexus est . . . obiit post annum* 1115, *quo subscripsit Diplomati Pascalis II Ecclesiae Marsorum concesso. Ab altero Leone Monaco pariter Cassinensi, qui Urbano II fuit ab Epistolis et Regestum eius composuit, quique a Paschali II inter Cardinales Diaconos conscriptus est, quem insignem studio, et eloquentia Petrus Diaconus cap. XXXI praedicat, Leo Marsicanus distingui debet:*

Anselmo Vescovo di Lucca [2]), dal Cronista Reichespergese [3]), e da quello di s. Vincenzo lungo il Volturno [4]); che in parte trascritti si rinvengono ne' Decreti da Ivone Carnotense [5]), e da Graziano [6]), e ne' Commentarii urbani dal Volterrano [7]); e come intera collocassero la Costituzione di Ludovico nella sua collezione il Cardinal Deusdedit [8]), e nel celebre suo Codice il Cardinal di Aragona [9]), e la riportassero nelle ope-

---

Gatola lui rammenta nell' *Istoria Cassinese*, e Tiraboschi nel t. III, p. 259, della *Storia Letteraria*; e non morì nel 1110, come asserì Bellarmino.

[2]) Apud Canisium, t. VI, p. 214. — [3]) *Chronicon Reichesperg.*, p. 115.—[4]) Duchesn., t. III, p. 681.—[5]) Par.V, cap. 51.—[6]) Par. I, Distinct. 63, c. 30.—[7]) Lib. III, p. 21 edit. Frobenii an. 1544.

[8]) Il Card. Deusdedit compose la sua grand' opera *De Privilegiis, et auctoritate Ecclesiae Romanae* . . . forse nel 1075 o 1076. Vien ricordata dall' Aldoino nel t. I del Ciaconio p. 866; da Pandolfo Pisano nella vita di Vittore III; dall'Ab. Zaccaria nella quarta dissert. t. II, p. 173; dall' Anonimo Mellicense cap. CXIII; dal Baronio negli Annali all' anno 1059 e segg.; da Antonio Agostini nella sua *Epitome* de' Canoni. Compilò una raccolta di Canoni commendata da Zaccaria di cui pubblicò egli colle stampe l' indice de' capi premesso all' opera (l. c. p. 176); fu ricordata anche dai Fratelli Ballerini, e da Pietro Pithou. Il P. Andres (alla p. 45 del t. VIII dell' Opera di *Ogni Letteratura*, dice, parlando di questa Collezione, *che verso la fine del secolo undecimo compilò un' altra raccolta il Card. Deusdedit*. Questa collezione servì di norma a Graziano pel suo Decreto, il quale terminò, secondo che scrive Feller, nel 1151. Queste due opere di Deusdedit sono inedite, e ne esistono due antichissimi codici alla Vaticana, creduti dall'Abate Zaccaria coevi al loro autore. Fu creato Cardinale nel 1073 del titolo di s. Pietro *ad vincula*.

[9]) E fuor di dubbio, che il Compilatore di questa Collezione sia stato il Card. Fra Niccolò di Aragona, come si ha alla p. 1: « *Presentem librum ordinavit Reverendissimus in Christo Pater et Dominus Dominus Frater Nicolaus Cardinalis Aragonie quem compilavit ex diversis registris et ex libris Camere Apostolice et ex aliis etiam libris et cronicis diversis cum magna diligentia et labore. In quo quidem libro per ordinem continentur ea que secuntur*. . . Di questa opinione furono il Card. Carampi, e l' Autore de' Papiri Diplomatici, come si espressero in una picciola scheda, che esiste tuttavia nel predetto codice; e da molti altri vien seguito un tal parere, siccome a dì nostri anche lo ha adottato il ch. sig. Barone Carlo di Van de Vivere. Alcuni si dettero a credere, ma non so con qual fondamento, forse perchè sul primo foglio di questo manoscritto si scorge lo stemma del Card. Roderico Borgia che fu poi Alessandro VI, che a lui se ne dovesse attribuir l' invenzione. Ma perchè mai col nome di Niccolò se ne indica il compilatore, e si dice essere di Aragona ? Il Card. Borgia potè bene ad istanza di Callisto III suo zio materno deporre il proprio cognome di Lenzoglio, ed assumer quello di Borgia, come si ha da Spondano all' anno 1492, § 21, e da Ciaconio; ma non avrebbe egli certamente cambiato il suo nome di Roderico in quello di Niccolò, giacchè niun onore a lui ne derivava, siccome lo zio chiamossi

re loro Carlo Sigonio, come dal lib. V del tom. II *de Regno Italiae*, p. 268, il venerabile Card. Cesare Baronio ne' suoi

---

Alfonso; nè mai sarebbesi fatto appellare Cardinal di Aragona, essendo e lo zio, e lui amendue del Regno di Valenza. Lo stemma adunque, che intralciato da molti altri rabeschi fa comparsa sull' indicato primo foglio, denota, che questo nitidissimo Codice ricco di miniature fu scritto per ordine di esso Card. Borgia, come assai più chiaramente lo addimostrano i tre versi leonini, che in fine della descrizione de' Luoghi di Terra Santa fatta dall' Arcidiacono Fretello si leggono alla p. 91 tergo del suddetto Codice,

Scripto completo consul Roderice Valeto
Quod tibi presentat genuit quem Pontifica tellus
Archidiaconus Antiochenus rogo Fretellus.

Or sembra che non avrebbe quegli che scrisse il Codice, insinuato a Roderico di consultare quella descrizione di Terra Santa, se il medesimo Roderico l'avesse collocata in quella collezione; nè per vero sarebbe stata posta fra le materie, di cui avea arricchito il suo Codice il Card. di Aragona col seguente titolo: *Item liber valde pulcher de descriptione Locorum sanctorum Iherusalem, et Terre Sancte*, quando ad esso non se ne fosse dovuta ascrivere l' inserzione. Tutta la questione può versare su la persona di questo Cardinale di Aragona, poichè niun Cardinale della Casa di Aragona ebbe il nome di Niccolò. Credesi adunque, come asserisce lo stesso Card. Garampi, ch' ei fosse il Card. Niccolò Roselli nativo di Maiorca dell' Ordine de' Predicatori, che da Provinciale di Aragona fu fatto Cardinale da Innocenzo VI li 23 Decembre 1356, e morì nel 1362. Vedasi Contelori, *Elench. Cardinal.* t. I, p. 86; Echard. *Bibl. Script. Ord. Praedicat.* t. I, p. 649, il quale accenna, che il Card. suddetto raccolse le vite de' Papi; Baluzio, *Vit. Papp. Avenionen.* t. I, p. 941; Ciaconio, t. II, p. 536, il quale dice: *Romanorum Pontificum gesta pergrandi volumine complexus est, cuius exemplar lineis sulcatum Romae se vidisse affirmat in Biblioth. Collegii Capranicensis, et in Vaticana auctor nomenclatoris Cardinalium. Scripsit etiam Commentarium de quadruplici iurisdictione Romanae Ecclesiae in Regnum Siciliae, quod servatur in Archivo Vaticano.* Scrisse su l' autorità del Sommo Pontefice, come si ha dal Codice XV *Miscell.* dell' Arm. XI dell' Archivio Segreto. Nel Codice, già del Barone Stosch, che ora si conserva al Vaticano nell' Ottoboniana n. 3078 si dà cominciamento all' Opera del Card. di Aragona, *Gesta Paparum omissa in Cronicis . . . Leo* etc.; ma nel nostro Codice le vite de' Papi non cominciano che alla p. 103. Or questo Codice Ottoboniano è bombacino; ma nel 1470, epoca, in cui potea aver compilata questa Collezione il Card. Borgia quasi più non si scrivea in carta bombacina, nè vi si sarebbe certamente raccomandato un codice così importante, di cui si volea eternar la memoria. Laonde dee riportarsi ad epoca più rimota, e attribuire al Cardinal Borgia il solo onore di averne fatto trarre esemplare in pergamena. Anche il Codice Ottoboniano dice *presentem librum ordinavit Reverendissimus in Christo Pater, et Dominus Dominus Nicolaus Cardinalis Aragonie quem compilavit* . . . non si rammenta mai in esso il nome del Card. Borgia, nè si riportano i tre versi già riferiti. Nella Vaticana altri tre Codici ne esistono, e dai manoscritti dell'Archivio Pontificio si rileva molti essere stati gli esemplari di quest' Opera; nella Libreria dell' Eccellentissima Casa Albani due n'e-

Annali all'anno 817, il Sirmondo [10]), il Baluzio [11]), Giovanni Morino [12]), Carlo Coinzio [13]), della quale onorevolmente parlarono l' Arcivescovo di Parigi Pietro de Marca [14]), Otmano [15]), Grozio [16]), il Doge Andrea Dandolo [17]), e il Cardinale Stefano Borgia [18]).

Ma come la verità ha sempre mai a schermirsi dagli assalti di una critica intemperante, così i nostri Diplomi ebbero a mettersi a riparo dalle contraddizioni di coloro, che spinti da odio contro il potere temporale della Sede Romana; o mossi da vanità di trarre dalle tenebre dell' ignoranza, fra cui si giacea involto, al dir di loro, il vero ; o adescati da privati interessi, e allucinati da falsi supposti, fecersi a negarne l' autenticità, proscrivendoli quali false produzioni del secolo XI inventate *duranti i gran litigii del Sacerdozio, e dell' impero sotto Gregorio VII* [19]). Giovanni Volfio nelle sue Lezioni memorabili [20]), e Melchiorre Goldasto nel Razionale alle Costituzioni Imperiali [21]), preceduti l' uno e l' altro da Carlo Molineo [22]), e seguìti da tanti, comparvero nella palestra a rivocare in dubbio, a dileggiare, a sfacciatamente negare anche con maggiore arditezza, e con maggior dispregio di quello lo avesse fatto lo stesso Federico, la verità di queste carte. Pagi [23]), Muratori [24]), e Walchio [25]) premendo le

---

rano, scritti nel 1500. Muratori pubblicò alla p. 276 del t. III *Rer. Italic.* le Vite de' Papi tratte dal manoscritto del Card. d'Aragona. Mansi nell' edizione delle *Miscellanee* del Baluzio t. I, p. 648, e altrove, ed il Fabricio nella *Biblioteca Med. Lat. Scriptor.* più cose dissero di questo Cardinale.

[10]) *Concilia Galliae*, t. II, p. 443.— [11]) *Capitular. Francor.* t. I, p 551.— [12]) *Grandeur temporelle de l' Eglise*, p. 625.— [13]) *Annal. Eccl. Franc.* t. VII, an. 817, § 6.— [14]) *De Concordia Sacerdot., et Imperii*, lib. III, cap. 11, § 12.— [15]) *Quaest. illustr.* quaest. 1, t. I, p. 846.— [16]) *De iure belli*, lib. I, cap. 3, § 13.— [17]) *Chronic.* lib. V, cap. 1, § 22 apud Murat. *Rer. Ital.* t. 12.— [18]) *Mem. di Benevento*, t. I, p. 80 e seg.— [19]) Muratori, *Piena Esposizione dei Diritti* ecc. cap. 4, p. 42.— [20]) T. I, p. 103.— [21]) *Constit. Imper.* t. I, p. 386.

[22]) Andres nel t. VIII (l. c.) p. 81 scrive come segue ... « Ma forse di più vasta erudizione, e di maggior forza d' ingegno, fu il famoso Carlo Molineo, il quale, benchè avvocato di professione ed occupato nella civile giurisprudenza, era molto versato nella canonica, e ce ne ha lasciate opere se non di sana dottrina, certo di cognizioni profonde, e di molta erudizione ». Più onorevole sarebbe stato al Molineo distinguersi nella sola giurisprudenza, anzichè esercitarsi nella canonica ad onta della verità, e della sana dottrina.— [23]) *Ad an.* 817, § 7.— [24]) *AA. m. ae.* t. III, p. 29; *Piena Esposizione*, p. 42; *Supplica Estense*, cap. 4, p. 15, *Osservazioni*, cap. 9, p. 19, cap. 23, p. 39; *Ann. d' Ital.* t. IV, par. 2. — [25]) Christ. Walchii *Censura Diplomatis, quod Ludovicus Pius Imper. Aug. Paschali I Pont. Rom. concessisse fertur.* Contro

orme di coloro, che non ebbero per iscorta la face della verità, le fecer credere anch' essi monumenti apocrifi, atti piuttosto a denotare al Geografo quelle terre che descrivono, anzichè a provare i diritti della Chiesa Romana.

Non così baldanzosa però, nè a lungo potea l' erronea opinione impunemente sovvertire gl' incauti che le prestavano facile ascolto, che finalmente denudata da quelle sembianze di vero di cui si suol ricoprire, non fosse da scrittori dottissimi e veritieri fatta ravvisare quale era in sè stessa. Gretsero [26]), Marc' Antonio Cappello [27]), Sandino [28]), Orsi [29]), Nicola Antonelli [30]), Fontanini [31]), Cenni [32]), l' odierno Arcivescovo d' Iconio nelle sue inedite lezioni di Storia Ecclesiastica, che forse i secoli futuri invidieranno, e ben altri, che il ricordarli è soverchio, fecer conoscere, che il negare la sincerità di questi Diplomi, egli era negar la luce del giorno sul bel meriggio.

Or avendo io posto mente nel trascrivere dal libro censuale di Cencio Camerario [33]) il Diploma Ludoviciano, che premetto alla Collezione de' Monumenti Eugubini, e Cagliesi [34]), che la prefazione di esso Camerario porgea il destro di tessere nuova apologia di questo Diploma, quella degli altri due presentandola gli autografi stessi che,la Dio mercè,ancor ci rimangon [35]), e de' quali in seguito parlerò, mi si pa-

---

Walchio èvvi un articolo nel *Giornale* de'Letterati stampato in Roma dai Fratelli Pagliarini, nel t. IX alla p. 65.

[26]) *Defensio in Goldastum*, p. 204; *Apologia* Baronii, cap. 8, p: 340.—[27]) *De successione Episcopi Romani*, p.285.—[28]) *Vita Pontificum* p. 256; *De Constit. Ludovici Pii ad s. Paschalem I*, disput. 20.

[29]) *Del Dominio, e della Sovranità de' Romani Pontefici* Dissertazione.—[30]) *Difese pel Dominio della Sede Apostolica sopra Comacchio*, t. I, p. 69, t. II, p. 72. — [31]) *Storia del Dominio Temporale della S. Sede nel Ducato di Parma.* — [32]) *Codex Carolinus*, t. II.—[33]) Cencio Savelli Cardinal Camerlengo nella Chiesa Romana, assunto al Pontificato col nome di Onorio III nell'anno 1216. Lo rammento sempre coi nomi di *Cencio Camerario*, o col solo di *Camerario.*

[34]) Questa raccolta, che già mentovai nella precedente mia Disscrtazione sui pregi di un manoscritto italiano inserita nel fascicolo I delle Effemeridi di Gennajo dello spirato anno 1821 sarebbe comparsa alla luce, se non avessi stabilito di volerne prima illustrare i monumenti. Non sarà par riuscire disagradevole a quelle due città, come ho potuto chiaramente conoscere dalle molte testimonianze di compiacenza, che me ne diedero il Conte Camillo Felici da Cagli, e il Conte Vincenzo Benamati da Gubbio, insigni Cavalieri, ed eredi del sommo valore de' loro Antenati, e che sanno pregiare ciò che ridonda in decoro delle lor Patrie.

[35]) L' Eminentissimo Card. De Gregorio ebbe gran parte nella ricupera degli Archivii, poichè alle di lui istanze decsi il decreto

rarono innanzi nuove ragioni, che, a mio credere, fanno assai chiaramente conoscere come nel circo diplomatico potrebbersi tuttavia riportar trionfi su gli avversarii, se le armi, che alla difesa s' impugnano, fossero valorosamente maneggiate.

Il Diploma di Ludovico Pio non è suppositizio; perchè è riportato nel Codice del Camerario; e perchè scritto ne' libri carticini, o inserito negli antichi Regesti. La semplice esposizione di questi argomenti potrà a prima vista indurre molti a non riputarli di quel peso che dovranno loro concedere, letto che abbiano il presente ragionamento.

Chi fu il Camerario Cencio, quale opera ci lasciò egli mai, e da quai fonti la trasse? Che che ne scriva Cenni nel t. II del Codice Carolino, di Cencio fecero assai conto Baronio [36]),

---

emanato da S. A. R. il Conte d' Artoix, allora Luogotenente di S. M. Cristianissima, con cui furono renduti alla Santa Sede gli Archivii e gli oggetti trasportati da Roma a Parigi sin dal 1810. E di tante sue premure glie ne seppe buon grado N. S., come gli manifestò con lettera de' 27 Maggio 1814, due paragrafi della quale credo ben fatto di qui trascrivere: *Non poteva esser più caro l' impegno da Lei assunto per oggetti di tanto nostro interesse, nè potevamo attenderci meno dallo zelo conosciuto di un Uomo degno de' nostri speciali riguardi e per le sue qualità veramente ecclesiastiche, e per la condotta con tanta lode tenuta a costo de' suoi personali travagli. Intanto l' assicuriamo della nostra soddisfazione per i pensieri, ch' Ella attualmente si dà per l' esatta ricupera degli oggetti indicati, e desideriamo, che rivolga le sue cure anche agli Atti della Legazione.* E veramente questo degno Porporato le sue cure rivolse a rivendicare alla Santa Sede sin da quel momento anche quegli oggetti, che per ordine espresso del Buonaparte erano stati distratti dal resto degli Archivii romani; fra essi esistea la celebre Lettera di Luigi XIV del 1693 ristampata in Parigi il 3 Ottobre del decorso anno 1821 nel Giornale appellato l' *Amico della Religione e del Re.* Egli procurò mediante le sollecitudini del sig. Maurizio de Gery, che molto si prestò a far eseguire l' intera restituzione delle cose appartenenti a Roma, che nel dispaccio del Conte di Beugnot, in quel tempo Commissario dell' interno, con cui fu trasmesso all' Archivista francese sig. Cav. Daunou il suddetto Decreto, tutti fossero compresi i distratti monumenti; e deesi commendare la lealtà del Daunou, che prontamente restituì quelli, ch' erano in sue mani, e molti egli ne avea; così ci fu renduta la suddetta Lettera, la quale tuttavia si conserva autografa negli Archivii Pontificii. Che se dagli Archivii segreti furono sottratte diverse lettere di Bossuet e di altri Vescovi, e alcuni Regesti di Bolle, non se ne dee imputare al Daunou l' usurpazione, ma a certuni ai quali ad istanza di lui fu permesso di collazionare colle suddette lettere le già pubblicate; è però anche il Daunou rimproverabile della perdita di esse, poichè non dovea interporsi per gente la buona fede di cui non potess' egli garantire. Erano quelle lettere relative all' Assemblea del Clero Gallicano nel 1682, e premea moltissimo ai nemici della dottrina romana che più non esistessero.—[36]) *Ad annum* 1192.

Mabillone [37]), i Maurini [38]), e Muratori [39]). Ci diè egli un'Opera che in ricordandola i Maurini l'appellarono famoso manoscritto [40]); e Maffei ne scrisse ne' seguenti termini: *Assai rinomata in quest' ordine è la raccolta citata da Baronio di Cencio Camerario, che nel secolo del* 1200 [41]) *compilò in codice i documenti spettanti ai Censi, e ad altri diritti della Chiesa Romana* [42]). Rainaldi poi avea preceduto Maffei nell'encomiare il Codice Censuale *ingenti labore, magnoque Romanae Ecclesiae emolumento a Cencio collecto* [43]); l'Autore de' Papiri Diplomatici lo appellò *importantissima Opera* [44]); e nelle Vindicie lo rammenta pur Fontanini *idem de chartis jurium Romanae Ecclesiae praestitit Cencius Camerarius*; e il Cardinal Garampi nella sua illustrazione di un antico sigillo della Garfagnana alla p. 4 scrive . . . *Cencio Camarlingo della Santa Sede, che nell' anno* 1192 *raccolse in suo Registro varie memorie spettanti ai dominii e rendite della Camera* . . . e piuttosto dell'autorità di lui, anzichè di quella di Albino si serve egli per provare la *locazione di vari patrimonii, ch' erano nel contado lucchese*... E il critico Giambattista Marini nel suo dottissimo saggio di ragioni della città di san Leo non cita in più pagine il Camerario, della cui autorità ei fa assai conto? [45]) Dal Codice di Cencio, anzichè da altra Collezione, la Chiesa Romana trasse copia della Donazione di Ludovico Pio, quando fu di mestieri il produrla. Baronio [46]) e Cenni medesimo [47]) ne misero alla luce la prefazione che ricordò Cangio nel suo Glossario; e oltre ad essa gran parte del Codice pubblicò Muratori [48]). Or chi potrà negare molta celebrità al Cencio, e alla sua Raccolta de' Censi commendata da uomini celeberrimi? Per la qual cosa l'Opera di un tal uomo debb' esser tenuta in gran pregio, e di molta autorità stimar si dee quanto fu raccolto in essa.

Cencio poi che si era proposto d'inserire nel suo libro quei documenti, la sincerità de' quali non fosse rivocata in dubbio *quod veratius inveni*, com' egli asserisce nella prefazione, e di emendarvi gli errori rinvenuti nelle collezioni antecedenti *non authentice scriptae*, non vi avrebbe trascritto il Diplo-

---

[37]) *Itin. Italiae.*—[38]) *N. T. de Diplom.* t. I, p. 203. — [39]) *Aa. med. aevi*, t. V, p. 851.—[40]) L. c. t. I, p. 203. — [41]) Il codice fu scritto nel 1191.—[42]) *Ist. diplom.* p. 97.—[43]) T. I, p. 393, ad an. 1216.—[44]) P.235 *Pap. Dipl.*—[45]) Lib. I, cap. 2, p. 28.—[46]) Loc. cit. —[47]) *Cod. Carol.* t. II, p. VII Praefat. — [48]) *Aa. med. aevi*, loc. cit.

ma di Ludovico Pio, se la sincerità di quello avess' egli potuto tener per sospetta; principalmente vivendo in tempi, che al dire del chiarissimo Fontanini, il quale dall' Autore della Piena Esposizione vien nominato *celebre fra i critici moderni*, e dai Maurini [49]) uno de' più dotti Prelati del loro secolo, *in rerum dignoscendarum peritia, et acumine nostra haec eruditissima quam longissime antecellunt tanto examine, tanta vigilantia, et rigore ubique gentium cautum est ne falsae tabulae pro genuinis consilio praepostero obtruderentur* [50]); vivendo egli non da molti anni discosto dal secolo XI, in cui *neque adeo lippi, et oculis capti fuerunt homines... ut chartas adulterinas pro veris sibi impune supponi permiserint* [51]): finalmente vivendo in un' età, in cui se alcune tavole *ab ineptis impostoribus prodierunt, statim sunt exsufflatae, et proscissae, imo et perforatae* [52]). Laonde fu d' uopo, che il nostro Diploma il trascrivesse egli o dall' autografo, o dagli antichi regesti, e queste carte, alle quali affidato lo scorgea, a nuova e accurata disamina sottoponesse per garantire il suo dire *quod veratius inveni*. Che se il trasse dall' autografo: è dunque falso quanto asserì Pagi all' anno 817, che sia la Donazione, *quae a Gratiano dicitur facta Ecclesiae Romanae a Ludovico Pio non minus commentitia, quam quae a Constantino Magno effingitur*: se dagli antichi regesti, non fu dunque invenzione del secolo XI, come gli avversarli vorrebber far credere, poichè vetusti monumenti quelli appellar non poteansi nel secolo XII, che spettati non avessero che al solo secolo antecedente. Nè certamente a Cencio, come a Plinio [53]), a cui eran paruti rimontare ad epoca assai lontana que' libri, che non da più di 200 anni esistevano; e a Galeno [54]) antichissimi quelli, che scritti erano da tre secoli, potean sembrar vetuste quelle carte che non avesser contato che appena un secolo e mezzo, poichè siccome nell' età in cui viviamo, così in quella del Camerario, antico non si disse quel monumento, che parecchie centinaia d' anni non avesse veduto trascorrere.

---

[49]) *N.T. de Diplom.* t. I, p. 9.—[50]) *Vind. Diplom.* lib I, cap. 5, p. 63.—[51]) Fontanini, loc. cit.—[52]) *Ibid.*

[53]) Lib. 13, cap. 12: *Ita sunt longinqua monumenta Tiberii, Caiique Gracchorum manus, quae apud Pomponium Secundum vatem, civemque clarissimum vidi annos fere post CC. Jam vero Ciceronis, ac Divi Augusti, Virgiliique saepe numero videmus.*—« *Mais que dirait Pline s' il voyait comme nous des feuilles de papier d' Egypte qui ont mille, et douze cens ans d' antiquitè ?* » dice il Conte di Caylus nella sua Dissert. sul Papiro. *Mem. des Inscript. et B. L.* t. XXVI, p. 267.—[54]) *Med. officin.*

Ma il carattere del supposto autografo così *ad veri specimen redigi, et exprimi potuit*, come di altri Diplomi asserì Fontanini, che Cencio, illuso da quello, creder potè autografo l' apocrifo. Se il Camerario fu conoscitore de' caratteri dell' VIII e IX secolo, come di esserlo stato ce ne assicura la lettera 330 dell' anno IX del suo Pontificato, nella quale parlando di un Diploma di Carlo Calvo asserì che era scritto *alterius formae litteris, quam modernae, et in figuris antiquioribus, et in desuetudinem abeuntibus*, fu anche a portata di poter distinguere il vero dal falso diploma: una delle principali caratteristiche di sincerità era la forma della scrittura, che un occhio diplomatico facilmente potea discernere se sincera fosse, o adulterata, e a qual secolo appartenesse.

Per falsificare il Privilegio fu necessario allo scrittore di avere avanti gli occhi carte contemporanee ad esso, o poco discostene, affinchè sulle tracce di quel carattere finger potesse così bene quello dell' autografo, che quegli, che non era assai versato nella scienza diplomatica, non facilmente a raffigurarlo valesse per falso. E che tale sia stata la condotta de' falsarii de' documenti, cel dice Fontanini nel libro III delle sue Vindicie: *Versuti chartarum eiusmodi fabricatores solebant chartularia, libros censuales, caeteraque Ecclesiarum monumenta consulere prius, et expendere, quam chartas confingerent*[35]). Ma se nell' XI secolo esisteano carte contemporanee al Diploma di Ludovico Pio, trovare poteansi anche nel XII, e il Camerario che, prima di accingersi all' impresa del suo Codice, esaminò quelle dello Scrinio Lateranense, ove molte n' erano del IX e X, dovè certamente con esse confrontare il carattere della supposta donazione. Nè ometter potea questo confronto, e ogni altra più accurata indagine, solo mezzo a renderlo sicuro di non incorrere la taccia di arrogarsi un' immeritevole gloria, allorchè scrivendo, che in seguito di grandissima meditazione era pervenuto ad arricchire la sua Collezione di documenti assai veritieri, e di aver corretto le precedenti raccolte, volle far credere esser quella, ch' ei produceva, sopra ogni altra di buona critica fornita. Se poi il carattere del supposto privilegio così perfettamente quello dell'autografo esprimea, che in niun modo a rendersi manifesta pervenisse la falsità, non potrassi certamente addurre contro il nostro Diploma quella nota, che potea dedursi dal carattere,

[35]) P. 80.

e la quale ne venne esclusa dall'eseguito confronto. Ma il P. Germonio ravviserebbe anzi vera nota di falsità nella perfetta conformità di carattere, giacchè egli dice esistere documenti de' quali per molta sagacità e valentia di coloro che li composero, mai a scoprire la falsità si perviene, cosicchè i niuni indicii di falsità sieno argomento di vera falsità. Rispondo con Fontanini [56]): *Hoc pacto quotquot diplomata legitima, et vera circumferuntur utique sunt in apocriphorum censum reiicienda ob caussam profecto septicam, et perceptu quam difficillimam; quia scilicet nulla in iis indicia falsitatis apparent.*

Gli antichi Regesti ugual fede faceano degli autografi stessi, poichè dagli Scriniarii non si registravano in essi che quegli atti, gli archetipi de' quali si conservavano ne' Tabularii. Il Diploma adunque Ludoviciano per essere stato da Cencio riportato nel suo Codice è garantito dalla taccia di supposizio, poichè ve lo trascrisse, previo un diligente esame su la sincerità di esso, e perchè lo trasse da' documenti anteriori all'epoca, alla quale lo riferiscono gli avversarii. Ed anche dal non avere il Camerario trascritto la Donazione di Carlo Magno, ma di essa il contenuto a lungo accennato, e di quella di Costantino aver parlato non come estratta da Privilegio autentico, ma qual fatto istorico, che si narra nella vita di s. Silvestro, vien sempre più comprovata l'autenticità del Diploma di Ludovico. L' una, e l'altra di quelle due Donazioni erano pur *consegrate da tutta l' antichità*, e la Costantiniana *talmente venerata*, come per ironia disse l'Autore della Piena Esposizione, che una volta *non erat procul ab haeresi tenere contrarium !* [57]) Di amendue parlavano pure molti autori, e gravissimi, e quegli stessi de' *secoli remoti* le rammentarono pure! [58]) Ma il Camerario avrà forse dubitato della sincerità del Diploma Carolino? No certamente. Del Costantiniano non ebbe fors' egli prove bastanti per crederlo sincero? Molte veramente se ne adduceano a suo tempo, e l'universale consentimento di crederlo tale ne forniva una così solida e luminosa, che il difendea da qualsivoglia taccia di apocrifo. Il Camerario adunque non trascrisse la Donazione di Carlo Magno, perchè di essa non esistea forse a suo tempo alcuno degli autografi, che due esserne stati fatti scrive Ana-

---

[56]) *Vindic.* lib. I, cap. 6, p. 67.—[57]) Muratori, *Piena Esposizione* ecc. cap. IV, p. 42.—[58]) Muzzarelli, *Buon uso della Logica*, t. V, p. 202. *E in realtà se ad Icmaro, ad Adone Viennense, ad Enea di Parigi, e a Balsamone non parve improbabile la donazione di Costantino, che anzi la supposero come certa.*

stasio Bibliotecario nella vita di Adriano I [59]), o alcuno non ebbe sott' occhi degli antichi apografi, o autentico regesto ei non vide, che la contenesse; e sebbene certissima la riputasse, perchè comprovata dal possesso, che i Papi godeano delle Provincie rendute e donate alla Chiesa, e perchè era stata espressa *in portis aeneis super gradus beati Petri argenteis litteris*, come scrive Pietro Mallio Canonico di s. Pietro, e perchè di essa avea scritto Anastasio Bibliotecario, e molti nelle collezioni loro rammentata l' aveano; non credè doverla inserire nel suo Codice, in cui non altri documenti ei volea trascrivere, che quelli,gli originali de'quali,o gli autentici transunti, o i regesti avess' egli stesso esaminati, prevedendo forse sin d' allora, che sarebbono un giorno insorti molti Arduini, e Germoni, che mettendo sossopra tutta la Diplomatica, avrebbono a loro talento di falso tacciato ogni diploma per sostenere capricciosi sistemi, e particolari opinioni. Questi esser deggiono stati i motivi, che indussero il Camerario a non riportare come tratto dal Diploma il Privilegio Carolino, e a trascrivere il Costantiniano non come vero privilegio, ma come una storia, che si leggea nella vita di un Papa, la quale non offendendo la Religione, ma a lustro di essa rivolgendosi piuttosto, egli credè di poterla nel suo Codice inserire. Dall' aver poi intera riportatavi quella di Ludovico, e dall' indicarci di averla estratta da privilegio, ci dà egli a conoscere, ch' ci o videla nel suo originale, o che da tai documenti la trasse, che a dubitar non lasciavano della sincerità di essa. Di quanta autorità adunque non debb' essere per noi nel vederla collocata nel di lui libro Censuale !

Una delle più forti ragioni che gli avversarii oppongono alla sincerità del Diploma di Ludovico ella è il non rinvenirsene, al dir di loro, menzione avanti il secolo XI. Natale Alessandro scrive alla p. 310, del tom. 6 della sua Storia Ecclesiastica : *Presumptae donationis Ludovici Pii*, *quae refertur a Gratiano distinct.* 63, *cap.* Ego Ludovicus, *primus meminit Leo Ostiensis in Chronico Cassin. l. I, cap.* 18 . . . *Cum proinde nulla ipsius extet memoria ante saeculum XII, quo ineunte Leo Ostiensis supremum diem clausit, vel ex hoc solum non levem falsitatis exhibet suspicionem.* Dicono essi, se cotal privilegio esistca nel secolo IX e X, avrebbon forse gli scrittori di que' secoli omesso di ri-

---

[59]) T. I, p. 251, n. 319. *Apparem ipsius donationis per eundem Etherium adscribi faciens ipse Christianissimus Rex Francorum...*

cordarlo? Dunque se mentovato si rinvenga in que' secoli, rispondo loro, avrà anche in que' secoli esistito, ne' quali se esistè, quali ragioni affacceranno eglino di non crederlo sincero! Che poi veramente vi esistesse, lo riconosceremo nel farci ad esaminare più propriamente e con maggiore accuratezza i Tomi carticini, ossien gli autografi stessi, e gli antichi regesti, da' quali asserisce il Camerario aver tratta la sua collezione. Ma prima d' imprendere questo esame, mi sia permessa la seguente digressione, per vendicare l' onor del Camerario ingiustamente da Cenni malmenato.

Vuole questo Scrittore del XVIII secolo, che il Camerario la sua collezione ricavasse da quella di Albino, cosicchè in prestando ascolto a quanto egli asserisce *sine tabulis, et testibus*, saremmo quasi costretti con lui a dire, che Cencio solamente *aliquid ad summum adiecerit labori alieno* [60]), anzichè da sè medesimo abbia consultato gli autografi, e con nuovo ordine disposti, e con assai più critica esaminati, che altri non fece. Cencio, uomo di sommo candore e di antica fede, non avrebbe asserito, esser egli stato in far la sua collezione *vigilanti, atque vehementi meditatione motus* . . . , nè avrebbe attribuito a sè stesso l' onore di aver emendato gli errori trascorsi in quelle da altri composte, e farsi poi merito di queste sue fatiche colla Chiesa Romana, come se da atto di gratitudine vi fosse egli stato indotto, *recognoscens etiam personam meam a S. R. E. primis a cunabulis educatam* . . . , quando altro non volea presentare, che una copia della Collezione Albiniana. E chi mai potrà darsi a credere, che sarebbe egli riuscito in cotale impostura di attribuire al proprio studio l' altrui raccolta, quando quella del Cardinal Deusdedit, di Benedetto Canonico, e l' Albiniana stessa erano assai note, e delle quali fa egli menzione . . . *et quidam alii deinde quaedam memoralia semiplena tantum, nec authentice scripta, seu ordinata in scriptis de censibus redegissent?* [61]) Dovea piuttosto Cenni, volendo farsi interamente credere, soffocare l' interno rimorso, che gli fece dire *velim equidem ista omnia in Cencium convenire, quemadmodum de se ipse testatur* [62]); giacchè il Camerario non solo non avrebbe di sè renduta falsa testimonianza, ma, volendolo ancora, renderla non potea. Stefano Borgia, che per altro fu Porporato di molto sapere, si lasciò anch' egli dall' asserzione del Cenni, di cui fa meritevoli elogi, trarre nella sua o-

---

[60]) *Cod. Carol.* t. II.—[61]) Prefazione al Libro Censuale.—[62]) *Cod. Carol.* t. II.

pinione, la quale però segue con moderazione alla p. 281 del tom. II delle *Memorie di Benevento*, in cui scrive *l'errore fu di Albino*; *giacchè Cencio fece uso del di lui Codice per compilare il suo*. Ma se Borgia e Cenni avessero consultato il Codice colonnese di Cencio, che fu già di Martino V, acquistato da Monsignor Mai per la Vaticana, non vi avrebbero preferito la collezione Albiniana, la quale sebbene sia molto pregevole, è però in critica inferiore a quella del Camerario. Il Padre Andres dando contezza della manoscritta *collezione canonica del secolo XII d'un Albino collo strano titolo* GESTA PAUPERIS SCHOLARIS ALBINI . . . . dice che ne' due ultimi libri di essa *tutto ciò raccolse che potè avere spettante ai diritti temporali della S. Sede* (*Storia di ogni Lett.* t. VIII, p. 47). A me non pare che l' Andres celebri tanto il sapere e l' ingegno di Albino, cosicchè possa quel compilatore superare in merito l' illustre nostro Camerario. Ma sia pur come esser si voglia, o abbia Cencio da Albino tratta la sua Collezione, o no: egli è certo che i documenti che amendue riportano, si rinvengono in gran parte *nell' egregia ed importante Opera* del Cardinal Deusdedit, che avea esaminato assai prima di loro i tomi carticini, documenti originali, che sino a suo tempo conservavansi nella *Biblioteca Lateranense*: *juxta Paladium* [*]). E chi ci assicura che lo stesso Deusdedit non avesse anch' egli, sebbene avuti sott' occhi que'documenti, consultata altra collezione, che la sua precedesse, affin di disporre nel suo Codice le carte con quel miglior ordine, che avesse osservato in quella da altri composta! e di questa opinione sebbene sia l'autore de' Papiri diplomatici, non detrae egli però al merito e al sapere di quel Cardinale, nè mette in dubbio, se sua debba dirsi quell' opera, o no. Per la qual cosa puossi anche con tutta verità affermare, a fronte di quanto Cenni asserisce al contrario, che la Collezione del Camerario fu ricavata da' Tomi carticini, da' quali se monumenti, che precedessero il secolo XI, poteansi estrarre, e quali pure acque attignere da cotali fonti si potessero, ora vedremo.

I *Tomi carticini*, appellati anche *Tomuli carticini*, e *carticei*, furono scritti in papiro, poichè tutto ciò che si disse *carticeo*, significava monumento papiraceo, giacchè al papiro si diè il nome di carta, come si ha da Plinio *mox aemulatione circa Bibliothecas Ptolomaei, et Eumenis, supprimen-*

---

[*]) Palatium.

ove essendo ragionamento di un Inventario de' mobili, e de' libri esistenti nel 1369 nel Palazzo Apostolico di Avignone, si dice che *in alio coffro in fundo Turris Thesaurariae erat unus rotulus de corticibus arborum illegibilis*, il qual rotolo, dice l'autore de' Papiri, *fu certamente uno de' Tomi* CARTICINEI, *e quello istesso che in altro Inventario del* **1366** *vien descritto* QUIDAM ROTULUS DE CORTIFICIBUS ARBORIS SCRIPTUS LITTERIS QUASI ILLEGIBILIBUS. . . . Da Muratori alla p. 78 del t. VI del medio evo si riporta cotale Inventario.

Se alcuno voglia opporre, che difficilmente la donazione di Ludovico Pio esser dovesse in papiro, poichè non sembra atta tal carta a scriversi coll' oro, siccome alcun documento papiraceo non ci rimane, che faccia pompa di aureo carattere; rispondo, che sebbene questa Donazione fosse scritta in oro, giusta il costume osservato prima di Ludovico da Ariperto, e dopo da Ottone e da s. Arrigo, nulladimeno potea essere in papiro. Imperocchè se si ragioni della *carta augustea*, prima che Claudio Imperatore ne garantisse la fievolezza con altro strato di papiro, convengo, che non sarebbevisi potuto scrivere con oro; ma poi che fu renduta più consistente, cosicchè vincea in perfezione anche la carta appellata *fannia* dalla famosa officina di Fannio, non vi fu difficoltà, che non potesse ricevere caratteri d'oro. Dobbiam poi supporre, che l' Imperatore non si servisse di papiro comune per un atto così solenne. Dal non esserci poi rimasto documento papiraceo scritto così, non si prova non avere esistito. Ne' papiri venutici testè dall' Egitto, si scorgono diverse figure tracciate a colori, e pure prima di essi niun papiro ci parea suscettibile di essere a colori dipinto.

Fu poi cosa usata il dare ai libri lor nome deducendolo dalla materia su cui erano scritti; così libri *elefantini* si dissero, perchè furono sull' avorio, e *lintei*, perchè su tela di lino non macerata. Temistio diplomi imperiali scritti su lamine di rame dorato appella libri d' oro [71]); e i Romani denominarono Codici la riunione delle leggi, perchè ne' primi tempi le scrissero sui *codici*, come asseriscono Maffei e Martorelli, ossia su *fusti* o *tronchi* d' albero: o come interpretano i Maurini, su tavole, imitando Solone, che il suo Codice avea scritto in tal guisa, a riferire di Aulo Gellio [72]) e di Plutarco [73]).

[71]) Or. 4.—[72]) *Noct. attic.* lib.II, cap.12. «In legibus Solonis illis antiquissimis, quae Athenis axibus lignei ligneis incisae sunt... ».
[73]) Nella vita di Solone; Brianus p. 173, Londini 1729.

Che i *Tomi carticini* esistessero assai prima del secolo XI, ce lo attesta la carta papiracea di cui erano fatti; cel dà a conoscere Giovanni Diacono nella vita di s. Gregorio Magno; si rileva dall' Opera de' Papiri Diplomatici ai Papiri XIII e LXXI de' secoli ottavo e nono, che gli Scriniarii amendue di nome Giovanni dicono di aver tratto que' documenti da Tomi carticini; si ha da' Papiri CI, CIII, CVI, e da' Privilegi carticini, che una cosa stessa furono de' Tomi carticini, documenti tutti anteriori al secolo XI. L' esistenza loro farei io rimontare al cominciar del papiro, se con tal nome ne' primi secoli dell' èra cristiana, e ne' seguenti, non si fossero distinti i Privilegi, gli Strumenti, e le Bolle *da' libri e codici pur papiracei, più volte dagli Antichi nominati cartacei o carticei* [74]; e se a scrivere, ad autenticare, e ad avere cura di cotali monumenti non fossero stati deputati gli Scriniarii, e i *Cartari* o *Cartulari*, de' quali forse memoria non hassi innanzi il terzo e quarto secolo.

Sino a quando perseverassero i nostri padri a render depositarii i Tomi carticini di donazioni, di concessioni, e di altri atti solenni, facilmente si può arguire da quelli che ci restano ancora. Quantunque Muratori scriva, che *quo saeculo aegyptiacae chartae usus evanuerit arduum sit decernere* [75]; nondimeno puossi affermare, che generalmente cotali tomi non durarono ad essere impiegati ne' Diplomi, che sino al secolo nono. E benchè i Papi scrivesser lettere in papiro anche sul declinare del decimo, e sull' incominciare dell' undecimo secolo, che varie ce ne presenta appartenenti a que' due secoli il Codice papiraceo; e sebbene il P. Mabillone negli Annali Benedettini riferisca, che Giovanni XIII, *scriptis ex papireo tomo chartis fecit privilegium Mosomensi Ecclesiae*, e dimostri nel libro I della sua Diplomatica l' uso della carta papiracea sino al secolo XI, la qual' opinione è seguita da Fontanini nelle Vindicie [76], e dal Muratori nel tom. III delle Antichità del medio evo [77]; tuttavia così scarso fu il papiro nel secolo XI, come attesta lo stesso Muratori *quae et antea apud nos esse perquam rara caeperat*, che puossi dire che in quel secolo fosservi piuttosto *chartae papiraceae vestigia* [78], anzichè della filira, o papiro l' uso: sì pochi sono i monumenti che ci rimangono, o che ci sieno ricordati scritti su tal carta. E i Papi assai di rado nel decimo e undecimo

---

[74]) *Papiri Diplom.* p. 221. — [75]) *AA. m. ae.* t. III, p. 833. — [76]) Lib. I, p. 64.— [77]) P. 833.— [78]) Muratori, l. c.

secolo impiegarono il papiro ne' loro scritti;ed i Regesti delle loro lettere più non si fecero in papiro, come apertamente lo dimostrano quelli di Gregorio VII, e de' Pontefici successori di lui, contemporanei ai loro autori, scritti in pergamena. Nè io conosco alcun imperiale, o regio Diploma del X o XI secolo in papiro; ed anche Fumagalli, dopo di aver fatta l' enumerazione de' documenti in papiro di que' due secoli, soggiugnendo alla p.37 del tom. I delle sue Istituzioni *tutti i citati documenti in papiro d' Egitto essendo diplomi papali, nè di altri avendo noi contezza. . .* ci dà egli a conoscere non aver appartenuto a que' due secoli alcun regio diploma papiraceo. Del VII e VIII secolo quasi niun documento diplomatico ci resta scritto in pergamena, e sino al declinar dell' ottavo quasi tutti i Diplomi de' Principi si scorgono scritti in papiro, seguendo in ciò l' antico uso. Nei codici però troviamo impiegata la pergamena sino dal IV secolo; e forse a secoli anteriori appartengono i frammenti liviani che i chiarissimi letterati Giuvenazzi e Cancellieri restituirono mirabilmente alla repubblica letteraria; ed il codice tulliano *de Republica*, che con sommo vantaggio delle lettere il celebre Monsignor Mai ha tratto dal silenzio in cui si giacea da molti secoli sepolto.

Mi diran forse taluni che i Diplomi, e i Regesti non doveano essere in papiro a tempo di Ludovico Pio, poichè nel VII, VIII e IX secolo appena del papiro esistean le tracce, come asserirono Maffei alla p. 80 della sua Diplomatica [79]), e Muratori nel tom. III delle Antichità del medio evo [80]). Rispondo loro presso a poco ciò che disse l' autore de' Papiri Diplomatici, che avrebbe cessato ben tosto la meraviglia di Maffei, e Muratori sarebbe stato di altro avviso, se l' uno e l' altro veduto avessero i molti papiri di que' secoli riportati nel Codice papiraceo [81]). La pretesa scarsezza poi del papiro

---

[79]) *È mirabile, che alquanti avendosene in papiro dell' ottocento, come si accennò poc' anzi, nel settecento non si vegga di niuno sicuro riscontro, e gl' Istrumenti di tal' età s' abbiano in pergamena. . .*

[80]) *Et revera innumeri quidem occurrunt libri, Diplomata, ac Instrumenta saeculis VII, VIII et IX in membranis exarata; sed nullam eruditi viri hactenus exeruere papyrum iis temporibus scriptam: quod praecipue post Mabillonium ostendit clar. V. Scipio Maffeius Marchio Veronensis, de argumento hoc optime meritus.*

[81]) Che direbbe il P. Trombelli, che alla p. 51 del suo libro sull' arte di conoscere i Codici scrisse, che *pochissimi papiri ci rimangono, e questi in gran parte logori, e piuttosto avanzi de' papiri antichi, che scritture perfette . . . laddove molti antichissimi li-*

negl' indicati secoli l' ascrive Muratori all' Invasione degli Arabi in Egitto. . . *sive, ut veri videtur similius, quod Aegyptus saeculo septimo in ditionem Arabum, hoc est Saracenorum, concesserit* [82]): e veramente nell' VIII e IX secolo sembra, che gli Arabi surrogassero al papiro la carta bombacina, e che l' uso di tal carta seco loro portassero nell'Egitto: ma intorno a ciò convien consultare l' opera del P. Andres sull' origine e progressi della letteratura, o Fumagalli, da me più volte citato anche nella precedente mia Dissertazione, che l' opinione dell' Andres riportò nel tom. I delle sue Istituzioni, o piuttosto vi fece quasi un' epitome di quanto avea quel dottissimo Gesuita raccontato intorno a ciò. Egli è certissimo, che in Occidente si scrivea in papiro quando accadde la mentovata invasione.

I Tomi carticini, che Cangio non seppe cosa si fossero, erano gli stessi diplomi, e bolle autografe; e molti de' monumenti riportati dall' autore de' Papiri Diplomatici nel suo Codice papiraceo si dicono estratti da' tomi carticini, cioè dagli autografi. E che così si appellassero i documenti origina-

bri ci rimangono scritti sulle membrane . . . se vedesse la raccolta di centoquarantasei papiri , che tanti ne contiene il Codice papiraceo, il più vetusto de' quali appartiene all' anno 444 dell'era cristiana? Come inarcherebbe le ciglia nel rimirare i molti e lunghissimi papiri testè venutici dall' Egitto, alcun de' quali vide forse precipitarsi all' occaso venti e più secoli? Che direbbe nell' osservare cotai vetustissimi monumenti, su molti de' quali sembra aver perduto ogni suo potere il tempo, così intatti rimanersi ancora, e i caratteri così nitidi e ben conservati, che diedono perfino a sospettare ai poco conoscitori, che l' ottimo P. Angelo da Posi Minor Riformato, da cui S. E. Reverendissima Monsignor Frosini Maggiordomo di N. S., benemerito della Biblioteca Vaticana, e assai più degli Archivii Pontificii, i primi tre acquistò per la stessa Biblioteca, nello svolgerli che fece avesse potuto con qualche spirito ravvivarne l' inchiostro. Che direbbe dal non vederli *quasi rassodati da fogli di pergamena*? Di antichissimi documenti dovrebbe ei confessare esser noi debitori più al papiro, che alla pergamena. E meraviglia grande, che ci restino carte, l'epoca della esistenza di alcune delle quali potrem quasi dire si nasconda nella caligine de' tempi. L' Eminentissimo Consalvi intento a far rivivere il secolo di Leone X col mandare a perfetta esecuzione i vasti progetti del genio che nutre N. S. per le scienze e per le arti; e che diè luogo onorevole nel Museo alle statue egizie, e ai gessi delle greche; e che alcun de' detti papiri fece restaurare dall' intelligentissimo Angelo Tomberli, e tutti metter sotto cristalli, vorrà poi non formino anch' essi il vago e dotto ornamento di un gabinetto? Sua Eminenza però avendo fatto accurate, ma vane ricerche nella Vaticana onde rinvenire un luogo più acconcio ai suddetti papiri, fa sperare, sia per farlo a bella posta costruire.

[82]) *Ad. m. ae.* t. III, p. 832.

li, si riconosce dall' autentica, che lo Scriniario Giovanni appose alla copia del privilegio carticino di s. Leone IV, conceduto al Canonici di s. Pietro in Vaticano, che è il XIII nel Codice suddetto, in cui egli si esprime in tal modo: *Sicut inveni in thomo carticineo jam ex magna parte consunto scripto a predicto Theodoro Scriniario Sancte Romane Ecclesie; ita non tenore deviato diligenter exemplavi et scripsi.* Ce lo additano più chiaramente le parole dell' altro Scriniario Giovanni che leggonsi a piè della copia da lui fatta di una carta di Carlo Magno dell' anno 797, che è il papiro LXXI del rammentato Codice: *Ego Iohannes Scriniarius Sancte Romane Ecclesie, sicut inveni in thomo carticineo imperiali sigillo bullato scripto ab Alguino Cancellario bone memorie suprascripti Domini Caroli piissimi Imperatoris, ita dilgenter exemplavi, et scripsi.* Or chi vorrà dire, che originali appellar non si debbano documenti scritti di mano di uno Scriniario, e del Cancelliere imperiale,! e l' un de' quali documenti dello stesso imperial sigillo porta l' impronta! Ai Tomi carticini fu quasi sempre appesa la bolla; e Cencio Camerario in parlando di una lettera di Giovanni XIII, afferma, che fu trascritta da *thomo carticinio bullato*, o perchè veramente appeso vi scorgesse il sigillo, come agli altri tomi carticini sappiamo esserlo stato; o il tomo a cui era raccomandata quella lettera conservasse tuttavia il protocollo [83]), o sia il bollo che indicava la Cartiera, e l' anno in cui quel papiro era stato lavorato [84]): ma nell' un modo e nell' altro si rende sempre manifesta l' originalità di quel tomo. E se uopo fossevi di ulteriori prove per dimostrare autografi essere stati i tomi carticini, si legga quel che scrisse il Notaro Ognissanti nell' autentica ch'ei fece alla copia del papiro XXVIII [85]): *In quo quidem privilegio carticinio* (una cosa stessa essere

---

[83]) Maffei è di sentimento si debba scrivere *protocolo* dandogli significato di primo pezzo, anzichè di prima *colla*: *escatolo* per ultima parte del libro si ha in Marziale (lib. II, epigram. 5), e ciò anche Maffei rammenta alla p. 75 della sua Diplomatica. Il segno ordinato dall' Imperadore si ponea al principio del papiro, come siamo usi noi oggi di fare colla carta bollata.

[84]) Maffei l. c. p. 74 scrive: « Contrasti, e liti sopra istrumenti nate eccitarono l' Imperadore Giustiniano a provvedere con tal Costituzione (Novell. 44), che nella carta istessa si avesse un contrassegno per poter molte volte scoprire la falsità degli atti; poichè uso era degli artefici di segnare nella sommità della carta papiracea il tempo, in cui s' era lavorata, il nome del Conte delle Largizioni, cui eran subordinati, ed altre memorie ».

[85]) *Papiri Diplom.* p. 44.

stati ho già detto *il tomo* e *il privilegio carticinio*) *suspensa erat bulla filo serico violacei coloris*; e quel che lo Scriniario Cirino scrive in fine della sua copia . . . *sicut inveni in carticineo privilegio Ioannis Episcopi nihil minui, vel addidi* [86]).
Anche agli antichi apografi in papiro, e coevi a' loro archetipi, o poco discostine, e autenticati dagli Scriniarii, o dai Cartari, o Cartulari, sembra non di rado essersi attribuito il nome di *tomi carticini*, e ugual fede faceano de' loro autografi. Si appellarono *tomi* perchè scritti in *rotoli*; il Card. Garampi alla p. IV del Sigillo della Garfagnana scrive . . . *in tomo, cioè a dire in un rotolo* . . . E la voce *tomo* si usò anche per denotare la fede ortodossa, come si ha presso Anastasio (t. I, p. 75, n. 68) . . . *hic fecit decretalem*, parlando di s. Ilaro Papa, *et per universum orientem sparsit epistolas de fide catholica et Apostolica, confirmans tres Synodos Nicenam, Ephesinam, et Chalcedonensem, vel tomum s. Archiepiscopi Leonis*, cioè la lettera di s. Leone Magno *de incarnatione Verbi* scritta a Flaviano in un rotolo di papiro. *Carticini* poi furono appellati perchè scritti sul papiro; e anche perchè autenticati dai *Cartari*, o *Cartulari* così chiamati dallo scriver ch' essi faceano unitamente agli Scriniarii, ed eglino stessi non poche fiate furono Scriniarii, le *Carte*, o *Cartule*, vale a dire i documenti papiracei.

Cotesti tomi conteneano donazioni, privilegi, istrumenti, locazioni de' patrimonii della Chiesa Romana, e di altre chiese, come si ha alla p. 221 de' Papiri Diplomatici, e ciascun tomo era depositario di un sol documento. E che non più di un documento racchiudessero, cel danno chiaramente a conoscere que' tomi, che tuttavia ci restano, e quelli, di cui se l' esistenza cessò, la ricordanza non n' è spenta. Anche agli antichi Regesti si diè il nome di *tomi carticini*, o più propriamente di *tomi delle Carte*, perchè scritti anch' essi in papiro. Mabillon [87]), i Fratelli Samartani [88]), e i Maurini [89]) son di avviso, che il *Thomocartis*, che si legge nel Privilegio conceduto all' Arcivescovo di Reims, sia lo stesso Regesto: di ciò si parla ne' Papiri Diplomatici alla p. 233. S. Gregorio Turonense appellò i Regesti *Tomos chartarum* [90]), in cui *integrae chartae ex ordine descriptae* si leggeano, come afferma Charpentier nell'aggiunta al Glossario di Cangio, *ut ad manum quaeque facilius haberentur* come dice Fontanini [91]).

---

[86]) Papir. XXIX, p. 49. — [87]) *Annali Benedet.* t. III, p. 569. — [88]) *Gallia Christiana*, t. IX, p. 258. — [89]) *N. T. de Diplom.* t. I, p. 183. — [90]) Lib. X, cap. 21, col. 512. — [91]) Lib. I, cap. 2, n. 13.

La Donazione Ludoviciana fu estratta da Tomo carticino, o dagli antichi Regesti; dunque assai prima del secolo undecimo esistea; nè, come voller provare l' anonimo autore della Corografia [92]), e quello della Piena Esposizione [93]), e gli altri mentovati avversarii, a' quali fu famigliare l' insussistente detto di Pagi *Leo Ostiensis . . . primus fuit, qui eius meminerit, ideoque non multo antea excogitata fuerat* [94]), fu supposta in quel secolo. Non si può poi dubitare, che essa non fosse trascritta o dall' autografo, o da antico apografo, o dai citati regesti, poichè il Camerario dicendo di aver esaminati anche i moderni regesti . . . *et voluminibus registrorum antiquorum . . . et modernorum*, ci fa noto ciò, che i nuovi conteneano, cioè *novos census, qui meo tempore in Romana fuerint Ecclesia constituti* [95]).

Ma se i Tomi carticini precedendo il secolo XI rendono manifesto, che il Diploma di Ludovico esistea avanti quel secolo, non però dimostrano l' autenticità, che convien rintracciarla nell' autorità delle persone, che cotali tomi scriveano, e nel luogo ove si custodivano. Ne' Concilii [96]), nelle lettere di s. Girolamo [97]), in quelle di s. Agostino [98]), e di s. Gregorio Magno è sovente parlato di Archivii Ecclesiastici, e di coloro, a' quali la custodia n' era affidata, che furono detti Archivisti, Bibliotecarii, Cartofilaci, Cartolari, Scriniarii, Archivarii, Registratori, Protonotarii; e che la fede pubblica godeano, come si può riconoscere da più lettere di s. Gregorio, che un Ilaro appella or Cartolaro, ora Notaro; e da Maffei, che alla p. 98 della sua Diplomatica scrive: *nomina s. Gregorio Cartolari più volte, benchè or paia significarsene chi custodiva gli atti, e le carte, ed or chi le scrivea*, e alla p. 141: *Chartularius, colui, che tiene il registro*; scriveano essi, e qualche volta autenticavano, ma non il semplice Cartolaro ciò facea, quando in sè stesso riunita non avesse anche la qualità di Scriniario, o di Notaro, e custodivano i Tomi carticini, e perciò cotali atti riputar doveansi di pubblica autorità.

Tutti gli Ufficii, e Tribunali de' Magistrati erano forniti di *Cartari*, o *Cartolari* « ed in Ravenna i loro ebbero gli Esarchi, e gli Arcivescovi, e l' impiego di essi è detto dall' Imperator Valentiniano *Ministerium Chartularum* . . . », così

---

[92]) *Script. Ital.* t. X, n. 29.—[93]) T. IV, e negli *Annali* ann. 817. —[94]) Pagi, an. 817.—[95]) Prefazione del Camerario. —[96]) *Concil.* Labbè t. II, col. 2001.—[97]) Epist. 52 *ad Pammachium*.—[98]) Epist. 43 *ad Glorium*.

scrive l' Autore de' Papiri Diplomatici [99]). Nella legge duodecima longobardica di Carlo Magno si fa menzione de' Cartolari; ne parla il Cronico Farfense. Scrive Muratori [100]), che Baluzio nelle note ai Capitularii, e Cangio nel Glossario Latino, *tradunt nihil aliud fuisse Chartularios, nisi libertos, sive servos manumissos per chartulam:* ma questa interpretazione di Baluzio e di Cangio è mestieri riferirla ai tempi delle emancipazioni di que' servi, che *per chartulam* si effettuavano. Veramente da principio i Cartari non furono, che venditori di carte, e non differiron forse di molto dagli odierni Cartolari; ma in seguito li veggiam gran cosa, e Muratori, e l' Autor de' Papiri, che alle p. 277, 278 [1]) e altrove, trattano a lungo di loro, ce li rappresentano, come custodi delle carte e scrivani, ed in seguito innalzati a dignità distinta oltre modo. Nè è da credersi che gli Scrinarii, o Cartolari, *uomini d' indubitata integrità, e di somma riputazione nella Chiesa Romana*, come scrive Monsignor Pier Luigi Galletti alla p. 2 del suo Primicero, e che santissimi uomini appella Heumanno [2]), la ben conosciuta pietà de' quali, al dir de' Maurini [3]), non ci permette di sospettare, che avrebbon distrutto sinceri documenti per sostituir quelli fatti a lor piacere, avessero abusato del loro officio, e dell' altrui credulità e buona fede coll' inserire atti spurii fra i documenti autentici dello Scrinio della Chiesa Romana, contro le quali falsificazioni tante leggi erano state stabilite, tante pene comminate. *Multae quidem poenae* (scrive Muratori alla p. 11 del tom. III delle *Antichità del medio evo*) *olim falsariis indictae fuere, et inter leges longobardicas Guidonis Augusti, et veteres formulas ibi a me editas par. 11, t. I Rer. Ital., cum Notarii dolosi, tum falsis chartis utentes, damnantur.* Egli è vero, che alquanti Diplomi di Childeberto, di Dagoberto, di Clodoveo, di Carlo Magno furono riconosciuti falsi, sebbene scritti dagli Scrinarii, e da' Cartolari in tomi carticini: che che ne sia però, non dobbiamo così facilmente persuaderci, che inventar si potessero atti di tanta importanza, quali furono i privilegii imperiali conceduti alla Chiesa Romana nel tempo stesso, che le leggi contro i falsificatori di do-

---

[99]) P. 277.—[100]) *AA. m. ae.* t. III, p. 244.—[1]) *Cod. Papir.*

[2]) *Comment. de re diplomat.* cap. I, § VII, p. 3: « At ineptus sit . . . qui chartarum locis munitissimis reconditarum custodiam ignoraverit viris incubuisse sanctissimis, quos sinceras tabulas perdidisse, fucatas finxisse, aut supposuisse suspicari non possumus ».

[3]) *N. T. de Diplom.* t. I, p. 137.

cumenti da' Papi, e da Teodorico [4]), e da Lotario [5]) stabilite erano assai note; nel tempo istesso, che Carlo Calvo accusò nel Concilio II di Suessons il diacono Remense Ragamfrido, *quod praecepta falsa regio nomine compilasset* [6]); e in un' epoca, in cui gl' Imperadori, i Papi, i Concilii erano intenti a far rivivere nel loro pieno vigore le mentovate leggi contro i falsificatori di carte. E avrebbono bene i nemici de' Papi loro fatto rimproveri di cotal supposta Donazione; e Ludovico II imperatore rivendicare avrebbe forse voluto dei pretesi diritti su le Terre della Chiesa; e l' Imperador Enrico IV non sarebbesi astenuto di rinfacciarne mille volte a Gregorio VII la falsità, se veramente avessero eglino potuto dubitare della sincerità del Diploma di Ludovico.

Negar non voglio, che l' esempio de' passati Diplomi apocrifi addur non si possa per non aversi, come insegna Arduino, continuo . . . *probum, ac genuinum existimandum* [7]) quello di Ludovico Pio, benchè scritto da Cartolaro, o da Scriniario ne' Tomi carticini; ma se il ludoviciano esiste rammentato avanti il secolo XI, si dee pur anche concedermi, che avanti quel secolo esistea un Diploma attribuito a Ludovico contro l' opinione degli oppositori, sulla sincerità del quale non poche indagini avea fatte il Camerario. La riconosciuta falsità de' mentovati Diplomi piuttosto che togliere, o diminuire in parte l' autenticità del nostro, vie più la conferma, poichè se quei furono come apocrifi monumenti rigettati, e tant' altri per ugual cagione lo erano stati, una simil ventura avrebbe incontrata il ludoviciano, nè Ottone I, che non fu da tanta divozione eccitato verso s. Pietro, come lo fu in appresso Arrigo II, e che potea egli facilmente venir in chiaro della sincerità del Diploma ludoviciano, avrebbe taciuto, se quel privilegio avesse spurio' giudicato. Per la qual cosa per essere scritto il Diploma ludoviciano da persona di pubblica fede e di somma probità non potea esser riputato falso, senza che a rigoroso esame non fosse stato sottomesso.

Non dubito che un Morneo, uno Scardio, uno Struvio, un Berretti non si avviserebbero di opporre, che prima di s. Arrigo non si fece menzione del Diploma di Ludovico, perchè avanti il secolo XI non era noto. L' esistenza di esso è provata dai nostri tomi carticini, dall' Astronomo [8]) autor della vita di Ludovico Pio, e contemporaneo di lui, e dagli Anna-

---

[4]) *Capitular.* col. 44.—[5]) *Codex Lindenbrogii*, p. 662.—[6]) *Capitularium*, t. II, col. 52.—[7]) Ms. p. 400.—[8]) Apud Duchesn. t. II, p. 297.

listi Lauresamense, e Bertiniano [9]), da Giovanni VIII [10]), e da Guido Imperadore, che di esso fecer menzione, che che ne dica al contrario Muratori. Il silenzio però, con cui Ottone l'ha preterito, non si oppone alla verità della sua esistenza. E gl' Imperadori Federico II, e Ottone IV, e Villelmo, e Rodolfo I, e Alberto I, e Enrico VII, e Carlo IV, tutte non mentovarono ne' loro Diplomi le precedenti Donazioni; e pure non si dubita avere esistito quella, che da un di loro fu taciuta. Ma non deviam più a lungo dal propostoci scopo di dimostrare quanto sien degni di fede i Tomi carticini, non solo per le persone che gli scrissero, e per l'antichità che assai li raccomanda, ma anche pel luogo, ove eran riposti, che, come dissi, furon gli Archivii.

Che i Tabularii non solo valessero a sottrarre al deperimento le carte, che vi si depositavano, ma anche a garantirne la sincerità, lo riconosciam facilmente dall' aver essi da tempi immemorabili esistito, cosicchè *antichissimo, e immemorabile* scrive Maffei [11]) *essere stato l'uso degli Archivii*, ed averne veduto *menzione più volte nelle Iscrizioni romane, e greche, e ne' passi d'antichi scrittori*. La stessa venerazione, in cui furon tenuti, ci attesta il pregio de' documenti, che vi si affidavano. I Maurini nel tom. I della Diplomatica ne trattano a lungo, e con quella molta erudizione, di cui que' monaci, tanto benemeriti delle lettere, seppero arricchire le opere loro. *Ebbero Archivii*, prosegue Maffei, *anche le chiese, ne' quali e si riponeano gli atti ecclesiastici, e i codici, e le pie Donazioni, e ogni altro documento*, cosicchè poteansi dire veri Cimeliarchii; ed essere antichissimo quello della Chiesa Romana, ed aversene memoria sino da' tempi di s. Antero Papa circa la metà del terzo secolo scrisse l' autore de' Papiri Diplomatici [12]); e aggiunse, che nella *vita di s. Gelasio* viene appellato *Archivum Dominicum S. R. E.*, *Scrinium Apostolice Sedis*, *Sacrum Lateranense Scrinium*, *Chartarium Romanae Ecclesiae*, e in una bolla di Agapeto II pubblicata da Lambecio [13]) *Archivum s. Petri*, e *Sacrum Scrinium*; e che mal fanno l'Editore, e i Maurini nella loro Diplomatica in darsi a credere sia in essa ricordata la Biblioteca del Vaticano. Scrive Maffei [14]), che il *Cartario della Chiesa Romana è nominato singolarmente* da s. Girolamo, e da più

---

[9]) An. 874, § 127.—[10]) *Concil.* t. IX, 296. —[11]) *Diplom.* p. 96. [12]) *Storia degli Archivii della Santa Sede*, p. 1.—[13]) T. II *Comm. Biblioth. Vindob.* p. 331 della seconda edizione.—[14]) L. c. p. 96.

altri. Il Primicero de' Notari vi presedè a principio [15]) aiutato dagli Scriniarii, e Cartolari.

Tanta fu la riverenza, che si ebbe per gli Archivii Ecclesiastici, che non si dubitò col nome d'Archivio appellare anche i luoghi, ove si conservavano le Reliquie. Cel dicono i PP. Benedettini della Congregazione di s. Mauro [16]), e Ingolfo [17]); e così sicuri e immuni da falsificazioni furono sempre tenuti i documenti custoditi in essi, come si può rilevare dagli Analetti di Mabillone, dallo Spicilegio di Dacherio, da' Capitolari di Baluzio, dalla Diplomatica de' Maurini, dalle Vindicie di Fontanini, siccome eglino maestrevolmente ne trattano, che non si dubitò riporvi i *libri sacri*, e gli atti ecclesiastici, e sinodali, e l' epistole spettanti a religione [18]); e i Principi stessi vollero, che vi si collocassero atti di grande importanza, come scrive Fontanini nelle più volte ricordate Vindicie, e Baluzio [19]).

E tant' oltre giunse il rispetto, con cui furono generalmente riguardati gli Archivii, che anche ai documenti di quelli non ecclesiastici somma fede si prestò, cosicchè Baldassar Bonifacio disse, *ut instrumentis ex publico archivo productis plane sit credendum*, *faciantque*, *uti Jurisconsulti loquuntur*, *plenam fidem . . .* , *ita enim statuunt . . . Canonistae . . .* , *quibus assentiuntur . . . Legum Civilium Interpretes* [20]); e Cristoforo Linckerio *plenissima haberetur fides scripturae cuilibet*, *licet de perfectione sua fortassis non constet*, *adeoque etiam non authentice. . .* , *quae archivo semel illata est* [21]).

Ma se una semplice scrittura, benchè non autentica, per essere stata estratta da pubblico Archivio, facea *piena fede*; da qual prova di verità non saranno mai garantiti i tomi carticini, e quanta gran fede non dovrassi loro prestare, i quali esisteano nell' *Archivio sanziore* della Chiesa Romana! in uno di quegli Archivii, dico, ove il solo esser collocato somma verità dovea arrecare al documento, stante i molti sacri monumenti, e di grande importanza, di cui era geloso custode. E qual cosa conteneano mai que' tomi carticini che una donazione, che sebbene al dir dell' anonimo Corografo, *char-*

---

[15]) Cenni, *Cod. Car.* t. I, p. 92.—[16]) *N. T. de Diplom* t. I, p. 97. « Se donnait autrefois, tant aux depôts des cartes, qu' aux trésors des Reliques ».—[17]) Ingulf. *inter rerum Angl. script.* t. I, p. 97. —[18]) Maffei, l. c. p. 96. —[19]) *Capitular.* t. I, col. 552.—[20]) Glossa, *lib. de Archivis* cap. 10. —[21]) *Dissert. de Archivo Imperii*, Jenae an. 1686.

tarum omnium est basis, et, qua labente, omnia labant, tuttavia non potè essere inventata, poichè di farlo non v'era motivo, siccome non presentava che una mera conferma del Diploma di Pipino, che Muratori appella titolo principale, e primordiale [22]), e di quello di Carlo Magno.

Se i Giuristi vogliono si tenga per autentico un documento estratto da pubblico Archivio, allorchè fortissime ed evidenti non ne esistano ragioni contrarie, perchè mai per autentici non terrem noi *i tomi carticini* estratti dagli Archivii della Chiesa Romana, penetrali alla impostura inaccessibili, e che giusta causa non si riviene a doverli di apocrifi tacciare? Che se essi furono gli autografi, convien riputarli autentici: se furon copie, lor non si dee minor fede, poichè dice Bernardo Multz [23]) *exemplar . . . maxime si fuerit antiquum, ex Archivo productum vim originalis habet . . .*, e Linckerio [24]) *probat quoque documentum ex Archivo prolatum ejus, ad quem causa pertinet. . . , idemque de apographo, vel exemplo, seu copia, dici debet, si illa antiqua sint, aut debita solemnitate confecta, vel authentice sumpta esse videantur . . . ; quamvis originale reperiri non possit.* Sentiamo anche e degli originali, e delle copie come pensi Muratori, il quale benchè dica « *neque alicui subrepat, Archivi cujusquam tantam esse posse auctoritatem, ut quaecumque inde chartae prodeunt, aut ibi adservantur, legitimitatis minime dubiae sigillum secum adferant . . . nullum hercle tabularium tam insigni privilegio fruitur . . .*; tuttavia soggiugne: *non hoc de iis dictum velim, quae a peritis judicibus olim probata fuere, aut a fidis notariis descripta ad nos venerunt. Praesto enim nobis sunt apographa ejus ponderis, et auctoritatis, ut archetypi locum teneant* [25]). Da quanto ho detto si può raccorre la stima grande, in cui debbonsi avere i Tomi carticini, depositarii fedeli del Ludoviciano Diploma, per essere stati conservati in luoghi tanto venerati, che a' documenti stessi accresceano autenticità.

Obbiettar forse vorrebbemi un Germonio, che sino a che Lorenzo Valla nel XV secolo non rendè manifesta la falsità della donazione di Costantino, sincera si ebbe e per tale si spacciò dagli Scriniarii Apostolici, che la tenean riposta negli Archivii: laonde non contribuire all' autenticità de' Tomi carticini l' essersi trovati anch'essi in detti Archivii. Veramen-

---

[22]) *Piena Esposizione* p. 35. — [23]) *De Jure Cancellariae et Archivi*, § 1, n. 15. — [24]) L. c. n. 6. — [25]) *AA. m., ae.* t. III, Dissert. 4.

te io non vidi mai registrato ne' libri censuali il Diploma di Costantino, nè di esso alcun autentico vetusto, o moderno documento, di cui solamente semplice copia abbiamo ne'Tabularii segreti, e del quale fauno menzione il Camerario, e il Cardinale d' Aragona nel modo già da me indicato; nè so che gli Scriniarii, sebbene Balsamone e gli altri greci giuristi la riputasson vera, autentica essi la vantassero, chè parmi la rammentasser piuttosto come atto, che autorizzavano ad appellar sincero la tradizione, e l' opinion favorevole, che n' era invalsa non per opera loro, ma per essere stato ravvisato dominio temporale in quelle parole che leggonsi nella lettera scritta da Adriano I a Carlo Magno [26]), *et potestatem* [27]) *in his Hesperiae partibus largiri dignatus est*, e che conservavano negli Archivii, come monumento di storia e di curiosità.

Ma sia pur che negli Archivii esistessero documenti falsi unitamente ai veri, *quid inde*? I Maurini riprovano quanto scrisse il Padre Arduino, che per vere negava doversi riconoscere le carte tratte dagli Archivii, perchè confuse con altre molte prive di ogni autenticità! E lo stesso Germouio, il di cui passo riporta Fontanini nelle Vindicie alla p. 68, scrive: ***quamdiu chartas ex eadem officina educes, in qua fateris permultas esse vitiatas, interpolatas, adulterinas; noli certas dicere, et indubitatas, priusquam tales esse probaveris.*** Dunque la sincerità delle carte, che vere e genuine furon provate, che tali dicemmo essere stati i Tomi carticini, è vie più garantita dall' esistere esse negli Archivii, sebbene unite ad altre false, che vi si poteano rinvenire, o vi si conservavano come monumenti di storia, e di curiosità, che tale essere stata la donazioue di Costantino, abbiam detto. E le famose lamine granatensi, che un falso catalogo di santi ci presentano, non le possiede tuttavia autografe l' Archivio dell' Inquisizione, e che io volli rivendicare, perchè non si perdesser memorie, che tanto diedero a questionare! e lo stesso esemplare della donazione di Costantino non è tuttora deposto nell' Archivio di Castel s. Angelo! E pure in ambedue questi Ar-

[26]) T. I, p. 352, epist. 49.

[27]) *Potestatem* non solo si dee intendere per podestà, che si esercita su di uno Stato, ma anche per quel dominio, che si ha sui beni propri, e di questo sentimento è Fumagalli, che anch' egli scrisse nelle sue Istituzioni su la Donazione di Costantino, e su quelle de' susseguenti Imperadori; e contro l' opinione di Muratori dimostra, che quelle parole di Adriano I ebber rapporto alla donazione, non di Stato, ma di alcuni terreni donati da Costantino alla Chiesa Romana in alcuni luoghi o *d' Italia* o *delle Spagne.*

chivii sono tali, e tanti documenti, che mai alcuno ardirà riputar falsi. E Marshamo nel suo *Monasticon Anglicanum*, e Launojo, e Naudeo, e Conringio, e Papebrochio, non doveano con tanto rigore dichiararsi contrarii agli Archivii Ecclesiastici, poichè *agli Archivii delle Chiese, e de' Monasteri*, scrive Maffei, *siam per lo più debitori delle molte notizie, che da documenti d' insigne antichità si ritraggono, mentre quasi tutte le carte, che da sei, o sette secoli in su si conservano, in cotesti o furono, o sono* [25]). Furono poi ben difesi gli Archivii ecclesiastici da Mabillone, da' Maurini, da Ruinart, da Maranta, da Lazzarini, e da Fontanini. Dunque non offende la sincerità de' Tomi carticini l' aver essi esistiti nell' Archivio della Chiesa Romana unitamente alla donazione di Costantino. E del Diploma di Ludovico basti il detto fin qui: a nuove osservazioni su quelli di Ottone e di Arrigo l' animo rivolgiamo.

Anche su la sincerità di questi molte contese insorsero, principalmente nel secolo XVII e seguente. Conringio e Arduino li rigettarono quali falsi documenti; e nella Piena Esposizione, e nella Supplica Estense, e nelle Osservazioni, parti tutti di una medesima penna, se non si diedero interamente per apocrifi, cagion ne fu, che l' Avversario credè ravvisare in essi cose favorevoli alla sua opinione; si tacciarono però d' interpolati, e di essere stati in gran parte dettati da chi avea interesse di sostenere i diritti della Sede Apostolica. Non valse a garantire la loro autenticità, che ne opinassero favorevolmente Luitprando e Ditmaro, e che sieno ugualmente che il Diploma di Ludovico riportati da Graziano nel Decreto, e si rammentino nel Cronico Reichespergese, e siensi dichiarati per essi non solo quegli scrittori, che non dubitarono della sincerità del Diploma Ludoviciano, ma anche alcun di quelli, e n' è uno il Pagi, che dimostrando apocrifa la donazione di Ludovico, l' ottoniana però, e la enriciana dierono per vere.

Si negarono autografi quelli che in membrana purpurea, sottrattisi ai disastrosi incidenti, cui sogliono soggiacere simili monumenti, si conservano sino a dì nostri negli Archivii segreti. Parlando Muratori dell' autografo Diploma di Ottone dice alla p. 83 della Piena Esposizione: *Quando non sia originale quella carta (che tale nè pur si è arrischiato di chiamarla l' Autore delle difese) non si facilmente s' in-*

[25]) *Diplom.* p. 96.

tenderà, perchè fosse scritta con caratteri d'oro, e portasse il segno, che v'era stata appesa la bolla d'oro dell'Imperatore. Certo di qui nasce un giusto sospetto, che alcuno abbia voluto dar faccia d'originale a quello che non era tale. E perchè non ci arrischierem noi di chiamare originale questa carta? L'aureo carattere, la membrana purpurea, la forma della scrittura, l'interpunzione medesima danno a divederne l'autenticità. E se l'esemplare, che tuttavia sussiste, non è quello stesso, che ad imitazione di Carlo Magno, come dice Anastasio Bibliotecario [29]),sia stato dallo stesso Ottone posto *super Corpus B. Petri*, e *subtus Evangelia* [30]), uno però degli autografi, o degli antichi apografi egli è certamente fatti contemporaneamente al loro primo archetipo, o poco dopo.

Che fossero usi i nostri antichi di stendere di un medesimo atto più autografi, e diversi apografi, ce lo attestano i monumenti stessi dell'Archivio segreto; in cui due autografi abbiamo della conferma delle precedenti donazioni fatta da Federico II, munite amendue della bolla d'oro di quell'Imperadore; due ce ne presentano di quella di Rodolfo I; cinque di quella di Enrico VII; e due di Carlo IV, a'quali monumenti tutti appeso si scorge l'aureo sigillo. E della bolla di riunione della Chiesa Greca alla Latina non furono tratti cinque autografi, firmati tutti da Eugenio IV, e da Giovanni Paleologo greco Imperadore, e de' loro sigilli muniti? Ed Anastasio, come già dissi, non scrive nella vita di Adriano I, che della sua donazione due autografi fece trarre Carlo Magno, *aliaque ejusdem donationis exempla per Scriniarium hujus Sanctae nostrae Ecclesiae descripta ejus excellentia secum deportavit?* [31]) Giustiniano stesso giudicò necessaria la mol-

---

[29]) T. I, p. 251, n. 319. *Factaque eadem donatione, et propria sua manu ipse Christianissimus Francorum Rex eam corroborans . . . quam prius super Altare beati Petri, et postmodum intus in sancta eius confessione ponentes . . . intus super corpus beati Petri subtus Evangelia quae ibidem osculantur ac propriis suis manibus* (Carolus) *posuit.*

[30]) Gregorio II scrivendo all'Imperadore Leone Isaurico dice: *Acceptas epistolas tuas in Sancta Ecclesia repositas in Limine Confessionis sancti, et gloriosi, ac Principis Apostolorum Petri diligenter servamus, ubi et Christi amantium Praedecessorum tuorum, qui pie imperarunt sunt literae. . .* Bullar. Vatic. t. I, p. 9.

[31]) Scrive Monsignor Bianchini nel t. II, p. LVII, *Prolegomena in vitas RR. PP.: Cordato cuique viro causa in aperto est si consideret, Carolum Magnum curasse, ut complura exempla suae Donationis per scriniarium S. R. E. describerentur ex autogra-*

tiplicità degli autografi. Sentiamo come ne opinasse il critico Fontanini, quando l' opinione contraria di Germonio si avvisò d' impugnare . . . *cujusque diplomatis autographum . . . e contrario enim raro unicum, fere semper geminum fuisse constat*. . . E il celebre Ludewig, giurista alemanno, non scrisse forse, che cominciando la stirpe carolovingia a regnare, cominciò ne' re Franchi l' uso di fare quattro esemplari di ciascun diploma ? [32]) Della ricognizione e conferma della donazione di Federico II, fatta da' Vescovi e Baroni di Germania, e dai Principi Elettori due autografi furono tratti di ciascun diploma apponendovi le sottoscrizioni originali, e ciascuno di più sigilli di cera, di tanti cioè, quanti eran coloro, che li firmavan, munendoli. Ma poteansi dire due autografi que' diplomi, a ciascun de' quali comuni non fossero stati gli stessi contrassegni di autenticità ? Concedasi pur generosamente che il nostro Diploma nella data, nelle parole, e nelle circostanze più o meno spiegate, differisse di alquanto dagli altri autografi, e apografi ; nondimeno originale, o antico apografo il potremmo riputare, e tale è il sentimento de' Maurini [33]).

E perchè mai Ottone non avrà anch' egli del suo Diploma fatto trarre più esemplari, e a tutti il proprio sigillo apporre, e tutti colle stesse solennità fatti scrivere ? Che ove prova non abbiasi, che Ottone assolutamente ciò non facesse, perchè esiterem noi a credere originale quello, che esser tale nega Muratori ! Il Cardinal Nicola Antonelli, mio illustre predecessore nella Prefettura degli Archivii Pontificii, il Cardinal Orsi, Monsignor Fontanini, e l' Abate Cenni con sommo sapere, e con molta critica dimostrarono non essere stata la Donazione di Ottone interpolata; e Muratori sarebbe del loro avviso se il Diploma, che n' esiste, potess' egli credere originale,che dal vederlo in caratteri d' oro ei reputa falso, cosicchè, al dir di lui, quegli che lo scrisse, cercato abbia piuttosto d' imi-

---

pho, eaque exempla ita descripta secum in Gallias transtulisse eodem anno, quo supra Corpus B. Petri suismet manibus ipse obtulerat autographum.

[32]) *Reliq. mss.* t. I, praef. p. 12.

[33]) *N. T. de Diplom.* t. I, p. 167: « Quand on trouve plusieurs originaux d' un seul titre; en rigueur il n' est pas nécessaire pour les admettre, qu' ils soient toujours parfaitement semblables. Ils pourraient diferer dans les dates, et n' avoir pas été dressé le même jour . . . Il ne serait pas non plus absolument impossible, qu' ils s' accordassent quant au fond, et variassent dans les circonstances, plus, ou moins expliquées».

tare l'originale Diploma, inserendovi poi a suo piacimento ciò, che quel critico non vi avrebbe voluto leggere, anzichè a scrivere foss' egli stato intento uno de' veri originali. Ma siccome non fu comune ad un solo esemplare l' aureo carattere, poichè come asserisce Maffei *si faceano le copie autentiche nella stessa materia e forma, e colla stessa magnificenza degli originali*; ed attestano i Maurini [34]) che le antiche copie si confondeano cogli originali; così non deesi riputar falso il nostro Diploma dal vederlo scritto in oro, ma tener si debbe per uno degli autografi o degli antichi apografi. Ma *quando non sia originale quella carta* (che tale nè pur si è arrischiato di chiamarla l' autore della Piena Esposizione) non si facilmente s' intenderà perchè egli abbia desunto il suo giudizio contr' essa principalmente dal carattere di oro, e dalla pergamena purpurea su cui è scritta, giacchè egli dice alla p. 33 del tom. III delle Antichità del medio evo. . . . *in apographis vero de his judicium saepe certum ferri nequit, atque unice inspiciendum est, chronologia ne, formulae, ac historia recte se habeant, an aliquo alio vitio laborent.* Ma forse a Muratori la stessa cosa accadea, che allo Scaligero, a cui i Diplomi *primo oculi conjectu odore falsitatis suae nares percusserunt* (epist. 348 ad Carolum Labbaeum).

Essere poi antichissimo l' uso di scrivere con caratteri d'oro e d' argento su membrane violacee, purpuree, gialle, verdi [35]), e color di papavero, Mabillone, Montfaucone, Maffei, Lazzarini, La Croze, Baringio, l' Abbate Gottwicense, i Padri di s. Mauro, Fontanini, il Padre Trombelli, e quanti mai scrissero in Diplomatica, cel dicono. E che ne' primi secoli dell'era cristiana in tal guisa scrivessersi gli Evangeli, il Simbolo, il Canone della Messa, lo abbiamo da molti Autori, e i Maurini nella lor Diplomatica [36]) ce lo ripetono, e Fontanini nelle sue Vindicie [37]) ce lo indica col dirci, che il Codi-

---

[34]) *N. T.* t. I, p. 173. *Les copies anciennes se confondent aisement avec les originaux.*

[35]) Negli Archivii Pontificii esisteano lettere scritte su pergamena verde, come rileviamo dal Catalogo delle carte di essi, fatto nel 1367 dal Monaco cisterciense Alberto de Varennis, riportato da Muratori nel t. VI del medio evo p. 103: *Item sunt in quodam Coffinello, sive Capsella, viginti literae in Graeco scriptae tam in pergameno quam in papyro, de quibus est unus rotulus aureus literis Graecis a principio, et literis Latinis in fine scriptus in pergameno viridis coloris, et rubei, longus. Et quatuor alii non ita longi. De quibus etiam sunt duae Literae auro bullatae, quae non possunt bene summari nisi per Graecum.*

[36]) T. I, p. 544.—[37]) P. 80.

ce de' quattro Evangeli tradotto in lingua gotica da Ulfila fu detto *Codex argenteus*, *quod literis argenteis mille ab hinc annis fuerit inscriptus*. Il Cardinal Garampi anch' egli asserisce che ne' *libri liturgici, ad ecclesiastici scriveansi in tal foggia il Simbolo, il Canone, o anche tutto il volume per renderlo più rispettabile*, e in certo modo più prezioso [38]).E nella Biblioteca Vaticana si conservano tuttavia alcune membrane purpuree, che già appartennero ad Evangeliario, scritte a caratteri d' oro; di esse fassi menzione ne' Papiri Diplomatici. E gli Evangeliarii di Verona e di Brescia stampati da Monsignor Bianchini furono scritti in ugual maniera. E ne' suoi monumenti ambrosiani Puricelli [39]),e nelle geste longobardiche Warnefrido [40]),e ne' suoi antichi Sigilli Heineccio [41]), e Fumagalli nelle Istituzioni Diplomatiche [42]) altri molti documenti scritti a caratteri d' oro e d' argento rammentano.In Archivio abbiamo due lettere dell' Imperador Giovanni Comneno del 1124 e 1126, e altra di Emanuele Comneno del 1170 scritte su tre lunghissimi rotoli di pergamena tinta *in papavere* con caratteri d' oro, che impropriamente Montfaucon, citando due di esse nella sua Biblioteca [43]), tacendo la terza, ignorandola forse, le disse scritte su pergamena di porpora [44]).

---

[38]) Fra i molti suoi mss. ha lasciato il Card. Garampi alcune poche osservazioni sul Diploma di Ottone, di due delle quali ho solamente trascritto alcune linee, cioè su l' uso di scrivere i libri sacri, e i Diplomi con aurei caratteri; e su quello di apporre l'aureo sigillo ai Diplomi ; le altre ho preterito in silenzio, essendo estranee al presente esame. Avendole poi tutte comunicate al critico ed erudito suo concittadino Canonico Angelo Battaglini, nel restituirmele così scrisse : *Ho veduto, che quanto il Garampi dice sul Diploma di Ottone possono chiamarsi cenni, e son persuaso, che se quel dotto uomo avesse dovuto trattare* ex professo *l'argomento lo avrebbe fatto e col citare i Trattatisti di Diplomatica, e con aggiugnervi nuove erudizioni, delle quali era piena quella chiara, e vasta sua mente.* E veramente quel dottissimo e laborioso mio predecessore negli Archivii, avrebbe fatto altro lavoro, che il presente, e di moltissime notizie erudite ci avrebbe messo a giorno.

[39]) P. 282, 283.—[40]) Lib. 6, c. 28. — [41]) Part. I, cap. 4, n. 3. —[42]) T. I, p. 82.—[43]) *B. B.* t. I, p. 221.

[44]) I Maurini nel tom.II della lor Diplomatica scrivono: «Les Siamois dans des conjonctures assez ordinaires . . . toutes les fois que leur Roi écrit aux grands Princes il le fait toujours sur l'or. Les lettres qu' il adressa au Pape, et à Lovis XIV etaient écrites chacune sur une lame d' or, d' un pié de longueur, et d' un demi pié de largeur, et d' épaisseur ». Nell' Archivio Segreto non esistettero mai tali lettere; bensì una dell' Imperador della Cina scritta su di un drappo di seta ornato di frangia d' oro, e racco-

Ma non parlando di vantaggio dell' uso assai noto di scrivere sì fattamente, e che lo stesso Muratori riconosce per antico, osserviam piuttosto se Ottone abbia veramente usato di fare scrivere con aureo inchiostro i suoi Diplomi. Potrebbe facilmente dedursi dall'uso che fuvvi, di commettere ad aureo diploma quegli atti, che di gran conseguenza stimaronsi, specialmente se avean rapporto a cose religiose; così veggiamo molte donazioni a' Monasteri, e la restituzione del Patrimonio, che la Chiesa Romana godea nelle Alpi Cozie fatta da Ariperto re de' Longobardi, in caratteri d' oro, o d' argento. E sebbene non si rinvengano frequenti Diplomi di Ottone scritti in tal guisa, principalmente quando ad essi non furono affidati che privilegi conceduti a particolari e a sudditi, tuttavia gran differenza essendovi tra private largizioni, e quelle che al Principe degli Apostoli si faceano, così recar maraviglia non dee, che non tralignando quell' Augusto dall' esempio de' passati Imperatori, e non essendo privilegio conceduto ad alcuna Chiesa privata, ma un massimo, che alla Romana si largiva, il facesse egli scrivere a caratteri d' oro. Ch' egli fosse uso ne' suoi Diplomi di scrivere in tal modo lo accerta anche Fumagalli, che alla p. 84 del tom. I delle sue Istituzioni scrive . . . *ma de'diplomi in caratteri d' oro, e di alcuni eziandio in sottilissima pergamena tinta in porpora spediti dagli augusti Teutonici, da' due Ottoni I e II, da Lotario II, da Federico I, e da Corrado III, ne siamo accertati da molti autorevoli testimonii che li hanno veduti.* Ed i Maurini nella lor Diplomatica dicono, che *l' oro non risplendea meno sopra i Diplomi, co' quali gl' Imperadori Ottone I e Ottone II, ed Arrigo confermarono i privilegi della Chiesa Romana* [45]). Prova adunque di autenticità dell' Ottonian privilegio la somministra l' *aureo atramento*, con cui fu scritto.

Su la forma del carattere della Donazione di Ottone non mi do pensiere di parlare a lungo, poichè non è in alcun modo stentato, ma così ben formato, che non puossi non ammettere per originale, scritto cioè da uno degli antichi Scriniarii crisografi. Egli è vero, che la Bolla di Giovanni XII

mandata a un tubo di legno, su cui son dipinti un drago, e l'indirizzo della lettera a caratteri rossi. Altra lettera vi esiste del Patriarca del Montelibano scritta in un gran rotolo di carta di seta marmorizzata con argento, e oro. Questi sono i soli documenti che in tal genere si conservino ne' Pontificii Tabularii.

[45]) T. I, p. 545: « L' or n' éclatait pas moins sur les Diplomes par lesquels les Empereurs Otton I, Otton II, et Henri confirmérent les privilèges de l' Eglise Romaine ».

che rammentai nell' antecedente mia Dissertazione, è scritta con carattere diverso, ma la forma differente del carattere non prova essere di epoche assai discoste fra loro que' due documenti, che quasi coevi potrebbersi dire, siccome la Bolla di quel Pontefice non precede che di un lustro la Donazione di Ottone. Ma siccome quella fu scritta coll' antico carattere romano corsivo [46]), e il Diploma col quadrato minuscolo, che

---

[46]) Le Bolle Pontificie furono scritte in carattere corsivo romano; e sebbene nel decimo e undecimo secolo generalmente non si sapessero leggere se non che da pochi, perchè scritte *literis illegibilibus*, al dire de' paleografi di que' tempi, tuttavia si ritenne l' antica maniera di scriverle, affinchè col cangiarla non si venisse a renderne assai più difficile la lettura. Nel duodecimo secolo però cominciossi nelle Bolle a introdurre il carattere gotico, come dai Regesti coevi ad esse appare. Laonde preser forse equivoco i Cardd. de Luca e Petra, allorchè, al dir del Ferrari (t. I, p. 341), affermarono che tal maniera di scrivere cominciò, quando la Santa Sede stava in Avignone. Cotal carattere detto gotico, non perchè dai Goti ei venisse, ma perchè tutto ciò che in architettura, e in carattere era deforme, gotico si appellava, s' introdusse in Italia al dir di Garampi nel XIII secolo. *Questa corruzione di caratteri* (serive egli alle pagg. 70 e 71 del Sigillo della Garfagnana) *si andò poi in appresso sempre più stabilendo, e deformando, finchè dopo varie mutazioni si ridusse presso di noi, dentro al XIII secolo in quella forma, che ora comunemente chiamasi GOTICA; non perchè dai Goti venuta ci sia, ma per certo destino che più d' ogni altra nazione di barbari è loro toccato, cioè che le cose più deformi e mal fatte si chiamino volgarmente GOTICHE, e a loro colpa dall' ignorante popolo s' attribuiscono. Io dico adunque, che principalmente nel secolo XIII si stabilì, almeno nella nostra Italia, una tal forma di caratteri.* Ma se Garampi volle parlare del carattere gotico, non doveano avvicinar cotanto a noi l' introduzione; che se poi alluder vollo all' attual scrittura delle Bolle, essa non comparve in Italia che al comparirvi di Papa Adriano VI, cioè nel XV secolo, poichè avendo egli fatto venire da Utrech molti suoi concittadini, a gran parte di essi affidò la cura di scriver le Bolle, le quali scrissero eglino col carattere che usavasi fra loro. Quella fu la vera epoca, in cui l' Apostolica Dateria vide per la terza volta cangiar le sue forme di carattere. Conserviamo in Archivio un Regesto di Giovanni VIII scritto in carattere beneventano; nè so che i Papi mai facessero uso di cotal carattere nelle loro Bolle. Il P. Mabillone nel supplemento alla Diplomatica, e i Maurini nel loro nuovo trattato asserirono, che la Bolla di Adriano I scritta forse a Carlo Magno, fu in carattere longobardico, e sembra ad alcuni di ravvisare in quel carattere la scrittura beneventana. Ma siccome il carattere beneventano non cominciò che nel secolo XI al più tardi, secondo l'Autore de' Papiri Diplomatici, e i Longobardi in quell' epoca erano estinti, e non aveano prima introdotta alcuna loro scrittura al dir di Fumagalli alla p. 251 del tom. I delle sue Istituzioni in cui serive: *Non regge adunque la supposizione del P. Ab. Gotifredo Bessel, comune altresì a più altri Scrittori, che i Longobardi a norma degli altri conquistatori, abbiano nelle provincie italiche introdotta la lor lingua con i loro costumi, come*

io quasi appellerei corsivo diplomatico, come molte carte di quell' epoca veggiamo essere così scritte; laonde non dee far dubitare dell' antichità della Donazione Ludoviciana la diversità del carattere.

Reca meraviglia a Muratori di non veder munito il nostro Diploma di aureo sigillo, ma in sua vece scorgervi i fori, per ove furono fatti passare i cordoni che sosteneanlo. Rispondo a lui coi Maurini, *se la carta è munita di un sigillo; o se ella ne conserva le tracce, non è meno originale* [47]).Ma quali vestigia più evidenti de' fori stessi attraverso a' quali passò il cordone! I Maurini sincera prova deducono di essere stato appeso il sigillo a un diploma da' fori, che rimangono su la pergamena, dalla piegatura di essa, e dal leggersi annunziata l' apposizione del sigillo; il quale annunzio però non si fece sempre, com' eglino stessi confessano, o come posso io dimostrare con più lettere di diversi re scritte ai Papi autenticate di aurei sigilli. Da Leone re degli Armeni tre lettere furono scritte a Innocenzo III; una da Ottacaro, ossia Premislao II re di Boemia a Onorio III; otto da Bela IV re d' Ungheria a diversi Pontefici, munite tutte di gran sigilli d' oro, l' annunzio però de' quali non apparisce che in una sola lettera di Bela a Innocenzo IV espresso ne' seguenti termini. . . *presentem literam paternitati vestre transmisimus auree bulle nostre caractere insignitam.* E il Diploma di Federico II scritto prima di essere coronato Imperadore, che è una conferma delle precedenti Donazioni, non è forse autenticato da Bolla d' oro, e l' apposizione di essa non vien ricordata? Or le circostanze richieste da' Maurini, onde provare, che una carta fu munita di sigillo, concorrono tutte nella pergamena di Ottone: dunque non dee dubitarsi, che

---

anche una barbarica scrittura; così non si può in alcun modo ammettere che il carattere beneventano fosse carattere longobardo, ma piuttosto una scrittura, che *tal dicevasi, perchè adoperata unicamente in tutto il Ducato di Benevento ne' secoli XI, XII, e XIII.* Di questo carattere fecer menzione l' inglese teologo Gilberto, il Cardinal Garampi, il Card. Borgia, il P. Federici, l' Autore de' Papiri Diplomatici, e il P. Abate Fraia Frangipane, allorchè ci ha dato gl' inediti sermoni di s. Agostino. Il dotto Cav. Domenico Ventimiglia vuole che tal carattere non altro sia che il Longobardo: e di tale avviso sono i Cardd. Garampi, e Borgia e il P. Fraia. Ma non avendo tale scrittura avuto cominciamento, regnando i Longobardi, non deesi la sua origine riferire ad essi, che erano *illiterati*. Al Barone Van de Vivere sembra di scorgere il principio del carattere beneventano alla metà del secolo X, e dice che il bollatico, detto altramenti *litera S. Petri*, non lo dobbiam ripetere da quelli di Utrech.

[47]) L. c. p. 174. . . *Si la charte est munie d'un sceau; ou si elle en conserve des vestiges: elle n' en est pas moins originale.*

non fossevi un giorno appeso l' aureo segno. Il ricordato monaco Alberto mentovando nel suo Catalogo il privilegio di Ottone, lo descrive nel modo seguente: *Item aliud Privilegium Imperatoris Ottonis scriptum litteris aureis in charta coloris violati rubei. In quo Privilegio, seu Literis apparet, quod appensa fuit Bulla aurea dicti Domini Ottonis Imperatoris, ut in transcripto dicti Privilegii legitur, licet modo in ipso Privilegio non sit.*

E rimane la mia asserzione non solo garantita dall' autorità de' Maurini, che anch' essi essere stata la Donazione Ottoniana di aureo sigillo munita affermarono, ma principalmente dalla favorevole testimonianza rendutane dai Padri del Concilio di Lione. Quando,come asseriscono Mabillone [48]), i Maurini [49]), Martenio [50]), Rainaldi [51]), Orsi [52]), Antonelli [53]),Cenni [54]), e l' Autor del Codice Papiraceo [55]), Innocenzo IV portò cotesti privilegii a quel Concilio, decimo terzo ecumenico, per sottrarli al deperimento, a cui poteano soggiacere, stante le vessazioni di Federico II, che cercava di spogliare la Chiesa Romana e dello Stato, e di quei documenti che ne garantivano i diritti, que' Padri in fine a ciascun apografo,che ne fu fatto, scrissero le seguenti parole: *Privilegia,et litteras prelibata,eorumque sigilla cum characteribus suis inspeximus diligenter, factaque coram nobis collatione de ipsis ad transcripta superius annotata singuli sigilla nostra eisdem fecimus transcriptis apponi.* Non è da supporsi, che i quaranta Padri, che tanti furono i destinati dal Concilio a riconoscere la sincerità de' Diplomi della Chiesa Romana, avesser voluto attestare e colle loro sottoscrizioni, e co' loro sigilli, che i mentovati Diplomi di bolle eran muniti, se veramente non lo fossero stati. E Platina, uomo meritamente tenuto per critico dallo stesso Muratori, e che chiunque voglia riguardarlo con occhio non preoccupato, tale il dee riputare, avendo rifatto l' Opera di Monsignor Fieschi, contenente le copie degli originali Diplomi della Chiesa Romana, e con nuovo ordine dispostevi quelle carte, nella dedica, che ne fece a Sisto IV, con una lettera, che dee essere stata scritta nel tempo della guerra etrusca, di quella cioè, che suscitossi in seguito della congiura de' Pazzi, dice, che se alcuno *exemplaria ista legendo minus fidei tantae rei praebuerit, interposita sanctissimi nominis tui auctoritate, poterit idem,*

---

[48]) *Itin. Ital.* part. 1, p. 96.—[49]) *N. T. de Dipl.* t. I, p. 111. —[50]) *Script. Vet. coll.* t. II, p. 1225. — [51]) *Ad an.* 1245, n. 56. —[52]) *Dissertaz.*—[53]) *Dominio tempor.sopra Comacchio*,Dif.I,p.43. —[54]) *Codex Carol.*t.II, p.135 e 157.—[55]) *Storia degli Archivii*,p.7.

si ei per Beatitudinem tuam licebit, haec eadem in vetustissimis bullis legere omni auro, et gemma praetiosioribus ; quasque certe non immerito summa cum diligentia ob varios casus in Arce s. Angeli conservari mandasti. Indicato egli non avrebbe per *vetustissime bolle* que' Diplomi, che non avesse raffigurati per antichissimi, nè avrebbeli detti più preziosi dell' oro e delle gemme, se autografi non li avesse creduti. Per bolle intese i Diplomi, appellati così dalle bolle d' oro, o d' argento, e dai sigilli di cera, che eranvi appesi come si ha dai Maurini nel tom.I della Diplomatica [56]), e da Maffei, che scrive, che *i Diplomi, e l' Epistole de' Principi furon dette non di rado sigilli, denominando il tutto da una parte, cioè dal sigillo, che c' era annesso, o pendente* [57]). Laonde se Platina riconobbe per autografa la Donazione di Ottone, che inserì nella sua raccolta, l' avrà anche veduta munita di sigillo, o rilevato dallo stato della pergamena che veramente fossevi un giorno stata appesa la bolla. Dall' essere adunque attualmente privo di tale autenticità il nostro Diploma, non è meno autentico, siccome cotal privazione in niun modo la sincerità sua diminuisce.

Altri poi deducono anzi dall' apposizion del sigillo prove contrarie all' autenticità della Carta, poichè, seguendo essi l' Autore dell' Arte di verificar le date [58]), asseriscono essere stato Federico detto Barbarossa, il primo degl' Imperadori Germani ad appendere ai Diplomi il sigillo. Ma quanto sia insussistente cotale asserzione, lo dimostra Cangio nel suo Glossario [59]); si riconosce dalla Diplomatica de' Maurini [60]), e Garampi si espresse così nella quinta obbiezione del ricordato suo scritto : *non era* (l' uso dell' aureo sigillo) *uno stile affatto nuovo, ma derivato dagli antichi Re, e Imperadori Franchi, e nella Galleria del Collegio Romano conservasi una bellissima Bolla d' oro di Lotario Imperadore. Alla solennità dell' atto verso la Chiesa Romana era ben di dovere l' usare maggior distinzione.* Il sigillo d' oro, e d' argento forse si usò prima nella nuova Roma, anzi che in Francia, e in Alemagna; e i Diplomi muniti di tali sigilli si dissero *Crysobullae*, e *Argyrobullae*. Non però a tutti i diplomi fu appesa la bolla d' oro, ma a quei principalmente, che conteneano cose di gran momento: nè fu costume di tutti gl' Imperatori, quando non erano che Re de' Romani, far uso di tal distinzione, che molti di essi serbaronla alla elezion loro in Imperadori, e il sigillo di cera adoperavano prima.

---

[56]) P. 353.—[57]) *Diplom.* p. 85.—[58]) P.444: *le Prince* (Federico) *est le prémier dont les chartes aient le sceau pendent.*—[59]) P.1330.—[60]) T. I, p. 544.

Le ragioni comprovanti la sincerità del Diploma di Ottone bastano a garantire eziandio quella della Donazione di s. Arrigo. Credo nondimeno di aggiugnere alcune osservazioni contro a quanto asserì l' Abate Cestari, che nelle prove di falsità della Donazione Enriciana la mancanza di data annovera. Per verità non so, come un uomo non affatto digiuno di Diplomatica servir si possa di tale argomento, su cui appoggiare il di lui assunto, poichè sia per negligenza degli Scriniarii tachigrafi, sia per qualunque altra causa, non pochi Diplomi si rinvengono o privi affatto di data, o che di quella solo fan mostra del giorno, o dell' anno dell' Impero, o del Regno, in cui furono scritti. Non ha che a leggersi la diplomatica di Mabillone, e de' Maurini, l' arte di verificar le date, Muratori, e Maffei per convincersi di quanto asserisco. E negli Archivii segreti abbiam molti documenti, la sincerità de' quali non è controvertibile, che fan conoscere l' uso di non appor data, e le diverse maniere di apporla. La Donazione di Ottone IV n' è affatto priva, sebben munita di bolla d' oro; le lettere di Leone re d' Armenia a Innocenzo III ne mancano anch' esse; e non n' è meno mancante quella del re Ottacaro a Onorio III.. Una lettera di Federico II a Innocenzo IV porta la sola data del giorno; e in tal modo lo sono le varie lettere, di Bela IV a Innocenzo IV, e questi diplomi, e queste lettere sono tutti muniti di sigilli d' oro. Al contrario però gl' Imperatori Greci, come si rileva da un Diploma di Giovanni Paleologo, con cui deputa due Procuratori al Concilio di Basilea, furon prodighi di date, poichè, oltre a quelle del giorno, dell' indizione, e dell' anno dell' era cristiana, vi aggiunsero quella pure della Creazione del Mondo. Non era dunque argomento da addursi contro la sincerità del Diploma di Arrigo la mancanza della data.

La nuova apologia de' nostri Diplomi non farebbe forse ricredere l' Autore della Piena Esposizione dall' opinione, che i Papi non abbiano avuto il supremo dominio dell' Esarcato di Ravenna, e della Marca d' Ancona, deducendo questo suo pensamento da alcuni diplomi, che gli stessi Imperatori dierono in favore dell' Arcivescovo di Ravenna, e di qualche città dell' Esarcato. Ma tali concessioni e conferme non poteano derogare al supremo dominio de' Papi su quella Provincia, poichè gl' Imperadori se rilasciarono diplomi, lo fecero non perchè fossero persuasi, che loro spettasse il supremo dominio dell' Esarcato, ma per non far mostra di rinunziare a quei diritti, che su tutto l' Occidente il Papa Leone III dai Greci Imperatori trasferiti avea in Carlo Magno, e a' quali

veramente aveano gli stessi Imperadori di Occidente realmente rinunziato col confermare la donazione fatta da Carlo Magno alla Chiesa. Scrisse Muratori alla p. 173 [1]): *Fu padrone dell' Esarcato Federico I, e non fu da meno di lui Arrigo VI, suo figliuolo, Imperatore anch' egli . . .*, e alla p. 179 aggiugne . . . *Federico II . . . se non cedette a' Papi nè pur l' utile dominio dell' Esarcato, stimò di non esser tenuto a farlo..*; parlando poi della Marca così si espresse alla p. 175 : *Intorno alla indubitata concessione della Marca d'Ancona fatta dal medesimo Imperadore e nel* 1210 *al Marchese Azzo d' Este, non è qui luogo di ragionare.*

. Sebbene altra cosa io non mi sia proposta sin dal cominciamento, che di sottoporre a critico ed erudito esame i soli tre Diplomi di donazioni , tuttavia essendo particolarmente diretto il mio lavoro nell' illustrare i documenti Cagliesi ed Eugubbini, di difendere i diritti della Chiesa Romana, così credo di non dover tacere ciò che può far conoscere, che spinto piuttosto da parzialità , anzichè mosso da intimo sentimento di persuasione asserì Muratori quanto scrisse nel suo libro della Piena Esposizione. E per vero il IV, V e VI documento della raccolta Cagliese ed Eugubbina , che son Diplomi conceduti al Monastero del Fonte dell' Avellana [2]), e

[1]) *Piena Esposizione de' Diritti . . . sopra la Città di Comacchio*, 1712.

[2]) Di questo Monastero, celebre sin dal 1045, e a cui appartenne s. Pier Damiano, scrissero Guernerio Berni nel Cronico Eugubbino stampato da Muratori nel t. XXI *Rer. Italic.*; Paolo Morigia nel suo Trattato degli Ordini Regolari; Mittarelli negli Annali Camaldolesi; Armanni da Gubbio nelle sue Memorie mssc; Innocenzi nel Catalogo de' Vescovi di Cagli; Sarti ne' Vescovi di Gubbio; il Minor Conventuale P. Antonio Brandimarte nel suo Piceno illustrato; Francesco Cancellieri nella Dissertazione epistolare sopra le *Martiri Simplicia*, ed Orsa; anche Gucci nel tom. I delle Memorie msse di Cagli ne scrive a lungo. Il Card. Garampi nel tom. I de' suoi Mssi fa menziono di alcuni privilegi conceduti a quel Monastero dagli Imperadori Enrico VI, Filippo II, Ottone IV, Federico II; altri molti privilegi pontificii rammentano gli Aunali Camaldolesi. Ma se Lodolfo Vescovo di Gubbio nel 1009 ne sia stato il fondatore, o Liutulfo Vescovo di Cagli è controversia fra gli eruditi. Il maggior numero però di essi opponendosi ad Ughelli son di opinione, che il Vescovo di Cagli fondasse quel Cenobio. Nel tom. IX degli Annali Camaldolesi si presenta un semplice frammento, che così esistea nell' Archivio di Santa Croce dell' Avellana, del privilegio d' Innocenzo III dell' anno 1202. Io però fra i monumenti cagliesi ho potuto inserirlo intero, ed è assai lungo, avendolo tratto dall' apografo che si ha nell' Archivio Segreto del Vaticano. Dai libri delle decime, e da quelli de' *comuni, e consueti servizi*, cho così sono intitolati cotai libri, ho raccolte le seguenti notizie; che nel 1279 Nicola Monaco nel pagar le decime al Collettor pontificio per le rendite, che detto Monastero avea nella Diocesi di Ca-

il IX che è una lettera di Federico II, diretta ai nobili di Cagli [63]), e agli altri delle città della Marca, e del Ducato di Spoleto, dimostrano, che il supremo dominio dell' Esarcato e del Piceno appartenea alla Chiesa Romana cedutole dagli Imperatori, che i due Federici I e II aveano preceduto, mentre Innocenzo II e il III, e Onorio III esercitarono in quelle provincie atti di piena giurisdizione nelle concessioni fatte a quel Cenobio di fondi in dette provincie esistenti, e nelle conferme di quelli, che *concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum*, *oblatione fidelium, seu aliis iustis causis* [64]) vi godea, ed era per conseguirvi. E Federico II riprovò, ed ebbe per nullo qualunque atto di dominio fosse stato esercitato in di lui nome nel Ducato suddetto e nella Marca. Laonde il dominio, che si asserisce avere esercitato Federico I, non fu di diritto, ma di fatto, e una mera conculcazione dei diritti della Chiesa Romana. Io negar non voglio, che i titoli di Avvocati della Chiesa Romana e di Patrizii, non dessero alcune volte ansa agl' Imperatori di esercitar atti di dominio nello Stato pontificio, che i Papi, che, stante la debolezza del loro potere, non valevano a con-

---

gli diè fra le altre monete *unum vulturanum de argento*, della qual moneta ricordanza non si ha nè in Muratori, nè in Zannetti, nè in Argelati, nè in Garampi; che nel 1299 Giacomo Priore pagò per i comuni servizi *mille florenos auri, et tria consueta servitia*; che nel 1321 o da lui, o da altro Priore furon pagati *XXV florenos*. Non spiacerà agli eruditi che qui si rammenti come Dante soggiornasse alcun tempo in questo Monastero; ed è poi opinione costantissima che vi scrivesse il suo Inferno, e cotale opinione comprova quello che affermò il P. Abate di Costanzo che il Dante ricavasse il suo Inferno da un Codice rinvenuto in un Monastero contenente la visione delle pene de' dannati avutasi da un Monaco.

[63]) Non v' ha dubbio che la città di Cagli, che ebbe sempre nobiltà feudale, abbia anche avuto famiglie così rispettabili che poteron meritarsi il titolo di nobili dallo stesso Imperadore, cosicchè ne furono alcune annoverate dal Sansovino fra le illustri d' Italia. Intorno ad esse si legga la lettera di Monsignor Paolo Antonio de' Conti Agostini Zamperoli, che fu Vescovo di Urbania, e la di cui nobilissima famiglia si annovera fra le primarie e più antiche di Cagli. Ma se fra le cospicue famiglie di quella città si contarono la Brancaleoni, la Mastini, la Sicarda, l' Acquaviva, la Tiranni e tante altre, preterire in silenzio non si dee la famiglia dei Conti Marcelli che con isplendore tuttavia esiste, e di cui hassi negli Archivii Pontificii un documento del 1277, che è il LVIII della mia collezione cagliese, il quale mentova Marcelluccio figlio di Marcello da Cagli, cavaliere assai riputato in que' tempi. Appare da altro documento foss' egli signore della Terra appellata volgarmente di *Martello*, ma che nel tomo della descrizion della Marca del 1356, che abbiamo in Archivio, è detta *Castrum Marcelli*; nel modo stesso che sono indicati in esso volume altri fendi de' nobili cagliesi. . . *Castrum Aquaevivae*, *Castrum Sicardi etc.*

[64]) *Bull. Innocentii II.*

tener facilmente i popoli in dovere, assai di frequente rivoltosi, erano costretti di dissimulare per il momento; come anche ignorar non deggio, che quegl' Imperadori, e due ne furono i ricordati Federici, che si emanciparono dall' ossequio della Chiesa Romana, si arrogassero diritti, e violentemente poteri esercitassero nelle terre pontificie; ma e nell' un caso, e nell' altro si ponga mente qual diritto dia egli mai, o a qual ne deroghi, un simile esercizio di autorità. Il dir poi, che Federico II non abbia ceduto *ai Papi nè pur l' utile dominio dell' Esarcato*, questa è asserzione diametralmente opposta alle conferme e concessioni fatte dallo stesso Federico a Onorio III, i di cui Diplomi autografi conserviamo in Archivio, delle donazioni e conferme de' passati Imperadori. E la ricordata lettera di Federico ai nobili di Cagli, e il manoscritto italiano, i di cui pregi rilevai nella precedente mia dissertazione, fanno evidentemente conoscere, che il supremo dominio della Marca era de' Romani Pontefici, e ch' eglino, e non gl' Imperadori, come pretende il nostro Annalista, ne investirono gli Estensi, o piuttosto ve li costituirono Governatori a nome della Chiesa Romana. E di fatti Federico scrive, che il suo Dapifero Gonzolino *praeter mandatum, et etiam conscientiam nostram Ducatum Spoletanum, et Marchiam Anconitanam ingressus juramenta recepit ab eorumdem locorum hominibus . . , Ecclesiae Balivis amotis*, e scioglie da' giuramenti di fedeltà quelle popolazioni, carpiti loro violentemente da Gonzolino, e vuole riconoscano, ed obbediscano, come veri vassalli, il Romano Pontefice; e a ciò fare fu egli indotto, come nella lettera esprime, la quale riporto in fine, per difendere, e conservare alla Chiesa i suoi diritti. Anche l' Imperadore Ridolfo I annullò per mezzo di Goffredo preposto Soliense i giuramenti di fedeltà estorti dal suo Cancelliere Ridolfo alle città dell' Emilia, dell' Esarcato, e della Pentapoli; giuramenti richiesti, come afferma l' Imperadore *absque nostro consensu*, *conscientia*, *vel mandato*, e i quali vuole che Goffredo *specialiter revocet*, *casset*, *annullet*, *irritet* . . . essendo quelle città, com' egli dice, *plenae jurisditionis*, *ac principatus* della Chiesa Romana [65]). Io non so ravvisare in questi due fatti se non che il supremo dominio de' Papi su quelle Provincie. Che se gl' Imperadori investirono gli Estensi della Marca, perchè mai Innocenzo IV proibisce al Marchese Azzolino, che n' era il Governator genera-

[65]) Fontanini, *Dom. temp. della S. Sede sopra il Ducato di Parma*, lib. II, p. 92. Rainaldi *ad ann.* 1278, § 52, 1279, § 45. Giambattista Marini, *Ragioni della Città di S. Leo*. . . pp. 10, 11.

le, innovazioni in detta Provincia, a cui scrive voler conservarla specialmente *in demanium Apostolicae Sedis*, come accennai alla p. 19 della mia prima dissertazione ? E se gli Estensi riconoscevano dagl' Imperadori l' investitura della Marca; perchè riceveano essi sin dal 1279 il mensuale *salario* dal Tesorier pontificio ? Perchè i Giudici in detta Provincia vi erano costituiti dal Papa, a cui, e non agli Estensi, doveano prestar giuramento di fedeltà, e di obbedienza prima di esercitare i loro ufficii forensi ? Perchè il Tribunale, detto delle appellazioni, era stipendiato dal mentovato Tesoriere, e perchè negli atti riconoscea per Signore di essa Provincia il Papa ? E Nicola III non stabilisce Rettori della Marca; e Onorio III non ve li avea trasmessi assai prima ancora ? Il Governatore, abusivamente detto Marchese della Marca, prestava omaggio, e riconoscea di essa supremo Signore il Papa, dunque non gl' Imperatori, ma i Papi aveano il diritto d' investire gli Estensi, o altri, di quella Provincia. Di tutto ciò ci mette a giorno il codice italiano, che nel passato anno rivendicai dal silenzio. Ma sul proposito non mi estendo di vantaggio, e rimetto il lettore alla lettera di Federico, che trascrivo in fine, da cui conoscerà egli quanto fu zelante quell' Imperatore di riconoscere e conservare alla Chiesa i suoi diritti, allorchè di essa non si era ancor dichiarato nemico. Da alcuni degli esercitati atti di giurisdizione sembra, dirammisi forse, non dedursi il supremo, mà il solo utile dominio de' Papi su quella Provincia. Ma da quelli esercitati da' due Federici, cosa mai si deduce se non che una violenta conculcazione dei diritti de' Papi ! E poi quali atti autentici dimostrano l' infeudazione della Marca data dagl' Imperadori agli Estensi ?

Intenzione mia poi non è stata di esporre in questa dissertazione tutte le ragioni, che garantiscono i diritti della Chiesa Romana sul dominio temporale già con saper non comune prodotte in parte dagli scrittori da me rammentati, a' quali aggiunger si debbono il Canonico Alfonso Muzzarelli Gesuita di eterna rimembranza, e il dotto P. Soldati dell' Ordine de' Predicatori. Nemmeno rammentar ho io voluto tutti quelli che scrissero contro il dominio temporale della Santa Sede; fra i quali annoverar si dovrebbe l' Autore di un opuscolo stampato in Parigi l' anno 1812, che si finse tradotto dallo spagnuolo. E di Cenni non son io meno ammiratore, benchè avverso siasi egli mostrato al Camerario; e rispetto il saper sommo dell' Annalista italiano, chè non so indurmi a credere che le cose che ha sparse nelle sue opere contro Roma fos-

ser dettate da malivoglienza, ma piuttosto da soverchio zelo pe' diritti imperiali ed estensi, e da riconoscenza, la quale ha gran potere su gli animi ben fatti: tuttavia ciò non giustifica Muratori, il quale dovea preferire ai suoi privati fini la verità. E che fosse egli devoto della Santa Sede il dimostra in una sua lettera de' 22 novembre 1740, a un distinto Prelato Romano scritta nell'età sua avanzata, età che dà luogo a mature riflessioni; così si espresse in tre periodi di essa: *Volesse Dio, che la mia penna fosse ben' abile a sostenere i diritti della S. Sede, come io ben volentieri l'adopererei, e massimamente per eseguire i veneratissimi cenni del magnanimo nostro regnante Pontefice. Veramente a me mancano molti libri di Gius pubblico, ed altri composti dai Tedeschi negli ultimi tempi, perchè sotto il defunto Serenissimo non si pensava punto alla libreria, e meno ora vi si pensa. Contuttociò niuna difficoltà io avrei ad entrar nell' argomento proposto, e di dire quel che potessi, purchè potessi promettermi di riuscirne con onore e vantaggio de' Sommi Pontefici. . . Queste cose con riverente sincerità espongo a V. S. Illustrissima, con pregarla di mettermi a' piedi di Sua Santità, e di dirle, che quel poco ch' io vaglio, sarà sempre pronto a' suoi venerati cenni, e che non ricuserò fatica per ubbidirla.*

Credo di non poter meglio dar termine a questo mio lavoro, qualunque egli si sia, che coll' assoggettarlo al critico ed imparziale giudizio de' Letterati, da' quali se non mi sia dato riscuoter lode, che a niuna certamente ho diritto, tuttavia gran ventura riputerò, se coll' aver tessuto l' apologia de' nostri Diplomi, pervenga ad eccitarli a nuove indagini, e ad utili scoperte nella scienza diplomatica. Della donazione di Ludovico Pio trascritta dal Codice censuale dl Cencio Camerario, e di quella di Ottone, tratta dal suo autografo, lasciatavi intatta l' interpunzione, e l' ortografia, produco le copie seguite dalla lettera di Federico II. Ho creduto soverchio di riprodurre quella di s. Arrigo, che una cosa stessa è della ottoniana. Cotali monumenti nel far conoscere che niun sovrano ha più giusti diritti di dominio su' popoli a sè soggetti, quanto il Romano Pontefice, dimostrano ancora come da un accurato esame non lieve vantaggio possa pervenire alla sincerità di un documento, e come non così facilmente si debbano ammettere per sincere, o rigettar come spurie antiche carte contenenti atti solenni.

Omnia autem probate, quod bonum est tenete; I ad Thessal., V, 21.

Nel Codice del Camerario che abbiamo in Archivio Segreto, è riportato il seguente Diploma alla pag. 105, t.°; nel Colonnese-vaticano alla pag. CXXII, t.°. Tralascio le varianti che si rinvengono nella Collezione di Deusdedit, in quella di Albino, e del Cardinal di Aragona, poichè non ci danno niente d' interessante.

I.

In nomine Domini Dei Omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ego Ludovicus Imperator Augustus statuo, et condo per hoc pactum confirmationis nostre tibi Beato Petro Principi Apostolorum, et per te Vicario tuo Donno Pascali Summo Pontifici, et Universali Pape et Successoribus ejus in perpetuum, sicut a Predecessoribus vestris usque nunc, in vestra potestate, et ditione tenuistis, et disposuistis Civitatem Romanam cum Ducatu suo, et suburbanis, atque viculis omnibus, et territoriis ejus montanis, ac marittimis, litoribus, ac portubus seu cunctis Civitatibus, Castellis, Opidis, ac Viculis in Tuscie partibus, item Portum Centum cellas, Chere, Bledam, Manturanum, Sutrium Nepe Castellum Galisem, Hortem, Polimartium, Ameriam, Todem, Perusium cum tribus insulis, idest Majorem, et Minorem Pulvensim et Lacu, Narniam Utriculum, cum omnibus finibus; ac territoriis ad suprascriptas Civitates pertinentibus. Simili modo in partibus Campanie Segniam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilunam, cum finibus Campanie necnon Tiburim cum omnibus finibus, ac territoriis ad easdem Civitates pertinentibus nec non Exarchatum Ravennatem cum integritate, cum urbibus, civitatibus, opidis, et castellis que pie recordationis Domnus Pipinus Rex, ac bo. memorie Genitor noster Karolus Imperator Beato Petro Apostolo, et Predecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est Civitatem Ravennam, et Emiliam, Bobium, Cesenam, Forumpopuli, Forumlivii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comiaclum, et Adrianis quod et Gabellum cum omnibus finibus, territoriis, atque insulis in terra, marique ad supradictas Civitates pertinentibus. Similiter et Pentapolim, videlicet Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senogalliam, Anconam, Ausimum, Humanam, Hesim, Forumsimpronii, Montemferetri, Urbinum, et Territorium Balnense, Callem Luciolis, et Eugubium cum omnibus finibus ac terris ad easdem Civitates pertinentibus. Eodem modo Territorium Sabinense sicut a genitore nostro Karolo Imperatore Beato Petro Apostolo per donacionis scriptum concessum est sub integritate, quemadmodum ab Itherio, et Majenario Abbatibus missis illius inter

idem Territorium Sabinense atque Reatinum definitum est. Item in partibus Tuscie Longobardorum Castellum felicitatis, Urbivetum, Balneum Regis, Ferenti, Castrum Viterbii, Orthas, Marcum Tuscanam, Populonium, Suanam Rosellas, et insulas, Corsicam, Sardiniam, et Siciliam sub integritate cum omnibus adjacentibus, ac territoriis, maritimis, litoribus, portubus ad suprascriptas Civitates, et insulas pertinentibus. Item in partibus Companie Sorum, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, et Capuam, et patrimonia ad potestatem, et dicionem vestram pertinencia, sicut est patrimonium Beneventanum, et Salernitanum et patrimonium Calabrie inferioris, et superioris, et patrimonium Neapolitanum, et ubicumque in partibus regni, atque imperii a Deo nobis commissi patrimonia vestra esse noscuntur. Has omnes suprascriptas Provincias, Urbes, et Civitates, opida, atque castra, viculos, ac territoria, simulque et patrimonia iam dicte Ecclesie tue, Beate Petre Apostole, et per te Vicario tuo spirituali Patri nostro Donno Pascali Summo Pontifici, et universali Pape, eiusque Successoribus usque in finem seculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu, atque dicione.

Simili modo per hoc nostre confirmacionis decretum firmamus donaciones, quas pie recordationis Donnus Pipinus Rex avus noster et postea Donnus, et Genitor noster Karolus Imperator beato Apostolo Petro spontanea voluntate contulerunt. Nec non et censum, et pensionem, seu ceteras donaciones, que annuatim in palacium regis Lobardorum inferri solebant, sive de Tuscia Lobardorum, sive de Ducatu Spoletano, sicut in suprascriptis donacionibus continetur, et inter sancte memorie Adrianum Papam, et donnum, ac genitorem nostrum Karolum Imperatorem convenit, cum idem Pontifex eidem de suprascriptis Ducatibus in Tuscano, et Spoletano sue auctoritatis preceptum confirmavit, eodem simili modo, ut annis singulis predictus census Ecclesie B. Petri Apostoli persolvatur salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus dicione, et illorum ad nostram partem subieccione. Ceterum sicut diximus omnia superius nominata ita ad nostram partem per hoc nostre confirmacionis decretum roboramus, ut in vestro vestrorumque Successorum permaneat jure, principatu, atque dicione, ut nec a nobis, nec a filiis, vel successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinacionem quacumque parte minuatur vestra potestas, aut vobis de suprascriptis omnibus, vel successoribus vestris inde aliquid subtrahatur, de suprascriptis videlicet provinciis, urbibus, civitatibus, oppidis, castris, villis, territoriis, atque patrimoniis, necnon et pensionibus, atque censibus, ita ut neque nos ea subtrahamus, neque quibuslibet subtrahere volentibus consenciamus, sed pocius omnia, que superius le-

guntur, idest provincias, civitates, urbes, oppida, castella, territoria, patrimonia, atque insulas, census, et pensiones Ecclesie Beati Petri Apostoli, et Pontificibus in sacratissima illius Sede in perpetuum residentibus in quantum possumus nos deffendere promictimus. Ad hoc ut omnia ea in illius ditione ad utendum, et fruendum, atque disponendum firmiter valeat obtineri. Nullamque in eis nobis partem, aut potestatem disponendi, vel judicandi, subtrahendive, aut minorandi vendicamus, nisi quatenus ab illo, qui eo tempore hujus Sancte Ecclesie regimen tenuerit, rogati fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus ad nos venerit subtrahere se volens de vestra dicione, vel potestate, vel aliquam quamlibet iniquam machinacionem metuens aut culpam commissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo faciendam intercessionem, ita dumtaxat si culpa, quam commisit, venialis fuerit inventa, sin aliter conprehensum vestre potestati eum remictamus. Exceptis his, qui violenciam, vel oppressionem potenciorum passi ideo ad nos venerunt, ut per nostram intercessionem insticiam accipere mereantur, quorum altera condicio est, et a superioribus est valde disiuncta. Et quando divina vocacione hujus Sacratissime Sedis Pontifex de hoc mundo migraverit, nullus ex Regno nostro aut Francus, aut Longobardus, aut de qualibet gente homo sub nostra potestate constitutus licentiam habeat aut publice, aut private veniendi aut electionem faciendi, nullusque in civitatibus, vel territoriis ad Ecclesie Beati Petri Apostoli potestatem pertinentibus aliquod malum propter hoc facere presumat. Sed liceat Romanis cum omni veneracione, et sine aliqua perturbacione honorificam Pontifici suo exhibere sepulturam. Et eum quem divina spiraracione et Beati Petri intercessione omnes Romani uno consilio atque concordia sine aliqua promissione ad Pontificatus ordinem eligerint sine aliqua ambiguitate vel contradicione more canonico consecrare, et dum consecratus fuerit, legati ad nos vel ad Successores nostros Reges Francorum dirigantur, qui inter nos, et illum amicitiam, et caritatem, et pacem socient, sicut temporibus pie recordacionis donni Karoli attavi nostri, seu donni Pipini avi nostri, vel eciam Karoli Imperatoris genitoris nostri consuetudo erat faciendi.

Hoc autem ut ab omnibus Fidelibus Sancte Dei Ecclesie et nostris firmum esse credatur, firmiusque per futuras generaciones, et secula ventura custodiatur, proprie manus signaculo, et venerabilium Episcoporum, atque Abbatum, vel eciam Optimatum nostrorum sub jurejurando, promissionibus, et subscriptionibus pactum istud nostre confirmacionis roboravimus et per Legatum Sancte Romane Ecclesie Theodorum nomenclatorem Domino Pascali PP. direximus.

Ego Ludovicus misericordia Dei Imperator subscripsi. Et subscripserunt tres filii ejus, et Episcopi X., et Abbates VIII., et Comites XV., et Bibliothecarius unus, et Mansionarius unus, et Hostiarius unus.

II.

In nomine domini dei omnipotentis patris. et filii. et spiritus sancti. Ego Otto dei gratia Imperator Augustus una cum Ottone glorioso rege filio nostro divina ordinante providentia. spondemus atque promittimus per hoc pactum confirmationis nostre. tibi beato petro principi apostolorum. et clavigero regni caelorum. et per te vicario tuo domno iohanni summo pontifici et universali XXII. pape. sicut a predecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate atque dicione tenuistis et disposuistis civitatem romanam cum ducatu suo et suburbanis suis. atque viculis omnibus et territoriis eius montanis ac marittimis litoribus ac portibus seu cunctis civitatibus. castellis. oppidis. ac viculis tuscie partibus. idem portum centumcellas. cerem. bledam. marturianum. sutriam. nepem. castellum gallisem. ortem. polimartium. ameriam. tudam. perusiam cum tribus insulis idest majore et minore. pulvensim. narniam. et utriculum cum omnibus finibus ac territoriis ad suprascriptas civitates pertinentibus. nec non exarcatum ravennatem sub integritate cum urbibus. civitatibus. oppidis et castellis. quae piae recordationis domnus pipinus et domnus Karlus excellentissimi imperatores predecessores videlicet nostri beato petro apostolo et predecessoribus vestris iamdudum per donationis paginam contulerunt. hoc est civitatem ravennam et emeliam. bobium. cesenam. forumpopoli. forumlivii. faventiam. immolam. bononiam. ferrariam. comiiaclum. et adrianis atque gabellum. cum omnibus finibus. territoriis. atque insulis. terra marique ad supradictas civitates pertinentibus simul et pentapolim videlicet ariminum. pensaurum. phanum. senogalliam. anconam. ausimum. humanam. hesim. forumsimpronii. montemfeltri. urbanum. et territorium balneuse. callis luciolis. et eugubium cum omnibus finibus ac territoris ad easdem civitates pertinentibus Eodem modo territorium sabinense. sicut a domno Karlo imperatore antecessore nostro. beato petro apostolo per donationis scriptum concessum est sub integritate facte in partibus tuscie longobardorum castellum felicitatis. urbem veterem. balneum regis. ferenti. viterbium. orthem. marcam tuscanom. suanam. popolonium. roselles cum suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ac maritimis. oppidis ac viculis seu finibus omnibus. Itemque alunis cum insula corsica. deinde insuriano. deinde in monte bardonis. deinde inberteto. exinde inparma. deinde inregia. exinde

inmantua. atque inmonte silicis atque provincia venetiarum et istria. necnon et cunctum ducatum spoletanum ac beneventanum. una cum ecclesia sanctae cristinae posita prope papiam iuxta padum. quarto miliario. Item in partibus campanie. soram. arces. aquinum. arpinum. teanum. et capuam. necnon et patrimonia ad potestatem et ditionem vestram pertinentia. sicut est patrimonium beneventanum et patrimonium neapolitanum. atque patrimonia calabriae superioris et inferioris. De civitate autem neapolitana cum castellis et territoriis ac finibus et insulis suis sibi pertinentibus sicuti ad easdem aspicere videntur. necnon patrimonium siciliae. si deus nostris illud tradiderit manibus. simili modo civitatem cajetam et fundum cum omnibus earum pertinenciis. Insuper offerimus tibi beate petre apostole vicarioque tuo domno iohanni papae et successoribus ejus pro nostre anime remedio. nostrique filii et nostrorum parentum de proprio nostro regno civitates et oppida cum piscariis suis. idest reatem. amiternum. furconem. nursiam. baluam. et marsim. et alibi civitatem terranem cum pertinentiis suis. Has omnes suprascriptas provincias urbes et civitates oppida atque castella viculos ac territoria simulque et patrimonia. pro remedio animae nostrae et filii nostri sive parentum nostrorum ac successorum nostrorum et pro cuncto a deo conservato atque conservando francorum populo jam dictae ecclesiae tuae beate petre apostole et per te vicario tuo spiritali patri nostro domno iohanni summo pontifici et universali papae ejusque successoribus usque in finem seculi eo modo confirmamus ut in suo detineant iure. principatu. atque dicione. simili modo per hoc nostrae delegationis pactum confirmamus donationes quas piae recordationis domnus pipinus rex et postea domnus Karlus excellentissimus imperator beato petro apostolo spontanea voluntate contulerunt. necnon et censum vel pensiones seu ceteras daciones que annuatim in palacium regis longobardorum inferri solebant sive de tuscia sive de ducatu spoletano sicut in suprascriptis donationibus continetur et inter sanctae memoriae adrianum papam et domnum Karlum imperatorem convenit. quando idem pontifex eidem desupra scriptis ducatibus idest tuscano et spoletano suae auctoritatis preceptum confirmavit. eo scilicet modo ut annis singulis predictus census ad partem ecclesiae beati petri apostoli persolvatur. salva super eosdem ducatus nostra in omnibus dominatione et illorum ad nostram partem et filii nostri subiectione. Ceterum sicut diximus omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostrae confirmationis pactum roboramus. ut in vestro permaneant jure principatu atque dicione. et neque a nobis neque a successoribus nostris per quodlibet argumentum sive machinationem in quacumque parte vestra potestas imminuatur. aut

a vobis inde aliquid subtrahatur de suprascriptis videlicet provinciis. urbibus. civitatibus. oppidis. castris. viculis. insulis. territoriis. atque patrimoniis necnon et pensionibus atque censibus itaut neque nos ea facturi simus neque quibuslibet ea facere volentibus consenciamus. sed potius omnia que superius leguntur. idest provinciae. civitates. urbes. oppida. castella. territoria. et patrimonia atque insulas censusque et pensiones ad partem ecclesiae beati petri apostoli atque pontificum in sacratissima sede illius residentium nos in quantum possumus defensores esse testamur. adhoc ut ea in illius ditione ad utendum et fruendum atque disponendum firmiter valeant optineri. salva in omnibus potestate nostra et filii nostri posterorumque nostrorum. secundum quod in pacto et confirmatione ac promissionis firmitate eugenii pontificis successorumque illius continetur. idem ut omnis clerus et universi populi romani nobilitas propter diversas necessitates et pontificum inrationabiles erga populum sibi subiectum asperitates retundendas sacramento se obliget. quatinus futura pontificum electio quantum uniuscuiusque intellectus fuerit canonice et iuste fiat. Et ut ille qui ad hoc sanctum atque apostolicum regimen eligitur. nemine consentiente consecrari fiat pontifex priusquam talem in presentia missorum nostrorum vel filii nostri seu universae generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione qualem domnus et venerandus spiritalis pater noster leo sponte fecisse dinoscitur. Preterea alia minora huic operi inserenda previdimus videlicet ut in electione pontificum neque liber neque servus adhoc venire presumat ut illis romanis quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum patrum antiqua admisit consuetudo aliquod faciat impedimentum. Quodsi quis contra hanc nostram institutionem ire presumpserit exilio tradatur. insuper etiam ut nullus missorum nostrum cuiuscumque impeditionis argumentum componere in prefatam electionem audeat prohibemus. Nam et hoc omnimodis instituere placuit. ut qui semel sub speciali defensione domni apostolici sive nostra fuerint suscepti. impetrata iuste utantur defensione. Quodsi quis in quemquam illorum qui hoc promeruerint violare presumpserit. sciat se periculum vitae suae esse incursurum. Illud etiam confirmamus ut domno apostolico iustam in omnibus servent obedientiam seu ducibus ac iudicibus suis ad iustitiam faciendam. Huic enim institucioni hoc necessario adnectendum esse perspeximus ut missi domni apostolici seu nostri semper siut constituti qui annuatim nobis vel filio nostro renunciare valeant qualiter singuli duces ac iudices populo iustitiam faciant. hanc imperialem constitucionem quomodo observent qui missi. decernimus ut primum cunctos clamores qui per negligentiam ducum seu iudicum fue-

rint inventi ad notitiam domni apostolici deferant. et ipse unum e duobus eligat. aut statim per eosdem missos fiant ipsae necessitates emendatae. aut misso nostro nobis renunciante per nostros missos a nobis directos emendentur. Hoc ut ab omnibus fidelibus sanctae dei ecclesiae et nostris firmum esse credatur propriae manus signaculo et nobilium optimatum nostrorum subscriptionibus hoc pactum confirmationis nostrae roboravimus et bullae nostrae impressioni adsignari iussimus ✠ signum domni Ottonis serenissimi imperatoris ac suorum episcoporum abbatum et comitum. ✠ signum adaldagi hamaburgiensis ecclesiae archiepiscopi. Signum hartberti curiensis ecclesiae episcopi. Signum drisogonis Osnabrugguensis ecclesiae episcopi. Signum votonis argentenensis ecclesiae episcopi. Signum otuuini hiltiuesemensis ecclesiae episcopi. Signum landuuarti mindonensis ecclesiae episcopi. Signum otgeri nemetinensis ecclesiae episcopi. Signum gezonis tortunensis ecclesiae episcopi. Signum hucberti parmanensis ecclesiae episcopi. Signum vuidonis mutunensis ecclesiae episcopi. Signum hattonis fuldensis monasterii abbatis. Signum gunthari herolfesfeldensis monasterii abbatis. Signum eberharii comitis. Signum guntarii comitis. Signum burgharii comitis. Signum vtonis comitis. Signum conrates comitis. Signum ernustes. Signum thietheres riedages. lupen. hartuiges. harnolves. inghilthies. burchartes. retinges. anno dominicae incarnationis DCCCCLXII. indictione V. mense februario XIII. die eiusdem mensis. anno vero domni Ottonis imperii invictissimi imperatoris XXVII facta est hec pactio feliciter.

III.

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper augustus, et Rex Sicilie Anconitanis, Firmanis, Auximanis Camerinensibus, Aesinis, Humanensibus, Fanensibus, Pensauriensibus, Senogaliensibus, Forosimproniensibus, Callensibus nobilibus, et Communitatibus universis per Anconitanam Marchiam. et universis per Ducatum spoletanum constitutis gratiam suam, et bonam voluntatem. Cum Gonzolino dapifero nostro, qui preter mandatum, et etiam conscientiam nostram Ducatum Spoletanum et Marchiam anconitanam ingressus juramenta recepit ab eorumdem locorum hominibus, et non modicam pecuniae quantitatem, Ecclesie Baliris amotis, suos instituens, et non iurantes, et pecuniam non solventes eidem banno supponens, mandaverimus sub obtentu gratie nostre, ut hec omnia sine mora qualibet revocaret, reverentissimo Patri nostro Summo Pontifici satisfactione prestita de commissis, idem Gonzolinus sic per litteras et nuntium eiusdem Summi Pontificis nobis innotuit id exequi non curavit, propter quod tanto gra-

vius sublimitatem nostram offendit quanto magis nostris videtur iussonibus illusisse. Cum igitur nulla ratione sustinere velimus quod mater nostra Romana Ecclesia, cui tenemur defendere ac conservare ius suum, per nos, aut nostros vel leviter offendatur, veniente nuper ad presentiam nostram dapifero supradicto, eum ad Apostolicam Sedem transmisimus de tanto satisfacturum excessu, et circa universorum revocationem iuxta beneplacitum ipsius summi Pontificis processurum. Quare volumus, et universitati vestre firmiter precipiendo mandamus quatinus tamquam vassalli Sedis Apostolice ac fideles, Ecclesie Romane Legatis, ac Nuntiis plenius obedientes de cetero, ac per omnia intendentes, aliis nequaquam admissis ex adverso se ingerentibus, sed repulsis, balivos omnes per nostros, et maxime per predictum dapiferum, et ejus filium sive per Bertuldum filium quondam ducis Conradi, aut etiam per Conradum Gottipuldi, et eorum complices, seu per quoscumque alios nostro nomine institutos removeatis omnino, Balivis per Ecclesiam ordinatis admissis, munitionibus ac aliis juribus hac occasione Apostolice Sedi subtractis in integrum restitutis, et excommunicatis propter hoc a Domino Papa legatis et nuntiis suis, donec Romane Ecclesiae plene satisfecerint pro diffidatis habendis. Nos enim banna posita et juramenta recepta, et quecumque alia per dapiferum eumdem et alios nomine nostro in Ducatu facta sunt evacuamus et relaxamus omnino et vos ea penitus non servetis. Scientes quod in presentia magistri Roffredi Subdiaconi et Notarii, ac Nuntii Summi Pontificis nobiles viros de Marchia Fidessinum de Maione, Guillelmum de Massa, et Gottipuldum Nepotem Conradi abjurare fecimus sacramenta que nostro nomine prestiterunt, et quicquid per prefatum dapiferum et complices ejus nomine nostro factum est eis mandavimus non servare. Si quis igitur vestrum deinceps Ecclesiae Romanae in omnibus, et per omnia obedire contempserit, indignationem nostram incurret, et nos gratam habebimus penam quam Dominus Papa, Legati ejus seu nuntii ex hoc duxerint imponendam. Ad hec siquod mandatum, siqua scripta, vel Nuntii nostro directi nomine presentibus litteris contrarii apparerent, tam mandatum, quam scripta, et nuntios decernimus non valere. Quare volumus, et mandamus vobis, ut uterque vestrum quod eis scribimus in ipsorum partibus studeat publicare. Datum apud Precinam 1. die mensis januarii XI. indictione.

LETTERA

AL CHIARISSIMO SIG. BARONE

CARLO VAN DE VIVERE

Eccovi, pregiatissimo Signor Barone, le nuove osservazioni a cui m' impegnaste, le quali, essendo già inoltrata la stampa, mi conviene unire come appendice alla Dissertazione. Il Codice colonnese-vaticano di Cencio Camerario, posseduto già da Martino V, è per vero di epoca anteriore ai due esemplari membranacei esistenti negli Archivii Pontificii, siccome al credere di molti gareggia esso coll' età dell' autografo; ma autografo non è certamente, ed io non oserò mai di affermarlo tale, poichè il carattere e le diverse mani che vi trascrissero documenti raccolti dallo stesso Camerario, danno a divedere, che quel Codice non sia, ch' egli fece scrivere, e collazionò poi coi documenti originali. Per la qual cosa parte del carattere mi sembra del XIII avanzato, anzichè del declinare del XII secolo ; e parte, cioè que' documenti, che in seguito furonvi inseriti, appartiene al XIV secolo ; tuttavia potrebb' essere il codice più antico, ove la gloria dell' antichità non gli venisse forse contrastata da quello ch' esistea nell' Archivio di Castel s. Angelo, che parve anche a Cenni, non conoscendo il colonnese, *codex omnium facile antiquissimus*, e di cui ei dice si servisse Panvinio [1]); dal quale per altro sembra Muratori aver tratto il suo Censuale, ma gli errori del caligrafo, creduti varianti, che si rinvengono ancora nella stampa, diedero motivo a Cenni di escludere quanto asserisce, e di persuadersi che altro esemplare consultasse quell' Annalista. Si dà cominciamento nel colonnese-vaticano con ciò che ha rapporto nell' Ordine romano alla coronazione dell' Imperatore *qualiter Roman. Imperator debeat coronari*; in quello dell' Archivio Segreto l' ordine romano comincia alla p. 76, e più coso del Pontificale si leggono nelle susseguenti, pubblicate dal Muratori [2]). Nel colonnese-vaticano varie lettere pontificie, principalmente *de recuperatione castrorum, et terrarum Comitatus Comitisse Matildis*, seguono le pagine dell' accennata coronazione che precede la prefazione del codice; in quello dell' Archivio

[1]) *Cod. Carol.* t. II, praef. p. 10.—[2]) *Ad. m. ae.* t. V, p. 827.

il Vangelo di s. Giovanni, lo strumento *addextratorum*, *mappulariorum*; *et cubiculorum*, e le *avalvationes censuales apostolice*, cioè i valori delle monete, si trovano avanti la mentovata prefazione. Il Codice di Castel s. Angelo non premette che le sole *avalvationes* scritte anche da diversa mano dal resto del codice, cosicchè io dubito sieno state da tutt' altri, fuorchè da Cencio inserite nella sua Collezione, tanto più che anche nel Codice colonnese non parmi si trovino. Nel colonnese-vaticano alla p. 105 si tratta *de nominibus*, *et temporibus*, *constitutionibus*, *et actibus Pontiff. Roman.*; ma la cronologia de' Pontefici, e gli altri documenti, che in quello dell' Archivio cominciano dalla p. 278, analoghi ai Papi, da Stefano V ad Alessandro III, non presentano simil titolo. Or avendo io fatto confronto dell' un codice coll' altro, trovo che quello dell' Archivio Segreto oltre allo avere maggior dovizia di documenti aggiuntivi da chi fece farlo, e con più bell' ordine disposti, è scritto ancora con maggiore eleganza, cioè, con alcune lettere iniziali dorate e colorite, e sopra nitidissima pergamena; il che dà a conoscere che per ordine de' Papi, onde maggiormente tenere in pregio e garantire dalle ingiurie del tempo così grand' opera, fosse fatto. Lo scrivano però non fu così esatto come coloro che scrissero il codice colonnese, e quello di Castel s. Angelo, poichè a molti errori di ortografia lo ha egli mancipato. Or se il colonnese-vaticano è preferibile per la sua antichità, mercè di cui è forse di un secolo anteriore a quello dell' Archivio Segreto, ma non di tanto, se pur lo sia in qualche modo, a quello di Castel s. Angelo, le sue varianti però mi confermano nell' opinione, che non sia che uno de' tanti esemplari del Codice censuale tratti nel XIII secolo, poichè è fuor di dubbio, che quando furono fatti il ricco esemplare dell' Archivio Segreto, e quello della Mole Adriana, sieno stati i migliori e più esatti e antichi manoscritti di Cencio consultati, che esistessero in quell' epoca. Laonde io son d' avviso che volendoci noi assicurare della sincerità di alcun documento, che più non rimanga autografo, dobbiamo aver ricorso ai due Codici dell' Archivio Segreto, anzichè a quello della Vaticana. Nel confrontar poi il Codice del Camerario colla collezione albiniana mi sono sempre più confermato della maggior critica e sapere del Camerario, che che ne scriva Cenni al contrario... *tanti enim non erat Cencius*, *ut cum Albino eruditione*, *ac diligentia comparari valeat* [1]). Grande non si addimostra la

[1]) *Loc. cit.* p. 12.

critica di Albino nello aver riportato tutto intero il privilegio di Costantino, e col seguente titolo *privilegium quod Imperator Constantinus dedit Beato Petro, et propria manu super corpus eius confirmavit*, del qual privilegio Cencio parlò solamente come di un fatto istorico che si leggea *in gestis beati Silvestri*, sebbene ne trascrivesse le parole stesse riportate da Anastasio Bibliotecario [4]), dal Cardinal Deusdedit [5]), e da Benedetto Canonico. Ma Ciampini trarrebbe motivo di scherno della commendata critica del Camerario, per avere quel Cardinale nella sua collezione inserito . . . *fabellam. . . de statua Constantini. . .* [6]), che fece credere, che il cavallo e la statua di Marco Aurelio fossero innalzati come tributo di riconoscenza al valore di un guerriero *magnae formae . . .*, che liberò dall' assedio di un potentissimo Re la Città di Roma; potrei ripetere a Ciampini ciò che si legge nella già mentovata bolla di Agapeto II [7]) . . . . *haec testatur annosa memorialis . . . historia*; potrei dirgli, che conteneano quella favoletta . . . *chartae vetustate admodum attritae*; ma gli risponderò solamente col chiarissimo Padre Mamachi . . . *eum, qui in Romanae Ecclesiae censibus, rebusque suae aetatis describendis tam fuerit accuratus, minus peritum antiquitatis esse habendum* [8]).

Cenni poi per vie più avvalorare la sua opinione, che il Camerario trascrivesse da Albino il suo codice, dice che *si genuinus liber censuum, de quo ipsemet praefatur, existeret, ab Albiniano parum aut nullatenus discreparet* [9]); non sarebbe certamente il codice del Camerario differente in molti documenti da quello di Albino,dalla collezione di Deusdedit, dal Registro di Filippo Cambaillzaco, e di Stefano Lascuotz in cui furon registrate nel 1342 tutte le carte della Chiesa Romana, poichè parte de' suddetti documenti essendo stati ricopiati dagli autografi, e da antichissimi regesti non si poteano trascrivere altramente. Ma finalmente Cencio non presentò mai una raccolta di documenti formata da altro compilatore come Albino fa conoscere di aver fatto nel darci *excerpta politici a presbytero Benedicto compositi. . .* [10]), i quali *excerpta* ci offrono una serie di privilegi, a cui dà termine il rammentato di Costantino. Se la collezione di Albino

---

[4]) T. I, p. 35 *ex Codice Regio Mazzarino*, *et Thuano*. — [5]) *Cod. Vatican.* n. 3833.—[6]) *De sacris aedificiis*, c. 2, p. 20, ed. rom. 1693.—[7]) *Comm. Biblioth. Vindobonen.* lib. II, c .8, p. 653, ed. Vindob. 1669.—[8]) *De Episcopatus Hortani antiquitate*, p. 74. —[9]) *Loc. cit.* p. 10.—[10]) *Cod. Ottob.* n. 3057, p. 127.

si dovea preferire, come opinò Cenni, a quella del Camerlengo, perchè i Papi non ebber cura di farne trarre un esemplare da collocarsi negli Archivii Segreti per doverlo consultare a preferenza del Camerario? che se ebbero tanta premura per il Codice di Cencio, conobbero essi, che di maggior pregio era questo anzichè quello di Albino. Bonifacio VIII, come si raccoglie dalla p. 70, tergo dell' inventario ms. delle cose di sua proprietà, anch' egli caro si tenea il Codice di Cencio, e sarà forse stato l' autografo; e Muratori grande stima fece del manoscritto del Camerario, poichè oltre il libro censuale ne pubblicò più altri documenti, come si rileva dal tom. I del medio evo p. 144, 442; tom. II, p. 809, 812; tom. V, p. 827, 845, 848. Del libro del Camerario, sono anch' io d' avviso, più non esista l' originale, nè forse alcuna copia coeva ad esso; ma qual esemplare dell' albiniana collezione è più vetusto del codice colonnese-vaticano? Qual è più autentico de' due dell' Archivio Segreto? che se i codici albiniani ch' esistono tuttavia, nè per antichità, nè per autenticità, e molto meno per critica, preferir si debbano ai codici del Camerario, debbonsi ancora posporre ad essi quando sia uopo consultarli su di alcun privilegio, di cui non esista l' autografo. Finalmente non si oppone all' autenticità della collezione del Camerario, che sienvi stati aggiunti documenti posteriori a lui; e può il Codice del Cardinal di Aragona, che Cenni appella di Tarragona, aver somministrato monumenti ai continuatori del libro censuale, senza che l' autenticità de' documenti anteriori da quell' aggiunta sia rivocata in dubbio.

Or voi, Signor Barone, giudicate, se Cenni non abbia avuto torto di rintracciare con tanto rigore difetti nel Camerario, e potea bene quel dottissimo uomo e assai benemerito della Chiesa Romana astenersi da quelle indagini, soverchie agli occhi di chi non pubblicava, com' egli, documenti tratti da Albino, affinchè non dess' egli stesso motivo di sentirsi ripetere con Orazio

. . . . *at tibi contra*
Evenit, inquirant vitia ut tua rursus et illi.

Del Codice del Cardinal di Aragona altro non mi rimane a dirvi, se non che le miniature di quello che abbiamo in Archivio, fatte, come già dissi, per ordine del Cardinal Borgia, non sono di quel buono stile che cominciava a risorgere in Italia, cosicchè dubito sieno di mano oltramontana. Le

miniature di un Codice dell' Archivio Segreto contenente Bolle di Sisto IV, fatte per ordine di quel Pontefice, non si discostano di molto da quelle de' codici urbinati, che sono di buona maniera, bellissime poi essendo le rappresentanti le geste di due Duchi di Urbino, e le visioni di Dante; ed è meraviglia che quelle di Sisto IV, che quasi di venti anni precedono quelle del Codice Aragonese, sieno assai più eleganti. Ma forse chi le dipinse non era così valente miniatore, se anche fu italiano, come sembra esserlo stato quegli delle Sistine.

Do termine alle mie osservazioni, e voi conservatemi sempre quella molta amicizia che sincera professaste a mio Zio, e credete che io non tralignerò da quei sentimenti di grande stima ch' egli ebbe per voi, e coi quali passo a rassegnarmi.

Dal Palazzo Cesi li 18 Gennajo 1822.

Dmo Obbmo Servitore
MARINO MARINI

FINE

Della Dissertazione di Mons. Marino Marini